



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO

CURRICULUM STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

CICLO XXVIII°

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

**ALLE ORIGINI DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE
MILANESE: IL FALLIMENTO DELLE "NUOVE" SOCIETÀ
(1883-1903)**

SETTORE DISCIPLINARE IUS/19

DOTTORANDO

Giovanni Sergio Scalia

R10312

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa Claudia Storti

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Ringraziamenti

Il contributo di molte persone è stato fondamentale per la realizzazione di questo scritto. Esprimo particolare riconoscenza alla Professoressa Claudia Storti per i Suoi preziosi consigli e la gentile disponibilità che mi ha riservato; ogni nostro incontro si è rivelato sempre fruttuoso ed occasione di approfondimento.

Alla Professoressa Annamaria Monti, senza la quale non sarei potuto addivenire a questo risultato, porgo il mio personale ringraziamento; l'importanza di esaminare il fenomeno giuridico-fallimentare alla luce del divenire economico è il frutto dei Suoi insegnamenti.

La mia gratitudine va alla Professoressa Gigliola Di Renzo Villata per avermi accompagnato durante tutta la ricerca. Il Suo parere e le Sue indicazioni si sono rivelate fondamentali per una positiva stesura dello scritto.

Infine, ringrazio i miei genitori, Maria Alessandra e Domenico, e la mia Sara senza i quali sarebbe venuto meno l'appoggio indispensabile per raggiungere questo importante traguardo.

INDICE

PREMESSA	3
----------------	---

CAPITOLO 1	5
------------------	---

LA MILANO TRA '800 e '900: IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

1) IL CONTRIBUTO DI MILANO ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL PAESE	5
1.1) LA TRASFORMAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE	8
1.2) I RIFLESSI DELLA POLITICA NAZIONALE SULLA CITTÀ	11
2) LE TIPOLOGIE SOCIETARIE: LE FORME GIURIDICHE	13
2.1) LA GRADUALE DIFFUSIONE DELLE ANONIME	13
2.2) IL MULTIFORME FENOMENO MUTUALISTICO	17

CAPITOLO 2	27
------------------	----

IL PANORAMA LEGISLATIVO

1) UN PERIODO DI RIFORME COMMERCIALI	27
1.1) DALLA MORATORIA AL CONCORDATO PREVENTIVO	36
1.2) LA RIFORMA GIURISDIZIONALE DEL 1888	44
2) LA DISCIPLINA FALLIMENTARE DELLE SOCIETÀ	50
2.1) LE SOCIETÀ ANONIME	57
2.1.1) I CONCORDATI FALLIMENTARI	62
2.1.2) IL DIBATTITO SULLO SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ FALLITE	70
2.2) LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE	75
2.2.1) LE SOCIETÀ COOPERATIVE	75
2.2.2) LE MUTUE DI ASSICURAZIONE	80
3) GLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO	87
3.1) IL TRIBUNALE COMPETENTE A DICHIARARE IL FALLIMENTO SOCIALE	96
3.2) GLI ORGANI FALLIMENTARI IN UN PERIODO DI TRANSIZIONE	101

CAPITOLO 3	107
------------------	-----

I FALLIMENTI MILANESI DELLE SOCIETÀ ANONIME

1) I FALLIMENTI DELLE ANONIME	107
1.1) LA “FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI”	111
1.2) LA “FERROVIA NOVARA-SEREGNO”	119
1.3) LA COMPAGNIA CONTRO I DANNI DELL’INCENDIO “LA NATION”	123
1.4) LA “SOCIETÀ LOMBARDA PEL CARBURO DI CALCIO”	129
1.5) LA “FERROVIA REZZATO-VOBARNO-VALLE SABBIA”	131
1.6) LA “FABBRICA NAZIONALE MOTORI A GAS POVERO”	133
1.7) GLI ALTRI FALLIMENTI DI ANONIME	137
2) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE ANONIME MILANESI	138
2.1) LA MORATORIA	139
2.2) IL CONCORDATO FALLIMENTARE	144
2.3) LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	146

CAPITOLO 4	149
------------------	-----

I FALLIMENTI MILANESI DELLE SOCIETÀ MUTUALISTICHE

1) I FALLIMENTI DELLE SOCIETÀ MUTUALISTICHE	149
2) LE SOCIETÀ COOPERATIVE	150
2.1) LE SOCIETÀ DI CONSUMO	150
2.2) LE SOCIETÀ DI PRODUZIONE	157
3) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE COOPERATIVE	164
3.1) DIFFUSIONE E ABUSO DELLE ANONIME COOPERATIVE	164
3.2) ANALOGIE E DIFFERENZE CON I FALLIMENTI DELLE ANONIME	168
4) LE ASSOCIAZIONI DI MUTUA ASSICURAZIONE	171
4.1) LA MUTUA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI “LA PROVINCIALE”	171
4.2) LE MUTUE ASSICURATRICI CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE	180
5) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI MUTUA ASSICURAZIONE	188
5.1) UN’INSUFFICIENTE NORMATIVA	188

CONCLUSIONI	193
-------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	203
--------------------	-----

PREMESSA

Le procedure fallimentari, come noto, nascono nella prassi mercantile cittadina del Medioevo italiano, fondandosi sulla sanzione del “fallito-ingannatore” (dal latino *fallere*) e sulla soddisfazione dei “creditori-credenti” (dal latino *credo*). Già all’epoca, tuttavia, fu chiaro che anche altre ragioni erano in gioco. Furono proprio i successivi mutamenti sociali e le dinamiche economiche a condizionare la storia del procedimento concorsuale e della complessa regolazione dei diversi interessi coinvolti nel dissesto, dall’età intermedia fino alla codificazione del diritto.

La tesi intende dare un contributo agli studi sul fallimento tra il 1883 e il 1903, un periodo contraddistinto dall’entrata in vigore di due importanti riforme concorsuali: il Codice di Commercio Mancini (1883) e la legge sul concordato preventivo e i piccoli fallimenti (1903). In particolare, la ricerca indaga i fallimenti delle società commerciali, anonime e solidaristiche, dichiarati dal foro milanese nell’arco di tempo considerato.

Si è scelto di puntare l’attenzione sulle insolvenze sociali meneghine data la crescente importanza economica che l’area ambrosiana assunse tra XIX e XX secolo, divenendo uno dei principali distretti della rivoluzione industriale italiana.

La ricostruzione delle vicende fallimentari, condotta alla luce della storiografia giuridica e della letteratura storico-economica, si fonda sullo scavo dei fondi dell’Archivio di Stato di Milano e dell’Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano, oltre che sulle sentenze commentate e annotate nei principali periodici giuridici.

I dissesti delle società a responsabilità limitata sono studiati da un punto di vista giurisprudenziale, legislativo e dottrinale per comprendere l’influenza di queste decozioni sull’evoluzione del modello concorsuale italiano del ventesimo secolo. La valutazione congiunta della prassi, degli orientamenti scientifici e delle fonti legislative consente di evidenziare gli istituti e le questioni giuridiche che caratterizzarono lo sviluppo disciplinare.

CAPITOLO 1

LA MILANO TRA '800 e '900: IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

SOMMARIO: 1) IL CONTRIBUTO DI MILANO ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL PAESE 1.1) LA TRASFORMAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE 1.2) I RIFLESSI DELLA POLITICA NAZIONALE SULLA CITTÀ 2) LE TIPOLOGIE SOCIETARIE: LE FORME GIURIDICHE 2.1) LA GRADUALE DIFFUSIONE DELLE ANONIME 2.2) IL MULTIFORME FENOMENO MUTUALISTICO

1) IL CONTRIBUTO DI MILANO ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL PAESE

Gli studi sul ruolo di Milano nello sviluppo sociale ed economico dell'Italia post-unitaria sono numerosi e seguono diversi filoni storici. La maggior parte di essi risalgono agli ultimi quarant'anni e sono di tradizione consolidata.

Gli storici economici e sociali con i loro studi sulla storia industriale, sull'economia nazionale e sui conflitti socio-politici coevi esaminarono da differenti prospettive la rivoluzione industriale italiana, riconoscendo il decisivo contributo del capoluogo lombardo allo sviluppo socio-economico del Paese.¹

¹ Per studi specifici sulla realtà sociale ed economica milanese a cavaliere tra XIX e XX secolo si vedano: S. ZANINELLI, *La Lombardia verso l'industrializzazione, dalla crisi agraria al primo conflitto mondiale*, in *Storia dell'industria italiana*, Milano 1977, pp. 62-101; V. HUNECKE, *Classe operaia e rivoluzione industriale a Milano 1859-1892*, Bologna 1982, pp. 34-35; G. FIOCCA, *Borghesi e imprenditori a Milano dall'Unità alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari 1984, pp. 3-363; F. DELLA PERUTA, *Lavoro e fabbrica a Milano dall'Unità alla prima guerra mondiale*, in *Mondo popolare in Lombardia. Milano e il suo territorio*, a cura di F. Della Peruta, R. Leydi, A. Stella, I, Milano 1985, pp. 231-342; A. QUADRIO CURZIO, *Gli ingegneri-economisti e i tecnologi-imprenditori nello sviluppo lombardo*, in *Milano e la Lombardia nella civiltà nazionale*, Milano 1995, pp. 169-183; ID., *Economisti ed economia, per un'Italia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo*, Bologna 2007, pp.153-182; E. BORRUSO, *Studi di storia dell'industria milanese (1836-1983)*, 1ª ed., Milano 1996, pp. 141-170; P. L. PORTA, *Milano e la cultura economica nel XX secolo, gli anni 1890-1920*, I, Milano 1998, pp. 9-459; P. CAFARO, *Il difficile esordio della società di capitali nel mondo del credito lombardo (1860-1880)*, in *Temi e questioni di storia economica e*

In particolare, dalla cospicua storiografia si evince che gli anni dal 1882 al 1903 rappresentarono una svolta per la città e l'area circostante: in questo periodo Milano divenne progressivamente la principale piazza finanziaria del Paese e il mercato di riferimento per i prodotti manifatturieri, agricoli e le innovazioni industriali.

Mentre il resto d'Italia rimaneva ancora prevalentemente legato al mondo agricolo, nel nord della Penisola e, segnatamente, nell'area milanese si avverò quello che è stato definito "*il vero miracolo economico italiano*"².

L'industrializzazione avvenne gradualmente dagli anni Cinquanta dell'Ottocento e trasformò l'area lombarda (con al centro Milano) nella locomotiva economica d'Italia.³ Di conseguenza, chiunque voglia affrontare il tema della rivoluzione industriale italiana tra XIX e XX secolo non può che dedicare spazio all'area ambrosiana.

Tale sviluppo economico fu possibile grazie anche al rilevante e fondamentale sostegno del mondo finanziario. Non fu un caso, infatti, se l'affermazione di Milano quale capitale industriale del Paese si verificò contemporaneamente alla sua preminenza quale capitale finanziaria.

Sebbene nei primi anni postunitari Milano fosse ancora priva di un tessuto creditizio all'altezza delle altre principali città italiane (Genova, Torino, Roma, Firenze), con il tempo, a seguito del dinamismo economico degli anni '80 e della grave crisi

sociale in età moderna e contemporanea, a cura di A. Carera, M. Taccolini, R. Canetta, VIII, Milano 1999, pp. 323-348; G. MAIFREDA, *Lavoro e fabbrica nella Milano del XX secolo*, in *Lavoro e società nella Milano del novecento*, a cura di R. Romano, Milano 2006, p. 23; A. SILVESTRI, *Il Politecnico di Milano e il processo di industrializzazione tra Otto e Novecento*, in *150 anni di cultura politecnica da Milano a Lecco*, a cura di A. C. Buratti e O. Selvafolta, Milano 2013, p. 55. Per un breve resoconto storiografico sullo stato dell'arte (fino a metà degli anni '80 del secolo scorso) degli studi sulla storia dell'industria lombarda tra otto e novecento cfr. A. MOIOLI, *L'industrializzazione in Lombardia dall'ottocento al primo novecento: un bilancio storiografico*, in *L'Italia industriale nelle sue regioni: bilancio storiografico*, a cura di L. Avagliano, Napoli 1988, pp. 17-59. Per studi generali di storia dell'impresa italiana che attestano l'importante contributo milanese alla crescita si vedano: A. FOSSATI, *Lavoro e produzione in Italia, dalla metà del secolo XVIII alla seconda guerra mondiale*, Torino 1951, pp. 150-423; F. AMATORI- A. COLLI, *Lezioni di storia dell'impresa industriale italiana. Dall'unità alla seconda guerra mondiale*, Venezia 1999, pp. 48-55; F. AMATORI - A. COLLI, *Impresa e industria in Italia dall'Unità a oggi*, 4ª ed., Venezia 2003, pp. 59-66; F. AMATORI, *La storia d'impresa come professione*, 1ª ed., Venezia 2008, p. 351.

² G. MORI, *L'economia italiana dagli anni Ottanta alla prima guerra mondiale*, in ID., *Storia dell'industria elettrica in Italia*, I, Roma-Bari 1992, p. 51.

³ E. BORRUSO, *Studi di storia*, cit., pp. 90-98.

bancaria italiana (1893-1894) (che aveva rivoluzionato il mondo creditizio, mettendo in crisi i due principali istituti di credito del tempo, oltre che un istituto di emissione), si iniziò a formare a Milano, grazie all'ingresso di capitali tedeschi, un dinamico sistema mobiliare-finanziario.⁴

Verso la fine del XIX e gli inizi del XX secolo si stabilirono in città le principali realtà finanziarie del Paese: a Milano avevano, infatti, sede le maggiori e più innovative attività commerciali e industriali nazionali.⁵

Le grandi ricchezze private italiane ed i capitali esteri trovavano nell'area milanese sia un terreno fertile per la costituzione delle più moderne attività economiche, sia le forme d'investimento più redditizie, poiché era qui che un sempre maggior numero di imprese necessitavano di maggiori capitali per potersi finanziare e ampliare l'attività.⁶

La Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano (rappresentanti le "nuove" banche miste "tedesche"), diversamente dagli istituti di credito del passato, cercarono di far convergere questa domanda e offerta di capitali verso la borsa valori milanese.⁷ In

⁴ A. DOTTI, *Gli Istituti di Credito in Milano (Gli Istituti di Credito nel primo trentennio unitario)*, in *Storia di Milano, Nell'Unità Italiana (1859-1900)*, XV, Milano 1961, pp. 1002-1004; P. PECORARI, *Il sistema bancario in Italia dopo l'Unità (1861-1900)*, in *Storia d'Italia - La banca*, a cura di A. Cova, S. La Francesca, A. Moioli, C. Bermond, XXIII, Torino 2008, pp. 339-340. Prima della crisi bancaria del 1893-94 a Milano (a parte le sedi dei locali istituti di credito e delle locali banche popolari, cooperative e banche private) non vi furono le sedi centrali (ma solo le filiali) delle più importanti banche di credito italiane del tempo. Nel caso del Credito Mobiliare (messo in liquidazione nel 1893), avente sede a Torino, non ebbe una filiale "milanese" fino al 1891. In merito cfr. A. CONFALONIERI, *Banca e Industria in Italia (1894-1906)*, in *La formazione e lo sviluppo del sistema bancario in Europa e in Italia*, a cura di A. M. Galli, Milano 1992, p. 328.

⁵ A Milano nel 1894 vennero costituite con capitale "tedesco" le due principali banche del Paese: la Banca Commerciale Italiana (Comit) e il Credito Italiano. A dimostrazione dello spirito innovativo e moderno della Milano del tempo si menziona la realizzazione nel 1893 in via Santa Radegonda, accanto al Duomo, della prima centrale elettrica dell'Europa Continentale. Su questa centrale v. F. AMATORI - A. COLLI, *Impresa e industria*, cit., p. 61; A. SILVESTRI, *La cultura politecnica e l'industria*, in *L'industria nei 150 anni dell'unità d'Italia, Paradigmi e protagonisti*, a cura di A. Quadrio Curzio, M. Fortis, Bologna 2012, pp. 122-123.

⁶ F. AMATORI, *La storia d'impresa*, cit., pp. 352-353; F. AMATORI, *Entrepreneurial Typologies in the History of Industrial Italy: Reconsiderations*, in *Business History Review*, 85 (2011), p. 158.

⁷ G. CONTI, *Le banche e il finanziamento industriale*, in *Storia d'Italia - L'industria*, a cura di F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, L. Segreto, XV, Torino 1999, pp. 457-458; A. POLSI, *Banche e industrializzazione in età giolittiana (1900-14)*, in *Storia d'Italia - La banca*, a cura di A. Cova, S. La Francesca, A. Moioli, C. Bermond, XXIII, Torino 2008, pp. 381-382. I "vecchi" istituti di credito,

tal modo lo sviluppo del sistema mobiliare milanese avvenne contemporaneamente alla crescita del sistema creditizio.

Agli inizi del '900 dunque, qualche decennio dopo l'Unità d'Italia, la piazza finanziaria meneghina poteva essere considerata la principale del Paese, dove veniva quotato "l'intero panorama dell'industria nazionale"⁸.

1.1) LA TRASFORMAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE

La trasformazione economica cittadina determinò anche una vera e propria metamorfosi sociale.

La posizione privilegiata di Milano, quale primario polo economico nazionale, permise la formazione nell'area urbana e suburbana di nuovi ceti sociali, che modificarono profondamente il tessuto socio-economico cittadino.

La diffusione di attività economiche industriali nel milanese e la progressiva innovazione nelle forme produttive produssero un duplice effetto: da una parte, a causa della crescita industriale, le storiche maestranze artigianali non riuscirono più a competere sul mercato per i prezzi altamente concorrenziali dei prodotti delle nuove imprese e per l'aumento dei costi delle materie prime. Pertanto, molti artigiani, specializzati nelle tecniche più varie (es. falegnami, muratori, fabbri, calzolai, etc.),

invece, non valorizzarono il ruolo delle Borsa Valori italiane, ma preferirono finanziare direttamente le imprese, divenendo delle vere e proprie *holding* finanziarie a cui facevano capo le più importanti imprese nazionali. Lo stretto legame tra il mondo industriale e le banche miste "italiane" finì con il far coincidere il destino delle banche socie-creditrice e delle industrie; cosicché con la depressione economica dei primi anni '90 fallirono sia le imprese sia le banche. Questo fu il destino della Banca Generale, del (sopra menzionato) Credito Mobiliare e della Banca di Torino.

⁸ N. SUNSERI, *Piazza Affari*, Milano 1998, p. 14. La Borsa di Milano, nata sotto la dominazione Napoleonica il 13 febbraio 1808, rimase "in ombra rispetto alla Borsa di Genova" fino alla fine dell' '800. Sulla nascita e sviluppo della Borsa Valori Milanese cfr. A. ALEOTTI, *Borsa e Industria, 1861-1989: cento anni di rapporti difficili*, 1ª ed., Milano 1990, pp. 27-30; S. BAIÀ CURIONI, *Modernizzazione e Mercato, La Borsa di Milano nella "nuova economia" dell'età giolittiana (1888-1914)*, Milano 2000, p. 16; N. SUNSERI, *Piazza*, cit., pp. 7-15. Il primato della piazza finanziaria fu possibile perché Milano, divenuta capitale economica del Paese, abbisognava di un Borsa efficiente e funzionante che consentisse al mondo industriale di finanziarsi e a quello finanziario di collocare le azioni delle imprese finanziate.

dovettero rinunciare al lavoro autonomo per diventare dipendenti in società dalle dimensioni prevalentemente medio - piccole ovvero si associarono tra loro costituendo numerose cooperative di produzione.⁹ Dall'altra parte, crebbe, specialmente nel settore edile, meccanico e tessile, la domanda non solo di manodopera specializzata, ma anche di manodopera dequalificata e a basso costo, che veniva impiegata per i lavori più gravosi.¹⁰

A questa grande domanda di manodopera corrispose un'ampia offerta di forza-lavoro dovuta sia alla chiusura delle locali attività artigianali, sia alla massiccia immigrazione proveniente, in un primo momento, dalle aree limitrofe e poi dal resto d'Italia.¹¹

Questo copioso flusso migratorio verso la città e i dintorni ebbe come effetto una modifica notevole del tessuto urbano cittadino. Pertanto, si venne a creare da un lato un centro caratterizzato da piccole e medie attività artigianali e commerciali e dalle case della borghesia cittadina, e dall'altro una periferia contraddistinta dalle nuove industrie e dai fabbricati popolari.¹²

Le grandi realtà industriali, commerciali e dei servizi presenti a Milano dalla seconda metà dell'ottocento abbisognavano, per crescere, di una qualificata classe dirigente che fosse capace di gestire complessi organizzati di beni e persone dalle dimensioni sempre più elevate e dall'alto livello tecnologico.¹³

I principali esponenti milanesi del mondo imprenditoriale, professionale e culturale compresero tale esigenza formativa e si adoperarono, conseguentemente, per

⁹ G. MAIFREDA, *Lavoro e fabbrica*, cit., pp. 23-25. Nella realtà milanese degli anni '80 e '90 del XIX secolo si poté assistere alla costituzione di numerose società cooperative di artigiani che nacquero proprio in quella contingenza economica.

¹⁰ *ibidem*, p. 26.

¹¹ V. HUNECKE, *Classe operaia*, cit., pp. 165-166; F. DELLA PERUTA, *Milano, Lavoro e fabbrica 1815-1914*, Milano 1987, p. 51.

¹² G. MAIFREDA, *Lavoro e fabbrica*, cit., pp. 38-43. Tale divisione territoriale contribuirà ad inasprire "l'odio" sociale cittadino tra borghesia e proletariato.

¹³ *ibidem*, p. 28. D. PARISI, *L'economia come scienza "utile" e "interessata". Sapere tecnico e cultura economica a Milano tra Ottocento e Novecento*, in *Milano e la cultura economica nel XX secolo, gli anni 1890-1920*, a cura di P. L. Porta, I, Milano 1998, pp. 114 - 135.

dotare la città non solo di scuole professionali, rivolte alla classe operaia, ma anche di Istituzioni Universitarie di alta formazione tecnica ed educazione commerciale.¹⁴

A seguito di quest'impegno e dell'entrata in vigore della legge Casati (1859) (che riorganizzò l'intero sistema educativo e favorì la nascita di due nuovi Istituti tecnici superiori, uno con sede a Torino e l'altro a Milano), si fondarono in un primo momento il Regio Istituto Tecnico Superiore (1863) (il futuro Politecnico di Milano) per merito dei Professori Giuseppe Colombo¹⁵ e Francesco Brioschi¹⁶ e, successivamente, l'Università

¹⁴ Finché non fu fondato il Politecnico di Milano non fu presente a Milano l'Istituzione Universitaria. In Lombardia, infatti, fin dal '300 il monopolio dell'educazione Universitaria era detenuto dall'Università di Pavia, una delle più antiche e rinomate Università del mondo. Presso di essa insegnavano i più grandi Professori del tempo (tra cui il celebre giurista Baldo degli Ubaldi (1327-1400)). Quindi, a Pavia fu demandata per secoli la formazione superiore della classe dirigente meneghina. Sul ruolo dell'Università di Pavia e, segnatamente, della sua prestigiosa Facoltà legale nella formazione giuridica lombarda cfr. M. G. DI RENZO VILLATA - G. P. MASSETTO, *La facoltà legale. L'insegnamento del Diritto civile (1361-1535)*, in *Almum Studium Papiense, Storia dell'Università di Pavia, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, I, Tomo I, Pavia 2012, pp. 429-466; ID., *La facoltà legale in età spagnola. Il Ius civile*, in *Almum Studium Papiense, Storia dell'Università di Pavia, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, I, Tomo II, Pavia 2013, pp. 985-1006; ID., *La "seconda" Facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, in *Annali di Storia delle Università italiane*, 11 (2007), pp. 65-102; M. LUCCHESI, *L'organizzazione dell'Università di Pavia in età spagnola*, in *Almum Studium Papiense, Storia dell'Università di Pavia, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, I, Tomo II, Pavia 2013, pp. 855-868; E. SIGNORI, *Minerva a Pavia, L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, Milano 2002, pp. 3-330.

¹⁵ Giuseppe Colombo (1836-1921) fu un celebre ingegnere, professore e imprenditore milanese. Il Colombo, oltre ad essere cofondatore insieme a Francesco Brioschi del Politecnico, rappresenta uno dei padri dell'imprenditorialità tecnologico-industriale italiana. A lui si deve, in particolare, la costituzione della Società Edison di Milano. Sulla vita e il contributo di Colombo allo sviluppo sociale ed industriale milanese si veda R. CAMBRIA, voce *Colombo Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVII (1982), pp. 213-228; G. COLOMBO, *Industria e politica nella storia d'Italia. Scritti scelti 1861-1916*, a cura di C. G. Lacaïta, Milano-Bari 1985; E. BORRUSO, *Studi di storia*, cit., pp. 81-145; A. SILVESTRI, *La cultura politecnica*, cit., pp. 107-108.

¹⁶ Francesco Brioschi (1824-1897), fu una delle figure più eminenti del panorama scientifico italiano ottocentesco. In particolare, si dedicò alle scienze matematiche ed applicate, che insegnò prima all'Università di Pavia (di cui fu rettore) e, in seguito, al Politecnico di Milano (di cui fu cofondatore insieme a Giuseppe Colombo). All'attività scientifica e didattica Brioschi affiancò quella politica, prendendo parte, in qualità di senatore, a diverse commissioni d'inchiesta. Sulla vita e l'attività scientifica di Brioschi A. MASOTTI, *Matematica e matematici*, in *Storia di Milano, Principio di secolo 1901-1915*, Milano 1962, pp. 793-798; N. RAPONI, voce *Brioschi, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIV (1972), pp. 321-324; C. G. LACAÏTA - A. SILVESTRI,

Commerciale Luigi Bocconi (1902)¹⁷ grazie alla determinazione dell'imprenditore Ferdinando Bocconi¹⁸.

L'insieme di tutte queste trasformazioni socio-economiche, che comportarono dinamismo sociale ed attività economiche innovative, consentono di poter accostare la Milano di fine '800 e inizi '900 alle principali città occidentali dell'epoca.

1.2) I RIFLESSI DELLA POLITICA NAZIONALE SULLA CITTÀ

Le condizioni favorevoli che consentirono a Milano e al suo *hinterland* di fiorire economicamente a cavaliere tra XIX e XX secolo devono essere ricercate non solo nella sfera privatistica, ma anche nella politica nazionale.

Francesco Brioschi e il suo tempo (1824-1897), I, Saggi, a cura di ID., Milano 2000, pp. 1-480; M. G. DI RENZO VILLATA, recensione del volume *Da "Il Politecnico" di Cattaneo al Politecnico di Brioschi. Atti del Convegno e catalogo della mostra. Milano, 20 febbraio 2002* a cura di Anna Maria Galbani - Andrea Silvestri, Milano, il Politecnico, 2003, in *Annali di Storia delle Università italiane*, IX, Bologna 2005, pp. 358-360; L. AMERIO - E. MAGENES - C. TIBILETTI, *Matematica*, in *L'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Storia della Classe di Scienze Matematiche e Naturali*, a cura di E. GATTI - A. ROBBIATI BIANCHI, II, Milano 2008, pp. 6-10.

¹⁷ Per i dibattiti e le vicende che accompagnarono la nascita delle Università milanesi e i personaggi che vi parteciparono si vedano per il Politecnico: C. G. LACAITA, *La professione degli Ingegneri a Milano dalla fine del '700 alla prima guerra mondiale*, in *Lavorare a Milano, L'evoluzione delle professioni nel capoluogo lombardo dalla prima metà dell' '800 a oggi*, Ricerca dell'Istituto Superiore di Sociologia coordinata da A. Martinelli, Milano 1987, pp. 87-88; C. G. LACAITA, *Ingegneri e scuole politecniche nell'Italia liberale*, in *Fare gli italiani: scuola e cultura nell'Italia contemporanea*, a cura di S. Soldani, G. Turi, I, Bologna 1993, pp. 213-253; C. G. LACAITA, *Ingegneri, Politecnico e cultura economica a Milano*, in *Milano nel primo Novecento, Protagonisti e problemi della cultura economica*, a cura di P. L. Porta, Milano 1996, pp.37-52; E. BORRUSO, *Studi di storia dell'industria*, cit., pp. 115-125; A. SILVESTRI, *La cultura politecnica*, cit., pp. 103-108; ID., *Il Politecnico di Milano*, cit., p. 48-53. Mentre per la Bocconi si vedano: E. DECLEVA, *Lo sfondo cittadino*, in *Storia di una libera Università. L'Università Commerciale Luigi Bocconi dalle origini al 1914*, a cura di M. Cattini, E. Decleva, A. De Maddalena, M. A. Romani, I, Milano 1992, pp. 1-80; M. A. ROMANI, *La prima Università commerciale "decoro di Milano e dell'Italia"*, *ibidem*, pp. 81-144; ID., *Costruire le istituzioni. Leopoldo Sabbatini (1860-1914)*, Soveria Mannelli 1997; F. AMATORI - A. COLLI, *Impresa e industria*, cit., pp. 63-64. Per entrambe le nuove istituzioni milanesi si veda anche P. L. PORTA, *Istituzioni e centri di elaborazione della cultura economica*, in *Milano e la cultura economica nel XX secolo*, cit., pp. 163-186.

¹⁸ Ferdinando Bocconi (1836-1908) fu un commerciante e imprenditore lombardo, fondatore dei grandi magazzini Bocconi e dell'Università Commerciale intitolata "Luigi Bocconi", in memoria del figlio morto nella battaglia di Adua (1896). Sulla vita di Bocconi M. GOBBINI, voce *Bocconi Ferdinando*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI (1969), pp. 99-101.

Non fu certamente un caso se l'inizio della rivoluzione industriale avvenne durante il governo della Sinistra Storica (che aveva preso il potere con Depretis nel 1876).

L'avvento della Sinistra Storica al potere determinò una modifica graduale della politica economica italiana. Si passò da una politica della Destra Storica di matrice prettamente liberista (attenta al contenimento della spesa pubblica), tipica di un paese economicamente arretrato e dipendente industrialmente dall'estero, ad una politica maggiormente protezionistica considerata indispensabile per favorire l'industrializzazione del paese.¹⁹ Tale politica industriale consentì all'Italia di diminuire la dipendenza dai prodotti manifatturieri esteri e di modernizzare il settore industriale.²⁰

Da questa svolta industriale trasse grande giovamento l'area lombarda, che fu testimone di un marcato e visibile balzo tecnologico nella produzione manifatturiera.

Tuttavia se, da una parte, le scelte economiche protezionistiche permisero al Paese di svilupparsi industrialmente diminuendo la distanza che lo separava dalle economie più sviluppate, dall'altra non si può negare che le tariffe doganali "crispine" (1887-1895) danneggiarono notevolmente alcuni settori dell'economia italiana.²¹

Non fu un caso se un autorevole Storico dell'Economia come il Luzzatto definì gli anni dal 1889 al 1894 i "più neri dell'economia del nuovo Regno"²².

Tale congiuntura economica negativa fu avvertita in particolar modo nelle zone del Paese maggiormente legate al tradizionale mondo finanziario e nei settori economici che erano dipendenti prevalentemente dalla domanda estera, come il mondo agricolo.

¹⁹ Sulla politica economica Italiana e l'andamento economico nazionale a cavaliere tra otto e novecento cfr. G. LUZZATTO, *L'economia italiana dal 1861 al 1914*, I (1861-1894), Milano 1963; G. LUZZATTO, *L'economia italiana dal 1861 al 1894*, Torino 1968; G. TONIOLO, *Alcune tendenze dello sviluppo economico italiano 1861-1940*, in *l'economia italiana 1861-1940*, a cura di ID., Bari 1978, pp. 3-30; G. TONIOLO, *Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918*, 2ª ed., Bologna 1998; V. CASTRONOVO, *Storia economica d'Italia, Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Torino 2013, pp. 3-132; F. AMATORI - A. COLLI, *Impresa e industria*, cit., pp. 43-57.

²⁰ Cfr. A. ALEOTTI, *Borsa e Industria*, cit., p. 36; F. AMATORI - A. COLLI, *Impresa e industria*, cit., pp. 59-66.

²¹ La concomitanza della "guerra commerciale" con la Francia (provocata dalle tariffe protezionistiche), della ciclica depressione internazionale (che si prolungò fino al 1895) e della crisi bancaria italiana (1893-94) mise in seria crisi il settore agricolo e finanziario.

²² G. LUZZATTO, *L'economia italiana dal 1861 al 1894*, cit., pp. 177-213. Sul punto cfr. R. ROMANO, *La modernizzazione periferica. L'alto milanese e la formazione di una società industriale (1750-1914)*, Milano 1990, p. 154.

Da tale prolungata recessione ne uscì meglio di altre città Milano. Difatti, la maggior parte delle attività economiche milanesi non erano collegate a doppio nodo con gli istituti di credito messi in liquidazione e le imprese milanesi avevano, prevalentemente, come mercato di riferimento il mercato domestico.

Di ciò, come si vedrà più avanti, vi è prova nel numero di fallimenti dichiarati dall'anno 1889 all'anno 1894 presso il distretto della Corte di Appello di Milano. Negli anni della depressione economica non risulta, infatti, nessun aumento significativo dei fallimenti sociali.

2) LE TIPOLOGIE SOCIETARIE: LE FORME GIURIDICHE

Nel panorama sociale milanese tra il 1882-1903 si può osservare una sostanziale prevalenza di società cooperative e un numero minore di società anonime, società in nome collettivo, associazioni di mutua assicurazione e società in accomandita. L'analisi si soffermerà principalmente sui fenomeni sociali a responsabilità limitata di natura mutualistica e speculativa poiché contribuiscono in maniera determinante a trasformare economicamente e socialmente la città ambrosiana.

2.1) LA GRADUALE DIFFUSIONE DELLE ANONIME

Nel periodo considerato la società per azioni non rappresentò in Italia la principale forma sociale impiegata per l'esercizio d'impresa.

Sebbene dal 1883 al 1896 si passò da 365 a 583 anonime²³, non si può affermare che tali società tra Otto e Novecento fossero gli attori economici più diffusi del mondo imprenditoriale italiano.

²³ Cfr. A. ALEOTTI, *Borsa e Industria*, cit., p. 31. Altre fonti riportano che le anonime passarono da 300 del 1880 a 574 del 1890 (in particolare, E. CORBINO, *Annali dell'economia italiana, III 1881 - 1890*, Città di Castello 1933, pp. 445-447; *Ricerca sulle società commerciali, Linee evolutive della legislazione italiana e ordinamenti stranieri*, in *Quaderni di studi e legislazione*, pubblicati dal Segretario Generale della Camera dei Deputati, a cura del Servizio Studi, Legislazione e Inchieste Parlamentari, 1968, pp. 36-37). Incrociando tali dati con quelli in Aleotti si riscontra una crescita sostanziale delle società anonime nel decennio 1880 al 1890 ma con altrettanta evidenza si nota che dal 1890 al 1896 (complice la depressione economica del tempo) le società anonime crebbero di sole 7 unità.

Il ricorso alle società per azioni fu ampiamente favorito dal Codice di Commercio del 1882²⁴, che abrogò, sull'esempio delle altre normative europee, il vincolo dell'autorizzazione governativa.

Tuttavia, la maggior parte delle anonime, costituite in questo periodo, furono di grandi dimensioni e localizzate nelle regioni in via di industrializzazione come la Lombardia²⁵, il Piemonte e la Liguria.

Nonostante il sostegno legislativo, al tempo vi fu una parte considerevole del ceto dirigente che biasimò le società per azioni per gli ampi poteri degli amministratori e per il ruolo marginale dei soci. A comprova di tale opinione si riportano le chiarissime parole dell'avvocato lombardo Pietro Manfredi²⁶ che così si espresse sull'argomento nel 1885:

“Non bisogna illudersi: la società anonima qual oggi essa è presenta ordini sommamente difettosi. Nessuna o scarse garanzie agli azionisti, nessuna cooperazione dei soci alla

²⁴ Sulla normativa delle anonime presente nel Codice Mancini, G. PATERI, *La società anonima*, Torino 1890; F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane per azioni*, Milano 1902; C. BALDI, *Società per azioni*, Milano - Roma 1910. In storiografia P. UNGARI, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia (lezioni)*, Roma 1974, pp. 61-73; G. FERRI, *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, in *1882-1982, Cento anni dal Codice di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982*, 54, Milano 1984, pp. 91-106; A. PADOA SCHIOPPA, *Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni in Italia (1862-1942)*, in ID., *Saggi di Storia del Diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 205-259; ID., *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2007, p. 527; ID., *La normativa sulle società per azioni: proposte e riforme, un concerto a più voci (1882-1942)*, in *Tra imprese e istituzioni 100 anni di Assonime, La società per azioni*, a cura di ID., P. Marchetti, 4, Roma - Bari 2010, in part. pp. 7-15; R. TETI, *Imprese, imprenditori e diritto*, in *Storia d'Italia - L'industria*, cit., pp. 1238-1243. Sulle società anonime negli stati borghesi ottocenteschi F. GALGANO, *Lex mercatoria*, 3^a ed., Bologna 1993, pp. 141 ss. Nel corso dei lavori preparatori al Codice del 1882 era stato rilevato il crescente peso delle società per azioni. Tant'è vero che, nei verbali, compaiono queste parole: *“la grande importanza, che ogni giorno maggiormente assumono le società anonime aventi per iscopo grandi imprese industriali, commerciali e di costruzione”* in *Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio*, Verbale CLIX, Tornata del 14 aprile 1872, N.936, (ed. A. MARGHERI, II, parte prima, Napoli 1885, p. 905).

²⁵ Su 617 società per azioni attive in Italia nel 1902, un terzo aveva sede a Milano e nelle zone limitrofe, F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane per azioni*, Milano 1902, pp. 179-509.

²⁶ L'Avv. Cav. Pietro Manfredi fu socio corrispondente del R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti e Segretario onorario dell'Associazione fra le banche popolari italiane. In merito si veda *Rendiconti*, in *Reale Istituto Lombardo di scienze lettere ed arti*, serie II, volume XXXVII, Milano 1904, p. XXIII.

*gestione sociale. Chi fa è il direttore con qualche ben ristretto comitato di amministratori. Agli azionisti basta di ricevere ogni anno quel dividendo che all'amministrazione piacerà di assegnar loro. Nessun controllo adunque del socio; pieno arbitrio di poche persone che fanno e dis fanno a lor piacere senza darsi il minimo pensiero al mondo di interrogare coloro dei cui denari pur usano ed abusano. Questo stato di cose, che forse non è degenerazione ma svolgimento naturale dei germi stessi dell'anonima, ha provocato lagni, proteste, proposte di riforma".*²⁷

Un altro motivo che può aver rallentato, almeno inizialmente, l'immediata espansione in Italia delle società anonime, rispetto alle altre forme sociali, può essere riconducibile a ragioni di opportunità fiscale.

Le anonime, avendo una finalità prettamente speculativa, non godettero dei benefici fiscali previsti per le società solidaristiche, come le cooperative.

Inoltre, le società per azioni furono soggette anche all'imposta di ricchezza mobile, la quale colpiva l'utile sociale conseguito dalle società a prescindere dalla loro destinazione. Quindi, veniva assoggettato a tassazione sia il reddito mandato a riserva, e non distribuito tra i soci, sia quello destinato all'aumento di capitale.²⁸

Questa situazione creò un grave e oneroso pregiudizio fiscale per le anonime, le quali si trovarono in una situazione di profonda disuguaglianza fiscale rispetto alle società cooperative.²⁹

²⁷ P. MANFREDI, *La società anonima cooperativa: Studi*, 2^a ed., Milano 1885, pp. 23-24. Tale opinione verrà condivisa anche da Cesare Vivante, il quale asseriva che nelle società anonime gli azionisti sono *"in balia degli amministratori, che con l'aiuto delle procure in bianco e dei riporti, divengono i padroni assoluti delle assemblee, e persino di quelle azioni di responsabilità, che sarebbe pur data agli azionisti per difendersi contro di loro."* C. VIVANTE, *La riforma della legislazione commerciale*, in *Monitore dei Tribunali*, (1923), n. 6, pp. 161-162.

²⁸ L'articolo 30 del R.D. 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo Unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile) dichiarava, infatti, che *"nel reddito delle Società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le Società d'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti"*. Sull'imposta di ricchezza mobile per le società anonime, T. ALOISINI, *Le società per azioni e l'imposta di ricchezza mobile*, Napoli 1912, pp. 159-160.

²⁹ Sui vantaggi fiscali delle cooperative v. oltre.

Benché le società per azioni stentassero verso la fine del XIX secolo ad essere le principali protagoniste dell'economia italiana, non si può tuttavia marginalizzare il loro ruolo.

Difatti, non solo le imprese amministrate dalle anonime divennero in diverse realtà del centro-nord, come Milano, un riferimento per interi settori produttivi, ma anche la forma delle società a responsabilità limitata venne adottata da diversi enti mutualistico-cooperativi.³⁰

Il numero di anonime nella vita societaria milanese condizionò lo sviluppo della borsa finanziaria della città: tant'è vero che sarà solo agli inizi del XX secolo che la piazza mobiliare meneghina divenne la principale sede di scambio mobiliare del Paese.³¹

Nel periodo giolittiano (1903-1914) le anonime continuarono a diffondersi consentendo, anche alla Borsa cittadina, di affermarsi, diventando il principale luogo d'incontro tra i capitali degli investitori e le esigenze di finanziamento del mondo economico italiano.

Lo stretto rapporto intercorrente tra le società anonime e la borsa milanese si riscontra anche dall'analisi delle vicende fallimentari di alcune società. Difatti, associando le quotazioni azionarie tra il 1882 e il 1903 nella borsa mobiliare milanese con le notizie relative alle società fallite, si nota che i titoli di breve negoziazione corrispondono a quelli delle società fallite. Queste ultime, già in crisi prima dell'accesso alla piazza finanziaria milanese, tentarono di quotarsi in Borsa (come *extrema ratio*) per cercare di reperire nuovi capitali tra i piccoli risparmiatori. Tuttavia, il più delle volte il dissesto era tale da causare dopo pochi anni il fallimento delle società e, conseguentemente, la cancellazione dei rispettivi titoli dai listini azionari.³²

³⁰ Vedi oltre sui danni provocati dall'abuso delle forme sociali. Sulla convergenza delle forme sociali nel mondo delle assicurazioni cfr. V. PORRI, *Lo sviluppo delle imprese assicuratrici in Italia nei rami elementari*, in *Lo sviluppo e il regime delle Assicurazioni in Italia*, a cura di G. Prato, V. Porri, F. Carrara, Torino 1928, p. 151, nota 2; A. PADOA SCHIOPPA, *Le assicurazioni in Milano dal 1815 al 1915*, in *Storia di Milano, Nell'Unità Italiana (1859-1900)*, XV, Milano 1961, p. 1040.

³¹A. ALEOTTI, *Borsa e Industria*, cit., pp. 30-32.

³² Uno dei casi di dissesto societario che si affronteranno più avanti sarà quello del fallimento della Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici la quale, non solo ebbe come principale azionista e creditrice la Banca di Torino (che in seguito fallirà), ma si quotò anche in borsa pochi anni prima del fallimento. A seguito del fallimento venne cancellata dal listino azionario. L'esame di questa

Tali abusi furono possibili in quanto la regolamentazione mobiliare del tempo era lacunosa e non prevedeva severi requisiti economici per la quotazione in borsa.

2.2) IL MULTIFORME FENOMENO MUTUALISTICO

In un periodo in cui lo Stato monoclasse ottocentesco non teneva in particolare considerazione i bisogni sociali dei cittadini, delegando alla libera iniziativa privata la risposta a tali esigenze collettive, si diffusero, specialmente nell'Italia centrale e settentrionale, spontanei fenomeni solidaristici che cercarono di colmare le lacune dello Stato liberale.³³

In particolare, dalla metà dell'Ottocento il mutualismo iniziò a svilupparsi in Italia sotto forma di diverse realtà associative, accumulate dal perseguimento dei medesimi fini assistenziali e previdenziali a favore delle classi lavoratrici più deboli, quali quelle degli operai, degli agricoltori, degli artigiani e degli impiegati.³⁴

Alcune associazioni mutualistiche si costituirono sotto forma di società operaie di mutuo soccorso che vennero, in seguito, regolate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (tuttora in vigore).³⁵ Questi tipi di società di mutuo soccorso furono società non

dannosa prassi è stato possibile anche grazie all'analisi delle tabelle dei titoli azionari iscritti e cancellati dal listino valori milanese in A. ALEOTTI, *Borsa e Industria*, cit., pp. 45-49. Questa pratica fu possibile a causa delle lacune legislative sulla quotazione nella borsa mobiliare. Su tali lacune *ibidem*, p. 30.

³³ Cfr. L. GHEZA FABBRI, *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo. Le società di mutuo soccorso e le casse rurali*, 2ª ed., Torino 2000, pp. 37-46; A. PADOA SCHIOPPA, *Le assicurazioni in Milano*, cit., pp. 1037-1040; V. T. MARTELLO, voce *Mutue (società assicuratrici)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII (1977), p. 391.

³⁴ M. FORNASARI - V. ZAMAGNI, *Il Movimento Cooperativo in Italia, un profilo storico-economico (1854-1992)*, Firenze 1997, pp. 17-21. Cfr. M. STRONATI, *Un'idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza "minorile" nel primo Novecento*, in *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, Quaderni fiorentini*, 40, (2011), pp. 854-862.

³⁵ E. VITA, voce *Mutuo Soccorso*, in *Il Digesto Italiano*, XV² (1929), p. 1222; C. BALDOLI, *Le mutue assicuratrici*, in *Le società cooperative: tipi di cooperative, strumenti di tutela, aspetti civili, concorsuali, tributari e penali*, a cura di M. De Giorgi, G. Vaciago, Padova 2011, pp. 782-783.

commerciali a cui fu, pertanto, precluso lo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale.³⁶

Altre associazioni solidaristiche vennero riconosciute come Enti morali con Regio Decreto ex art. 2 del Codice Civile 1865.³⁷

Vi furono poi anche realtà mutualistiche esistenti di fatto e, quindi, prive di personalità giuridica.

Ulteriori associazioni, infine, si costituirono come associazioni di mutua assicurazione, sottoponendosi alla disciplina del Codice di Commercio.

In particolare, le mutue di assicurazione furono disciplinate compiutamente solo con il Codice Mancini del 1882, che le definì come associazioni che avevano il fine di dividere fra gli associati i danni cagionati dai rischi coperti dall'associazione (art. 239).

Le associazioni di mutua assicurazione, a differenza delle società operaie di mutuo soccorso, svolgevano una vera e propria attività d'impresa poiché stipulavano contratti di assicurazione con i loro soci, i quali avevano diritto, in caso di evento dannoso, alla copertura assicurativa.³⁸ I consociati della mutua di assicurazione si trovavano, pertanto, nella duplice posizione di soci e di assicurati.

Le mutue di assicurazione, malgrado una loro discreta diffusione nel mondo assicurativo (specialmente tra i ceti rurali delle campagne e quelli operai delle città)³⁹, non rappresentarono il modello associativo più utilizzato nel mondo mutualistico poiché,

³⁶ Di conseguenza, le società operaie di mutuo soccorso non potevano neanche essere sottoposte alla disciplina fallimentare prevista *ex lege* esclusivamente per le società commerciali.

³⁷ U. GOBBI, *Sullo stato attuale della mutualità in Italia*, in *Monitore dei Tribunali*, XLI (1900), pp. 461-462. L'articolo 2 del Codice Civile del 1865 stabiliva che "*I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico*" (*Il Codice Civile del regno d'Italia 1865*, ed. Francesco Pagnoni, Milano 1865, p. 9).

³⁸ P. VERRUCOLI, voce *Cooperative (Imprese)*, in *Enciclopedia del Diritto*, X (1962), p. 563. Sulla natura sociale o di associazione delle mutue si rinvia ai capitoli seguenti perché tale questione, come si vedrà, riguardò da vicino la tematica fallimentare.

³⁹ A. PADOA SCHIOPPA, *Le assicurazioni in Milano*, cit., p. 1037. Sui motivi che spinsero alla costituzione delle mutue di assicurazione, V. PORRI, *Lo sviluppo delle imprese assicuratrici*, cit., p. 148.

a differenza delle società operaie e delle cooperative, non godettero di notevoli privilegi fiscali, come l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro.⁴⁰

In seguito, si diffusero largamente in Italia intorno agli anni '70 altre forme di associazioni mutualistiche: le società cooperative.⁴¹

La versatilità organizzativa e l'importanza riservata alla figura del socio decretarono il successo di tali società in Italia e in Europa.⁴²

La possibilità di modellare la struttura societaria in base all'esigenze delle differenti imprese (nei settori del consumo, produzione, e del credito) riscosse il favore di quelle categorie sociali che si trovavano ai margini dell'industrializzazione, relegate in una posizione di subalternità rispetto ai nuovi processi economici.⁴³

I "nuovi" dipendenti subordinati (operai e impiegati), sorti con la rivoluzione industriale, ovvero le tradizionali categorie di lavoratori (artigiani e contadini), indebolite dalle politiche economiche nazionali e dalle trasformazioni socio-economiche, si unirono per costituire imprese il cui fine essenziale non fu quello di guadagnare, ma di soddisfare i bisogni di ciascun socio-lavoratore.⁴⁴

⁴⁰ U. GOBBI, *Sullo stato attuale*, cit., p. 461.

⁴¹ P. BATTILANI, *I mille volti della cooperazione italiana: obiettivi e risultati di una nuova forma di impresa dalle origini alla seconda guerra mondiale*, in *Verso una nuova teoria economica della cooperazione*, a cura di E. Mazzoli, S. Zamagni, Bologna 2005, p. 107; S. VECA, *La teoria economica della cooperazione*, Napoli 1907, pp. 184-189; P. VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Milano 1958, pp. 22-23. Sul successo delle cooperative si veda V. PORRI, *Lo sviluppo delle imprese assicuratrici*, cit., p. 141. La cooperazione fu un fenomeno molto ampio e diversificato: basti pensare che prima nacquero le cooperative di consumo e, poi, a seguire, quelle di credito, della produzione e lavoro. Molte cooperative vennero costituite su iniziativa o per la trasformazione giuridica delle società di mutuo soccorso operaie.

⁴² In particolare, nella sola realtà meneghina tra la fine del XIX secolo e la prima guerra mondiale si passò da circa 400 a più di 1300 società cooperative. Vedi L. TREZZI, *Le associazioni imprenditoriali industriali e il movimento rivendicativo dei lavoratori nella seconda metà dell'Ottocento sino alla grande guerra*, in *Milano e la cultura economica nel XX secolo*, cit., pp. 383.

⁴³ P. VERRUCOLI, *La società*, cit., p. 3; M. DEGL'INNOCENTI, *Tra solidarismo e mercato*, in *Solidarietà e mercato nella cooperazione italiana tra Otto e Novecento*, a cura di M. Degl'Innocenti, A. Varni, R. Zangheri, Z. Ciuffoletti, G. Silei, S. Biancardi, Manduria, Bari - Roma 2003, p. 8.

⁴⁴ In merito, R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri. Studi di storia del lavoro in Italia tra '800 e '900*, Milano 2000, pp. 97-127; M. DEGL'INNOCENTI, *Tra solidarismo e mercato*, cit., p.8. Sugli aspetti economici e sociali del fenomeno cooperativo, P. VERRUCOLI, voce *Cooperative (Imprese)*,

Al centro di tutte le società cooperative vi era la figura del socio, che esercitava la sua volontà mediante l'organo sociale di riferimento, l'assemblea dei soci. In assemblea le decisioni erano prese a maggioranza, in base al principio (imposto dal Codice Mancini) di un voto a testa (*voto capitario*).

Nella prassi, le analogie tra cooperative si limitarono al tentativo di perseguire uno scopo prevalentemente mutualistico, alla variabilità del capitale sociale e alla centralità della figura del socio, poiché le finalità sociali vennero perseguite mediante strutture sociali eterogenee.

Le società cooperative si adattarono alle diverse esigenze economiche regionali. Tuttavia, nelle regioni centro-settentrionali si poté assistere ad una più rilevante espansione del fenomeno cooperativo rispetto alle regioni meridionali.⁴⁵ La necessità di cooperative fu, d'altronde, maggiore in quelle regioni del centro-nord d'Italia (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia e Toscana) dove le trasformazioni economiche stavano generando importanti trasformazioni sociali.⁴⁶

in *Enciclopedia del Diritto*, X (1962), pp. 549-552. Dalle parole del Rabbeno (uno dei massimi studiosi del tempo del mondo cooperativo) si può comprendere maggiormente il fenomeno cooperativo: *“Carattere generale delle cooperative è di essere unioni di persone aventi per iscopo non di speculare, ma soltanto di adempiere mutuamente e collettivamente ad un bisogno comune a tutte; od in genere, di rendersi un servizio a tutte necessario e che altrimenti sarebbe richiesto ad altri con dispendio maggiore; di sopprimere gli intermediarii costosi e di esercitarne collettivamente la funzione con vantaggio comune. Fondamentalmente queste società non si istituiscono propriamente per fare un guadagno, ma piuttosto per evitare una perdita, un danno. Oltre questo carattere generale, ne hanno poi un altro che ad esso direttamente si riattacca, ed è quello di occuparsi, in genere, non dell’interesse di pochi individui, o di una classe ristretta, ma dell’interesse di intere classi; di essere animate in generale non da spirito egoistico, ma da un vasto e liberale spirito di simpatia e fratellanza, che fa sì che tali società tendano a collegarsi e ad unire i loro sforzi per la causa comune”*. Cfr. U. RABBENO, *La cooperazione in Italia, saggio di sociologia economica*, Milano 1886, p. 4. Sul pensiero economico del Rabbeno vedi A. MACCHIORO, *Evoluzione sociale e cooperativismo in Ugo Rabbeno*, in ID., *Studi di storia del pensiero economico italiano*, Milano 2006, pp. 179-196; A. MONTI, *Angelo Sraffa*, cit., p. 65, nota 22.

⁴⁵ M. FORNASARI - V. ZAMAGNI, *Il Movimento Cooperativo in Italia*, cit., pp. 71-77.

⁴⁶ *ibidem*, pp. 72-73; P. BATTILANI, *I mille volti della cooperazione italiana*, cit., pp. 121-122.

A partire dagli anni 80 dell' '800 fu, soprattutto, l'industriosa Lombardia ad acquisire un ruolo centrale nello sviluppo del mondo cooperativo.⁴⁷ In particolare, si può affermare che la metropoli lombarda della seconda metà degli anni '80 si apprestò a divenire la capitale della cooperazione italiana.⁴⁸ A Milano, infatti, si tenne nel 1886 il primo congresso nazionale dei cooperatori italiani e, sempre qui, si fondò la sede della Lega Nazionale delle Cooperative Italiane (1886).

Nel capoluogo lombardo verso la fine del XIX secolo si trovavano le più importanti realtà cooperative italiane poiché era a Milano che l'intenso sviluppo economico dovuto alla rivoluzione industriale aveva favorito grandemente la nascita di numerosi e potenti fenomeni associativi e sindacali di lavoratori. Tali movimenti, difatti, ravvisavano nella cooperazione sia un ottimo strumento di difesa e tutela dei lavoratori, sia una possibilità di svolgere collettivamente imprese che, altrimenti, sarebbe stato impossibile realizzare individualmente e con poche risorse.

In generale, la considerevole crescita⁴⁹ delle società cooperative tra fine '800 e inizi '900 nel panorama societario italiano è riconducibile ad un insieme di motivi.

Il primo fu l'atteggiamento favorevole della classe dirigente nazionale.⁵⁰ L'appoggio delle autorità e dell'alta borghesia alla cooperazione fu ben visibile nei lavori

⁴⁷ R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri*, cit., pp. 97,98 e p. 108; P. BATTILANI, *I mille volti della cooperazione italiana*, cit., p. 108.

⁴⁸ M. FORNASARI - V. ZAMAGNI, *Il Movimento Cooperativo in Italia*, cit., p. 73. Sulla crescente importanza delle cooperative nel mondo commerciale milanese si veda la prolusione maceratese dell' 11 gennaio del 1894 dell'Avvocato Angelo Sraffa, all'epoca Professore di diritto commerciale alla R. Università di Macerata. Tale prolusione fu ristampata da Alfredo Tortori come A. SRAFFA, *La lotta commerciale*, in *La scienza del diritto privato*, II (1894), pp. 220 ss. Per l'analisi storiografica della prolusione maceratese di Sraffa, cfr. P. GROSSI, "La scienza del diritto privato". *Una Rivista-progetto nella Firenze di fine secolo – 1893/1896*, 27, Milano 1988, pp. 187-197; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 56-57; A. MONTI, *Angelo Sraffa*, cit., pp. 61-71.

⁴⁹ Dalla statistica delle cooperative dell'anno 1902 in Italia risultavano essere operative 2872 società cooperative. V. *L'Italia Cooperativa, Riassunto della statistica delle cooperative italiane esistenti nel 1902*, Milano 1903, pp. 5-6.

⁵⁰ In un primo momento la classe dirigente nazionale (memore dei moti del 1848) vide con sospetto il fenomeno cooperativo e lo ritenne fonte potenziale di sedizione. Tant'è vero che, nonostante il fenomeno stesse iniziando a diffondersi soprattutto in Piemonte (nella forma di società cooperative di consumo), il Codice di Commercio del 1865 non prese in considerazione tali forme sociali.

preparatori al Codice di Commercio del 1882, nella “benevola” regolazione del Codice Mancini e nei successivi provvedimenti legislativi e amministrativi.⁵¹

Lo Stato liberale, ontologicamente lontano dalla sfera privatistica, accolse di buon grado quei fenomeni volontaristico-associativi che cercarono di colmare le “volute” lacune del sistema (la necessità di tutelare i bisogni e le iniziative delle classi sociali più disagiate divenne una priorità anche per i massimi esponenti della dottrina commercialistica italiana del tempo)⁵².

Il secondo motivo che spiega la diffusione delle cooperative è da ricercare nel fondamentale sostegno alla cooperazione da parte di due mondi contrapposti e antitetici, ma accomunati dal medesimo obiettivo di raggiungere il consenso e dare risposte alle pressanti istanze delle grandi masse popolari lavorative: il mondo socialista e quello cattolico.

⁵¹ Sulla favorevole regolazione delle società cooperative si vedano: U. RABBENO, *La cooperazione*, cit., pp. 161-198; R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri*, cit., pp. 113-114; M. DEGL'INNOCENTI, *Tra solidarismo*, cit., pp. 11-15. La prima disciplina italiana delle società cooperative fu prevista dal Codice Mancini del 1882 nel titolo IX, sez. VII, art. 219-228. In base a tali articoli la società cooperativa poteva assumere la forma di qualunque società commerciale. Sul riconoscimento delle società cooperative nel Codice Mancini cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2007, pp. 527-528; G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa - evoluzione e problemi*, Milano 1984, pp. 26-30.

⁵² Tra di essi si menzionano i giuristi di vaglia Cesare Vivante e Angelo Sraffa. Cesare Vivante (1855 - 1944) fu un eminentissimo giurista, padre del diritto commerciale italiano. A lui si deve la redazione dell'innovativo *Trattato di diritto commerciale* (P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana, Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 51-57) e la fondazione nel 1903 e codirezione insieme ad Angelo Sraffa della *Rivista di diritto commerciale*. Sulla vita e le opere di Vivante si vedano per tutti di recente A. SCIUMÈ, voce *Cesare Vivante*, in *Enciclopedia Italiana, Il contributo italiano alla storia del pensiero, diritto*, Appendice VIII (2012), pp. 446-450; M. LIBERTINI, voce *Vivante, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 2058-2062. Angelo Sraffa (1865 - 1937) fu un giurista di ineguagliabile spessore e acume, particolarmente sensibile alle questioni commerciali e alle esigenze della realtà socio-economica del tempo; per conoscere la vita e il pensiero giuridico di Sraffa si vedano: M. G. DI RENZO VILLATA, *Angelo Sraffa a Giurisprudenza: tra Parma, Torino e Milano*, in *Angelo Sraffa*, a cura di P. Marchetti, M. A. Romani, Milano 2009, pp. 19-43; A. MONTI, «... più un imprenditore che un operaio del diritto»: la ricerca e la professione, *ibidem*, pp. 47-63; A. MONTI, *Angelo Sraffa, un "antiteorico del diritto"*, Milano 2011; A. MONTI, voce *Sraffa, Angelo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1908-1911.

In una prima fase, fino ai primi anni '90 del XIX secolo, il movimento cooperativo rimase prevalentemente unito e neutrale alle varie istanze socio-politiche. In seguito, con la promulgazione da parte di Papa Leone XIII (1891) dell'Enciclica "*Rerum novarum*"⁵³ e la fondazione del Partito Socialista⁵⁴ (1892) il movimento cooperativo venne influenzato ideologicamente dividendosi sostanzialmente col tempo in due filoni: uno di ispirazione cattolica e l'altro di ispirazione laico-socialista.⁵⁵

Seppur concettualmente frammentato, il movimento cooperativo trasse grande linfa e appoggio da questi due mondi che si affermarono l'uno, quello socialista, prevalentemente tra le cooperative di lavoro e produzione dei centri urbani e l'altro, quello cattolico, tra le cooperative di credito e di consumo delle campagne.⁵⁶

Il terzo motivo che favorì l'ascesa sociale iniziale delle cooperative fu la natura solidale di tali società che si rifletteva nella gestione sociale. Come già accennato, le

⁵³ L'Enciclica "*Rerum novarum*" rappresenta la base della dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Con essa il Papa si espresse per la prima volta a favore delle organizzazioni e associazioni di lavoratori che perseguivano il solidarismo cristiano. A partire da questa Enciclica il mondo cattolico s'appropriò del fenomeno cooperativo, fondando e sviluppando società cooperative di stampo cattolico. In merito V. M. VELLA, *Oltre il motivo del profitto, Storia, economia, gestione e finanza delle imprese cooperative italiane*, Dogana 2010, p.89.

⁵⁴ All'interno del Partito Socialista uno dei più importanti sostenitori della presenza socialista nel mondo cooperativo fu Andrea Costa. La cooperazione per il Costa, oltre a rappresentare un utile strumento di organizzazione del lavoro e di lotta alla disoccupazione, costituiva uno dei mezzi di emancipazione dei ceti subalterni dalle speculazioni e dai capitali delle classi dirigenti. In quest'ottica egli si pose come strenuo difensore e portavoce delle istanze dei braccianti e operatori italiani, e, segnatamente, romagnoli ed emiliani, richiedendo numerose riforme e provvedimenti in favore delle società cooperative. Così facendo riuscì a convogliare su di sé e sul partito socialista il consenso delle associazioni di lavoratori e di braccianti della Valpadana. La forte presenza territoriale socialista nella campagna emiliano-romagnola, impedì ai cattolici e moderati (a differenza che nel resto delle campagne italiane) di radicarsi con altrettanta efficacia tra le associazioni di lavoratori e cooperative. Sulla vita e il pensiero di Andrea Costa L. LIPPARINI, *Andrea Costa*, Milano 1952, pp. 9 - 349. Sul rapporto tra il Costa e il mondo cooperativo N. GALASSI, *La cooperazione nel pensiero e nell'azione di Andrea Costa*, in *Andrea Costa nella storia del socialismo italiano*, a cura di A. Berselli, Bologna 1982, pp. 133-204.

⁵⁵ G. MOLTENI, *Il movimento cooperativo in Italia, Dagli albori alla fine dell'ottocento: la semina, in ID., Civiltà Cooperativa, Trattati di storia della cooperazione in Italia*, pp. 33-40. In particolare, sul contributo degli esponenti laico-socialisti allo sviluppo del movimento cooperativo in Lombardia, F. FABBRI, *Cooperatrici lombarde dall'Unità al fascismo*, in ID., *L'Italia cooperativa. Centocinquanta'anni di storia e di memoria. 1861-2011*, Roma 2011, pp. 456-457.

⁵⁶ M. FORNASARI - V. ZAMAGNI, *Il Movimento Cooperativo in Italia*, cit., pp. 73-75.

cooperative valorizzarono maggiormente, rispetto alle anonime, il ruolo di ciascun socio, secondo il principio “democratico” di un voto a testa.

Le decisioni assembleari, pertanto, non venivano prese in base all’ammontare della partecipazione di ciascun socio, come nelle società anonime, ma chi decideva in assemblea era la maggioranza numerica dei soci. In un tal contesto sociale le classi più disagiate sentirono, a ragione, di poter “pesare” maggiormente dato che i “numeri” erano dalla loro parte.

Il quarto motivo che spiega il successo delle cooperative è relativo al regime fiscale favorevole.

I fini solidaristici della cooperazione furono oggetto di particolare attenzione e tutela da parte del legislatore che decise, pertanto, di agevolarli prevedendo per le cooperative svariate esenzioni ed una tassazione agevolata.

Tra le esenzioni previste per le cooperative, l’art. 228 del Codice di Commercio (Cod. Comm.) del 1882 dichiarava che *“gli atti costitutivi delle società cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e di bollo”*⁵⁷.

L’art. 221 Cod. Comm. prevedeva, invece, l’esenzione dalle spese di pubblicazione degli atti costitutivi delle società cooperative.⁵⁸

Inoltre, per le cooperative di consumo, che non operavano con terzi, furono stabilite le esenzioni non solo dal *Dazio di consumo*, ma anche dall’imposta sui redditi di ricchezza mobile.⁵⁹

Infine, il quinto ed ultimo motivo che facilitò la diffusione delle cooperative fu la possibilità di costituirle in una qualunque forma societaria.⁶⁰ La maggior parte delle

⁵⁷ *Il Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 439).

⁵⁸ L’art. 221 stabiliva che *“Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni e dalla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese”* (*Il Codice di commercio del regno d’Italia 1882*, ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 438).

⁵⁹ V. CAPO, voce *Società cooperativa (Società commerciale, parte speciale)*, in *Il Digesto italiano*, XXI³, (1928), p. 501. Sull’esenzioni fiscali delle società cooperative e sugli abusi della forma sociale cooperativa v. G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa*, cit., pp. 31-39.

⁶⁰ L’art. 219 dichiarava, infatti, che *“Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell’art.76, salve le seguenti disposizioni speciali”* (*il Codice di commercio del regno d’Italia 1882*, ed. D. Galdi, I, Napoli 1882,

società cooperative, come attesterà la prassi, sfruttò tale legislazione, costituendosi in società anonime cooperative.⁶¹

Questa “contaminazione” sociale in molti casi si rivelò nefasta, poiché le società mantennero formalmente tutti i caratteri delle cooperative, ma cercarono di avvicinarsi sostanzialmente al modello della società per azioni sia da un punto di vista della proprietà che della finalità sociale, abusando completamente dell’istituto cooperativo.⁶²

Molte cooperative divennero, di conseguenza, delle pseudo-cooperative, che non svolgevano l’attività economica per scopi solidaristici, ma avevano finalità prettamente speculative.

Per questo e altri motivi, di cui si dirà più avanti, le cooperative di fine XIX e inizi XX secolo ebbero spesso vita breve.⁶³ Nella maggior parte dei casi, infatti, il destino di tali società non fu altro che il fallimento.

p.438). Come si vedrà più avanti, tra le più importanti disposizioni *ad hoc* per le società cooperative vi erano: la variabilità del capitale, il principio del *voto capitario* (un socio, un voto) nelle assemblee sociali e il limite dell’ammontare della partecipazione di ciascun socio.

⁶¹ U. BELVISO, *Scopo mutualistico e capitale variabile nelle società cooperative*, Milano 2012, p. 8.

⁶² P. VERRUCOLI, voce *Cooperative (Imprese)*, in *Enciclopedia del Diritto*, X (1962), pp. 552-553; R. ZANGHERI, *Nascita e primi sviluppi*, in *Storia del movimento cooperativo in Italia 1886-1986*, a cura di R. Zangheri, G. Galasso, V. Castronovo, Torino 1987, pp. 61-62; P. BATTILANI, *I mille volti della cooperazione italiana*, cit., p. 116; S. LAFORGIA, *La cooperazione e il socio-lavoratore*, Milano 2009, p. 15.

⁶³ Una delle prove che attestano la breve vita delle cooperative può essere rinvenuta nella statistica ufficiale del 1895, che dimostra che solo 14 cooperative erano state fondate prima del 1886. Cfr. R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri*, cit., p. 108.

CAPITOLO 2

IL PANORAMA LEGISLATIVO

SOMMARIO: 1) UN PERIODO DI RIFORME COMMERCIALI 1.1) DALLA MORATORIA AL CONCORDATO PREVENTIVO 1.2) LA RIFORMA GIURISDIZIONALE DEL 1888 2) LA DISCIPLINA FALLIMENTARE DELLE SOCIETÀ 2.1) LE SOCIETÀ ANONIME 2.1.1) I CONCORDATI FALLIMENTARI 2.1.2) IL DIBATTITO SULLO SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ FALLITE 2.2) LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 2.2.1) LE SOCIETÀ COOPERATIVE 2.2.2) LE MUTUE DI ASSICURAZIONE 3) GLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO 3.1) IL TRIBUNALE COMPETENTE A DICHIARARE IL FALLIMENTO SOCIALE 3.2) GLI ORGANI FALLIMENTARI IN UN PERIODO DI TRANSIZIONE

1) UN PERIODO DI RIFORME COMMERCIALI

Le trasformazioni socio-economiche verificatesi durante la fase di industrializzazione del Paese⁶⁴, oltre a minare le fondamenta ottocentesche dello Stato liberale⁶⁵, ebbero una grande influenza sul diritto e le sue fonti.

La prassi, con i suoi problemi quotidiani di risoluzione delle controversie, e la dottrina, con il tentativo di definire giuridicamente e in modo organico la realtà, si trovarono da diverse prospettive a dover affrontare questioni giuridiche sempre più numerose e articolate. Anche i Codici liberali, ideati in uno Stato che tendeva a privilegiare e anteporre la libertà individuale e la proprietà, furono messi in crisi dalla nuova realtà sociale, venendo considerati da una parte della cultura giuridica⁶⁶ sempre più distanti dai fenomeni che erano chiamati a regolare.⁶⁷

⁶⁴ Vedi sopra, Cap. 1.

⁶⁵ N. TRANFAGLIA, *Il deperimento dello stato liberale in Italia*, in ID., *Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche*, Milano 1973, pp. 34-52; L. MANGONI, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, pp. 27-56 e A. CARDINI, *Gli economisti, i giuristi e il dibattito sullo Stato dopo il 1880*, pp. 173-190, in *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra otto e novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1986.

⁶⁶ Per le critiche in tal senso al Codice Civile G. SALVIOLI, *I difetti sociali del Codice Civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*, Palermo 1890. Per quelle, invece, al Codice di Commercio F. PERRONE, *Lo spirito sociologico nel diritto commerciale*, in *La scienza del diritto privato*, III, 1895, p. 71; C. VIVANTE, *I difetti sociali del codice di commercio*, in *La riforma sociale*,

In questo contesto, nel mondo commerciale, l'istituto fallimentare⁶⁸, che regolava (come si riteneva dai più allora) il momento patologico nella vita dei commercianti, subì

IX (1899), pp. 25-39. In storiografia P. GROSSI, *“La scienza del diritto privato”*, cit., pp. 55-71, pp. 192-197; ID., *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 94-97, p. 138; G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, 74, Milano 2007, pp. 27-65.

⁶⁷ Per un esame del rapporto tra i Codici e le trasformazioni sociali tra otto e novecento vedi da ultimo G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., pp. 3-376; ID., *Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2012, pp. 143-161.

⁶⁸ La maggior parte della storiografia sin da fine '800 indica l'origine dei procedimenti concorsuali nello *ius mercatorum* delle città italiane del Basso Medioevo. A. LATTES, *Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della Repubblica di Venezia*, Venezia 1880; ID., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla Codificazione. Storia del diritto privato*, IV, 2^a ed., Torino 1893, pp. 475 ss.; A. ROCCO, *Il fallimento. Teoria generale ed origine storica*, Milano, 1917, p. 131 ss.; C. PAGANI, voce *Fallimento (Diritto commerciale)*, in *Il Digesto Italiano*, diretto da L. Lucchini, XI (1927), pp. 70-72; G. CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI con documenti inediti*, Torino 1938, pp. 3-192. Cenni alla storia del fallimento si trovano anche in E. CUZZERI, *Del fallimento*, 3^a ed., Torino 1911, pp. 8-11; G. BONELLI, *Del fallimento*, I, Milano 1900, pp. VII-XVI; 2^a ed., Milano 1923, p. VII ss.; 3^a ed., Milano 1938, p. VII ss.; R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, 2^a ed., Milano 1951, pp. 44-66; F. FERRARA, *Il fallimento*, Milano, 1959, pp. 47-56. Negli ultimi cinquant'anni, numerosi studi storiografici hanno contribuito a delineare la storia del fallimento dalle origini medievali al XIX secolo, U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'Età intermedia*, Padova 1964; C. PECORELLA - U. GUALAZZINI, voce *Fallimento (Premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI (1967), pp. 220-232; U. SANTARELLI, *Commento agli artt. 1-4*, in *Legge fallimentare. Commentario Scialoja - Branca*, Bologna - Roma 1974, pp. 1-23; A. BONSIGNORI, *Inattualità del fallimento*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Milano 1981, pp. 169-232; A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno, Il momento settecentesco*, I, Milano 1985; V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle “Decisiones de mercatura” della Rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. Nehlsen – von Stryk e D. Nörr, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Venezia 1985, pp. 17-38; J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Parigi 1986, pp. 304-341; U. SANTARELLI, voce *Fallimento (storia del)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale*, V (1990), pp. 366-372; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., pp. 61-66; G. SPECIALE, *Fallimento tra Dolo e Sfortuna. L'azione revocatoria e il diritto d'asilo nei secoli XVI-XVIII*, Roma 1996; F. MIGLIORINO, *Profilo storico delle procedure concorsuali*, in *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Trattato diretto da G. Ragusa Maggiore e C. Costa, Torino 1997, pp. 3-38; ID., *Mysteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale*, Milano 1999, p. 41 ss.; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, 3^a ed., Torino 1998, pp. 65-110; S. SALVI, *Il concorso dei creditori in alcuni atti processuali milanesi tra Sette e Ottocento: le allegationes iuris*, in *L'arte del difendere. Avvocati a Milano tra sette e ottocento*, a cura di M. G. di Renzo Villata, Milano 2006, pp. 757-806; A. LEGNANI ANNICHINI, *Il*

profondi cambiamenti, determinati dal rilevante sviluppo economico e dalla conseguente diffusione di “nuovi” attori economici.

Non a caso, l’arco temporale tra il 1883 e il 1903 è contraddistinto dall’entrata in vigore nel mondo fallimentare di due importanti riforme legislative: rispettivamente, il Codice di Commercio del 1882⁶⁹ con il libro terzo sui fallimenti ad opera di Pasquale

fallimento a Bologna: una giurisdizione contesa tra comune e mercanzia, in *Rivista di storia del diritto italiano*, (2009), pp. 127-236; A. MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, in *Commentario alla legge fallimentare*, a cura di C. Cavallini, IV, Milano 2010, pp. 165-195; R. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento tra fondazioni medievali, diritto comune e codici*, pp. 125-160 e F. MAZZARELLA, *Fallimento, Autonomia contrattuale, Impresa: itinerari e figure fra otto e novecento*, pp. 161-204, in *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, Milano 2010; i contributi compresi in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, U. SANTARELLI, *Il Fallimento: delitto o sventura?*, pp. 13-20, e V. PIERGIOVANNI, *Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna*, pp. 21-28, e M. ROSBOCH, *Problemi delle invalidità fra processo e procedure concorsuali medievali*, pp. 29-36, e M. FORTUNATI, *Mogli e donne di fronte ai creditori nell'età del diritto comune*, pp. 37-55, e M. CAVINA, *La barca dei rovinati in partenza per Trebisonda. Psicosi e sublimazioni del fallimento nella letteratura d'Antico Regime*, pp. 57-63, e A. LEGNANI ANNICHINI, *Tra Comune e Mercanzia: la giurisdizione fallimentare bolognese tra basso Medioevo e prima Età Moderna*, pp. 65-78, e L. MOSCATI, *Aspetti e problemi del fallimento tra Antico Regime e codificazione commerciale*, pp. 81-103, e G.S. PENE VIDARI, *Fallimento e Codice di commercio sabauda*, pp. 105-116, e A. SCIUMÈ, *Il diritto comune dopo il Diritto comune: linee di una ricerca sulle categorie dogmatiche del fallimento nella cultura giuscommercialistica dell'Italia unita*, pp. 117-127, e G. GUERRIERI, *La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali dell'Età Moderna*, pp. 129-143, e A. ROSSI, *La conservazione dell'impresa nell'evoluzione delle procedure concorsuali*, pp. 145-152; U. SANTARELLI, voce *Giuristi e mercanti*, in *Enciclopedia Italiana, Il contributo italiano alla storia del pensiero*, diritto, Appendice VIII (2012); A. SCIUMÈ, *Le procedure concorsuali: una prospettiva storico-comparatistica*, in *Profili storici, comunitari, internazionali e di diritto comparato, Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da F. Vassalli - F.P. Luiso - E. Gabrielli, Torino 2014, pp. 1-42; ID., *Una scienza a livello del suolo per le procedure concorsuali*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 457-474.

⁶⁹ Sul Codice di Commercio del 1882, T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale, Introduzione e teoria dell'impresa*, 3^a ed., Milano 1962, pp. 71-73; P. UNGARI, *Profilo storico del diritto*, cit., pp. 61-73; G. AULETTA, *L'impresa dal Codice di commercio del 1882 al Codice civile del 1942*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit., pp. 73-89; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., pp. 106 ss.; G. FERRI, *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, cit.; R. TETI, *Codice Civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano 1990, pp. 23-43; A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del codice di commercio del 1882*, pp. 157-203 e ID., *Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni in Italia (1862-1942)*, pp. 213-226 in *Saggi di Storia*, cit.; C.

Stanislao Mancini⁷⁰ e la legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, ad opera principale di Leone Bolaffio⁷¹.

Il primo gennaio 1883 entrò in vigore il Codice di Commercio che riformò considerevolmente la vecchia disciplina fallimentare del Codice del 1865⁷².

GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma - Bari 1985, pp. 154-162; A. PADOA SCHIOPPA, *La normativa sulle società per azioni*, cit., pp. 7-15; U. SANTARELLI, *Mercanti e società*, cit., pp. 23-26; R. TETI, *Imprese, imprenditori e diritto*, in *Storia d'Italia – L'industria*, cit., pp. 1238-1243; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., pp. 527-528. In particolare, sulla disciplina fallimentare del Codice del 1882, A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, pp. 1-51, e M. CASANOVA, *Osservazioni in margine al Codice di commercio del 1882*, pp. 65-71, in *1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit.; A. MONTI, *Osservazioni sparse*, pp. 190-191; R. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento*, cit., pp. 156-160, e F. MAZZARELLA, *Fallimento, Autonomia contrattuale, Impresa*, cit., pp. 180-194.

⁷⁰ Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) fu uno dei più insigni giuristi ed autorevoli politici dell'Italia post-unitaria. Nato nell'avellinese, esercitò inizialmente la professione forense a Napoli da cui fu costretto a fuggire per aver preso parte ai moti del '48. Trovò rifugio a Torino dove divenne prima, Professore di diritto internazionale (sulla cui prolusione inaugurale, G. S. PENE VIDARI, *La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità (Torino 1851)*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna 2013, pp. 117-134) poi, deputato del Parlamento e, in seguito, Ministro di Grazia e Giustizia e degli Esteri. Giurista di cultura poliedrica, il Mancini svolse un'opera fondamentale nella redazione del Codice di Commercio del 1882 (tanto che lo si suole denominare anche "Codice Mancini"), e prese parte, tra l'altro, al dibattito sull'abolizione del contenzioso amministrativo (B. SORDI, *Plaidoyer per l'unità della giurisdizione: Pasquale Stanislao Mancini e l'abolizione del contenzioso amministrativo*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 845-858). Sulla vita del Mancini per tutti C. STORTI, voce *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1244-1248; (s.a.), voce *Mancini Pasquale Stanislao*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXVIII (2007), pp. 537-547.

⁷¹ Leone Bolaffio (1848-1940), professore di vaglia e profondo conoscitore della materia commercialistica. Tra le numerose Università in cui insegnò, si ricordano Parma, Bologna e Milano (Bocconi). Il Bolaffio fondò, nel 1876, la *Temi Veneta* e fu co-direttore, insieme a Ercole Vidari, dell'*Annuario critico della giurisprudenza commerciale*. Partecipò attivamente anche alla redazione di numerosi progetti legislativi in ambito commercialistico. In particolare, molto rilevante fu l'apporto che diede alla compilazione della legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti L. BOLAFFIO, *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti : legge 24 maggio 1903 n. 197 : commento*, 2^a ed., Verona 1910. Per questa legge del 1903, il Bolaffio prese a modello la legge belga del 1 luglio 1887, L. BOLAFFIO, *La legge belga sul concordato preventivo al fallimento*, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888), pp. 661-667. Sulla vita del Bolaffio S. M. CICCONE, voce *Bolaffio, Leone*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XI (Roma 1969), pp. 243-244; A. MIRONE, voce *Bolaffio, Leone*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., p. 274.

Il Mancini, in un contesto legislativo aggiornato, decise, però, di rimanere legato alla tradizione fallimentare francese risalente al Codice di Commercio napoleonico del 1807⁷³ (e alla sua modifica legislativa del 1838)⁷⁴.

⁷² Sul Codice di Commercio del 1865 A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960, pp. 21-23, pp. 63-73; A. PADOA SCHIOPPA, *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in *Saggi di storia*, cit., pp. 154-156; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., pp. 60-62; A. PADOA SCHIOPPA, *Unità nazionale e unificazione giuridica*, pp. 23-47, e L. SINISI, *Il contributo del foro genovese al Codice di commercio unitario*, pp. 345-363, e A. LEGNANI ANNICHINI, *Luigi Borsari e le annotazioni al Codice di commercio (1868-1869)*, pp. 475-499, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, cit. Sulla normativa fallimentare del Codice J. REZZARA, *Il concordato nella storia, nella dottrina, nella giurisprudenza*, Torino - Roma 1901, pp. 117-124. In storiografia F. MAZZARELLA, *Fallimento, Autonomia contrattuale, Impresa*, cit., pp. 176-180. Il Codice del '65 modificò solo poche disposizioni del Codice sabauda del 1842, che a sua volta prese a modello il Codice Napoleonico del 1807. Pertanto, sul fallimento nel Codice del 1865 si può rinviare anche a G.S. PENE VIDARI, *Fallimento e Codice di commercio sabauda*, cit., pp. 105-116. Sull'imitazione del modello napoleonico da parte del Codice del '65, U. SANTARELLI, *Mercanti e società*, cit., pp. 22-24; P. Grossi, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli 2011, pp. 16-19. Infine, sull'evoluzione della disciplina fallimentare dal Codice del 1865 alla legge del 1942 V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova*, anno V, Fasc. 1, Milano (1966), pp. 445-457.

⁷³ Sul Codice di Commercio napoleonico A. PADOA SCHIOPPA, *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1815)*, pp. 63-88, e ID., *Napoleone e il "Code de Commerce"*, pp. 89-112, in ID., *Saggi di storia*, cit.; R. TETI, *Codice Civile e regime fascista*, cit. pp. 23-39; U. SANTARELLI, *Mercanti e società*, cit., pp. 18-22; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., pp. 95-106; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005, pp. 611-617; J. HILAIRE, *Le Code de commerce de 1807, Les affaires économique et la création de la chambre commerciale*, e P. PÉTEL, *Décodification et recodification: un si mauvais code?*, e P. LE CANNU, *Le Code de commerce, un code libéral?*, in *Bicentenaire du Code de commerce: la transformation du droit commercial sous l'impulsion de la jurisprudence*, sous l'égide de la Cour de cassation et du Centre Sorbonne-Affaires de l'Institut André Tunc de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Parigi 2007, pp. 1-21, pp. 23-32, pp. 33-50; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Cambacérès et le Code de commerce*, V. LASSERE-KIESOW, *L'esprit du Code de commerce*, in *Le Code de commerce 1807-2007. Livre du bicentenaire*, Ouvrage réalisé au sein de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), sous l'impulsion de son École doctorale de droit privé, Parigi 2007, pp. 3-17, pp. 19-36; U. PETRONIO, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, e P. SPADA, *Boutiquiers e Padri Costituenti, in Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 1-45, pp. 117-140; F. VALENTE, *La naissance du Code de Commerce Napoleonien*, e P. NELIDOFF, *La naissance de la doctrine commercialiste au XIX^e siècle*, in *Qu'en est-il du Code de Commerce 200 ans après? État des lieux et projections. Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2007*, sous la direction de C. Saint-Alary-Hoin, Toulouse 2009, pp. 15-37, pp. 39-56; P. SPADA, *Il Code de commerce 1807 e la costituzione economica*, in

Il Codice francese, difatti, benché seguisse un'impostazione oggettivistica⁷⁵ che incardinava il diritto commerciale sugli atti di commercio e non sullo *status* di commerciante, per quanto riguardava specificatamente la materia fallimentare tale impostazione oggettivistica si trasformava in soggettivistica.

Il Mancini, pertanto, nel terzo libro sui fallimenti non prese a modello la contemporanea legislazione fallimentare tedesca (*Konkursordnung* del 1877), che estendeva il fallimento a tutte le categorie di debitori⁷⁶, ma mantenne come riferimento

Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive. Atti del convegno Como, 18-19 Ottobre 2007, a cura di S. Rossi e C. Storti, Varese 2009, pp. 33-38; P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, 7^a ed., Roma-Bari 2011, pp. 208-210; R. SZRAMKIEWICZ - O. DESCAMPS, *Histoire du droit des affaires*, Parigi 2013, pp. 345-358. Sull'applicazione del Codice francese nel regno italoico A. SCIUMÈ, *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel regno italoico (1806-1808)*, Milano 1982, pp. 93-101; A. PADOA SCHIOPPA, *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in *Saggi di storia*, cit., pp. 137-140.

⁷⁴ Sulla disciplina fallimentare francese A. - CH. RENOUEAU, *Traité des faillites et banqueroutes*, 3^a ed., I, Paris 1857, pp. 1-571; J. PERCEROU, *Des faillites & banqueroutes et des liquidations judiciaires*, in *Traité general, Théorique et pratique de Droit Commercial*, 2, Parigi 1913, pp. 1-734; CH. LYON-CAEN - L. RENAULT, *Traité théorique et pratique des faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires*, 5^a ed., I, Parigi 1934, pp. 1-804. In storiografia J. HILAIRE, *Introduction historique au droit*, cit., pp. 317 ss.; J. P. DELVILLE - G. GUIHEUX - M. HERAIL - T. NOEL - L. NURIT - E. RICHARD, *Quelques aspects du développement du droit de la faillite depuis 1807, encore une leçon de modestie*, in *Droit des affaires. Questions actuelles et perspectives historique*, sous la direction de E. Richard, Rennes 2005, pp. 571-603; J. L. VALLENS, *Le droit des faillites de 1807 à aujourd'hui*, in *Bicentenaire du Code de Commerce 1807-2007*, Parigi 2007, p. 669 ss.; L. MOSCATI, *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in *Negozianti e imprenditori*, cit., pp. 64-67; R. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento*, cit., pp. 151-156 e F. MAZZARELLA, *Fallimento, Autonomia contrattuale, Impresa*, cit., pp. 161-176; L. MOSCATI, *Aspetti e problemi del fallimento*, cit., pp. 95-100.

⁷⁵ Tale impostazione oggettivistica, sovvertente il tradizionale diritto di classe (*ius mercatorum*), era una delle eredità della rivoluzione francese, che aveva abolito le corporazioni di arti e mestieri e i relativi *status* personali (appartenenti alle antiche logiche dell'*ancien régime*). D'altronde anche la normativa doveva uniformarsi ad uno dei principi cardine della rivoluzione francese: il principio di uguaglianza dei soggetti di diritto. In storiografia da ultimo G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, cit., pp. 8-9. In dottrina sul passaggio a un sistema oggettivo nella codificazione napoleonica T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale, Introduzione e teoria dell'impresa*, cit., pp. 45-55.

⁷⁶ La legge tedesca del 1877, che estese il fallimento a tutte le categorie di debitori, mantenne una tradizione legislativa che risaliva alla legge prussiana sull'ipoteca e sul fallimento del 1723, nonché alla legge fallimentare prussiana del 1855. Questo trattamento paritario e severo di tutti i debitori può avere un'origine intrinsecamente culturale. Se si analizza, infatti, la lingua tedesca si

la tradizione fallimentare soggettivistica francese che disciplinava il fallimento come procedura esclusiva dei commercianti, fossero essi persone fisiche o giuridiche⁷⁷.

Questo perché solo chi compiva abitualmente e professionalmente gli atti di commercio poteva recare gravi pregiudizi a tutta la collettività e, quindi, solo in tal caso si potevano giustificare e comprendere la severa disciplina e durezza degli effetti della dichiarazione di fallimento (che prevedevano tra l'altro lo spossamento dei beni del debitore).⁷⁸

può scoprire che il termine "*schuld*" significa sia debito che colpa. Pertanto, il "*schuldig*" è quel debitore-colpevole che la collettività, al di là del tipo e gravità del debito, desidera "punire", prevedendo una procedura pervasiva come quella concorsuale.

⁷⁷ Pertanto, l'articolo 683 Cod. Comm. dichiarava che, soltanto, "*il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento*", così come l'articolo 846 affermava che si potesse dichiarare il fallimento solo delle società commerciali.

⁷⁸ Le ragioni di questa scelta emergono molto chiaramente nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto di legge per il Codice di Commercio, laddove si dichiarò che: "*in vero il pensiero dominante del legislatore nel dettare norme speciali pei giudizi di fallimento era stato quello, che l'insolvibilità commerciale e l'inadempimento delle obbligazioni de' commercianti avessero un carattere più odioso, e producessero conseguenze più dannose al pubblico interesse, al confronto dei semplici debiti civili, perché il commerciante necessariamente amministra non solo la fortuna propria, ma il più delle volte anche quella di tanti altri che sono con lui in rapporti pressoché inevitabili di corrispondenze e di affari, o che trovansi con lui implicati, talvolta anche involontariamente, in solidarietà di obblighi: che perciò il dolo e la colpa del commerciante, trascinando spesso anche altri innocenti nella propria rovina, e col discredito e la diffidenza contribuendo a dissecare le sorgenti della prosperità economica del paese, meritano di essere argomento di più gelose precauzioni preventive e di più severe responsabilità e repressioni*", Relazione Mancini - Pasquali (sul libro terzo), in *Il Codice di commercio del Regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883, p. 300). Sulle critiche dell'Onorevole Giovanni Battista Varè sulla limitazione del fallimento ai soli commercianti e la risposta del Mancini, vedi A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento*, cit., pp. 12-13, nota 20; A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, cit., pp. 189 ss.; ID., *Il diritto commerciale italiano, in Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, p. 549. Tra coloro che in dottrina si espressero a favore dell'estensione del fallimento ai non commercianti A. SACERDOTI, *Sull'estensione dell'istituto del fallimento ai non commercianti*, Padova 1882; E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, 4ª ed., VIII, Milano 1897, pp. 96 ss.; C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, I commercianti*, 2ª ed., I, Appendice, Torino 1902, pp. 341-374. La questione sull'applicazione dei fallimenti ai non commercianti fu particolarmente sentita in quei territori, come il Lombardo-Veneto, i quali erano stati influenzati dalla tradizione fallimentare austroungarica. Sull'influenza del diritto austriaco nella società lombardo-veneta, M. R. DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, 67, Milano 2006, pp. 223-275.

La procedura concorsuale italiana non rimase legata solo alla tradizione francese, ma fu innovata prendendo a modello anche altre esperienze legislative europee, come la legge fallimentare belga del 1851.⁷⁹

Da quest'ultima fu, infatti, tratta sia la disciplina sulla moratoria di pagamento, sia la disposizione sull'affidamento dell'amministrazione del fallimento ad un unico curatore fallimentare, in sostituzione dei sindaci-creditori presenti nella precedente disciplina del 1865.⁸⁰

Per cercare di preservare l'imparzialità del "nuovo" singolo curatore il legislatore proibì che quest'ultimo fosse scelto tra i creditori e, al contempo, affidò il potere di nomina al Tribunale (art. 714 Cod. Comm.)⁸¹.

Nella nuova procedura del Codice del 1882 la massa creditoria preservò, quindi, una ridotta influenza sulla nomina del curatore poiché, una volta dichiarato il fallimento e nominati gli organi fallimentari, il Tribunale doveva solo consultare l'Adunanza dei creditori prima di poter confermare o meno la decisione presa d'ufficio.⁸²

Il parere della massa creditoria non era vincolante. Pertanto, in caso di disaccordo prevalse sempre la scelta dei giudici. Infatti, come emergerà dalla prassi milanese, nei casi in cui l'Assemblea dei creditori si esprime sfavorevolmente nei confronti dei curatori provvisori, i Tribunali si dimostrarono insensibili al loro parere, confermando sempre il curatore provvisorio.

La normativa del 1882 cercò da una parte di introdurre nuovi istituti fallimentari e, dall'altra di modificare quelli esistenti sanandoli dai vizi manifestatisi nella prassi.

⁷⁹ A. PADOA-SCHIOPPA, *La genesi del Codice di Commercio del 1882, in 1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit., p. 17.

⁸⁰ *ibidem*; ID., *La genesi del Codice di commercio*, cit., p. 202; A. MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, cit., p. 191.

⁸¹ "Il curatore è scelto dal tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti ed affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente" art. 714 in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁸² U. APICE - S. MANCINELLI, *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Torino 2012, p. 6.

Un istituto fallimentare che venne modificato in base al dato esperienziale fu proprio la retrodatazione nella cessazione dei pagamenti. Tale verifica giudiziale era essenziale per determinare l'ambito di applicabilità dell'effetto revocatorio.⁸³

La prassi dimostrò che, se non si fosse fissato un limite temporale al di là del quale i Tribunali non potevano dichiarare che fosse avvenuta la cessazione dei pagamenti, si rischiava di pregiudicare (come in passato) i diritti dei terzi. Pertanto, venne stabilito che l'autorità giudiziaria poteva determinare la data di cessazione dei pagamenti (facendola coincidere con la data di dichiarazione di fallimento, ovvero con una precedente), purché non superasse temporalmente i tre anni dalla dichiarazione di fallimento.

Per quanto riguarda l'accertamento del passivo, il Codice del 1882 modificò radicalmente la precedente disciplina poiché la verifica del passivo sui crediti non contestati competé al giudice delegato e non più ai sindaci-creditori. Oltre a ciò, l'accertamento giudiziario avvenne non solo sui crediti contestati non ammessi, ma anche su quelli ammessi.

Inoltre, nel Codice si stabilì che la convocazione dei creditori per la proposta di concordato fallimentare⁸⁴ non fosse più potere-dovere esclusivo del giudice delegato, ma fosse subordinata alla richiesta del fallito, del curatore, della delegazione dei creditori ovvero da creditori rappresentanti almeno un quarto del passivo (art.831).⁸⁵

Infine, in armonia con l'impostazione codicistica diretta a dare maggior rilievo al fenomeno societario, venne previsto, per la prima volta, un titolo dedicato esclusivamente al fallimento delle società commerciali, le quali, seppur ancora in

⁸³ V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare*, cit., pp. 447-448; E. BERTACCHINI, *Revocatoria fallimentare e stato di insolvenza*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXVI, Padova 2001, p. 48, nota 142; G. GUERRIERI, *La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali dell'Età Moderna*, cit., pp. 134-135. Sul ruolo della retrodatazione dei pagamenti nella disciplina fallimentare del 1882, M. CASANOVA, *Osservazioni in margine al Codice di commercio del 1882*, cit., pp. 67-71.

⁸⁴ Sulle origini del concordato fallimentare vedi J. REZZARA, *Il concordato nella storia, nella dottrina, nella giurisprudenza*, cit.; A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Torino 1902. In storiografia U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 276-285; ID., *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pp. 101-108; R. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento*, cit., pp. 125-160.

⁸⁵ V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare*, cit., p. 455.

minoranza nello scenario economico rispetto ai commercianti individuali, erano in rapida ascesa in seguito alla rivoluzione industriale.

1.1) DALLA MORATORIA AL CONCORDATO PREVENTIVO

Il Codice Mancini, appena venne promulgato, ricevette molteplici elogi da parte di molti esponenti della dottrina italiana e straniera, tanto da venir “salutato come il più moderno in Europa”⁸⁶.

Tuttavia, la rivoluzione industriale, con la relativa rapida evoluzione socio-economica e l’ingresso nello scenario imprenditoriale di nuovi istituti (come le società cooperative), tramutò completamente il panorama economico italiano, mettendo in discussione non solo gli equilibri economici preesistenti, ma anche la normativa commerciale da poco approvata.

In questo contesto, il nuovo Codice si esponeva ad aspre censure sia da parte del vecchio mondo commerciale che, vedendosi sottrarre fette di mercato, criticava le agevolazioni concesse ai nuovi attori mutualistici, sia da parte di quel mondo sociale e culturale che, volendo tutelare le categorie più deboli (come i consumatori e i piccoli risparmiatori), non vedeva di buon occhio il favore che il Codice liberale manciniano riservava al grande commercio e industria.⁸⁷

In particolare, la normativa fallimentare del terzo libro del Codice fu messa duramente alla prova dalle successive congiunture economiche negative e dalla serie di

⁸⁶ A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto*, cit., p. 528; ID., *La genesi del Codice di commercio*, cit., p. 201.

⁸⁷ ID., *La genesi del Codice di commercio*, cit., pp. 201-202; G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa*, cit., pp. 31-39; A. MONTI, *Osservazioni sparse*, cit., pp. 191-192. Il Codice fu, in particolare, criticato da quella parte della dottrina (di cui Vivante fu uno dei maggiori esponenti), maggiormente sensibile alle istanze provenienti dalla realtà sociale, che affermava che nel Codice si favorisse di gran lunga gli interessi del grande commercio contro gli interessi dei consumatori e dei piccoli risparmiatori. C. VIVANTE, *Per un codice unico delle obbligazioni*, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888), pp. 172-173; ID., *Le nuove influenze sociali nello studio del diritto commerciale*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXV (1894), pp. 729-731; ID., *I difetti sociali del codice di commercio*, cit., pp. 25-39 ; ID., *La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in *Critica sociale*, XXII (1902), pp. 345-351. Sul solidarismo in Vivante per tutti P. GROSSI, “*La scienza del diritto privato*”, cit., pp. 192-197; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 56-57, pp. 94-95; A. SCIUMÈ, voce *Cesare Vivante*, cit., pp. 446-450.

fallimenti che ne derivarono. Le conseguenze della dichiarazione di fallimento (tra cui lo spossamento e la perdita della disponibilità dei beni) erano molto rigide e in taluni casi rischiavano di arrecare maggiori pregiudizi rispetto ai benefici attesi.

Taluni “nuovi” istituti si dimostrarono incapaci di svolgere le funzioni loro assegnate. Tra di essi emerse, in particolare, la moratoria che venne abusata dai debitori più astuti e disonesti che desideravano ritardare l’inevitabile dichiarazione di fallimento (per dissipare e distruggere le rimanenti garanzie patrimoniali), ovvero chiedevano la sospensione del fallimento e, consci di non poter pagare per intero tutti i creditori, cercavano di raggiungere con i creditori *“quel disastroso componimento amichevole dell’art. 825 che ha costituito per oltre un ventennio la disperazione della dottrina e della giurisprudenza”*⁸⁸.

L’istituto della moratoria di pagamento, le cui origini vengono fatte risalire da alcuni sin dall’Antica Roma⁸⁹, era stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento

⁸⁸ L. BOLAFFIO, *La legge sul Concordato Preventivo e sulla Procedura dei Piccoli Fallimenti*, Verona 1903, p. 272; ID., *La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti*, in *Monitore dei Tribunali*, XLIV (1903), pp. 441-442. Sul tema dell’accordo amichevole concluso durante la moratoria fallimentare L. MORTARA, *Sulla interpretazione dell’articolo 825 del codice di commercio, (Accordo amichevole nella moratoria)*, in *Giurisprudenza Italiana*, 46 (1894), pp. 187-211. In storiografia F. MAZZARELLA, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., p. 187. L’articolo 825 Cod. Comm. disciplinava il concordato amichevole stragiudiziale tra il fallito e i creditori. Tale accordo non richiedeva necessariamente l’assenso di tutti i creditori poiché poteva essere stipulato anche con la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i tre-quarti del passivo. La convenzione stragiudiziale una volta omologata dal tribunale produceva gli effetti del concordato fallimentare, mettendo fine alla procedura concorsuale. Le critiche a questo concordato erano sorte poiché, nella prassi, il fallito che si vedeva reintegrare, a seguito della moratoria, nella gestione patrimoniale il più delle volte utilizzava questo periodo per giungere ad un accordo che danneggiava enormemente i creditori con dividendi beffardi e derisori.

⁸⁹ E. VIDARI, *I fallimenti, trattazione sistematica secondo il nuovo codice di commercio italiano*, parte prima, Milano 1886, pp. 608-609; L. MORTARA, *Sulla interpretazione dell’articolo 825*, cit., p. 189; G. NARDI, *Le origini della moratoria*, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza*, VI (1900), pp. 18-20; A. MARGHERI, *Manuale di diritto commerciale*, II, Roma 1923, p. 23; A. BUTERA, voce *Moratoria, concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti*, in *Il Digesto Italiano*, diretto da L. Lucchini, XV² (1929), p. 857. In Italia vi è traccia del salvacondotto (assimilabile alla moratoria) sin dal Basso Medioevo. Tale istituto era previsto per sospendere le misure personal-coercitive che impedivano al debitore di trattare con i creditori. Sulla presenza del salvacondotto in diverse legislazioni italiane dell’età intermedia U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., p. 285-290; ID., *Mercanti e società tra mercanti*, cit.,

giuridico unitario dal Codice di Commercio del 1882 (artt. 819-829 Cod. Comm.), con lo scopo di permettere al debitore di soddisfare per intero i creditori con una liquidazione patrimoniale, ovvero con un accordo amichevole. Per consentire questo, la moratoria aveva l'effetto di dilazionare provvisoriamente la dichiarazione di fallimento (interrompendo gli atti esecutivi e le azioni contro il debitore) ovvero di sospendere la procedura fallimentare per un periodo determinato.⁹⁰

L'istituto moratorio era stato previsto per distinguere fra *“colui che cessa dai pagamenti, perché le sue passività superano l'attivo ed egli trovasi quindi nell'assoluta impossibilità di provvedere all'adempimento delle sue obbligazioni, ed il commerciante, che, per un imbarazzo momentaneo, si trova sopraffatto da molte scadenze, e, quantunque provveduto di un attivo più che sufficiente a coprire il passivo, deve mancare ai suoi impegni, per l'attuale difficoltà di procacciarsi le somme occorrenti. Il primo infatti, per quanto possa essere esente da propria colpa, riguardo al fatto che lo condusse a quel passo, non potrà mai superare la censura di aver esposto ai rischi, per proprio profitto, i beni altrui; ma questa censura non potrà sovente apporsi al secondo, che, avendo solamente arrischiato il patrimonio proprio, può non essere neppure colpevole di una semplice irregolarità nel calcolo delle scadenze attive e passive, qualora il suo disastro fosse, a mò d'esempio, unicamente dovuto agli effetti di una di quelle crisi, improvvise, imprevedibili e ineluttabili, che per sé sole bastano a gettare lo scompiglio in una piazza”*⁹¹.

La moratoria poteva essere di due tipi: prefallimentare (concessa prima della dichiarazione di fallimento) ex art. 827 Cod. Comm., ovvero fallimentare (concessa durante la procedura fallimentare) ex art. 819 Cod. Comm.. In entrambi i casi, la concessione della moratoria era rimessa interamente *“all'equo apprezzamento dell'autorità giudiziaria”*, una volta sentito il parere non vincolante (nel caso di moratoria

pp. 104. In particolare, per la realtà milanese cinque-settecentesca A. MONTI, *I formulari del senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2001, pp. 90-100.

⁹⁰ La dilazione o la sospensione del fallimento avevano la durata di 6 mesi prolungabile, a determinate condizioni, fino ad un anno.

⁹¹ *Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio*, Verbale CLVI, Tornata del 11 aprile 1872, N. 918, (ed. A. MARGHERI, II, parte prima, Napoli 1885, pp. 881-882).

fallimentare) né obbligatorio (nel caso di moratoria pre-fallimentare) dei creditori.⁹² Il giudice doveva solo tener *“conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori”* ex art. 822 Cod. Comm..

Questo ruolo marginale dei creditori nella concessione della moratoria, benché nel caso della moratoria prefallimentare fosse comprensibile, visto che, non essendo stato ancora dichiarato il fallimento, non era stata fatta alcuna verifica dei crediti (e si potevano insinuare falsi creditori), rappresentò uno delle critiche più feroci nei confronti dell'istituto moratorio.⁹³

La disciplina stabiliva delle specifiche condizioni ex art. 819 Cod. Comm. (valide anche per la moratoria prefallimentare) che il commerciante doveva soddisfare per richiedere la moratoria: il commerciante-debitore doveva *“giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti scusabili”*; doveva dimostrare *“con documenti o con prestazione d'idonee garanzie”* che l'attivo patrimoniale fosse maggiore del passivo patrimoniale; doveva accompagnare la richiesta di moratoria, con *“i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti”*.

Malgrado questi requisiti tesi ad evitare abusi e nonostante le speranze riposte⁹⁴, la prassi snaturò il fine della moratoria rivelandone i numerosi vizi ed esponendola a svariate critiche da parte degli ambienti economici e della scienza giuridica.

⁹² La domanda di moratoria prefallimentare doveva essere presentata, in forma di ricorso, al Tribunale in composizione collegiale, mentre la richiesta di moratoria fallimentare veniva avanzata al solo presidente del Tribunale.

⁹³ Tale questione sulla marginalizzazione del ruolo dei creditori nella concessione della moratoria prefallimentare è stata rilevata anche da R. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento*, cit., pp. 157-159.

⁹⁴ Nel corso dei lavori preparatori si era ritenuto che la moratoria rappresentasse un indubbio vantaggio sia per il debitore, sia per i creditori, poiché *“oltre essere un beneficio pel debitore, che sottrae ad una sicura rovina, può esser utile ai creditori, coll'agevolare ad essi il conseguimento dei loro averi, assai meglio che non lo potrebbe una liquidazione di fallimento.”* (Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio, Verbale CLVI, Tornata del 11 aprile 1872, N. 918, ed. A. MARGHERI, II, parte prima, Napoli 1885, p. 882).

Il Mortara⁹⁵ affermò, infatti, in uno suo saggio che *“la moratoria servì, più che altro, come paracadute, per evitare od allontanare il fallimento, con o senza il consenso dei creditori o della loro maggioranza, a debitori (specie a ragguardevoli istituti di commercio o di credito) i quali realmente avevano un passivo superiore all’attivo, e non poterono conseguire la salvezza se non mercé una serie di opportune finzioni pietosamente tollerate”*⁹⁶. E più avanti, ribadì che *“l’esperienza dimostra che le più importanti moratorie sonosi ottenute da individui o istituti insolventi quanto insolvibili”*⁹⁷.

Oltre che per questi difetti della moratoria, la procedura liquidativo-fallimentare del Codice non fu in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei “nuovi” protagonisti dell’economia nazionale come le società per azioni e solidaristiche, che si facevano portatrici di un numero considerevole di interessi da tutelare e che abbisognavano di una particolare “protezione”. Pertanto, il Codice del 1882 (nonostante i decisivi passi in avanti) necessitava di un’impellente revisione.

A queste sempre più insistenti richieste di riforma della normativa non rimase insensibile il legislatore. A distanza di un decennio dall’entrata in vigore del Codice Mancini (1883) venne nominata con decreto ministeriale Calenda-Boselli, in data 12 aprile 1894, una Commissione deputata alla riforma del Codice di Commercio.⁹⁸

Tale Commissione si divise in diverse Sottocommissioni, una delle quali si dedicò espressamente alla modifica del terzo libro sul fallimento. I componenti di questa (Francesco Penserini (Presidente), Cesare Parenzo, Leone Bolaffio, Ludovico Mortara, Cesare Alaggia e Nicola De Feo (Segretario)), consci della pressante esigenza di

⁹⁵ Lodovico Mortara (1855 -1936), avvocato, professore, magistrato e politico di indubbio valore. Egli rappresentò all’inizio del XX secolo uno dei più importanti civilprocessualisti italiani. Oltre ad essere autore di numerose opere di carattere scientifico ed essere componente della commissione di riforma del Codice di Commercio del 1894, fu il padre della riforma di procedura civile (legge n. 107 del 31 marzo 1901) che, aderendo alla prassi del tempo, generalizzò il procedimento sommario. Per maggiori informazioni sulla vita e le opere di Mortara vedi N. PICARDI, voce *Mortara, Lodovico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXVII (Roma 2012), pp. 232-236; N. PICARDI, voce *Mortara, Lodovico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1383-1386.

⁹⁶ L. MORTARA, *Sulla interpretazione dell’articolo 825*, cit., p. 190.

⁹⁷ *ibidem*, p. 192.

⁹⁸ A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., p. 67; G. BONELLI, *Del fallimento*, 2^a ed., I, cit., p. XV; U. TORLAI, *I concordati, le moratorie e i piccoli fallimenti*, Torino 1927, p. 76.

modificare la moratoria, richiesero ed ottennero dalla Commissione di inviare anticipatamente alle Camere un disegno di legge speciale sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti⁹⁹, accompagnato da una chiara Relazione del Bolaffio.¹⁰⁰

Dopo lunghi dibattiti e modifiche al progetto di legge originario, il 24 maggio 1903 la legge n.197, intitolata “*Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*”, ricevette la sanzione reale ed entrò in vigore.¹⁰¹

Questa legge fu suddivisa in tre parti: una prima parte relativa alla procedura di concordato preventivo (che abrogava la moratoria fallimentare e modificava la moratoria anteriore il fallimento), una seconda sulla procedura dei piccoli fallimenti e una terza con le disposizioni comuni. La procedura dei piccoli fallimenti non si applicava, però, alle società commerciali, neanche se avessero rispettato in termini di dimensione del debito i requisiti richiesti dalla legge, poiché tale procedura era dedicata esclusivamente alle piccole imprese, gestite da commercianti individuali.

Nonostante l’origine cinquecentesca¹⁰² della disciplina sul concordato preventivo, tale istituto processuale rimase a lungo ignorato dal nostro legislatore. E così, fino a che non entrò in vigore la legge del 1903, il fallimento costituì l’unica procedura concorsuale prevista dal nostro ordinamento giuridico post-unitario.

La *ratio* della procedura di concordato preventivo fu quella di tutelare gli interessi dei creditori e, al contempo, di evitare ai commercianti individuali o collettivi, onesti e sfortunati, le conseguenze spiacevoli di tipo economico e morale del fallimento. In tal

⁹⁹ Commissione ministeriale per la riforma del codice di commercio, *Progetto preliminare sul concordato preventivo*, compilato dalla Sottocommissione per i fallimenti, Roma 1894.

¹⁰⁰ L. BOLAFFIO, *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti (legge 24 maggio 1903 n. 197)*, in *Il codice di commercio commentato*, coordinato da L. Bolaffio, C. Vivante, 3^a ed., VIII, Appendice, Torino 1910; A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., p. 641; G. BONELLI, *Del fallimento*, 2^a ed., I, cit., p. XV.

¹⁰¹ Per quanto riguarda l’intero *iter* del dibattimento parlamentare vedi L. BOLAFFIO, *La legge sul Concordato Preventivo*, cit., pp. XVI-XIX. Sul concordato preventivo in storiografia, A. MONTI, *Osservazioni sparse*, cit., pp. 192; G. GUERRIERI, *La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali dell’Età Moderna*, cit., pp. 138-141; A. MAISANO, *Il movimento di riforma del Codice di Commercio a cavallo tra i due secoli, in 1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit., p. 252.

¹⁰² Le prime compiute regolamentazioni del concordato preventivo vengono fatte risalire agli ordinamenti mercantili toscani della metà del XVI secolo U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 300-304.

modo, si consentiva di continuare l'attività economica e si salvavano numerosi posti di lavoro, oltre che il relativo indotto socio-economico.¹⁰³

Si decise, però, di prevedere requisiti di accesso molto severi e rigidi per non trasformare tale "beneficio", come era avvenuto con la moratoria, in uno strumento in mano ai debitori più spericolati e disonesti (per procrastinare l'inevitabile dichiarazione di fallimento, ovvero per costringere i creditori a concludere concordati con dividendi alquanto irrisori e beffardi).¹⁰⁴

¹⁰³ L'obiettivo che la Commissione ministeriale si era prefissata con l'emanazione del progetto del 1894-1895 sul concordato preventivo fu quello di *"offrire al commerciante, meritevole del beneficio che implora, la possibilità di prevenire e scongiurare la dichiarazione del proprio fallimento a mezzo di un concordato di maggioranza, proposto a tutti i creditori sprovvisti di diritti di prelazione, purché una garanzia preliminare e la percentuale promessa, rispondente alle condizioni patrimoniali del debitore, non siano inferiori al 40 per cento"*: L. BOLAFFIO, *Concordato preventivo e concordato fallimentare*, Milano 1929, p. 5.

¹⁰⁴ I commercianti che cercavano di ottenere il concordato preventivo dovevano far ricorso ex art. 1 legge 1903 n. 197 *"al tribunale nella cui giurisdizione"* avevano *"il principale stabilimento commerciale"*, chiedendo la convocazione dei creditori per la proposta di concordato preventivo. Il ricorso poteva essere dichiarato inammissibile dal tribunale per quattro motivi: il commerciante non aveva allegato i documenti prescritti; il ricorrente non garantiva con garanzie reali o personali di poter assicurare il pagamento di almeno il quaranta per cento del capitale dei crediti chirografari; il commerciante aveva compiuto uno degli atti previsti dall'art. 855 c. 2 Cod. Comm.; il ricorrente era stato precedentemente condannato per uno dei reati ex articolo 816 c. 2 Cod. Comm. ovvero non aveva soddisfatto le obbligazioni in un precedente concordato preventivo o fallimento. Se il tribunale ammetteva il ricorso, emanava un decreto ordinante la convocazione dei creditori davanti ad un giudice delegato per dibattere sulla proposta di concordato preventivo e nominava un commissario giudiziale (che non poteva essere un creditore) con il compito di controllare la gestione aziendale e di valutare la condizione patrimoniale e il comportamento del debitore. Dal giorno della presentazione del ricorso fino all'omologazione giudiziale del concordato vigeva un effetto moratorio. Pertanto, il concordato preventivo manteneva l'effetto moratorio, cioè la sospensione delle azioni esecutive contro il debitore (art. 7 legge del 1903 n.197), che insieme al controllo del commissario giudiziale sull'amministrazione del debitore, consentiva di conservare inalterato il patrimonio del debitore fino al termine della procedura concordataria. In tal modo la moratoria diveniva non più lo scopo del giudizio ma il mezzo per ottenere e assicurare un altro scopo: il raggiungimento del concordato preventivo (L. BOLAFFIO, *Del concordato preventivo*, cit., p. 5). Il concordato preventivo doveva essere accettato da una maggioranza dei creditori (che doveva rappresentare almeno i tre-quarti dei crediti chirografari) e diveniva obbligatorio, una volta omologato, per tutti i creditori (quindi anche per i dissenzienti e gli assenti). A differenza del ruolo puramente formale dell'omologazione nel caso di concordato fallimentare, qui l'omologazione svolgeva una funzione centrale, poiché il sindacato giudiziale

Tra i motivi principali che spinsero all'approvazione della nuova procedura vi fu senza dubbio lo sviluppo delle società anonime.

Nella giurisprudenza, così come nell'ambiente culturale del tempo fu, infatti, ben presente la necessità di salvaguardare in tutti i modi i nuovi complessi organizzati di beni e di persone, poiché si comprese che il destino di queste società sarebbe coinciso con quello dell'economia del "nuovo" Regno.

Ciò trova conferma nelle parole usate dal Bolaffio nella sua celebre Relazione di accompagnamento al progetto generale, che evidenziò come la disciplina del concordato preventivo fosse stata ideata appositamente per favorire e venire incontro alle necessità, specialmente, delle società anonime: *"su questo tema è bene rilevare che il concordato preventivo favorisce le grandi imprese esercitate con la forma dell'anonima le quali, profittandone, potranno evitare interruzioni violente della loro industria, dannose all'interesse sociale"*¹⁰⁵.

Il beneficio del concordato preventivo venne limitato alle società commerciali regolarmente costituite (come stabiliva l'articolo 1 legge 1903 n. 197), adempienti cioè tutte le formalità richieste dalla legge. Questo perché, come affermò Bolaffio, *"vuolsi con nuova comminatoria, indiretta ma efficace, ottenere il rispetto della legge e quindi la costituzione regolare di quei potenti organismi economici che sono le società commerciali"*¹⁰⁶.

La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti rappresentò non a caso la prima modifica della normativa fallimentare del Codice del 1882. Il legislatore, infatti, si accorse non solo che era assai dannoso sottoporre alla medesima disciplina fallimentare il dissesto di piccole dimensioni di una persona fisica con quello di una grande società anonima, ma che anche la stessa asprezza della vicenda fallimentare poteva pregiudicare notevolmente gli interessi generali e le aspettative pecuniarie dei creditori.

non era solo formale. In caso di rifiuto il tribunale doveva dichiarare d'ufficio il fallimento del commerciante-debitore.

¹⁰⁵ L. BOLAFFIO, *Relazione od esposizione dei motivi del progetto preliminare*, in *Del concordato preventivo*, Torino 1895, p. 59.

¹⁰⁶ *ibidem*, p. 58.

Sebbene l'introduzione della moratoria nel Codice Mancini avesse rappresentato il primo tentativo legislativo di regolazione alternativa dei dissesti commerciali, fu solo con la legge sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti che s'iniziò a manifestare quella moltiplicazione (tipica del XX secolo) di procedure concorsuali, ideate su misura per ciascun soggetto dissestato.

Inoltre, il ruolo della moratoria e dei concordati fu quello di mitigare l'asprezza della legislazione fallimentare del Codice. Tali istituti, quindi, si riconducono a quella dicotomia tra visione patologica e visione fisiologica del fallimento (che si può ritrovare anche nella contrapposizione tra *favor debitoris e favor creditoris*), che accompagnò l'evoluzione della procedura concorsuale sin dalla sua comparsa negli statuti mercantili medievali.¹⁰⁷

Sciumè descrive questo permanente contrasto nella normativa, paragonando il legislatore al *“navigatore che, posto tra Scilli e Cariddi, rischiava costantemente il naufragio, preso (quasi imprigionato) nell'alternativa apparentemente inconciliabile tra la necessità di imprimere alla disciplina una severità smisurata e l'inevitabile premura di dare ascolto alle voci che spingevano, all'opposto, verso soluzioni di profonda mitezza”*.¹⁰⁸

In questo ibrido mondo fallimentare i “rematori” del diritto (avvocati e giudici) riuscirono ad interpretare efficacemente le richieste provenienti dal mondo sociale ed economico, solo quando ebbero a disposizione strumenti normativi idonei (come si rivelò essere il concordato preventivo).

1.2) LA RIFORMA GIURISDIZIONALE DEL 1888

A cavaliere tra il 1883 e il 1903 si elaborò un'altra notevole riforma nel mondo commerciale relativa, questa volta, all'ordinamento giudiziario.

¹⁰⁷ A. SCIUMÈ, *Le procedure concorsuali: una prospettiva storico-comparatistica*, cit., pp. 8-22; ID., *Il diritto comune dopo il Diritto comune*, cit., p. 122. Sulle origini medievali dell'istituto fallimentare U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., p. 16; F. MIGLIORINO, *Profilo storico delle procedure concorsuali*, cit., p. 3; V. PIERGIOVANNI, *Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna*, cit., p. 21; U. SANTARELLI, voce *Giuristi e mercanti*, cit., p. 30.

¹⁰⁸ A. SCIUMÈ, *Una scienza a livello del suolo per le procedure concorsuali*, cit., p. 466.

Dopo molteplici e vivaci dibattiti parlamentari, si decise di abolire i Tribunali di Commercio e la loro speciale giurisdizione commerciale con la legge 25 gennaio n. 5174 del 1888, affidando ai giudici giurisperiti civili la competenza giudiziaria sulle materie commerciali.¹⁰⁹

Vi sono diversi motivi che giustificarono tale drastica scelta da parte del legislatore italiano.

Per prima cosa, l'estensione della disciplina commerciale (art. 54 Cod. Comm.)¹¹⁰ agli atti misti o atti unilateralmente commerciali (definibili come atti di commercio per una sola delle parti) estese la giurisdizione dei Tribunali commerciali minandone in profondità la sopravvivenza. Questo poiché tali organi giudiziari, essendo prevalentemente composti da giudici-commercianti, venivano accusati da più parti di essere privi di imparzialità e terzietà nelle dispute tra commercianti e non commercianti.¹¹¹ Non si poteva accettare a lungo che dei cittadini non commercianti venissero assoggettati non solo ad una normativa commerciale, ma che venissero anche giudicati da giudici appartenenti allo stesso mondo mercantile di una delle parti.

In secondo luogo, la combinazione dell'estensione giurisdizionale avvenuta con l'art. 54 e la crescita esponenziale del tessuto industriale, con la conseguente diffusione di operatori e rapporti economici assai articolati, misero duramente alla prova la competenza giuridica dei giudici dei Tribunali commerciali. Quest'ultimi erano, prevalentemente¹¹², membri non togati che, pur avendo una grande conoscenza del

¹⁰⁹ L. MORTARA, *Effetti processuali dell'abolizione dei Tribunali di Commercio*, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888), pp. 345-350. Sui dibattiti inerenti l'abolizione dei Tribunali di Commercio A. OLIVIERI, voce *Tribunale di commercio*, in *Il Digesto Italiano*, XXIII² (1926), pp. 595-599; G. COLLURA, *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano 1978, pp. 95-123; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna 1980, pp. 156-158; A. PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice "speciali", tra tradizione e rinnovamento*, in *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, a cura di L. Lanfranchi e A. Carratta, Torino 2005, pp. 232-244; C. CIANCIO, *Mercanti in toga, I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna 2012, pp. 147-209.

¹¹⁰ A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio*, cit., pp. 164 ss.

¹¹¹ C. CIANCIO, *Mercanti in toga*, cit., pp. 147-209.

¹¹² Ai sensi dell'art. 55 del decreto legge del 6 dicembre 1865 n. 2626 il Tribunale di commercio doveva essere composto da giudici commercianti proposti dalle Camere di commercio e di nomina reale. Tuttavia, la disciplina (artt. 55,56) stabiliva che, laddove "particolari circostanze

mondo commerciale, non possedevano una competenza degli istituti e delle norme giuridiche tale da poter definire giuridicamente problematiche sempre più complicate.

L'abrogazione fu, quindi, anche una risposta all'esigenze di giustizia e certezza nei rapporti socio-economici. Le nuove classi sociali italiane provenienti dal mondo sociale ed economico, divenute sempre più influenti a seguito della rivoluzione industriale, richiedevano un'autorità giudiziaria autorevole che sapesse definire legalmente anche le fattispecie giuridiche più complicate.

La necessità di organi giudiziari competenti e la relativa inadeguatezza dei giudici commercianti emerge anche dalle parole di Cesare Vivante, laddove affermò che *"la giurisdizione di questo codice (di commercio) e dei tribunali (di commercio) che sono chiamati ad applicarlo si è così estesa, che questi stanno per soccombere sotto il peso della ingente materia affidata alle loro sentenze: il contrasto fra il campo vastissimo della loro giurisdizione e quello ristrettissimo della loro coltura ne affrettò la caduta"*¹¹³.

Inoltre, un terzo motivo che giustificò l'abolizione legislativa dei Tribunali di Commercio viene ravvisato nel rito sommario, dichiarato dal Codice di Commercio del 1882 (art. 876, II comma) rito ordinario nelle cause commerciali. Tale rito, sebbene fosse considerato dai commercianti più rispondente all'esigenza di speditezza del procedimento rispetto al rito formale, si rivelò essere pregiudizievole, specialmente dal punto di vista del principio del contraddittorio.¹¹⁴

Infine, anche nel mondo fallimentare, si possono trovare le cause che portarono all'abolizione dei Tribunali di Commercio.

Ai giudici commercianti vennero conferiti ampi poteri di polizia giudiziaria, tra cui la possibilità di arresto del fallito.¹¹⁵ Tale scelta venne difesa dal Mancini in Parlamento,

locali nell'interesse del pubblico servizio lo esigano, può nominarsi presidente di tribunale di commercio un magistrato, od un avvocato" (G. COLLURA, *Contributo allo studio*, cit., pp. 95-97). Quest'ultima clausola normativa ben si accordava con la tradizione giurisdizionale austroungarica del Lombardo - Veneto che prevedeva Tribunali di Commercio a composizione mista, dove i giudici "laici" erano affiancati da giudici "dotti". Non fu un caso, infatti, se a Milano i Tribunali di Commercio non erano esclusivamente composti da giudici-commercianti.

¹¹³ C. VIVANTE, *Per un codice unico delle obbligazioni*, cit., pp. 170-171.

¹¹⁴ C. CIANCIO, *Mercanti in toga*, cit., pp. 167-168. A tali lacune si cercò di porre rimedio solo successivamente con la riforma del rito sommario del 1901.

¹¹⁵ *ibidem*, pp. 152-153 e p. 162.

sostenendo che tale potestà sanzionatoria s'innestava perfettamente in una disciplina fallimentare rigida e severa. Ciononostante, anche se tale autorità si estendeva solo sui commercianti-falliti, non si poteva a lungo accettare che dei giudici-negozianti potessero disporre di poteri così pervasivi.

Per tutti questi motivi la cultura giuridica considerò il sistema giurisdizionale commerciale arbitrario, incompetente e pregiudizievole, non solo per i diritti dei cittadini non commercianti (che venivano giudicati da giudici commercianti con un rito poco garante dei loro diritti processuali), ma anche per i diritti degli stessi commercianti che si potevano veder privati della stessa libertà personale da parte di giudici non togati.

Le tematiche finora incontrate (dall'abolizione dei Tribunali di Commercio¹¹⁶ all'estensione agli atti misti del diritto commerciale e all'applicazione della procedura concorsuale ai soli commercianti), nonostante siano questioni giuridiche assai diverse tra loro, possono essere ricondotte all'interno del dibattito generale sui rapporti tra codificazione civile e commerciale. In particolare, sono tutte manifestazioni di quel fenomeno che Georges Ripert ha definito: "*commercialisation du droit privé*"¹¹⁷.

Con tale espressione si suole definire quell'insieme di norme e di avvenimenti socio-economici che condussero il diritto commerciale fuori dai confini corporativo-mercantili, portandolo a dominare la vita civile.

Tale trasformazione del mondo privatistico scatenò in Italia tra XIX e XX il dibattito sulla codificazione unitaria del diritto civile e commerciale. Questa questione divise per

¹¹⁶ A. MAISANO, *Il movimento di riforma del Codice di Commercio a cavallo tra i due secoli*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit., p. 250.

¹¹⁷ "*Mais, nous l'avons dit, la création de richesses nouvelles change la composition des fortune set la vie économique. Le droit commercial va dominer la vie civile. Il y arrive d'autant plus facilement que le Code de commerce ne contient pas une réglementation corporative et s'applique à tous ceux qui font des actes de commerce. Techniquement, le droit commercial se fait accepter en perdant son originalité et en se modelant sur le droit civil. Économiquement, il remplace le droit civil. Notre droit se commercialise au point que l'on se demande aujourd'hui s'il ne serait pas plus simple de faire l'unité par un code unique des obligations*" G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris 1946, pp. 330-332. Sulla vita e le opere di Georges Ripert (1880-1958) J. L. HALPÉRIN, voce *RIPERT Georges*, in *Dictionnaire historique des juristes français, XII^e - XX^e siècle*, publié sous la direction de P. Arabeyre, J. L. Halpérin, J. Krynen, 2^a ed., 2015, pp. 876-877.

lunghe anni la scienza giuridica in due orientamenti contrapposti (l'una a favore e l'altra contraria all'unificazione).¹¹⁸

L'esito italiano di questo progressivo processo di commercializzazione fu il Codice civile italiano del 1942 che inglobò i principali istituti del diritto commerciale, con esclusione del fallimento.¹¹⁹

Questo processo di avvicinamento tra mondo civile e commerciale fu, d'altronde, il risultato di un maggior coinvolgimento nelle attività economiche dei non commercianti. La rivoluzione industriale e le scoperte scientifiche trasformarono profondamente il mondo commerciale rendendolo una realtà non più esclusiva di un unico ceto, ma aperta alla società civile e sempre più legata al mondo internazionale.

¹¹⁸ Vivante proprio nello stesso anno (1888) in cui si abolivano i Tribunali di Commercio auspicò (anche se in seguito sarà di diverso avviso) dalla cattedra universitaria l'unificazione del diritto delle obbligazioni. *"L'atto di commercio, nel senso largo del codice, è divenuto familiare in ogni ordine di cittadini; le condizioni giuridiche, di cui l'ambiente mercantile più operoso e più pratico sentì primo il bisogno, s'invocano nell'interesse di tutti, e l'autonomia del diritto commerciale, che si conserva non ostante la grande uniformità della vita moderna, figura come un detrito storico che non ha più ragione di essere"*. C. VIVANTE, *Per un codice unico delle obbligazioni*, cit., p. 172; ID., *Ancora per un Codice unico delle obbligazioni*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XIII-I (1892). A favore di un Codice unico anche L. BOLAFFIO, *Ancora per un Codice unico delle obbligazioni (a proposito di due recenti pubblicazioni)*, in *Monitore dei tribunali*, XXXIV (1893); A. SRAFFA, *La lotta commerciale*, cit., pp. 220 ss. *Contra* E. VIDARI, *Contro un Codice unico per le obbligazioni*, in *Il Filangieri*, XVII (1892); U. MANARA U., *Contro un codice unico delle obbligazioni*, Prolusione letta il 12 gennaio 1893, Genova, in *Le prolusioni dei civilisti (1873-1899)*, a cura della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, I, Napoli 2012, pp. 783-824. Diverse di queste posizioni vennero espresse durante le prolusioni universitarie. Per una raccolta di queste prolusioni vedi *Le prolusioni dei civilisti (1873-1899)*, a cura della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, I, Napoli 2012. Una bibliografia completa sul tema dell'unificazione del diritto delle obbligazioni viene riportata dal Vivante stesso in C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, I commercianti*, 5ª ed., I, Milano 1922, p. 25. Sul tema dell'unificazione dei Codici di diritto privato in storiografia, F. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., pp. 121-126; P. GROSSI, *"La scienza del diritto privato"*, cit., pp. 118-123; R. TETI, *Codice Civile e regime fascista*, cit.; M. CARVALE, *"Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale? La polemica sul Codice di commercio nell'Italia liberale"*, in *Negozianti e imprenditori*, cit., pp. 81-116.

¹¹⁹ Sulla commercializzazione del diritto privato nel Codice Civile del 1942 per tutti T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale, Introduzione e teoria dell'impresa*, cit., pp. 94-143; P. RESCIGNO, *Introduzione al Codice civile*, Roma - Bari 2001, pp. 15-16. Cfr. anche A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio*, cit., pp. 196-197; A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento*, cit., p. 6; R. TETI, *Codice Civile e regime fascista*, cit. pp. 23-61; M. CARVALE, *"Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?"*, cit., pp. 88-109.

In conclusione, l'abolizione dei Tribunali di Commercio del 1888 produsse indirettamente molteplici conseguenze.

Una prima conseguenza fu che, mentre la questione sull'unificazione dei Codici privatistici continuava ad essere dibattuta, l'abolizione dei Tribunali di Commercio, trasferendo la disciplina commerciale sotto la giurisdizione dei giudici civili, rese più omogenei gli orientamenti giurisprudenziali tra il mondo commerciale e quello civile. In tal modo, grazie al fondamentale apporto della prassi il processo di "*osmosi tra principi civilistici e principi commercialistici*" fu assai più rapido e semplice.¹²⁰

Un'altra conseguenza indiretta della legge del 1888 fu la riforma del processo civile. Nelle questioni commerciali si osservava regolarmente il rito sommario o orale (art. 876 Cod. Comm.), poiché si prestava di più rispetto a quello formale o scritto a definire con celerità le questioni commerciali.¹²¹ Nei procedimenti civili, invece, il rito sommario era relegato a procedimento eccezionale (anche se la pratica aveva rovesciato il dettame legislativo, trasformando il rito formale in residuale).¹²² Con la legge n. 107 del 31 marzo 1901, il cui principale artefice fu Lodovico Mortara, il legislatore volle sia recepire la prassi civile, integrando il rito sommario con alcune regole del rito formale, sia uniformare le procedure (civili e commerciali) pendenti davanti ai giudici civili. In tal modo il riformato processo sommario divenne rito ordinario e generale anche nei procedimenti civili.¹²³

L'abolizione del Tribunale di Commercio si riverberò anche sul fallimento, perché chi dovette valutare se dichiarare o meno i fallimenti non fu più il giudice commerciante

¹²⁰ Vivante dichiarò che "*la soppressione dei tribunali di commercio, per cui quei codici saranno applicati dal medesimo giudice, ci affida che la futura giurisprudenza compirà più intimamente la desiderata fusione dei principi che li governano*" (*ibidem*, cit., p. 176). Per la storiografia A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto commerciale italiano*, cit., p. 551.

¹²¹ M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700*, cit., p. 157; A. PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865*, cit., pp. 244-250.

¹²² M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700*, cit., pp. 167-168; A. PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865*, cit., pp. 250-255.

¹²³ M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700*, cit., pp. 167-173; A. PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865*, cit., pp. 263-265; F. CIPRIANI, *La riforma del procedimento sommario del 1901*, in *Riti, tecniche, interessi, il processo penale tra otto e novecento*, a cura di M. N. MILETTI, Milano 2006, pp. 449-458; P. PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione*, Milano 2011, p. 8.

laico, ma il giudice civile giurisperito. Quest'ultimo, dotato di una conoscenza molto più tecnica della normativa, riusciva a colmare le lacune legislative risolvendo le questioni fallimentari più complesse.

L'influenza della legge del 1888 sulla procedura fallimentare fu evidenziata anche da Mortara, il quale, pochi mesi dopo l'entrata in vigore della normativa speciale, affermò che *“la soppressione della giurisdizione commerciale influisce anche sopra le regole dettate nel codice di commercio per il fallimento, il quale appartiene ormai alla giurisdizione civile e diventa parte degli istituti della procedura civile”*¹²⁴.

2) LA DISCIPLINA FALLIMENTARE DELLE SOCIETÀ

A conferma della centralità del tema del fallimento delle società commerciali si possono citare le parole di Gustavo Bonelli¹²⁵:

*“è difficile trovare in tutto il vasto campo del diritto commerciale un argomento che presenti, oggi specialmente, un maggiore interesse di quello del fallimento delle società commerciali. La società e il fallimento, che sono i due grandi termini, a cui si connettono le idee del massimo sviluppo e dell'estrema rovina del commerciante, l'alfa e l'omega della speculazione mercantile, si trovano qui riuniti in stretto connubio. Tanto la definizione e l'analisi di questo connubio meritano l'attenzione dello scienziato, altrettanto, e più, i frequenti spettacoli di grandi e piccole società fallite ne rendono importante lo studio dal punto di vista pratico”*¹²⁶.

¹²⁴ L. MORTARA, *Effetti processuali dell'abolizione*, cit., p. 349.

¹²⁵ Gustavo Bonelli (1853 -1926), avvocato di elevata sensibilità giuridica, pur non essendo professore universitario si cimentò nel dibattito scientifico con non comune acume. Egli seppe unire al rigore scientifico il pragmatismo nelle questioni di diritto più complesse. Ciò è ben visibile, in particolare, nei suoi tre volumi, più volte editi, sul fallimento: *Del fallimento*, 1ª ed., Milano 1907-1909. Sulla vita del Bonelli vedi A. SRAFFA, *Gustavo Bonelli*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, I, 1926, p. 232; B. LIBONATI, voce *Bonelli, Gustavo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XI (Roma 1969), pp. 761-762; G. TERRANOVA, voce *Bonelli, Gustavo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 289-292.

¹²⁶ G. BONELLI, *Appunti sul fallimento delle società commerciali. A proposito del recente lavoro di A. Sraffa sul fallimento delle società commerciali*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, fasc. I, XXIII (1897), p. 3 dell'estratto.

La disciplina fallimentare dedicata alle società commerciali era interamente presente nel titolo VII, libro III, Codice di Commercio 1882.

Nonostante il numero esiguo di articoli (artt. 846-854 Cod. Comm), questa disciplina rappresentò un deciso passo in avanti rispetto a quella del Codice di Commercio del 1865, che non prevedeva un titolo speciale per i fallimenti delle società commerciali.

La scarsità di disposizioni dedicate al fallimento delle società commerciali, rispetto a quelle caratterizzanti la disciplina fallimentare generale, si deve attribuire ad una precisa scelta del legislatore, finalizzata a marginalizzare la posizione dei fallimenti societari. Difatti, «*la disciplina fallimentare è contrassegnata da un alto grado di personalizzazione. L'imprenditore cui essa si rivolge è, di regola, l'imprenditore individuale, in diretta derivazione dal mercante medioevale*»¹²⁷.

Non bisogna dimenticare, d'altronde, che in Italia, tra XIX e XX secolo, la maggior parte dei fallimenti riguardò commercianti individuali e non collettivi.¹²⁸

A titolo di esempio si riportano i dati concernenti i fallimenti dichiarati tra il 1883 e il 1903 dal Tribunale di Milano. A fronte di una media di un centinaio di dichiarazioni di fallimento individuali annuali, furono dichiarati in vent'anni all'incirca una cinquantina di fallimenti societari: venti di società cooperative (in prevalenza società anonime cooperative), diciassette di società in nome collettivo (fallimenti prevalentemente di piccole attività economiche a gestione familiare), otto di società anonime (fallimenti sociali di grandi dimensioni), quattro di associazioni di mutua assicurazione, tre di società in accomandita semplice.¹²⁹

¹²⁷ G. COTTINO, *Diritto commerciale*, II, Padova 1978, p. 616.

¹²⁸ E' interessante notare che anche l'attuale legge fallimentare si occupa principalmente dell'imprenditore individuale, marginalizzando ancora la disciplina del fallimento delle società. Questo nonostante dalle statistiche ISTAT si rilevi che l'85 per cento dei fallimenti odierni riguarda le società. Vedi M. FABIANI, *Diritto fallimentare, un profilo organico*, Bologna 2011, p. 505.

¹²⁹ Archivio di Stato di Milano (d'ora innanzi ASMi), Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento (1871-1939). A causa della dispersione di parte del materiale archivistico, a seguito della seconda guerra mondiale, vi sono delle lacune. Pertanto, è possibile che vi siano alcuni fallimenti mancanti.

Benché, quindi, sia comprensibile un maggior spazio dedicato dal legislatore italiano del tempo alla disciplina fallimentare individuale, bisogna però considerare che la prassi, la scienza giuridica e lo stesso legislatore mostrarono particolare interesse per le seppur esigue vicende fallimentari societarie. Questo poiché tali fallimenti, oltre a crescere quantitativamente con l'evolversi dell'economia, potevano coinvolgere migliaia di persone.

Non bisogna, poi, dimenticare che, sebbene il linguaggio del legislatore potesse far credere che la maggior parte delle disposizioni fallimentari fossero applicabili ai soli commercianti individuali¹³⁰, la disciplina fallimentare generale si rivolgeva indistintamente ai commercianti persone fisiche e giuridiche.

La maggior parte della giurisprudenza interpretò correttamente la normativa applicando, mediante un attento processo di "generalizzazione e di specializzazione"¹³¹, alle procedure fallimentari delle società commerciali numerose disposizioni fallimentari generali (come ad esempio le disposizioni che regolavano la moratoria ed il concordato).

Pertanto, le norme fallimentari previste per le società commerciali non rappresentavano una procedura concorsuale speciale, ma solo una mera integrazione ed eccezione alla disciplina fallimentare generale.¹³²

In particolare, nel terzo libro del Codice del 1882 si stabiliva che soltanto le società commerciali potessero cadere in stato di fallimento e, perciò, (come le persone fisiche) potevano fallire solo quelle società che svolgevano professionalmente e abitualmente atti di commercio.¹³³ Questo perché soltanto i commercianti erano suscettibili di fallire, secondo la tradizione proveniente dal *Code de Commerce*

¹³⁰ Tale pericolo sussiste ancora nella normativa vigente, poiché la disciplina fallimentare espressamente prevista per le società è solo nel capo X del titolo II della legge fallimentare (art. 146 ss.). Difatti, ancora oggi, come in passato, una piccola parte della giurisprudenza e della dottrina viene indotta in errore dal dato testuale della legge. F. GALGANO - A. BONSIGNORI, *Fallimento delle società e procedimento sommario art. 146-159*, in *Commentario Scialoja - Branca, Legge Fallimentare*, a cura di F. Galgano, Bologna 1997, p. 1.

¹³¹ G. COTTINO, *Diritto commerciale*, cit., p. 617.

¹³² *ibidem*, cit., p. 617.

¹³³ C. PAGANI, voce *Fallimento (Diritto commerciale)*, in *Il Digesto Italiano*, diretto da L. Lucchini, XI (1927), p. 127.

napoleonico (1807).¹³⁴ L'essere commercianti rappresentava perciò il presupposto soggettivo per poter fallire sia per le persone fisiche che per le società.¹³⁵

L'altro presupposto per l'applicazione dell'istituto fallimentare era invece oggettivo: la cessazione dei pagamenti per le obbligazioni commerciali.¹³⁶ Lo stato di cessazione dei pagamenti era stata scelto poiché facilmente riscontrabile, essendo un fatto esteriore. Per cessazione dei pagamenti, si doveva intendere l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni commerciali¹³⁷ nelle scadenze prestabilite.

Per i fallimenti delle società nacque in seno alla scienza giuridica una controversia in relazione ai presupposti del fallimento. Si discusse se si dovesse attribuire alla personalità giuridica la qualità di terzo presupposto per la fallibilità delle società commerciali.

Tale questione si confuse inevitabilmente con il dibattito sulla personalità giuridica delle società commerciali.¹³⁸ Difatti, tra otto e novecento, nel mondo giuridico italiano ed europeo regnò grande incertezza intorno al tema dell'individualità giuridica delle società commerciali.¹³⁹ La divisione dottrinale sul tema vedette contrapporsi i

¹³⁴ L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, 3^a ed., Torino 2008, p. 22.

¹³⁵ L'art. 8 dichiarava, infatti, che *"sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali"* (*Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882*, ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 65).

¹³⁶ Secondo G. BONELLI, *Del fallimento*, 2^a ed., III, cit., pp. 212-213, *"le società di capitali, per la pubblicità che devono dare ai loro bilanci, offrono sintomi e criteri dello stato di cessazione estranei ai patrimoni privati"*. Conferma di quanto sostenuto dal Bonelli veniva dalle leggi straniere come quella tedesca, finlandese, ungherese e serba che stabilivano che le società anonime potevano essere dichiarate fallite sia per cessazione dei pagamenti, sia per eccesso di passività rispetto alle attività nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio.

¹³⁷ Le società commerciali potevano avere anche obbligazioni civili, ad esempio: debiti di un patrimonio ereditato da una società.

¹³⁸ Il dibattito italiano sulla personalità giuridica delle società ruotò attorno all'articolo 77, c.3., Cod. Comm. 1882, il quale disponeva che *"le società ... costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci"* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 236). La contesa consisteva nel significato da attribuire all'ambigua locuzione *"enti collettivi distinti"*. Coloro che furono favorevoli alla personalità giuridica sociale ravvisarono in tale espressione l'esplicito riconoscimento della individualità societaria.

¹³⁹ La questione sulla personalità giuridica delle società commerciali non fu per nulla pacifica e assodata, ed anzi risultò essere, come fu in Francia e Germania, molto controversa. La maggior parte della dottrina tedesca non riconosceva la personalità giuridica delle società commerciali. Mentre la maggioranza della scienza giuridica francese ammetteva la personalità giuridica delle

maggiori esponenti della scienza commercialistica italiana (da una parte a favore della personalità giuridica delle società vi fu Bonelli, Sraffa, Vidari¹⁴⁰ e Vivante e dall'altra, tra i più accaniti oppositori della personalità sociale, vi fu Manara¹⁴¹).¹⁴² In Italia, tale

società, ma poggiava la propria opinione sulla debole asserzione che, nonostante la finzione, il fondo sociale continuasse ad appartenere *pro indiviso* ai soci. Tuttavia, anche in Francia vi fu una discreta parte della dottrina che continuava a negare del tutto l'individualità giuridica societaria M. DE VAREILLE-SOMMIÈRES, *Les personnes morales*, 2^a ed., Parigi 1919, p. 522. Sulla questione della personalità giuridica sociale d'Oltralpe cfr. C. ANGELICI, *Discorsi di diritto societario*, in *Negozianti e imprenditori*, cit., pp. 141-153.

¹⁴⁰ Ercole Vidari (1836-1916) fu professore di diritto commerciale di indiscussa fama, uno dei padri del diritto commerciale italiano ottocentesco e membro influente delle Commissioni preposte alla formazione dei nuovi progetti di Codice di commercio finalizzati alla riforma del Codice del 1865. Per il ruolo avuto dal Vidari in seno alle Commissioni, A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio del 1882*, in ID., *Saggi di Storia del Diritto commerciale*, Milano 1992, pp.157-203. Per cenni biografici sul Vidari, M. LIBERTINI, voce *Vidari, Ercole*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 2044-2046.

¹⁴¹ Ulisse Manara (1859-1944) è considerato uno dei fondatori, insieme a Vidari, Vivante, Supino e Marghieri, della scuola italiana di diritto commerciale. Fu molto attivo nel dibattito scientifico, assumendo posizioni spesso diverse da quelle prevalenti, come fu il caso della personalità giuridica delle società. Il suo acume giuridico eccelse, specialmente, nell'opera *Delle società e delle associazioni commerciali. Parte generale. Trattato teorico-pratico*, Torino 1902-1906. Per la vita e le opere di Manara, A. MATTONE, voce *Manara, Ulisse*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1241-1242.

¹⁴² Per le tesi a favore della personalità giuridica: E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 2^a ed., II, Milano 1881, pp. 81-108; G. BONELLI, *La personalità giuridica delle società di commercio*, in *La Legge*, II, fasc. 9 (1887), p. 317; ID., *La personalità giuridica dei beni in liquidazione giudiziale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, VII, (1889), p. 3 e p. 169; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società commerciali*, Firenze 1897, pp. 1-10; A. VIGHI, *La personalità giuridica delle società commerciali*, Verona - Padova 1900, p. 215; C. VIVANTE, *La personalità giuridica delle società commerciali*, in *Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo*, diretta da ID., A. Sraffa, I (1903), pp. 1-22; ID., *Trattato di Diritto commerciale, Le società commerciali*, 2^a ed, II, Torino 1903, pp. 1-28. Per la visione contraria, U. MANARA, *Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento, studio intorno la così detta personalità giuridica delle società commerciali nel vigente nostro diritto positivo*, Torino 1898; ID., *La pretesa Personalità giuridica delle Società commerciali*, in ID., *Delle società e delle associazioni commerciali*, II, sezione prima, Torino 1902. Sul tema della personalità giuridica, in anni più recenti, T. ASCARELLI, *Principi e problemi delle società anonime*, in ID., *Saggi giuridici*, Milano 1949, pp. 354 ss.; G. SCALFI, *L'idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato*, Milano 1968, p. 25, pp. 74 ss.; G. FERRI, *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, cit., pp. 96-99; L. FARENGA, *Società*, in B. LIBONATI, L. FARENGA, U. MORERA, G. L. BRANCADORO, *La Rivista di diritto commerciale (1903-1922)*, in *Quaderni Fiorentini*, (1987), pp. 349-354; F. GALGANO, voce *Persona giuridica*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, XIII (1995), pp. 392-407.

questione venne risolta solo nel 1942 tramite un “compromesso” tra i diversi orientamenti. L’entrata in vigore del nuovo Codice civile definì salomonicamente la problematica, riconoscendo (art. 2331) la personalità giuridica non a tutte le società commerciali, ma solo alle società di capitali.¹⁴³

Comunque, finché non si giunse a tale soluzione, coloro che furono favorevoli alla personalità giuridica delle società si divisero tra chi, come Vidari e Sraffa, ritenne che “*i due concetti di personalità giuridica della società e di possibilità del fallimento sociale siano intimamente connessi e l’uno porti con sé l’altro*”¹⁴⁴ e coloro, tra cui Vivante e Bonelli che, invece, negarono l’esistenza di un nesso tra personalità e fallibilità.¹⁴⁵

Tale dibattito sul legame tra personalità giuridica e fallimento societario finì per interessare anche la questione sul fallimento delle società irregolari.¹⁴⁶

Per una parte della dottrina (Vidari), le società irregolarmente costituite non potevano fallire, perché fallivano soltanto gli enti collettivi muniti di personalità giuridica e, pertanto, costituiti regolarmente.¹⁴⁷ In questo caso gli unici a fallire erano i singoli soci. Mentre per la maggior parte della scienza giuridica (Vivante, Bonelli e Sraffa, per quest’ultimo la personalità giuridica in tal caso sussisteva¹⁴⁸) le società irregolarmente costituite potevano fallire.¹⁴⁹

Per uno studio storico dell’istituto I. BIROCCHI, voce *Persona giuridica (nel diritto medievale e moderno)*, *ibidem*, pp. 407-420; G. DI RENZO VILLATA, voce *Persone e famiglia (nel diritto medievale e moderno)*, *ibidem*, in particolare, pp. 484-492.

¹⁴³ R. BOLAFFI, *La società semplice*, Milano 1947, p. 210; G. FERRI, *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, cit., p. 98. A questa soluzione era giunto ben prima del 1942 O. QUARTA, *L’interrogatorio e il giuramento nei rapporti delle persone giuridiche*, Roma 1900, p. 162.

¹⁴⁴ A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 9. Sul pensiero di Sraffa in relazione al diritto fallimentare A. MONTI, *Angelo Sraffa*, cit., pp. 95-103.

¹⁴⁵ A favore del legame tra personalità e fallibilità sociale E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 5ª ed., IX, Milano 1908, pp. 168-169; *contra* G. BONELLI, *Del fallimento*, 2ª ed., III, cit., p. 213.

¹⁴⁶ Sulle società irregolarmente costituite nel Codice del 1882, A. PADOA SCHIOPPA, *Disciplina legislativa e progetti di riforma*, cit., pp. 216-218; G. FERRI, *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, cit., p. 101.

¹⁴⁷ E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 5ª ed., IX, cit., pp. 168-169.

¹⁴⁸ A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 9, pp. 51-52.

¹⁴⁹ G. BONELLI, *Appunti sul fallimento delle società commerciali*, pp. 5 ss. Cfr. U. MANARA, *Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento*, cit., pp. 100-104.

Secondo il Bonelli, che studiò approfonditamente la questione, tale divergenza di opinioni era conciliabile poiché gli autori si riferivano a situazioni diverse. Il Vidari alludeva al fallimento dell'ente-società, dotato di un proprio patrimonio; invece la visione contraria intendeva affermare, secondo il Bonelli, non che il patrimonio sociale venisse devoluto interamente ai creditori sociali come nel fallimento d'una società, ma che il fallimento delle società irregolari si risolvesse nel fallimento solamente dei soci illimitatamente responsabili.¹⁵⁰

Nonostante queste questioni di carattere precipuamente accademico, nella prassi, una volta che fossero sussistiti i presupposti della cessazione di pagamento e della commercialità dell'impresa, i Tribunali (come si vedrà) dichiaravano il fallimento delle società. Competenti a dichiarare tale decozione furono, fino al 1888, i Tribunali di Commercio (e, in seguito, saranno sostituiti dai Tribunali civili) nella cui giurisdizione la società esplicava la propria attività commerciale principale, cioè dove essa aveva la sede.¹⁵¹

Tale fallimento sociale poteva essere dichiarato solamente su denuncia degli amministratori, su istanza dei creditori, ovvero poteva essere pronunciato d'ufficio.¹⁵² I soci non amministratori, invece, non potevano richiedere il fallimento della società in qualità di soci, ma solo in qualità di soci-creditori.

A seguito della dichiarazione fallimentare si apriva la procedura concorsuale, determinando l'immediato spossessamento del patrimonio societario (concretantesi con l'apposizione dei sigilli), e il divieto di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale da parte dei creditori *uti singuli*¹⁵³.

¹⁵⁰ Per un esame della questione, G. BONELLI, *Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento*, in *Archivio giuridico*, LVIII (1897), pp. 62-72.

¹⁵¹ Art. 846 "Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede", in *il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883, p. 493).

¹⁵² C. PAGANI, voce *Fallimento (Diritto commerciale)*, cit., p. 127.

¹⁵³ L'art. 699 disponeva che "la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento...Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore" in *il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

Questi effetti servivano a salvaguardare gli interessi dei creditori¹⁵⁴ e il concorso della massa creditoria sul patrimonio della società fallita (*par condicio creditorum*).

2.1) LE SOCIETÀ ANONIME

La disciplina fallimentare prevista *ad hoc* dal Codice Mancini per le società anonime ed in accomandita per azioni consta di tre articoli sul ruolo degli organi sociali durante la procedura esecutiva, sull'obbligo per i soci inadempienti di versare le quote sottoscritte e sul concordato fallimentare. Malgrado siano poche, tali disposizioni sono talmente peculiari da contraddistinguere i fallimenti delle società per azioni rispetto agli altri fallimenti societari.

Le anonime, a differenza delle società in nome collettivo, presentavano soci responsabili limitatamente al valore della quota di capitale sottoscritta. Pertanto, tali soci non rispondevano delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale.

Difatti, in virtù della personalità giuridica (che sarà riconosciuta, come già menzionato, dal legislatore solo nel 1942), tali società presentavano un'autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio sociale era insensibile alle vicende che investivano il patrimonio dei singoli soci e, inversamente, i patrimoni personali dei soci erano indifferenti alle obbligazioni sociali. Pertanto, il fallimento della società anonima, diversamente dalle società di persone, non produceva il fallimento dei soci.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Tra i creditori delle società vi erano anche gli obbligazionisti, ai quali era stata dedicata una disposizione nella normativa fallimentare delle società. Infatti, l'art. 851 dichiarava che *“se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione”* in *il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883, p. 497). Nei fallimenti di società di grandi dimensioni, come le anonime, gli obbligazionisti rappresentavano la maggior parte dei creditori sociali.

¹⁵⁵ Per quanto riguardava invece le società anonime unipersonali, in mancanza di espressa previsione normativa, la dottrina e la giurisprudenza propendevano per la disapplicazione del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. Quindi, l'ipotetico fallimento della società anonima unipersonale avrebbe prodotto il fallimento automatico dell'unico socio dell'anonima, come se fosse stato un socio illimitatamente responsabile.

Questa netta differenziazione delle sfere patrimoniali e della condizione giuridica tra la società anonima e i soci venne impiegata da una minoranza della scienza giuridica francese per negare il fallimento delle società anonime.¹⁵⁶

Tale tesi fu sostenuta da chi, pur ammettendo l'individualità sociale, affermava che la procedura concorsuale necessitasse di una persona fisica decotta.

Il fallimento delle società di persone non veniva escluso perché la decozione delle società a responsabilità illimitata produceva la dichiarazione di fallimento anche dei soci persone fisiche. Nell'ipotesi di fallimento di anonima, invece, la responsabilità limitata dei soci comportava la loro immunità dal fallimento. Quindi, non essendoci, secondo questa tesi, nessuna persona fisica che fallisse, il fallimento delle anonime si doveva negare.

Questa argomentazione venne confutata da gran parte della scienza giuridica italiana. In particolare, Vidari affermò che in base alle sopra menzionate argomentazioni si sarebbe dovuto escludere anche il fallimento delle società di persone, perché anch'esse non sono persone fisiche.¹⁵⁷ In aggiunta, dichiarò che con la procedura fallimentare non si voleva assoggettare le persone societarie in sé considerate, ma il loro patrimonio sociale e, in certe forme giuridiche, anche quello dei loro soci a maggior tutela degli interessi creditori.¹⁵⁸

L'articolo 852 del Codice commerciale stabiliva che *“se i soci responsabili limitatamente nelle società anonime ed in accomandita non hanno compiuto al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può essere autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori dei quali il tribunale riconosca il bisogno”*.

Tale disposizione sanciva l'obbligo a carico dei soci inadempienti di completare i conferimenti di capitale ancora dovuti alla società, ancorché fallita. Tali versamenti potevano essere richiesti dal curatore solamente una volta ottenuta l'autorizzazione del

¹⁵⁶ Per conoscere la questione e i sostenitori di questa posizione (tra i quali risulta Renouard e Massé) vedi A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 9-10; E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, 4ª ed., IX, Milano 1898, pp. 150-152.

¹⁵⁷ Sul tema E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, *ibidem*, p. 151.

¹⁵⁸ *ibidem*, pp. 151-152.

tribunale.¹⁵⁹ La *ratio* di tale disposizione consisteva nell'ampliare il più possibile il patrimonio fallimentare, in modo tale da consentire alla massa creditoria una più ampia soddisfazione possibile.

Tipico del fallimento delle società anonime era anche il ruolo svolto dagli amministratori, direttori e liquidatori (nel caso di società in liquidazione) della società.

Gli organi sociali, non operando in nome proprio, ma in nome della società, in virtù del contratto di mandato, non potevano essere considerati commercianti e, pertanto, non potevano essere soggetti al fallimento. Ciononostante, il legislatore decise di riservare loro una particolare funzione durante la procedura concorsuale.

Sebbene, infatti, con la dichiarazione di fallimento l'amministrazione del patrimonio sociale passasse in mano al curatore fallimentare, privando di ogni potere gli organi amministrativi societari, venne stabilito che gli organi sociali continuassero ad essere i rappresentanti legali della società fallita. Tale decisione fu presa anche per garantire la presenza durante la procedura esecutiva di persone fisiche che potessero collaborare con gli organi preposti al fallimento (giudice delegato, curatore e delegazione dei creditori), fornendo le informazioni necessarie ogniqualvolta fosse stato necessario.¹⁶⁰

Inoltre, una volta dichiarato il fallimento delle società gli amministratori, i direttori ed i sindaci continuavano ad essere soggetti all'azione civile di responsabilità da parte dei soci e dei terzi.¹⁶¹

¹⁵⁹ In merito all'autorizzazione del tribunale vedi R. CALAMANDREI, *Del fallimento*, I, Torino 1883, p. 204.

¹⁶⁰ Art. 849 *"Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azione od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verifica del bilancio e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito"*, in *il Codice di commercio del regno*, cit., p. 495.

¹⁶¹ Art. 122 *"Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali. Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone. Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società"*, in *il Codice di commercio del regno*, cit., p. 313. L'art. 147 precisava, anche, che *"gli amministratori sono*

Tuttavia, fu controverso in dottrina e in giurisprudenza¹⁶² a chi spettasse il diritto di esperire tale azione durante la procedura fallimentare.¹⁶³

Secondo l'orientamento maggioritario tale azione sociale di risarcimento competeva, di regola, durante la vita societaria all'assemblea generale (art. 152)¹⁶⁴, ma una volta che la società falliva il diritto transitava in capo al curatore del fallimento.¹⁶⁵

Il curatore promuoveva questa azione ad interesse degli azionisti e dei creditori sociali.¹⁶⁶ Difatti, il risarcimento così ottenuto andava ad integrare il fondo sociale, che veniva distribuito prima ai creditori e poi agli azionisti.

*solidariamente responsabili verso i soci e verso i terzi: 1°Della verità dei versamenti fatti dai soci; 2°Della reale esistenza dei dividendi pagati; 3°Della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta; 4°Dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali; 5°E in generale dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e che non siano proprii esclusivamente di un ufficio determinato e personale", in il Codice di commercio del regno. In storiografia sull'azione di responsabilità contro gli amministratori delle società ai sensi del Codice di commercio del 1882 A. PADOA SCHIOPPA, *Disciplina legislativa e progetti di riforma*, cit., pp. 222-223.*

¹⁶² Vedi capitolo successivo per questo dibattito nella giurisprudenza milanese.

¹⁶³ E. SOPRANO, *Della responsabilità civile e penale degli amministratori di società per azioni*, Milano - Torino - Roma 1910, p. 207.

¹⁶⁴ Art. 152 "L'azione contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci. Ogni socio ha però diritto di denunciare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi devono tener conto delle ricevute denunce nelle loro relazioni all'assemblea. I sindaci sono obbligati di presentare intorno ai fatti denunciati le loro osservazioni e proposte, allorchè la denuncia è fatta da soci che unitamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale", in il Codice di commercio del regno, cit., p. 349. È importante sottolineare che durante il fallimento gli amministratori potevano essere sottoposti ad azioni individuali o sociali di responsabilità. Quelle individuali erano finalizzate a risarcire i danni patiti direttamente dagli individui, e venivano esperite dai singoli danneggiati. Mentre quelle sociali miravano a rinforzare il patrimonio sociale, del cui danno diretto creditori e azionisti erano stati danneggiati indirettamente, ed erano promosse dal curatore. L'art. 152 regolava le azioni sociali. Per una maggiore analisi vedi G. BONELLI, *Del fallimento*, 2^a ed., III, cit., p. 256, nota 1.

¹⁶⁵ Tra coloro che sostennero che tale diritto all'azione di responsabilità fosse del curatore, A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 295-299; A. GAGLIANO, *Gli amministratori delle società anonime nel diritto e nella giurisprudenza*, Palermo 1904, pp. 249-253; E. SOPRANO, *Della responsabilità civile e penale degli amministratori di società*, cit., pp. 207-208; C. BALDI, *Società per azioni*, cit., pp. 64-65; G. BONELLI, *Del fallimento*, 2^a ed., III, cit., pp. 256-257. In giurisprudenza Corte di Appello di Genova, 27 luglio 1888, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, VI (1888), pp. 423-425.

¹⁶⁶ *Contra* E. SOPRANO, *Della responsabilità civile e penale*, cit., pp. 207-209.

Nella prassi milanese, come si vedrà più avanti, vi furono casi in cui il curatore rese l'azione di responsabilità oggetto di transazione, astenendosi dal promuoverla in cambio di un contributo economico da parte degli amministratori (come la rinuncia agli stipendi arretrati).¹⁶⁷

In caso di fallimento sociale gli organi sociali non rispondevano solo civilmente, ma potevano anche essere perseguibili penalmente ogniqualvolta avessero posto in essere condotte integranti le fattispecie incriminatrici previste dalle disposizioni *ex cap*o II, titolo VIII, libro III del Codice di Commercio.

In particolare, il legislatore, mediante il rinvio effettuato dall'art. 863 Cod. Comm., estese agli amministratori le stesse pene che aveva previsto per i falliti colpevoli di bancarotta semplice e fraudolenta (art. 861 Cod. Comm.).¹⁶⁸

Tali severe previsioni normative a carico degli ex-amministratori ebbero, però, scarsa applicazione, a causa della diffusione, come si vedrà, nella prassi societaria dell'istituto concordatario.

Difatti, benché il procedimento penale fosse indipendente da quello civile, e nonostante nel concordato non si potesse impedire la continuazione del procedimento penale (art. 830 Cod. Comm.)¹⁶⁹, il Tribunale fallimentare poteva decidere con la sentenza di omologazione del concordato, ai sensi dell'art. 839 Cod. Comm.,¹⁷⁰ di

¹⁶⁷ Vedi Cap. 3.

¹⁶⁸ A. GAGLIANO, *Gli amministratori delle società anonime nel diritto*, cit., p. 355. Il legislatore non poteva direttamente ascrivere agli amministratori il reato di bancarotta, poiché ciò presupponeva il loro fallimento individuale. Anche nell'attuale disciplina fallimentare (artt. 223-224, R. D. 16 marzo 1942, n. 267) è prevista una simile fattispecie delittuosa per gli organi sociali, rei dei fatti di bancarotta fraudolenta e semplice. La dottrina definisce tale reato come "bancarotta impropria o societaria", per distinguerla dalla "bancarotta propria", commessa dallo stesso soggetto che viene dichiarato fallito, R. GAROFOLI, *Manuale di Diritto penale, Parte generale e speciale*, Modugno 2015, pp. 725-729.

¹⁶⁹ *"Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non si può impedire la continuazione del procedimento penale"* art. 830, c. 3, *Codice di commercio del regno d'Italia 1882*, (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

¹⁷⁰ *"Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercé l'adempimento anzidetto resti rievocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale. L'adempimento degli*

revocare (in presenza di speciali requisiti ed adempimenti) la sentenza dichiarativa di fallimento anche agli effetti penali.¹⁷¹ Pertanto, venendo meno il presupposto fallimentare, il reato di bancarotta impropria non era più perseguibile.

La disponibilità dell'azione penale era rimessa ad un'autorità pubblica e non ai soci-creditori, poiché il monopolio della potestà punitiva spettava allo Stato e non ai singoli individui privati.

I soci-creditori potevano soltanto rinunciare con il concordato all'azione di responsabilità civile nei confronti degli amministratori.

2.1.1) I CONCORDATI FALLIMENTARI

Per quanto riguarda la chiusura del fallimento societario, come per i fallimenti individuali, vi erano diverse possibili alternative. Il fallimento societario, infatti, si poteva concludere per revoca della sentenza dichiarativa, per insufficienza d'attivo (artt. 817-818 Cod. Comm.), per liquidazione con la ripartizione dell'attivo tra i creditori (artt. 809-816 Cod. Comm.), ovvero per concordato fallimentare¹⁷² (artt. 830-845 Cod. Comm.).¹⁷³

obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale" (il Codice di commercio del regno d'Italia 1882, ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

¹⁷¹ E. SOPRANO, *Della responsabilità civile e penale degli amministratori*, cit., pp. 212-213.

¹⁷² Sul concordato fallimentare societario, E. CUZZERI, *Il Codice di commercio italiano: commentato coi lavori preparatori - con la dottrina e con la giurisprudenza*, 1^a ed., VII, Verona, Padova, Torino 1883, pp. 671-679; E. VIDARI, *I Fallimenti, trattazione sistematica secondo il nuovo codice di commercio italiano*, parte seconda, Milano 1886, pp. 832-836; E. MASÈ-DARI, *Il Codice di commercio - Commento - Libri Terzo e Quarto. Del fallimento, e dell'esercizio delle azioni commerciali e della loro durata*, Torino 1892, pp. 459-473; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 333-359; E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, 4^a ed., IX, cit., pp. 185-190; J. REZZARA, *Il concordato nella storia*, cit., pp. 378-404; A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., pp. 405-420; G. BONELLI, *Del fallimento*, 2^a ed., III, cit., pp. 225-227, pp. 273-292.

¹⁷³ Sulla conclusione della vicenda fallimentare vedi A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 333 ss.; ID., *Il fallimento*, Pavia 1908-1909, pp. 42-43; J. REZZARA, *Il concordato nella storia*, cit., p. 380; G. BONELLI, *La chiusura del fallimento*, in *Rivista di diritto commerciale*, fasc. VI, III (1905), pp. 3-35 dell'estratto.

Tra queste possibili conclusioni della procedura fallimentare, quella più agevolata dal legislatore¹⁷⁴ e apprezzata dalla dottrina e dalla pratica fu senza dubbio il concordato fallimentare.

Nella prassi, infatti, la soluzione concordataria rappresentò fino al 1903 la forma più diffusa in Italia di chiusura della vicenda fallimentare sia individuale, sia collettiva.¹⁷⁵

In Italia tra il 1882 e il 1903 vi potevano essere concordati precedenti ovvero successivi la dichiarazione di fallimento. Il Codice del 1882 disciplinava specialmente i concordati fallimentari (successivi la dichiarazione di fallimento).¹⁷⁶ Quest'ultimi potevano essere amichevoli (o di unanimità) ex art. 830¹⁷⁷ ovvero obbligatori (o di maggioranza, vincolanti anche per i dissenzienti) ex art. 831 e ss..¹⁷⁸

¹⁷⁴ Il concordato era incentivato dal legislatore in quanto considerato vantaggioso sia per il fallito che per i creditori. Nel corso dei lavori preparatori al Codice del 1882 si dichiarò che *“non è infatti esatto il ritenere, che il concordato sia vantaggioso al solo fallito, quando è certo che i creditori, nella maggior parte dei casi, non vi presterebbero adesione, se non trovassero in esso il mezzo più adatto ad alleviare il male, che soffrono per l'insolvenza del loro debitore. Se dunque il concordato giova anche ai creditori, e con essi all'interesse del commercio in generale, non è facile scorgere, per qual motivo vogliasi negare ad entrambe le parti questo vantaggio e solo perché una di esse non ne è meritevole”*, Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio, Verbale CLVIII, Tornata del 13 aprile 1872, N.927, (ed. A. MARGHIERI, II, parte prima, Napoli 1885, p. 893).

¹⁷⁵ Tali dati possono essere desunti analizzando L. BOLAFFIO, *Del concordato preventivo*, cit., p. XII, p. VII, in particolare nota 1. Il successo dell'istituto concordatario si ebbe anche nelle normative italiane dell'età intermedia come attestato da U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 275-300.

¹⁷⁶ I concordati obbligatori antecedenti la dichiarazione di fallimento vennero disciplinati solo con la legge del 1903 sul Concordato Preventivo e sulla procedura dei Piccoli Fallimenti. Mentre i concordati amichevoli antecedenti la dichiarazione di fallimento seguivano la disciplina contrattuale generale (F. MAZZARELLA, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., pp. 187-194) ovvero erano concordati amichevoli nella moratoria pre-fallimentare e seguivano la disciplina ex art. 825.

¹⁷⁷ Nel corso della presente tesi si è preferito non distinguere i concordati fallimentari in giudiziali e stragiudiziali, per non generare confusione. Difatti, tra XIX e XX secolo vi fu un dibattito sulla natura giudiziale oppure stragiudiziale del concordato amichevole di moratoria (artt. 825-826) o di fallimento (art. 830). Da una parte vi era una parte, tra cui Ercole Vidari, che classificava il concordato amichevole di fallimento come un concordato stragiudiziale. Dall'altra parte vi era, invece, una visione, condivisa tra gli altri da Alfredo Rocco, Gustavo Bonelli e da Leone Bolaffio, che affermava il carattere giudiziale del concordato amichevole di fallimento, poiché ogni concordato stipulato dopo la dichiarazione di fallimento era *“necessariamente, un concordato giudiziale, perché concluso nel corso di una procedura giudiziaria essendo lo stesso fallimento un*

Alfredo Rocco¹⁷⁹ (uno dei massimi studiosi del concordato tra Otto e Novecento) dichiarava che le caratteristiche principali del concordato amichevole di fallimento erano la possibile stipulazione del concordato al di fuori dell'assemblea creditoria, il necessario consenso unanime di tutti i creditori *uti singuli* per la stipulazione del concordato e la possibilità di stipulare il concordato amichevole in ogni momento della procedura di fallimento.¹⁸⁰

Il concordato amichevole di fallimento, così come il concordato obbligatorio, doveva essere omologato dal Tribunale (*ex art. 836 Cod. Comm.*) per essere valido e per poter concludere la procedura fallimentare. Infatti, così come la procedura fallimentare si era aperta con un atto giudiziario (la dichiarazione di fallimento), così si doveva concludere con un altro provvedimento giudiziale che verificava principalmente la

procedimento giudiziale" (A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., p. 267). Per un'analisi completa del dibattito vedi E. JONA, *il concordato amichevole stragiudiziale in limite di fallimento*, Torino 1908, pp. 7-8. L'errore nel definire solo i concordati fallimentari come giudiziali si evince anche dall'esistenza sia di concordati preventivi che devono essere omologati giudizialmente (legge 1903), sia del concordato amichevole nella moratoria preventiva, necessitante anch'esso dell'omologazione giudiziale (art. 825). Pertanto, quando si parla di concordato fallimentare si fa riferimento ai concordati stipulati nel corso della procedura di fallimento che possono essere amichevoli (art. 830) ovvero obbligatori (artt. 831-845).

¹⁷⁸ Sul concordato nel Codice di Commercio del 1882 E. CAVO, voce *Concordato (Diritto commerciale)*, in *Il Digesto Italiano*, VII (1896), pp. 341-376. Per la storiografia sul tema da ultimo vedi F. MAZZARELLA, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa*, cit., pp. 187-194.

¹⁷⁹ Alfredo Rocco (1875 - 1935) fu autorevole giurista, teorico del nazionalismo italiano, Ministro della giustizia e degli affari di culto dal 1925 al 1932, sostenitore ed ideatore dell'ordinamento corporativo fascista e, in generale, della politica del diritto dello stato fascista. Tra le sue opere più celebri relative al diritto fallimentare si citano *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento* (Torino 1906) e *Il fallimento: teoria generale e origine storica* (Milano 1917). Sulla vita e il pensiero del Rocco, P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963, pp. 3-136; P. COSTA, voce *Rocco, Alfredo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1701-1704.

¹⁸⁰ A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., p. 332. Queste caratteristiche venivano desunte dall'articolo 830 c.1 il quale stabiliva che "*in ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano*". Le disposizioni regolanti il concordato amichevole di fallimento non si limitavano all'articolo 830, ma si estendevano anche a quegli artt. 831-845 che si potevano applicare anche al concordato amichevole. Non a caso il legislatore intitolò il capo II del titolo VI genericamente "*del concordato*", in modo tale da potersi riferire tanto al concordato amichevole quanto a quello obbligatorio.

legalità del contratto (il giudizio di omologazione del concordato preventivo poteva, invece, riguardare anche il merito dell'accordo).¹⁸¹

Inoltre, la sentenza di omologazione ex art. 839 poteva sia stabilire che il nome del fallito fosse cancellato dall'albo dei falliti, sia revocare la sentenza dichiarativa di fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

Nonostante il concordato amichevole di fallimento venisse ampiamente favorito dal legislatore nazionale (tanto che l'articolo 830 c. 2 invitava esplicitamente "*il curatore ... a promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato*"), esso si rivelò scarsamente impiegato e fu oggetto conseguentemente di pesanti critiche dottrinali e giurisprudenziali sia in Italia¹⁸², sia Oltralpe¹⁸³ (in particolar modo da parte del Thaller¹⁸⁴).

¹⁸¹ G. BONELLI, *La chiusura del fallimento*, cit., pp. 5-6 dell'estratto. Dello stesso parere anche Alfredo Rocco, secondo il quale, "*l'istituto del fallimento, nel nostro diritto, è d'ordine pubblico: l'inizio e la cessazione del procedimento toccano così da vicino l'interesse pubblico che la legge ne ha sempre riservato la pronuncia al magistrato, a cui spetta altresì il diritto, in certi casi, di dichiarare d'ufficio il fallimento (688 Cod. comm.). Quello che i privati possono modificare, è la condizione di fatto (stato di fallimento) che sta a base del procedimento; ma tutto ciò che concerne il procedimento è di competenza del tribunale*". (A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., p. 347).

¹⁸² Alfredo Rocco nel suo scritto dichiarò che: "*nel progetto preliminare formulato dal Mortara per incarico della Commissione governativa per le riforme del Codice di commercio, il concordato amichevole di fallimento è scomparso ... solamente dalla deliberazione della maggioranza, organo legale della volontà collettiva, può risultare, con assoluta sicurezza, la volontà collettiva. E perciò non possiamo che lodare lo schema preliminare del Mortara di avere implicitamente bandita questa o pericolosa, o poco pratica, sempre illogica forma di concordato, dalla futura legislazione italiana sul fallimento*" (*ibidem*, pp.336-337). Anche Jacopo Rezzara confermò la sostanziale inutilità del concordato amichevole di fallimento dichiarando che "*i concordati conclusi all'unanimità e prima della verifica dei crediti sono rarissimi*" e ripetendo nel corso del suo studio che "*questa forma di concordato alla unanimità è in pratica inattuabile*" (J. REZZARA, *Il concordato nella storia*, cit., pp. 138 - 140).

¹⁸³ La legislazione francese (art.16 legge 4 marzo 1889) vietò addirittura esplicitamente il concordato amichevole di fallimento (E. JONA, *il concordato amichevole*, cit., p.13). Le uniche legislazioni che lo disciplinavano in quel periodo erano, infatti, quella italiana e quella austriaca.

¹⁸⁴ Un'autorevole critica a tale istituto amichevole provenne dal Thaller, il quale sostenne che: "*Un homme de pratique n'hésiterait peut-être pas à répondre que, là où tous les intéressés s'accordent, le concours de la justice devient tout à fait superflu. Une convention à laquelle tous adhèrent a force obligatoire par elle-même. Le syndic n'a donc qu'à rendre immédiatement ses comptes et à clôturer la faillite, comme si tous les deniers avaient été distribués. ... l'art.830, par lequel débute la matière du concordat, autorise, en tout état de procédure, un accord entre le failli et l'unanimité de ses créanciers. ... En tout cas, il faut s'élever énergiquement contre*

Le ragioni di questo insuccesso si dovevano addebitare alla difficoltà di ottenere il consenso unanime di tutti i creditori.¹⁸⁵

L'altro tipo di concordato fallimentare previsto dal legislatore del 1882 era il concordato obbligatorio (di maggioranza) di fallimento. Tale concordato era disciplinato dagli articoli 831 e ss. del Codice Mancini ed era di solito l'unico tipo di concordato fallimentare previsto dalle varie legislazioni europee del tempo.¹⁸⁶

Il concordato obbligatorio si distingueva dall'amichevole per alcune peculiarità: non era necessaria l'unanimità per la conclusione dell'accordo, ma bastava la maggioranza assembleare, che doveva rappresentare almeno "*i tre quarti della totalità dei crediti stessi*" (articolo 833); l'accordo era vincolante anche per i dissenzienti o assenti; la conclusione del concordato poteva avvenire solamente dopo la verifica dei crediti.

Il concordato obbligatorio doveva essere approvato dalla massa creditoria riunita in assemblea, sotto la presidenza del giudice delegato.

L'assemblea veniva convocata dal giudice delegato non d'ufficio, come in precedenza (Cod. Comm. del 1865), ma solo su richiesta del fallito, del curatore, della delegazione dei creditori ovvero dei creditori rappresentanti almeno una quarta parte del passivo (articolo 831 Cod. Comm.). La convocazione dell'assemblea dei creditori, nel caso

l'admissibilité d'une telle convention faite en dehors de la justice" (E. THALLER, *Des faillites en droit comparé*, II, Paris 1887, pp. 243-244).

Edmond - Eugène Thaller (1851-1918), eminente giurista francese, è considerato una delle figure più importanti della dottrina commercialistica francese tra otto e novecento. Sulla vita, le opere e il pensiero scientifico del Thaller, F. GARNIER, *Edmond - Eugène Thaller (1851-1918) et les annales de droit commercial*, in *Le renouveau de la doctrine française, Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX^e siècle*, Études réunies par N. Hakim et F. Melleray, Paris 2009, pp. 159-196; J. L. HALPÉRIN, voce *THALLER Edmond - Eugène*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 960.

¹⁸⁵ Non si poteva, infatti, essere sicuri di aver raggiunto il consenso di tutti i creditori se il concordato si concludeva prima del termine previsto dalla sentenza dichiarativa di fallimento per la dichiarazione dei crediti. Solo se il concordato amichevole di fallimento fosse stato stipulato dopo l'accertamento dei crediti, allora si poteva essere certi di aver raccolto la totalità dei consensi. Tuttavia, a quel punto non vi era più motivo per prediligere un concordato amichevole di fallimento al posto di un concordato obbligatorio di maggioranza. Il beneficio del concordato amichevole di fallimento nasceva, soltanto, prima della verifica dei crediti, tuttavia rimaneva sempre poco utile essendo difficile ottenere il consenso di tutti i creditori.

¹⁸⁶ A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., pp.7-8, p. 333.

di società commerciale fallita, poteva essere richiesta anche dagli amministratori-rappresentanti.

La proposta di concordato veniva abitualmente presentata dal fallito nella istanza di convocazione dell'assemblea e su questa proposta l'assemblea dei creditori decideva se accettare o rifiutare.

A tale adunanza assembleare creditoria doveva intervenire anche il curatore con una relazione scritta, al fine di informare la massa creditoria della situazione fallimentare complessiva (art. 832 Cod. Comm.).

Nel caso di fallimento di una società anonima erano gli amministratori, ovvero i liquidatori della società, che proponevano e concludevano il concordato al posto della società fallita.¹⁸⁷

Questo punto non fu pacifico in dottrina. Questo perché alcuni giuristi (come Sraffa, Rocco e Rezzara) ritenevano che le società fallite non si sciogliessero di diritto, e, pertanto, gli amministratori, prima di proporre le condizioni del concordato, necessitavano di una preventiva autorizzazione assembleare.¹⁸⁸ Per quest'ultimi erano i soci della società fallita (ma ancora esistente) che avevano il diritto di scegliere in sede assembleare quale fosse l'avvenire sociale da stabilire nel concordato.

Per quanto riguarda le società anonime, i soli creditori ammessi a deliberare sul concordato societario erano i creditori sociali perché i creditori particolari dei singoli soci non avevano alcun rapporto diretto con la società.¹⁸⁹ Questo perché nelle società anonime non vi erano soci responsabili senza limitazione e, quindi, il fallimento societario non produceva il fallimento dei soci (art. 847 Cod. Comm.).

Tra i creditori sociali potevano, talvolta, comparire gli stessi amministratori. Questa situazione risultava imbarazzante ogniqualvolta i concordati venivano proposti dagli stessi organi sociali e prevedevano la cessione a terzi o l'esenzione dall'azione di responsabilità degli amministratori.

¹⁸⁷ G. BONELLI, *Del fallimento*, III, cit., p. 276-277.

¹⁸⁸ J. REZZARA, *Il concordato nella storia*, cit., pp. 384-387; A. SRAFFA, *Il fallimento*, cit., pp. 354-355; A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., p. 373, pp. 389-390.

¹⁸⁹ L. MOLINA, *Manuale teorico-pratico del curatore di fallimento e del commissario giudiziale*, 3^a ed., Milano 1922, p. 383.

Sebbene la normativa agli artt. 771 Cod. Comm.¹⁹⁰ e 833 Cod. Comm.¹⁹¹ fosse chiara nell'ammettere gli amministratori-creditori all'assemblea deliberativa¹⁹², il palese conflitto d'interessi degli amministratori sollevò un intenso dibattito giurisprudenziale.¹⁹³

Il contenuto possibile del concordato obbligatorio di fallimento si poteva riassumere in tre fattispecie.¹⁹⁴ Una fattispecie poteva consistere nella dilazione (concordato moratorio). Non era però una moratoria, perché il concordato moratorio era un contratto tra il fallito e la massa creditoria, con cui si chiudeva la procedura fallimentare. Invece la moratoria era una dilazione accordata dall'autorità giudiziaria, a certe condizioni, che sospendeva per un determinato periodo il fallimento già dichiarato ovvero in procinto di dichiararsi. La seconda fattispecie poteva consistere in una remissione parziale dei debiti del fallito. Infine, una terza ed ultima fattispecie era la dazione in luogo di pagamento (*datio in solutum*) in cui i creditori accettavano una prestazione diversa da parte del debitore.

Oltre alle disposizioni appena esposte, previste per i concordati dei commercianti individuali, il concordato fallimentare societario era sottoposto anche agli artt. 853 e 854 Cod. Comm., rispettivamente per le società anonime (e le società in accomandita per azione) e le società in nome collettivo (e le società in accomandita semplice).¹⁹⁵ Tale disciplina particolare era stata prevista dal legislatore, in virtù della particolare forma giuridica delle diverse società commerciali.

¹⁹⁰ "Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prender parte alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca pegno o altro privilegio nella ripartizione dell'attivo ed il loro intervento nel concordato" (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

¹⁹¹ "Il concordato non può farsi, che col concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente" (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

¹⁹² J. REZZARA, *Il concordato nella storia*, cit., p. 387.

¹⁹³ Questo dibattito, che si affronterà successivamente, coinvolse proprio alcuni fallimenti societari milanesi.

¹⁹⁴ G. BONELLI, *La chiusura del fallimento*, cit., p. 15 dell'estratto.

¹⁹⁵ E. CUZZERI, *Il Codice di commercio italiano*, cit., pp. 671-672. In Francia, Germania e Austria era, invece, aspro il dibattito sull'ammissibilità del concordato fallimentare societario, poiché non erano state previste come in Italia delle disposizioni *ad hoc*.

In particolare, per quanto riguarda le società anonime l'articolo 853 Cod. Comm.¹⁹⁶ dichiarava che la società anonima fallita *“che non si trovi in stato di liquidazione”* potesse giungere ad un concordato fallimentare con i creditori sociali, avente ad *“oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale”*.

La ragione di questa disposizione sono espresse molto chiaramente dalle parole usate nei lavori preparatori al Codice di Commercio:

*“L'interesse generale, che talvolta si trova connesso al compimento delle grandi imprese, a cui sono rivolte le società anonime, richiede che la continuazione o la cessazione dell'impresa sociale sia favorita ed agevolata. A tale scopo sembra opportuno, che ogni dubbio sulla possibilità di un concordato avente per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sia eliminato, con un'apposita disposizione, la quale determini, che in tal caso il concordato medesimo deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore.”*¹⁹⁷

Pertanto, con tale disposizione il legislatore, conscio delle dimensioni e importanza delle imprese gestite dalle società anonime, volle salvaguardare le attività economiche, consentendo di stabilire nei concordati fallimentari societari la prosecuzione o cessione a terzi dell'impresa.

L'importanza di questo argomento all'interno del dibattito giuridico (non solo italiano ma anche europeo di fine XIX e inizi XX secolo) si può cogliere sia dalla normativa manciniana che dedicò due articoli (dei nove che costituivano la disciplina fallimentare societaria) al tema del concordato fallimentare, sia dalle efficaci parole impiegate dal Bonelli, il quale affermava che:

“Nessuna legislazione all'infuori della nostra (art.853) e della spagnuola (art.928), fa motto di concordato con società anonime fallite, e v'ha chi sostiene inammissibile e perfino inconcepibile un siffatto concordato. Altri distinguono fra società fallita disciolta,

¹⁹⁶ Art.853 *“Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione il concordato può aver per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, ed in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore”*, in il Codice di commercio del regno, cit., pp. 498-499.

¹⁹⁷ *Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio*, Tornata del 14 aprile 1872, N. 938, (*Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882*, ed. D. Galdi, II, Napoli 1883, p. 499) e (ed. A. MARGHERI, II, parte prima, Napoli 1885, p. 906).

e non disciolta, partendo dal concetto che il fallimento non discioglie necessariamente la società, ed ammettono la possibilità del concordato soltanto per le società fallite non disciolte”¹⁹⁸.

2.1.2) IL DIBATTITO SULLO SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ FALLITE

Il tema del concordato fallimentare si legava inscindibilmente con uno degli argomenti più discussi del fallimento delle società commerciali: lo scioglimento delle società fallite.¹⁹⁹

In relazione alle società anonime, la questione si faceva ancora più intensa per l'importanza del soggetto coinvolto e per un'apparente incongruenza normativa. Da una parte l'art. 189, n.4 Cod. Comm. disponeva tra le possibili cause di scioglimento delle società commerciali, *“il fallimento della società, ancorché seguito da concordato”*. Dall'altra l'art. 853 consentiva alla società fallita di stipulare un concordato avente ad oggetto *“la continuazione o la cessione dell'impresa sociale”*.

Come si poteva ammettere un concordato, contenente il proseguimento dell'attività economica, con una società anonima ormai disciolta?

La risposta a tale questione divergeva in base a che si sostenesse che le società fallite si sciogliessero di diritto, cioè per forza della legge, ovvero si ritenesse che lo scioglimento fosse facoltativo.

Per alcuni esponenti di spicco della dottrina, come Bonelli e Vidari, era naturale che le società si sciogliessero *de jure*, dato che il fallimento produceva il repentino spossessamento del patrimonio sociale a cui sarebbero seguiti l'accertamento delle

¹⁹⁸ G. BONELLI, *La personalità giuridica dei beni*, cit., pp. 127-128.

¹⁹⁹ A conferma dello stretto rapporto tra il concordato e il tema dello scioglimento delle società, Sraffa asseriva che *“le questioni che sorgono intorno all'istituto del concordato sociale spesso trovano, specialmente nei più recenti scrittori nostri, difficoltà gravi ad essere lucidamente trattate e decise in modo soddisfacente, nel principio, comunemente ammesso, che il fallimento scioglie di pien diritto le società che ne sono colpite; è perciò che le questioni stesse si presentano sotto nuova luce, la vera, quando si parta invece dal più giusto principio (da noi ampiamente sviluppato) che le società non sono necessariamente disciolte pel fatto che sono fallite. È la natura stessa del concordato che si è venuta alterando sotto la pressione di quell'errato e così comunemente accettato principio, che vede in una società fallita una società finita”* A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 333-334.

passività, la liquidazione del patrimonio sociale ed infine la ripartizione del ricavato tra la massa creditoria.²⁰⁰ Non era rilevante che il fallimento terminasse con un concordato invece che con una liquidazione fallimentare, la società si scioglieva ugualmente. Il testo dell'articolo 189 n. 4, Cod. Comm. non poteva ricevere diversa interpretazione.²⁰¹

Ma come conciliare allora quest'ultima disposizione con l'art. 853 Cod. Comm.?

Le risposte date a questo interrogativo non furono omogenee tra coloro che sostenevano lo scioglimento *ope legis*.

Alcuni, tra cui il Vidari, ammettevano che la continuazione dell'impresa prevista dall'articolo 853 comportasse la continuazione della società fallita. Tuttavia, questa rappresentava una particolare eccezione all'articolo 189 n. 4, prevista solo per le anonime per ragioni di opportunità.²⁰²

Altri, tra cui Marghieri²⁰³, asserivano che l'art. 853 non costituiva alcuna eccezione alla regola dettata dall'art. 189, perché tutte le società commerciali si estinguevano *ipso jure* con la dichiarazione di fallimento.²⁰⁴ L'art. 853 non parlava di continuazione della società ma solo di continuazione dell'impresa sociale e l'impresa era cosa ben diversa dalla società.

Vi era, invece, chi, come Bonelli, inizialmente aveva tenuto la stessa posizione²⁰⁵ del Marghieri, ma poi decise di moderare la propria posizione, ritenendola troppo estrema e poco plausibile con il dettato normativo e la prassi. Finì così per ammettere salomonicamente tutte le possibilità: "*società nuova che liquida l'antica; società nuova*

²⁰⁰ ID., *Del fallimento*, 2ª ed., III, p. 223; E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, IX, cit., p. 164.

²⁰¹ G. BONELLI, *Del fallimento*, III, cit., p. 225; G. PATERI, *La società*, cit., p. 614; E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, IX, cit., p. 164, pp. 203-204.

²⁰² E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, IX, cit., p. 164, pp. 204-205; E. CUZZERI, *Il Codice di commercio italiano*, 1ª ed., cit., p.674. Successivamente il Cuzzeri cambiò posizione affermando che la società fallita si estingueva e, pertanto, se ne doveva ricostituire una nuova per continuare l'impresa, E. CUZZERI, *Del fallimento*, 2ª ed., VIII, Verona 1901, pp. 646-649.

²⁰³ Alberto Marghieri (1852-1939) fu professore di diritto commerciale, attivo traduttore di opere giuridiche straniere e parlamentare del Regno. Marghieri fu uno dei giuristi più innovatori e illustri della scuola commercialistica italiana tra Otto e Novecento. Per ulteriori informazioni biografiche e per la sua produzione scientifica R. TETI, voce *Marghieri, Alberto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., p. 1274.

²⁰⁴ A. MARGHIERI, *Il Diritto Commerciale Italiano esposto sistematicamente*, 2ª ed., II, Napoli 1887, pp. 262-263.

²⁰⁵ G. BONELLI, *La personalità giuridica dei beni*, cit., pp. 128-129.

che assorbe e sostituisce l'antica; società rinnovata che continua l'antica; a seconda del contenuto delle convenzioni che formano oggetto del concordato"²⁰⁶.

Il cambiamento di visione del Bonelli si spiega con il significato che egli attribuì alla distinzione dell'art. 853 tra continuazione e cessione dell'impresa.²⁰⁷ Per Bonelli tale differenza provava che il legislatore aveva adoperato una nozione lata ed elastica di impresa. Se la nozione d'impresa fosse stata oggettiva, si sarebbe dovuto parlare sempre di continuazione. Questo poiché qualunque imprenditore, anche se terzo-cessionario, avrebbe continuato l'impresa ceduta. Non è forse continuata un'attività economica ceduta ad una diversa società?

La distinzione tra cessione e continuazione dell'impresa sociale aveva, perciò, come riferimento il commerciante che gestiva l'impresa e non l'attività economica in sé. L'impresa sociale si vedeva cedere o continuare in base al soggetto che ne continuava e garantiva l'esecuzione.

Quindi, per Bonelli, non vi era né l'esigenza assoluta che la continuazione dell'impresa ex articolo 853 fosse sempre seguita dalla continuazione della società, potendosi continuare l'esercizio commerciale con una società nuova, né l'assoluta illogicità nella continuazione, tramite ricostituzione, della stessa società fallita.

L'orientamento contrario allo scioglimento *de jure* della società fallita poteva, invece, annoverare esponenti di vaglia come Vivante, Sraffa²⁰⁸ e Rocco.

Per loro il fallimento della società produceva lo scioglimento facoltativo della società, che poteva avvenire, nel caso di società anonima, solo a seguito di deliberazione assembleare.²⁰⁹ Quindi, erano i soci dell'anonima riuniti in assemblea che decidevano quale fosse il destino della società fallita.

²⁰⁶ ID., *Del fallimento*, 2ª ed., III, cit., p. 283, in particolare nota 2.

²⁰⁷ *ibidem*, p. 283.

²⁰⁸ Lo Sraffa in un primo momento fu favorevole allo scioglimento di diritto della società fallita, A. SRAFFA, *La liquidazione delle società commerciali*, 1ª ed., Firenze 1891, pp. 62-63. In seguito, cambiò totalmente visione, divenendo uno dei maggiori sostenitori dello scioglimento facoltativo delle società, A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 103-133.

²⁰⁹ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, 2ª ed., II, Torino 1903, pp. 437-441; *ibidem*, 5ª ed., II, Milano 1928, pp. 447-450; ID., *Il fallimento non produce di diritto lo scioglimento della Società Anonima. Applicazione a una Mutua Assicuratrice*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXVIII (1897), pp. 141-142; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 104 e ss.; C.

Questa parte della scienza giuridica produsse diversi argomenti per negare il dissolvimento della società anonima fallita.

Il primo di essi era di politica generale e lo enunciava chiaramente Vivante: *“se il fallimento, che può derivare da una semplice sospensione di pagamenti, mettesse capo ad un inevitabile scioglimento, se ne trarrebbe un effetto sproporzionato alla causa, con grave pregiudizio per l’esercizio del credito e dell’industria, affidate in massima parte alle imprese sociali”*.²¹⁰

Oltre a questa considerazione di salvaguardia delle attività economiche, gli altri argomenti a sostegno dello scioglimento facoltativo facevano ampio riferimento alla normativa.

In primo luogo, il fallimento non era presente nell’art. 190²¹¹ che stabiliva le cause di scioglimento di diritto.²¹²

In secondo luogo, l’art. 100²¹³ negava qualsiasi efficacia alle modifiche dello statuto che non fossero state pubblicate.²¹⁴ Quindi, se il fallimento fosse stato una causa di scioglimento di diritto, la società si sarebbe disciolta prima della pubblicazione della modifica statutaria. Il suo scioglimento sarebbe risultato, di conseguenza, inefficace.

In terzo luogo, un’ulteriore conferma normativa proveniva dall’articolo 849 Cod. comm., che attribuiva agli organi amministrativi la funzione di legali rappresentanti durante la procedura fallimentare, prorogandone il mandato.

PADOA, *Lo scioglimento delle società commerciali*, Firenze 1903, pp. 24 e ss.; A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., pp. 408-409; J. REZZARA, *Il concordato nella storia*, cit., pp. 382 e ss.

²¹⁰ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., pp. 448-449. Questa considerazione era condivisa anche da Sraffa, A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 104.

²¹¹ *“Decorso il termine stabilito per la sua durata o compiuto l’oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, né può essere tacitamente prorogata”*, art. 190, *il Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 404).

²¹² C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., p. 449; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 104 e p. 120; A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., pp. 408.

²¹³ *“I cambiamenti dell’atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto, sino a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni dell’art.96”*, art. 100, *il Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 290).

²¹⁴ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., p. 449.

La permanenza degli amministratori e direttori non poteva che essere un segno inequivocabile della continua esistenza della società fallita. Il rapporto di mandato degli organi amministrativi sarebbe, infatti, inevitabilmente cessato qualora la società si fosse disciolta.²¹⁵

Un'ultima e più importante prova legislativa della continuazione della società veniva desunta dall'art. 853.

Tale disposizione rappresentava indubbiamente uno degli argomenti principali a supporto di coloro che consideravano il fallimento una causa di scioglimento facoltativa.

Per costoro la continuazione dell'impresa prevista dall'articolo 853 Cod. comm, era sinonimo di continuazione della società.²¹⁶ In ciò essi ravvisavano, dunque, la conferma dell'impossibilità dello scioglimento *ope legis* dell'anonima fallita.

Per il Vivante l'articolo 853 consentiva alle società commerciali fallite e concordatarie di continuare l'impresa sociale, ammettendo implicitamente che non si sciogliessero di diritto. Altrimenti, la continuazione della società non sarebbe stata *"possibile se il fallimento le avesse disciolte e poste in stato di liquidazione"*²¹⁷.

L'opinione del Vivante era confermata dallo Sraffa che dichiarava che *"per l'articolo 853 una società fallita può convenire la continuazione dell'impresa nel suo concordato; questo come sarebbe possibile senza creare una posizione assurda, se si ammette che il fallimento abbia disciolta la società?"*²¹⁸.

Al di là delle complesse soluzioni adottate dai due orientamenti dottrinali, non si può far a meno di riscontrare che alla base delle posizioni favorevoli o contrarie allo scioglimento di diritto della società fallita sia celata una diversa visione della vicenda fallimentare.

Coloro che interpretarono letteralmente la normativa, sostenendo lo scioglimento immediato e l'estinzione della società fallita, non poterono che essere più affini ad una visione patologico-punitiva del fallimento.

²¹⁵ *ibidem*, *Le società commerciali*, cit., p. 449; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 118 ss..

²¹⁶ A. ROCCO, *Il concordato nel fallimento*, cit., p. 408.

²¹⁷ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., p. 449. Cfr. ID., *Il fallimento non produce di diritto lo scioglimento della Società Anonima*, cit., p. 142.

²¹⁸ A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 112.

Mentre, coloro che sostenevano lo scioglimento facoltativo dell'anonima erano sicuramente più vicini ad una visione fisiologica del fallimento, ritenuto come naturale e tipico rischio d'impresa.

Questa contrapposizione presente nella dottrina (e come si vedrà anche giurisprudenza) si rinviene anche nella legislazione agli artt. 189 e 853.

Da una parte la normativa del 1882 (essendo una normativa prevalentemente repressiva) voleva punire i fallimenti societari con lo scioglimento (art. 189). Dall'altra l'importanza dei nuovi attori economici imponeva al legislatore una particolare attenzione e prudenza, e, pertanto, la disciplina consentiva alle anonime fallite di sopravvivere e continuare l'impresa sociale, sempreché i soci lo avessero desiderato (art. 853).

2.2) LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE

2.2.1) LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Prima del pieno riconoscimento giuridico, le società cooperative furono oggetto di un lungo e aspro dibattito (che per certi versi dura ancora ai giorni nostri) sul loro ruolo nell'economia del Regno.

Da una parte vi fu una visione paternalistico-conservativa di quel ceto dirigente e dei commercianti che avversava talmente le cooperative, da negare il carattere commerciale dell'istituto.²¹⁹ Tale tentativo di marginalizzare la cooperazione fu motivato dal timore che le società solidaristiche costituissero un potentissimo strumento in mano ai ceti più deboli, in grado di ribaltare i tradizionali equilibri sociali ed economici.

Dall'altra parte vi fu, invece, una corrente di pensiero che, diversamente, sostenne il carattere commerciale della cooperazione e incoraggiò la funzione socio-

²¹⁹ *Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio*, Verbale XCIX, Tornata del 22 dicembre 1871, (ed. A. MARGHIERI, II, Napoli 1885, p. 374). Sull'avversione del fenomeno cooperativo da parte dei commercianti A. SRAFFA, *La lotta commerciale*, cit., pp. 237-238.

economica delle cooperative, considerandole come un utile strumento di riscatto e affrancamento delle classi sociali più povere.²²⁰

Quest'ultimo orientamento prevalse nel Codice di Commercio del 1882, dove vennero disciplinate per la prima volta (anche su proposta delle Camere di Commercio²²¹) le società cooperative.

Tuttavia, la normativa delle società cooperative era talmente poco chiara e lacunosa²²², da far sorgere diversi dibattiti sulle caratteristiche essenziali della cooperazione, quali ad esempio la sua natura giuridica e i suoi limiti²²³.

Il legislatore decise di disciplinare interamente le società cooperative con soli nove articoli presenti all'interno del titolo delle società commerciali (artt.219-228, titolo IX, *Delle società e delle associazioni commerciali*, Cod. Comm.).

²²⁰ G. BONFANTE, *La società cooperativa*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, V, Padova 2014, pp. 40-41. Per il punto di vista di Vivante sul tema vedi C. VIVANTE, *I difetti sociali del codice di commercio*, cit., pp. 35 ss.

²²¹ A. PADOA SCHIOPPA, *La normativa sulle società per azioni*, cit., p. 15.

²²² Sulla lacunosa legislazione cooperativa del 1882 vedi P. MANFREDI, *La società anonima cooperativa*, cit., pp. 1-222; C. VIVANTE, *Le società cooperative e la riforma del codice di commercio*, Venezia 1896; U. PIPIA, *Gli enti collettivi*, in *Trattato di diritto commerciale*, II, Torino 1914, pp. 710 ss. In storiografia V. CAPO, voce *Società cooperativa (Società commerciale, parte speciale)*, cit., p. 467; P. VERRUCOLI, voce *Cooperative (Imprese)*, cit., pp. 552-553; ID., *La società*, cit., pp. 21-26G; FERRI, *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, cit., p. 94; G. BONFANTE, voce *Cooperazione e imprese cooperative*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, sezione commerciale*, IV (1989), p. 152; ID., *La società cooperativa*, cit., pp. 40-42.

²²³ Era discusso, in particolare, se le cooperative avessero potuto esercitare l'industria anche a servizio dei terzi ovvero solo a vantaggio dei soci. Tale tematica fu oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale e scientifico che coinvolse i massimi esponenti della scienza giuridica. Da una parte vi fu chi, come il Vivante, sostenne che le società cooperative dovevano "esercitare la loro industria principalmente, se non esclusivamente, a servizio dei soci". Questo per evitare la formazione anche di pseudo-cooperative. C. VIVANTE, *I limiti della cooperazione*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXI (1890), pp. 833-836. (Da notare che questo principio delle società prevalentemente mutualistiche è stato fatto proprio dal legislatore attuale all'art. 2512 c.c.). Dall'altra vi fu chi, invece, affermò che erano da considerare come cooperative solo quelle che esercitavano l'industria a servizio esclusivo dei soci. Ed, infine, vi furono coloro, tra cui Ulisse Gobbi, che asserirono che le operazioni con i terzi erano perfettamente conformi con lo scopo cooperativo. Questo perché l'estensione delle operazioni con il pubblico era un requisito necessario per lo sviluppo della cooperazione. U. GOBBI, *La cooperazione e il codice di commercio*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), pp. 281-284; C. CONTINI, *Circa i limiti della cooperazione*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), pp. 33-35.

Malgrado questa scelta di voler disciplinare le cooperative tra le società, l'art. 76 Cod. Comm. (che elencava i diversi tipi di società commerciali) non le prevedeva.

Questa apparente carenza fu dovuta, in verità, ad una precisa decisione del legislatore diretta ad impedire la formazione di una forma giuridica autonoma. Le cooperative erano, infatti, ex art. 219 *“soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'art. 76”*.²²⁴

Di conseguenza, le società cooperative si potevano costituire in società anonime, in società in nome collettivo ovvero in società in accomandita (semplice o per azioni) seguendo le rispettive discipline. Salvo essere tutte sottoposte ad alcune disposizioni comuni tratte dalla disciplina delle anonime, con riferimento alla pubblicazione ed eventuali successive modifiche degli atti costitutivi, al regime della responsabilità e obbligazioni degli amministratori, al funzionamento dell'assemblea, al bilancio, ai sindaci e alla liquidazione.²²⁵

Dunque, come afferma Guido Bonfante, per la disciplina delle cooperative vi era *“un appiattimento sulla normativa capitalistica da cui si salvavano unicamente il voto per testa, la variabilità del capitale sociale, il divieto di cedere le azioni senza i consensi di assemblee e amministratori e i limiti al possesso di azioni pro capite (L. 5.000,00)”*.²²⁶

Per quanto riguarda la disciplina fallimentare, non vi era nel Codice alcuna disposizione riservata esclusivamente per le società cooperative. Quindi, la normativa fallimentare applicabile alle società cooperative si doveva ricavare logicamente dal

²²⁴ A. MARGHERI, *Delle Società e delle Associazioni commerciali*, in *Il codice di commercio commentato* commento coordinato da L. Bolaffio e C. Vivante, III, Verona 1903, pp. 457-458; G. BONFANTE, voce *Cooperazione e imprese cooperative*, cit., p. 152.

²²⁵ Art. 221 *“Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese. Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione. Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo”*, in *il Codice di commercio del regno*, cit., p. 438. E' da rilevare che la normativa delle società per azioni continua a rappresentare anche ai giorni nostri la disciplina di riferimento per le società cooperative ex art. 2519 C. C. del 1942.

²²⁶ G. BONFANTE, *La società cooperativa*, cit., p. 41.

modello di società che veniva scelto dalla cooperativa. In altre parole, se vi fosse stata una dichiarazione di fallimento di una società anonima cooperativa, falliva solamente la società e si applicavano al relativo fallimento gli artt. 849-853, mentre se fosse fallita una società cooperativa in nome collettivo sarebbe stata dichiarata fallita la società e i soci²²⁷ e si sarebbero applicati al relativo fallimento gli artt. 847, 848 e 854.

Quindi, a differenza della disciplina successiva e *sui generis* del Codice Civile del 1942²²⁸, nel Codice del 1882 la responsabilità dei soci cooperatori si ricavava dalla normativa della società ordinaria presa a riferimento dalla cooperativa. Con la scelta della forma societaria i soci cooperatori fondatori decidevano, perciò, anche il tipo di responsabilità (limitata o illimitata) che avrebbero assunto nei confronti dei creditori sociali (la dottrina e giurisprudenza unanimemente negavano la possibilità della responsabilità mista nelle società in accomandita).

Quest'estensione alle cooperative della disciplina della responsabilità delle società ordinarie è uno dei motivi che spiegano la diffusione di società anonime cooperative negli ultimi due decenni del XIX secolo. Ciò è testimoniato anche dal gran numero di fallimenti di anonime cooperative verificatisi nel periodo esaminato nel milanese, di cui si dirà meglio nelle prossime pagine²²⁹.

L'indeterminatezza concettuale sulla forma giuridica cooperativa, oltre a favorire l'abuso dell'istituto²³⁰, produsse importanti dibattiti giuridici sulla natura commerciale o civile di tale società²³¹. Tale dibattito interessò da vicino la vicenda fallimentare, poiché solamente le società commerciali potevano essere dichiarate fallite.

La maggior parte della giurisprudenza, come si vedrà, considerò società commerciali tutte le cooperative, dilatando conseguentemente l'applicazione della

²²⁷ Per le società cooperative in nome collettivo ed in accomandita si palesava un problema sul tipo di responsabilità solidale illimitata dei soci e sull'estendibilità del fallimento ai soci. Sul dibattito in questione Vedi G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa*, cit., p. 47, nota 106.

²²⁸ U. BELVISO, *Scopo mutualistico e capitale variabile*, cit., p. 46.

²²⁹ Sulla diffusione nella prassi delle società anonime cooperative vedi Capp. 1 e 4. Cfr. V. CAPO, voce *Società cooperativa*, cit., pp. 467-468. Vedi più avanti sui motivi del gran numero di fallimenti di società anonime cooperative.

²³⁰ C. VIVANTE, *Le società cooperative e la riforma del codice di commercio*, Venezia 1896, pp. 4-5; P. VERRUCOLI, *La società*, cit., p. 25.

²³¹ Su questo dibattito e sulla connessa discussione della natura lucrativa dei proventi mutualistici vedi G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa*, cit., pp. 45-46.

normativa fallimentare. Dello stesso parere fu anche una parte della scienza giuridica, riconoscendo in generale il carattere di società commerciali a tutte le cooperative disciplinate dal Codice di Commercio del 1882.²³²

Mentre la maggior parte della dottrina, tra cui Vivante, Sraffa e Bonelli²³³, affermò che le società cooperative erano di natura commerciale solo se esercitavano atti di commercio, perché non era la forma giuridica assunta dalla società *“ma l’oggetto della sua industria quello che le imprime il carattere commerciale”*²³⁴.

Quest’ultima posizione trovava fondamento anche nell’ art. 229 Cod. Comm. che dichiarava che *“le società civili possono assumere le forme delle società per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza”*. Dunque, non poteva essere la forma ma l’oggetto sociale a rendere commerciale una società.

²³² E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, 2^a ed., II, cit., p. 23; ID., *Corso di diritto commerciale*, 2^a ed., III, Milano 1882, pp. 34-36. Una posizione simile fu quella espressa dal Manara che, pur ammettendo che le cooperative non fossero tutte commerciali e pur dichiarando che la commercialità non si desumesse dalla forma, ma dall’oggetto della società, affermava che il Codice disciplinasse solo società cooperative commerciali, U. MANARA, *Le società cooperative nel vigente codice di commercio italiano*, Torino 1899, pp. 26 - 27. ID., *Delle società e delle associazioni commerciali. Trattato teorico-pratico. Parte generale*, I, Torino 1902, p. 391.

²³³ Per Bonelli *“Le società cooperative non costituiscono per la loro qualificazione una specie a sé, ma sono in nome collettivo, in accomandita o anonime, secondo la forma che assumono, commerciali o civili, secondo l’obbietto che si propongono. Quando sono commerciali sono soggette al fallimento. Il decidere quando la cooperativa eserciti atti di commercio e sia perciò commerciale, e quando no, può essere talora imbarazzante. Ma non ci sembra che debba escludersi per ciò solo la possibilità di cooperative non commerciali, cioè di società aventi le forme e i caratteri che occorrono per esser regolate dal C. comm. (specie al conseguimento della personalità giuridica), ma rimanendo civili per rapporto alla competenza e al fallimento, ai sensi dell’art. 229.”* G. BONELLI, *Del fallimento*, in *Commentario al Codice di Commercio*, VIII, parte II, Milano 1908, p. 32; ID., *Del fallimento*, 2^a ed., I, cit., p. 36. Vedi anche ID., *Le società cooperative e il codice di commercio*, in *Diritto commerciale*, XVII (1899), pp. 698-720.

²³⁴ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., pp. 372-373. Della stessa opinione A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 46; V. CAPO, voce *Società cooperativa*, cit., pp. 466-467; U. PIPIA, *Gli enti collettivi*, cit., pp. 711-712.

2.2.2) LE MUTUE DI ASSICURAZIONE

Il panorama societario italiano, e, segnatamente, milanese degli ultimi decenni del XIX secolo fu contraddistinto da un altro particolare fenomeno mutualistico: le associazioni di mutua assicurazione.²³⁵

Questi enti si differenziavano dalle altre forme solidaristiche per il peculiare rapporto che si veniva ad instaurare con i loro membri. Un soggetto che si associava alla mutua acquistava anche lo *status* di assicurato. Tra l'associato e la mutua si costituiva, pertanto, un ibrido rapporto contrattuale di natura social-assicurativa.²³⁶

Il legislatore, vista la crescente affermazione delle mutue in ambito assicurativo, decise di regolare queste associazioni nel Codice di Commercio del 1865, sotto il titolo VII "*Delle società ed associazioni commerciali*", capo II "*Delle associazioni*". Tuttavia, le disposizioni ivi previste era poche e molto concise, e la sezione che le ricomprendeva era intitolata genericamente "*Dell'associazione mutua*".²³⁷ Inoltre, il Codice del '65 disciplinava unicamente le mutue di assicurazione marittime.²³⁸

Nella normativa del '82 si tentò di regolare un po' più approfonditamente tali realtà. Si passò, così, ad una normativa più dettagliata, seppur ancora modesta, che riguardava sia le mutue a ripartizione, sia quelle a quota fissa²³⁹ (att. 239-245 del titolo IX

²³⁵A. PADOA SCHIOPPA, *Le assicurazioni in Milano*, cit., pp. 1037-1040. Sull'origine della mutua di assicurazione, L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, prima traduzione italiana a cura di V. Pouchain e A. Scialoja, Torino 1913, pp. 274-277; C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, I, Milano 1885, p. 33; ID., *Le società commerciali*, cit., pp. 408-411. La forza del mutualismo assicurativo risiedette nella costante apertura delle mutue al pubblico. Difatti, grazie a questa apertura talune associazioni di mutua assicurazione poterono rivaleggiare per numero di assicurati e diffusione territoriale con le ricche compagnie a premio. Sulle mutue vedi anche Cap. 1.

²³⁶ Vedi Cap. 1.

²³⁷ Artt. 183-187, *Il Codice di commercio del regno d'Italia, promulgato con R. Decreto 25 giugno 1865, n.2364 in base alla Legge per l'unificazione giudiziaria in data 2 aprile 1865, n. 2215* (ed. Coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, Milano 1865, pp. 42-43).

²³⁸ Le assicurazione marittime erano regolate nel secondo libro sul commercio marittimo, agli artt. 446-505, *Il Codice di commercio del regno d'Italia*, cit., (ed. Coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, Milano 1865, pp. 79-86). F. PERRONE, *Della assicurazione mutua (forma privata)*, Torino - Roma 1894, pp. 125-129. In storiografia, G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa*, cit., p. 30.

²³⁹ Le mutue a ripartizione erano quelle prive di un capitale sociale. In caso di sinistro, dunque, la liquidazione del danno veniva ripartita direttamente tra gli associati che non erano stati

delle società e delle associazioni commerciali, capo II delle associazioni). La sezione che nel Codice del '65 era intitolata genericamente all' "associazione mutua" venne integrata e denominata "dell' associazione di mutua assicurazione".²⁴⁰

La nuova disciplina definì ex art. 239 Cod. Comm.²⁴¹ le caratteristiche delle mutue di assicurazione, ammettendo, similmente alle società (art. 77, c. 3, Cod. Comm. '82), la loro natura di enti collettivi distinti dagli associati.²⁴² Quest'ultimo riconoscimento deve essere evidenziato, perché (come visto nel caso delle società) l'ambiguità della locuzione "ente collettivo distinto" fu foriera di numerose interpretazioni a favore o contro la personalità giuridica delle mutue.

Inoltre, la normativa del 1882 stabilì la responsabilità limitata dei membri dell'associazione mutua nei confronti delle obbligazioni verso i terzi. La responsabilità dell'associato verso i terzi, però, non fu stabilita in proporzione alla quota versata ma "in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nell'associazione"²⁴³. In tal modo, il fallimento dell'associazione mutua non produceva, similmente alle società anonime, il

danneggiati. Mentre, nelle mutue a quota fissa vi era un capitale sociale con un numero variabile di soci, che si assicuravano con un contributo determinato anticipatamente (C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., p. 417).

²⁴⁰ Nel corso dei lavori preparatori emerse, infatti, la precisa volontà di non "voler regolare tutte le associazioni mutue, la cui essenza può variare all'infinito, secondo i diversi oggetti ch'esse possono proporsi. Quelle disposizioni mirano soltanto a regolare i rapporti derivanti dalle associazioni aventi per oggetto la mutua assicurazione commerciale" in *Atti della Commissione del 1869*, Tornata del 24 gennaio 1872, N.730, (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 480).

²⁴¹ "L'associazione di mutua assicurazione ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi, che sono oggetto dell'associazione. Essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati" (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 478).

²⁴² Sulla disciplina delle mutue dell' '82 C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, cit., pp. 88-101; ID., *Le società commerciali*, cit., pp. 416-433; U. MANARA, *Le società cooperative nel vigente codice*, cit., pp. 13-14, pp. 29-34; A. MARGHERI, *Delle Società e delle Associazioni commerciali*, cit., pp. 507-515; U. PIPIA, *Gli enti collettivi*, cit., pp. 750-783. In storiografia F. CARRARA, *L'Associazione di Mutua Assicurazione ed il contratto di Assicurazione contro i danni*, in *Lo sviluppo e il regime delle Assicurazioni in Italia*, cit., pp. 203 ss.; T. MARTELLO, voce *Mutue (società assicuratrici)*, cit., p. 391; G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa*, cit., pp. 30-31, nota 50; L. BECCARINI, *La forma giuridica delle imprese di assicurazione e riassicurazione*, in *Banche, assicurazioni e gestori di risparmio*, a cura di A. Colavolpe - M. Prosperetti, Milano 2009, p. 731.

²⁴³ Art. 243 *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, p. 479).

fallimento dei singoli soci-associati.²⁴⁴ Nel caso in cui, invece, i singoli associati fossero falliti singolarmente, essi potevano essere esclusi dall'associazione ex art. 245 Cod. Comm..

La disciplina delle mutue (così come affermato anche per le cooperative) era talmente stringata che dovette fare ampi rinvii alla normativa delle società per azioni. Le mutue di assicurazione erano, infatti, soggette alle medesime disposizioni delle anonime in relazione alla responsabilità degli amministratori, alla costituzione e ai bilanci ex art. 242 Cod. Comm.²⁴⁵.

Se si confronta la normativa del '65 con quella dell' '82 ci si accorge che non ci fu una grande innovazione normativa. I "vecchi" articoli furono per la maggior parte mantenuti e integrati con novità legislative ancora troppo vaghe.

Non a caso il giurista Francesco Perrone²⁴⁶ dichiarò in relazione alla disciplina delle mutue di assicurazione che:

"il Codice del 1882 fece un gran passo innanzi a quello del 1865..., ma ... non arrivò a comprenderne la vera essenza e riuscì incompleto e difettoso nel regolarlo, così mentre riconosceva l'istituto come un ente distinto delle persone dei soci, lo classificava poi fra le associazioni commerciali; mentre lo riguardava come un'impresa commerciale, lo

²⁴⁴ E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 5ª ed., IX, cit., p. 192; C. PAGANI, voce *Fallimento (Diritto commerciale)*, cit., p. 129. Aveva ben poco senso, infatti, provocare con il fallimento della mutua il fallimento di centinaia di soci-associati.

²⁴⁵ Art. 242 *"Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro, e dei bilanci delle società anonime, e le relative penalità."*, in *il Codice di commercio del regno*, (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, pp. 478-479). Alcune mutue si costituirono persino sotto forma di società cooperative per poter godere dei relativi vantaggi.

²⁴⁶ Francesco Perrone (1868-1923) avvocato, professore di diritto commerciale e politico. Da politico giunse a diventare prima deputato e poi Sottosegretario alle Finanze e alla Marina mercantile sotto il Ministero Nitti. Da giurista fu molto attivo nel campo scientifico e, segnatamente, in ambito commerciale. Uno dei suoi scritti principali fu: *L'idea sociale nel diritto commerciale*, Napoli 1894. Sul pensiero di Perrone vedi P. GROSSI, *"La scienza del diritto privato"*, cit., p. 104, p. 138. Cfr. F. TARLANO, *La produzione scientifica tra ricerca e attività politica*, in *Francesco Perrone. Risorse e sviluppo in Valle dell'Agri*, a cura di E. V. Alliegro, Grumento Nova 2013, pp. 33 - 38.

escludeva dalle società; mentre per la responsabilità degli amministratori, per la pubblicazione degli atti, per i bilanci e per le penalità stabiliva che si applicassero le norme riflettenti le società anonime, cioè, di questo tipo di società moderna tanto sviluppato appunto per la limitazione della responsabilità, poi lo considera come associazione: e questo istituto, che chiameremmo ibrido, così com'è disciplinato, non tutela in una maniera efficace gli interessi dei soci... né le norme sancite possono far bene sperare sulla diffusione e sull'esplicamento suo”²⁴⁷.

Tale incompletezza normativa produsse molteplici dibattiti non solo sulla personalità giuridica delle associazioni mutue, ma anche sulla natura societaria e la loro fallibilità.

L'interesse a tali questioni non rimase circoscritta agli ambienti accademici, poiché la definizione in un senso o nell'altro aveva effetti anche nella pratica. Difatti, l'ammissione o meno della fallibilità della mutua implicava il diritto o meno allo scioglimento contrattuale da parte degli assicurati.

Così come si è visto per le società, anche per le mutue gli argomenti della personalità giuridica, della natura societaria e della possibilità di fallimento erano correlati tra loro e, di conseguenza, vennero trattati congiuntamente dagli interpreti.

Infatti, coloro che sostennero la personalità giuridica delle mutue ne affermarono la natura societaria e la fallibilità.

La maggior parte della scienza giuridica (tra cui Vivante, Sraffa e Bonelli) non esitò a riconoscere la personalità giuridica e la commercialità delle mutue.²⁴⁸ Secondo questa

²⁴⁷ F. PERRONE, *Della assicurazione mutua (forma privata)*, cit., p. 128.

²⁴⁸ C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, cit., pp. 88-95; ID., *Trattato di diritto commerciale, Le società*, cit., 2^a ed., pp. 409-410; 5^a ed., p. 417-419; F. PERRONE, *Della assicurazione mutua (forma privata)*, cit., pp. 129-148; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 48; E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 5^a ed., IX, cit., p. 177; A. MARGHIERI, *Delle Società e delle Associazioni commerciali*, cit., p. 509; U. PIPIA, *Gli enti collettivi*, cit., pp. 756-760; G. BONELLI, *Del fallimento*, cit., p. 33; F. CARRARA, *L'Associazione di Mutua Assicurazione*, cit., pp. 212-213, p. 227; A. RAMELLA, *Fallimento e concordato preventivo delle Società di Commercio*, Torino 1938, pp. 27-29.

visione le associazioni di mutua assicurazione costituivano ai sensi dell'art. 239 enti collettivi distinti dagli associati, ed esercitavano atti di commercio ex art. 3, n. 19 e 20²⁴⁹.

Da ciò si sarebbe dovuto dedurre logicamente che, in quanto commercianti, le mutue potevano fallire.

Tuttavia, l'art. 8 Cod. Comm. creava incertezza, non annoverando le associazioni tra i commercianti. Pertanto, se solo i commercianti fallivano, come potevano fallire le associazioni di mutua assicurazione?

Tale problema fu risolto dal Vivante, dichiarando che il legislatore aveva implicitamente ricompreso le associazioni fra le società commerciali menzionate dall'art. 8.²⁵⁰ E, pertanto, le associazioni mutue di assicurazione, in quanto persone giuridiche ed enti commerciali, potevano essere dichiarate fallite in caso di insolvenza.

Se così non fosse stato gli amministratori delle mutue, sottoposti *ex lege* alle stesse pene di quelli delle anonime, sarebbero sfuggiti alle severe sanzioni previste in caso di fallimento (artt. 857, 861, 863), e gli associati-assicurati non avrebbe potuto chiedere né la dichiarazione di fallimento²⁵¹ (se sinistrati e non liquidati), né avrebbero potuto rivolgersi all'assemblea generale per chiedere lo scioglimento della mutua (art. 189, n. 4).²⁵²

Coloro che sostenevano la commercialità e fallibilità delle mutue ravvisavano anche la natura societaria di tali enti collettivi.²⁵³ E, segnatamente, il Vivante precisò che

²⁴⁹ "La legge reputa atti di commercio: ... le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione; le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e sulla vita", art. 3, n. 19,20, *Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, pp. 36-37).

²⁵⁰ C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, cit., pp. 94-95; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 48-49; G. BONELLI, *Del fallimento*, cit., p. 33; A. MARGHERI, *Delle Società e delle Associazioni commerciali*, cit., p. 509; F. PERRONE, *Della assicurazione mutua (forma privata)*, cit., pp. 146-147.

²⁵¹ Il diritto dei soci creditori a chiedere la dichiarazione di fallimento della mutua per le indennità loro dovute non fu condivisa da tutta la scienza giuridica. In particolare, coloro che negavano tale diritto furono Bonelli e Vidari, G. BONELLI, *Del fallimento*, cit., p. 33; E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 2^a ed., II, Milano 1881.

²⁵² C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, cit., pp. 94-95; ID., *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., p. 420.

²⁵³ Tra coloro che in dottrina sostenevano che le mutue fossero società commerciali C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., pp. 418-419; F. PERRONE, *Della assicurazione mutua (forma privata)*, cit., pp. 129-148; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit.,

solo le mutue a quota fissa erano da considerarsi società commerciali.²⁵⁴ Questo perché avevano un fondo sociale costituito dai conferimenti dei soci, esercitavano un'attività commerciale, erano persone giuridiche ed erano sottoposte alle stesse disposizioni delle anonime (art. 242).

Una minoranza della dottrina negò, invece, non solo la natura societaria ma anche la personalità giuridica delle mutue di assicurazione.

Tra i più accaniti esponenti di questo indirizzo vi fu Manara, che, come già visto nel dibattito sulla personalità delle società, negò coerentemente con la sua posizione la individualità giuridica delle mutue .

Per Manara le mutue non potevano neanche essere considerate società, perché prive di alcuni requisiti essenziali del contratto di società: il guadagno²⁵⁵ e il fondo sociale.²⁵⁶ Oltre a ciò, per quest'ultimo nel titolo IX vi era una netta distinzione tra società e associazioni commerciali e, le mutue venivano normate proprio sotto il capo "delle associazioni". Dunque, si dovevano considerare associazioni.

Un altro argomento, che avvicinava il fallimento delle mutue di assicurazione a quello delle società a responsabilità limitata, era quello dello scioglimento di diritto delle mutue fallite. Tale tema non rivestì un carattere solo scientifico, ma ebbe importanti risvolti pratici, poiché s'intrecciava con il tema del diritto alla risoluzione contrattuale da parte degli associati-assicurati della mutua fallita.²⁵⁷

p. 48; U. GOBBI, *Ancora sul carattere giuridico della Associazione di Mutua assicurazione*, in *Monitore dei Tribunali*, XLII (1901), pp. 201-202; A. ARCANGELI, nota a sentenza, in *Il Foro Italiano*, XXV (1900), pp. 1394-1408; A. MARGHERI, *Delle Società e delle Associazioni commerciali*, cit., p. 509; G. BONELLI, *Del fallimento*, cit., p. 33; F. CARRARA, *L'Associazione di Mutua Assicurazione*, cit., pp. 212-213; A. RAMELLA, *Fallimento e concordato preventivo delle Società di Commercio*, Torino 1938, pp. 27-29. Tale orientamento che affermava la natura sociale delle mutue ritenne che, dato che le mutue di assicurazione esercitavano cooperativamente un'impresa commerciale, esse potevano essere costituite come società anonime cooperative.

²⁵⁴ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., pp. 418-419.

²⁵⁵ U. MANARA, *Le società cooperative nel vigente codice*, cit., p. 29.

²⁵⁶ Contro la natura societaria delle mutue per tutti, ID., *Le società cooperative nel vigente codice*, cit., pp. 29-34; ID., *L'associazione di mutua assicurazione non è società; epperò non può costituirsi come società cooperativa*, in *Il Foro Italiano*, fasc VII, XXIV (1899), p. 15 dell'estratto.

²⁵⁷ Il tema della risoluzione del contratto da parte dell'associato-assicurato della mutua divise la giurisprudenza. V. Cap. 4.

Uno dei giuristi più interessati alla questione fu Vivante²⁵⁸, che dedicò a questo argomento un parere, su richiesta del Consiglio di amministrazione di una mutua, intitolandolo *“il fallimento non produce di diritto lo scioglimento della Società Anonima. Applicazione a una Mutua Assicuratrice”*.

In questo scritto Vivante con sofisticate argomentazioni ribadì la natura commerciale delle mutue e affermò che quest'ultime, in quanto società commerciali, non si scioglievano di diritto per il fallimento.²⁵⁹

Questa opinione si desumeva, come visto prima per lo scioglimento delle anonime, da numerosi disposizioni.²⁶⁰ L'art. 190 enunciava espressamente i casi di scioglimento di diritto. L'art. 849 prorogava il mandato degli organi sociali anche durante la procedura fallimentare. Infine, l'art. 853 prevedeva che il concordato potesse avere ad oggetto la continuazione dell'impresa sociale, e, ciò, era incompatibile con una società sciolta alla quale erano vietate nuove operazioni (art. 192).

Una volta dato per assunto che il fallimento non sciogliesse di diritto le mutue, il Vivante dichiarò in questo parere che la risoluzione contrattuale da parte dei singoli soci (a seguito del fallimento) era subordinata alla richiesta all'assemblea generale di scioglimento della mutua fallita.

Difatti, le disposizioni del contratto di assicurazione si applicavano alle mutue (artt. 419 Cod. Comm.)²⁶¹, soltanto se compatibili con la loro natura di società. I soci delle mutue fallite non potevano sciogliersi dal contratto di società-assicurazione, come gli assicurati delle società a premio (art. 433 Cod. Comm.)²⁶², se prima non si fosse deliberato lo scioglimento sociale con un voto assembleare.²⁶³

²⁵⁸ Il Vivante decise di prendere parte al dibattito giurisprudenziale sull'argomento, producendo, come si vedrà, anche una nota a sentenza.

²⁵⁹ C. VIVANTE, *Il fallimento non produce di diritto lo scioglimento*, cit., pp. 141-142. *Contra* Corte di Appello di Bologna 2 agosto 1898, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XIV (1899), pp. 716-720.

²⁶⁰ *ibidem*, pp. 141-142.

²⁶¹ *“Le associazioni di mutua assicurazione regolate dalle disposizioni del titolo IX sono soggette anche a quelle del presente titolo (Del contratto di assicurazione) che non siano incompatibili colla loro speciale natura”*, art. 419, *Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

²⁶² *“Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure lo scioglimento del contratto. L'assicurato ha lo*

Diversamente, se si fosse concesso ai soci-assicurati delle assicurazioni mutue di sciogliersi dal vincolo sociale *uti singuli*, come dei semplici assicurati, non si sarebbe tutelata l'integrità patrimoniale e unità della mutua.

Tale posizione trovava fondamento anche nella disposizione che assoggettava le mutue alle norme delle anonime (art. 242), in relazione alla pubblicazione e modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.²⁶⁴ Anche lo scioglimento della società anteriore alla scadenza del contratto mutualistico era annoverato tra i cambiamenti statutari (art. 96 Cod. Comm.) che necessitavano di un voto assembleare. Quindi, tale volontà risolutiva dei soci-assicurati doveva essere presa tramite deliberazione assembleare.

Questo orientamento del Vivante fu l'esito di un compromesso tra i diritti degli associati-assicurati e la salvaguardia delle mutue. La soluzione adottata rispecchia appieno la visione vivantiana del diritto societario: tutela della parte debole da una parte e dall'altra protezione dei nuovi organismi economici, in particolare di matrice mutualistica.

La particolare attenzione del Vivante riservata ai nuovi fenomeni solidaristici (mutue assicuratrici e cooperative) è già stata messa in luce da Paolo Grossi.²⁶⁵ Quest'ultimo afferma che Vivante e Sraffa intravidero proprio in quei nuovi istituti la risposta mutualistica e di pace commerciale all'individualismo mercantile e alla cieca speculazione capitalistica dello Stato liberale ottocentesco.

3) GLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO

L'indagine sui fallimenti societari non può prescindere dall'esame degli organi preposti alla procedura fallimentare. I poteri ad essi assegnati dalla legislazione concorsuale e i rapporti che s'instaurarono nella prassi tra questi organi sono

stesso diritto, se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione", art. 433, Codice di commercio del regno d'Italia 1882 (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

²⁶³ C. VIVANTE, *Il fallimento non produce di diritto lo scioglimento*, cit., p. 141. Lo stesso Vivante in un primo tempo aveva sostenuto una posizione diversa a favore della diretta applicazione dell'art. 433 da parte dei soci della mutua. Vedi Cap. 4.

²⁶⁴ *ibidem*, p. 142.

²⁶⁵ P. GROSSI, *"La scienza del diritto privato"*, cit., pp. 192-193.

indispensabili per determinare la natura pubblicistica ovvero liberale della procedura concorsuale.

La vicenda fallimentare si svolgeva con il concorso di organi giurisdizionali, come il Tribunale e il giudice delegato, e di organi esterni, come il curatore fallimentare e la delegazione dei creditori.

L'analisi degli organi fallimentari prende necessariamente le mosse dal Tribunale fallimentare, il quale apriva il concorso con la dichiarazione di fallimento.

Tale autorità giudiziaria collegiale era formata da tre giudici appartenenti fino al 1888 al Tribunale di Commercio. Vi era, di regola, il presidente del Tribunale, che nella consuetudine ambrosiana era un magistrato togato o un avvocato, e due giudici commercianti, proposti dalle Camere di Commercio e di nomina reale.

In seguito all'abolizione dei Tribunali commerciali la giurisdizione fallimentare fu attribuita ai Tribunali civili. Pertanto, solo i magistrati ordinari potevano divenire membri del Collegio (uno di loro doveva essere il presidente del Tribunale Civile).

In tutti i fallimenti esaminati non si riscontrano casi né di eccesso di potere, né di inosservanza di leggi sostanziali o di norme processuali. Vi erano, il più delle volte, questioni di natura interpretativa determinate dalla vaghezza delle disposizioni.

L'assenza di gravi errori giudiziari nei procedimenti definiti dai Tribunali di Commercio si deve attribuire alla presenza di giudici-giuristi nei Collegi commerciali "lombardi". Difatti, la composizione mista dell'autorità giudiziaria commerciale rappresentava una maggiore garanzia di competenza tecnico-giuridica e di conoscenza del dettato normativo.

Il Tribunale fallimentare era l'organo sovraordinato a tutti gli altri organi concorsuali, i quali discendevano dal Tribunale per diretta nomina (curatore e giudice delegato) ovvero erano parzialmente dipendenti come la delegazione dei creditori.

All'autorità giurisdizionale era demandata la responsabilità di aprire e concludere la procedura fallimentare. Così come la procedura si apriva, infatti, con un atto giudiziario (la dichiarazione di fallimento), per terminare necessitava di un altro atto giudiziario, il cui contenuto e forma divergeva a seconda della modalità di conclusione della procedura (per liquidazione, concordato o insufficienza d'attivo).

Il Tribunale competente a dichiarare il fallimento sociale era quello avente la giurisdizione sulla sede della società (art. 846 Cod. Comm.)²⁶⁶.

Con la dichiarazione di fallimento il Tribunale avviava il procedimento concorsuale nominando gli organi giurisdizionali preposti alla procedura (con l'eccezione della delegazione di sorveglianza di nomina creditoria)²⁶⁷, ordinando l'apposizione dei sigilli per realizzare lo spossessamento, fissando il giorno in cui i creditori si dovevano radunare per nominare i membri della delegazione di sorveglianza (e per essere consultati sulla nomina definitiva del curatore), e determinando la data di cessazione dei pagamenti e di chiusura della verifica dei crediti.²⁶⁸

Il Tribunale non si limitava a svolgere funzioni "amministrative"²⁶⁹ (a lui affidate in virtù della natura intrinsecamente giudiziale della procedura concorsuale), ma era competente a definire anche tutte le questioni giuridiche sorte dalla vicenda fallimentare.²⁷⁰

²⁶⁶ "Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede" art. 846, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁶⁷ Con la legge fallimentare del 1942, in linea con la pubblicizzazione della procedura, la delegazione di sorveglianza, anche detta dei creditori verrà nominata dal giudice delegato.

²⁶⁸ "Colla sentenza che dichiara il fallimento deve: 1° nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento; 2° ordinare l'apposizione dei sigilli; 3° nominare il curatore provvisorio del fallimento; 4° fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore; 5° stabilire un termine non maggiore di un mese nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti; 6° determinare il giorno e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale alla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, entro i venti giorni successivi. La sentenza deve contenere anche l'ingiunzione al fallito di presentare entro giorni tre il bilancio nella forma stabilita nell'articolo 686 ed i suoi libri di commercio, se non siano già stati depositati. Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva", art. 691, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁶⁹ Tra i poteri del Tribunale previsti nel Codice di Commercio vi era quello di revocare e sostituire gli organi fallimentari da lui scelti (artt. 718-720, 727), di concedere la dilazione per la presentazione del bilancio (art. 746); di riaprire la procedura concorsuale (artt. 815-818); di concedere i benefici (art. 839) e di dirigere il procedimento di moratoria e concordato (artt. 819-847).

²⁷⁰ "Il Tribunale è investito dell'intera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile" art. 685, c. 2 in *Il Codice di*

I compiti e le funzioni assegnate normativamente all'autorità giudiziaria erano accomunate da una *ratio* ben precisa. Il Tribunale, quale rappresentante dello Stato, doveva cercare di assicurare che la procedura fallimentare non perseguisse esclusivamente la massa creditoria con pregiudizio degli altri interessi (privati o pubblici) connessi al fallimento. Il Collegio giudicante doveva, pertanto, essere un organo di garanzia. In quest'ottica si devono leggere le parole del Bonelli, secondo il quale:

“Non solamente il tribunale apre il procedimento colla sentenza dichiarativa che determina la formazione del nuovo stato, ma ne accompagna fino all'ultimo le fasi, senza mai abbandonarlo. Esso ha una parte più o meno assorbente nella nomina del curatore; esso inoltre o direttamente o per mezzo di un suo membro delegato costituisce il vero potere direttivo, regolativo dell'intero istituto, il quale conserva nelle sue linee generali un carattere di procedimento giudiziale, che lo distingue da altri enti giuridici affini, e che si può dire la sua particolare caratteristica. Quest'organo di natura pubblicistica s'innesta pertanto nella trama stessa dell'organismo fallimentare, così da costituire non già una limitazione esteriore al suo funzionamento, ma una parte integrante di quello, un organo tutelare, incaricato dell'alta direzione dell'ente e della protezione di tutti gli svariati interessi che vi fanno capo”²⁷¹.

Tale funzione di *“organo tutelare”* emerge con tutta evidenza proprio nella prassi fallimentare esaminata relativa alla nomina del curatore fallimentare.²⁷²

Malgrado sia innegabile che, in linea con lo stampo marcatamente liberale della procedura fallimentare del 1882, la normativa garantisse ai creditori una grande influenza sui curatori²⁷³, la prassi dimostrerà che *“l'ultima parola”* sulla nomina dei curatori fu sempre dei Tribunali fallimentari. Difatti, tutti i relativi conflitti insorti tra

commercio del regno d'Italia 1882 (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883). G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2^a ed., Milano 1923, pp. 5-7.

²⁷¹ G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2^a ed., Milano 1923, pp. 5-6.

²⁷² Vedi Cap. 3 e 4.

²⁷³ M. CASANOVA, *Osservazioni in margine al Codice di commercio del 1882, in 1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit. pp. 70-71.

giudici e creditori videro sempre prevalere il candidato “preferito” dall’autorità giudiziaria.

Ciò non stupisce se si considera che il legislatore investiva il Tribunale fallimentare del potere di nominare²⁷⁴ e revocare il curatore²⁷⁵.

La legge stabiliva degli appositi ruoli dei curatori fallimentari formati dalle Camere di Commercio²⁷⁶. Tuttavia, i Tribunali potevano nominare, con opportuna motivazione, anche una persona fuori ruolo qualora avesse garantito maggiore competenza e terzietà.²⁷⁷

L’attribuzione del potere di nomina all’autorità giudiziaria non era finalizzato, infatti, ad influenzare e sindacare giudizialmente l’amministrazione del fallimento, ma serviva a garantire ed assicurare l’indipendenza del curatore concorsuale.

In tal modo si cercava di evitare l’esperienza legislativa precedente che aveva reso l’amministratore fallimentare un organo subordinato alla volontà creditoria, precludendo un’adeguata tutela alle istanze degli altri soggetti interessati alla definizione della vicenda fallimentare.

L’altro organo di natura pubblicistica preposto al fallimento era il giudice delegato (che era un membro del Tribunale).

Oltre a ben determinati poteri amministrativi e autorizzativi (specialmente, nella fase dell’inventario dei cespiti attivi del fallito *ex artt. 733 ss. Cod. Comm.* e della verifica dei crediti *ex artt. 758 ss. Cod. Comm.*), al giudice delegato veniva attribuito

²⁷⁴ “Il curatore è scelto dal tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti ed affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente” art. 714 in *Il Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁷⁵ “Il Tribunale può in ogni tempo revocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori o d’ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio” art. 720, *Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁷⁶ “Le camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all’ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto” art. 715 c. 1, *Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁷⁷ “Dove esiste il ruolo accennato nell’articolo precedente, il curatore dev’essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa” art. 716, *Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

un generale potere di direzione e sollecitazione di tutte le operazioni del fallimento (art. 727 Cod. Comm.)²⁷⁸. Quindi, tale organo doveva cercare di indirizzare la gestione del curatore fallimentare.²⁷⁹

Tuttavia, nella normativa del 1882 il giudice delegato non poteva controllare la procedura ingerendosi direttamente nel merito dell'amministrazione fallimentare come gli sarà concesso solo con la successiva disciplina fallimentare pubblicistico-dirigistica del 1942²⁸⁰ (in base alla quale il giudice delegato non avrà solo poteri di direzione del fallimento, ma anche di vigilanza e controllo)²⁸¹.

Tra gli organi di natura non giurisdizionale preposti al fallimento si distingueva, invece, il curatore dei fallimenti, il quale veniva nominato dal Tribunale ed era soggetto alla direzione del giudice delegato ed al controllo della delegazione dei creditori.

Quest'organo era centrale nella procedura poiché rappresentava e amministrava il patrimonio fallimentare.²⁸²

Al curatore era stata, infatti, affidata non solo la rappresentanza del patrimonio fallimentare e delle situazioni giuridiche connesse, ma anche, ai sensi dell'art. 713 Cod.

²⁷⁸“Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento. Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali deve essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche d'ufficio, la revocazione del curatore” art. 727, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁷⁹ Per una completa descrizione dei compiti del giudice delegato nel Codice di Commercio del 1882 G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2ª ed., Milano 1923, pp. 99 ss.; C. VIVANTE, *Istituzioni di diritto commerciale*, 16ª ed., Milano 1918, p. 393. In storiografia, L. GUGLIELMUCCI, *Il ruolo del giudice delegato*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali, rivista di dottrina e giurisprudenza*, 3 (Maggio-Giugno 2003), pp. 1029-1032.

²⁸⁰ R. D. 16 marzo 1942, n. 267, *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa* (in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942).

²⁸¹ L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, cit., p. 79; ID., *Il ruolo del giudice delegato*, cit., pp. 1032- 1035; G. N. NARDO, *commento all'art. 25*, in *Le nuove leggi civili, Il nuovo fallimento*, a cura di F. Santangeli, Milano 2006, pp. 135-136; A. SCIUMÈ, *Le procedure concorsuali: una prospettiva storico-comparatistica*, cit., pp. 8-10.

²⁸² G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2ª ed., Milano 1923, pp. 12-79.

Comm.²⁸³, la delicata quanto fondamentale gestione fallimentare, che consisteva nella conservazione, liquidazione e ripartizione tra i creditori del patrimonio fallimentare.

L'amministratore del fallimento doveva, innanzitutto, cercare di conservare e, se possibile, aumentare il patrimonio fallimentare (per esempio mediante transazioni ovvero richieste di retrodatazione dei pagamenti). In seguito, doveva liquidare i beni mobili ed immobili attraverso aste giudiziarie ovvero trattative private. Infine, doveva ripartire il ricavato tra i creditori in base ai privilegi e diritti di prelazione.

Ciononostante, la maggior parte delle procedure fallimentari che si esamineranno non si concludeva secondo questa modalità "ordinaria", ma terminava per concordato fallimentare.

La diffusione del concordato non stupisce se si considera che il legislatore del 1882 richiedeva espressamente al curatore fallimentare di "*promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato*" (art. 830 Cod. Comm.), prevedendo a tal fine una disposizione *ad hoc* per i concordati delle anonime (art. 853 Cod. Comm.).

Nelle vicende fallimentari più rilevanti si percepirà questo sforzo del curatore di favorire un accordo tra creditori e rappresentanti delle società fallite. Tale obiettivo veniva perseguito e raggiunto mediante un'efficace opera di mediazione tra le richieste dei creditori e quelle degli ex-amministratori delle società fallite.

Il legislatore attribuiva ai curatori un ampio potere amministrativo, ma al contempo pretendeva che tale organo assolvesse i suoi compiti in maniera imparziale.

In quest'ottica la legislazione del 1882 abolì i sindaci-creditori²⁸⁴ della precedente disciplina e affidò al Tribunale fallimentare il potere di nomina del curatore.

Tuttavia, è opportuno rimarcare che il Tribunale non esercitava un potere direttivo sull'amministrazione fallimentare, ma si preoccupava, in qualità di organo

²⁸³ "*L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato. Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori*" art. 713, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁸⁴ G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2^a ed., Milano 1923, pp. 12 ss.. In storiografia V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, cit., pp. 453-454; A. PADOA SCHIOPPA, *La genesi del Codice di commercio*, cit., p. 202; A. MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, cit., p. 191.

pubblico, di garantire che il patrimonio fallimentare fosse gestito con autonomia, salvaguardando, laddove possibile, anche la collettività.

La pratica avvalorò la decisione di rendere il curatore una figura terza e maggiormente indipendente dagli interessi dei creditori. Il curatore, quale figura libera dai vincoli e condizionamenti privati, riusciva a raggiungere risultati efficaci ed utili sia per la massa creditoria che per l'interesse pubblico alla continuazione aziendale. Tali obiettivi sarebbero stati, difatti, molto più difficilmente conseguibili da parte di un organo più sensibile alle istanze di una sola parte, come il sindaco-creditore.

Alla luce di queste osservazioni si comprende, quindi, che il curatore aveva anche *“funzioni che si connettono immediatamente colla tutela dell'interesse pubblico”*.²⁸⁵ Non a caso *“è un interesse generale, e senza rappresentanza indiretta di alcuno, che si compie dal curatore il dovere di cui all'art. 830 (promuovere il concordato)”*.²⁸⁶

Ciò che il legislatore con la legislazione del 1882 dimostrava di comprendere era, infatti, che con lo sviluppo delle società commerciali anche la normativa fallimentare abbisognava di figure che non tutelassero solo gli interessi dei creditori ma che fossero in grado di valutare tutti gli interessi coinvolti nel fallimento.

Tra gli organi fallimentari non giurisdizionali bisogna menzionare, infine, la delegazione dei creditori (anche denominata delegazione di sorveglianza), la quale era nominata dalla massa creditoria riunita in assemblea.²⁸⁷

Tale organo dei creditori era stato introdotto per bilanciare la presenza di un curatore unico e normalmente estraneo alla massa creditoria.²⁸⁸

La delegazione dei creditori sorvegliava, insieme al giudice delegato, l'amministrazione fallimentare tramite pervasivi poteri di vigilanza e controllo.²⁸⁹ I

²⁸⁵ G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2^a ed., Milano 1923, p. 28.

²⁸⁶ *ibidem*.

²⁸⁷ *“I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque tra essi nominata nella prima adunanza prefissa dalla sentenza dichiarativa del fallimento. La maggioranza dei creditori, i crediti dei quali siano stati verificati od ammessi al passivo, può, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, mutare i membri della delegazione ed alcuno di essi, od elevarne il numero da tre a cinque.”* art. 723, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁸⁸ G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2^a ed., Milano 1923, p. 79.

membri della delegazione dei creditori avevano, infatti, ex art. 726 Cod. Comm. *“la facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l’amministrazione del fallimento”* e potevano *“sentire in ogni tempo il curatore e il fallito”*.

All’interno della normativa fallimentare vi sono altri articoli (artt. 757, 794 e 799 Cod. Comm.) che testimoniano la posizione di rilievo dell’organo rappresentativo dei creditori.

L’importanza della massa e della loro delegazione all’interno della procedura concorsuale societaria era determinata, pertanto, dalla favorevole disciplina del Codice Mancini, la quale attribuiva alla delegazione ovvero ai creditori rappresentanti almeno un quarto del passivo (art. 831 Cod. Comm.), la possibilità di convocare, tramite il giudice delegato, tutti i creditori per deliberare sulla proposta di concordato.

In conformità con la scelta di facilitare la stipulazione dei concordati,²⁹⁰ il Codice Mancini, di stampo liberale, garantiva ai creditori un potere che la precedente legge del 1865 riservava al solo giudice delegato e la successiva legge fallimentare del 1942 attribuirà al solo fallito.²⁹¹

Il concordato conferiva ai creditori una funzione centrale, poiché il loro consenso era necessario per poter addivenire ad un accordo ed evitare la liquidazione. La notevole diffusione di concordati nella prassi fallimentare dimostrerà, quindi, che i creditori partecipavano attivamente alla soluzione della maggior parte delle procedure fallimentari sociali.

La maggior parte dei creditori accettava il concordato poiché comprendeva che era meglio perseguire una *“sicura”* e rapida soddisfazione dei loro crediti, piuttosto che *“aspettare”* una lunga, e spesso assai scarna, liquidazione.

Nonostante siffatta manifesta rilevanza, è bene rimarcare che nella prassi fallimentare gli ampi poteri della massa creditoria erano mitigati dall’indipendenza

²⁸⁹ *ibidem*, pp. 76 ss.. In storiografia, M. CASANOVA, *Osservazioni in margine al Codice di commercio del 1882*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit. pp. 70-71; G. GUERRIERI, *La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali dell’Età Moderna*, cit., p. 132.

²⁹⁰ *“In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano. Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato”*, art. 830, c.1 e c.2, *Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

²⁹¹ V. ANDRIOLI, *L’evoluzione della legislazione fallimentare*, cit., p. 455.

dell'amministratore del fallimento. Il curatore non era più, infatti, il mandatario dei creditori, ma era divenuto, grazie al ruolo del Tribunale, un soggetto maggiormente indipendente dalle pretese creditorie che nascevano dalla decozione.²⁹²

Gli stessi concordati societari erano, infatti, raggiungibili per merito non solo dei creditori, ma anche della professionalità e indipendenza dei curatori, che "racimolavano" tutti i cespiti attivi rimanenti e rinunciavano ad azioni civili di responsabilità pur di raggiungere il concordato necessario alla "salvezza" aziendale.

Di conseguenza, nei fallimenti sociali la soddisfazione delle pretese creditorie stava diventando equivalente, se non addirittura complementare, rispetto all'interesse pubblico al lavoro e alla continuazione dell'impresa.

3.1) IL TRIBUNALE COMPETENTE A DICHIARARE IL FALLIMENTO SOCIALE

Il fallimento sociale veniva dichiarato ai sensi dell'art. 846 Cod. Comm. dal Tribunale che aveva la giurisdizione sulla sede della società. Quest'ultima informazione era ricavabile dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 89, n.1 Cod. Comm²⁹³.

L'individuazione della sede sociale non sollevava difficoltà quando la sede amministrativa e l'attività economica coincidevano. Tuttavia, ogniqualevolta la sede degli uffici amministrativo-legali e quella degli stabilimenti commerciali divergevano, sorgevano molteplici problemi favoriti anche dalla vaghezza della disciplina fallimentare.²⁹⁴

Da una parte, infatti, l'art. 846 Cod. Comm. (dedicato alle società commerciali) dichiarava che *"il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede"*. Dall'altra, tra le disposizioni generali del fallimento, l'art. 685 Cod. Comm. statuiva che *"la dichiarazione di fallimento*

²⁹² U. APICE - S. MANCINELLI, *Il fallimento e gli altri procedimenti*, cit., p. 6.

²⁹³ *"L'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime e delle società in accomandita per azioni deve indicare: 1° La denominazione e la sede della società, dei suoi stabilimenti, e delle sue rappresentanze"* art. 89 n. 1, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

²⁹⁴ Tale questione non rimase ristretta ai confini nazionale, ma interessò anche la scienza giuridica europea. Per una visione complessiva del dibattito allora intercorso in Europa, V. PENNETTI, *Fallimento delle società commerciali nei rapporti internazionali*, Torino-Paris 1898, pp. 77 ss.

è pronunciata dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale”.

La scienza giuridica sosteneva che il criterio da adoperare per individuare il Tribunale competente a dichiarare il fallimento era quello del luogo dove la società effettivamente svolgeva la propria attività economica principale.

Per Vidari *“al pari dei fallimenti singoli, competente a dichiarare il fallimento di una società commerciale è il tribunale civile nella cui giurisdizione essa tiene la propria sede od il proprio stabilimento commerciale ... quello, infatti, a cui si deve principalmente aver riguardo, non è già tanto dove i soci, per loro comodo, si riuniscono per trattare insieme gli affari sociali, quanto dove effettivamente tali affari si compiono; imperocchè questo costituisce l’oggetto principale della loro impresa, e non già la esistenza accidentale degli uffici amministrativi piuttosto in un luogo che in un altro”*²⁹⁵.

Dello stesso avviso era anche Sraffa, secondo il quale *“per regola generale il concetto di sede di una società corrisponde a quello di domicilio di un individuo e quindi la sede della società agli effetti anche della dichiarazione del fallimento deve reputarsi nel luogo dove la società applica e concentra la sua maggiore attività, dove abbia il centro dei suoi affari”*²⁹⁶.

Con l’intensificarsi dei rapporti economici internazionali a cavaliere tra XIX e XX secolo il problema dell’individuazione della sede sociale interessava, con sempre maggior frequenza, le società estere aventi in Italia il principale ovvero l’esclusivo centro della loro attività economica. In tali casi la questione risultava ancora più complessa.

Vi era, infatti, il rischio che talune società insolventi, con sede amministrativa all’estero ed esercenti l’attività d’impresa in Italia, sfruttassero la vaghezza del termine *“sede”* presente nell’art. 846 Cod. Comm., per eludere la giurisdizione italiana ed evitare la dichiarazione di fallimento.

Sraffa coglieva pienamente il problema dichiarando, che *“la questione, ha molta importanza per quanto si tratti di pronunciare in Italia il fallimento di una società*

²⁹⁵ E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 5ª ed., IX, Milano 1908, pp. 175-176.

²⁹⁶ A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 59-60; ID., *Il tribunale competente a dichiarare il fallimento di una società*, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza*, VI (1900), p. 187.

*straniera; ammesso che per sede agli effetti della competenza dovesse intendersi la sede amministrativa, una società fissando a suo piacimento la sede dell'amministrazione sociale, potrebbe sottrarsi alla competenza dei nostri tribunali per la dichiarazione del fallimento”*²⁹⁷.

Anche Vidari condivideva la medesima preoccupazione affermando che, le *“società estere che abbiano nel nostro stato la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa; imperocchè esse vanno considerate e trattate ... quali società nazionali ... Ed a maggior ragione dev'essere così per le società che abbiano in Italia addirittura l'unico ed esclusivo oggetto della loro impresa; quand'anche tengano all'estero la propria sede amministrativa se non fosse così, troppo facile sarebbe alle società straniere, che pur avessero nello Stato nostro l'oggetto della loro impresa, di sottrarsi alla osservanza delle nostre leggi costituendosi in casa propria ed ivi pure ponendo la sede amministrativa dei loro affari”*.

Per la maggior parte della dottrina, quindi, l'accezione della sede quale centro dell'impresa si rivelò utile a risolvere le questioni giurisdizionali interne ed esterne.

La problematica sulla competenza dell'autorità giudiziaria italiana a dichiarare il fallimento di società commerciali aventi la propria sede (amministrativa) all'estero e svolgenti attività economica prevalentemente in Italia interessava anche la giurisprudenza nazionale, la quale impiegava gli articoli 230²⁹⁸, 685 e 846 Cod. Comm. per accrescere ovvero escludere la competenza dei magistrati italiani.²⁹⁹

La maggior parte dei fori nazionali adottava il criterio dello stabilimento commerciale assoggettando ex art. 685 e 230 Cod. Comm. le società estere svolgenti

²⁹⁷ ID., *Il fallimento delle società*, cit., p. 61; ID., *Il tribunale competente a dichiarare il fallimento di una società*, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di dottrina e giurisprudenza*, VI (1900), pp. 187-188.

²⁹⁸ *“Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benché stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente codice”* art. 230, c. 4, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

²⁹⁹ Per le diverse posizioni giurisprudenziali sulla questione dei limiti della giurisdizione italiana, M. GIULIANO, *Il fallimento nel diritto processuale civile internazionale*, Milano 1943, XXI, pp. 110-131.

attività commerciale in via esclusiva o prevalente in Italia.³⁰⁰ Al contrario, una piccola parte della giurisprudenza non dichiarava il fallimento delle società estere poiché interpretava la “sede” della società dell’art. 846 come sede amministrativa. Quindi, stabiliva che quest’ultimo articolo rappresentasse un’espressa deroga per le società commerciali al generale principio stabilito dall’art. 685.³⁰¹

³⁰⁰ A dimostrazione di questa posizione si citano alcune sentenze relative a questo orientamento. “La società estera che abbia nel regno l’unico ed esclusivo oggetto della sua impresa deve ritenere nazionale. È ovvio il pensare che l’esistenza nel regno dell’oggetto principale dell’impresa delle società estere operanti in Italia, venne dal legislatore nell’art. 230 contemplata ed assunta quale altro dei criteri determinati per considerarle come nazionali, in tanto in quanto la massa maggiore e più importante degli affari e degli interessi che vi si rannodano, e qui si sviluppano, richiedeva la tutela della sua sollecitudine e quindi la necessità di subordinarne il regime alle norme del codice patrio: donde la conseguenza del tutto logica e naturale... debbasi riputare come nostrana la società estera costituita in estero Stato, la quale ha in Italia non soltanto il principale, ma l’unico ed esclusivo oggetto della sua impresa. ... Il concetto della sede di una società commerciale corrisponde a quello del domicilio civile di un individuo; e come questi ha il domicilio nel luogo in cui tiene la somma dei propri affari e interessi, così quella ha la sua sede là dove si concentrano e si esplicano le sue forze economiche e la sua attività di commercio: avvegnacchè, in sostanza, bene possano ritenersi equivalenti ... i due termini del domicilio reale ossia della sede e di un unico stabilimento di un dato ente società commerciale... Per conseguenza, competente a dichiarare il fallimento della società è soltanto il giudice del luogo in cui trovasi l’unico stabilimento di quella (Corte di Appello di Milano, 30 novembre 1883, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, I (1883), pp. 314-315).

³⁰¹ In un caso emerso nella prassi milanese in cui vi era una società avente la sede legale all’estero e il principale stabilimento commerciale in Italia, il Tribunale di Milano non dichiarò il fallimento della società perché stabilì che l’art. 846 rappresentava un’espressa deroga per le società commerciali al generale principio stabilito dall’art. 685. “L’art. 846 Cod. Comm. attribuisce la competenza di dichiarare il fallimento di una società commerciale al Tribunale del luogo nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, senza fare eccezione o deroga alcuna rispetto alle società estere aventi nel Regno l’oggetto principale della loro impresa. Che il legislatore parli ivi di sede di società nel medesimo senso in cui ne parla negli art. 89 n.1, 90 e 91, distintamente dalla sede degli stabilimenti e delle rappresentanze di cui è pure parola nell’art. 89 n.1 appare manifesto dal raffronto dello stesso art. 846 coll’art. 685 che attribuisce la competenza di dichiarare il fallimento al Tribunale nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale. La diversa disposizione dell’art. 846 dimostra che si è inteso, rispetto alle società, derogare al principio generale stabilito dall’art. 685, e fissare come unico foro del loro fallimento il Tribunale nella cui giurisdizione esiste la sede, che è quanto dice il domicilio legale della società, senza riguardo alcuno alla ubicazione degli stabilimenti. Né questi, che sono principi elementari costantemente applicati alle società nazionali, si possono disapplicare nella fattispecie, solo perché trattasi di società estere. La distinzione che è nell’art. 89 n.1 fra sede della società e sede degli stabilimenti e che si riscontra nel combinato disposto dei citati art. 685 e 846, appare altresì

La definizione del foro competente a dichiarare il fallimento della società estera si complicava ulteriormente quando le imprese straniere possedevano in Italia una succursale.³⁰²

L'articolo 230 Cod. Comm. disciplinava diversamente le società estere *“le quali stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza”* da quelle che *“hanno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa”*, considerando solo quest'ultime *“società nazionali ... soggette ... a tutte le disposizioni del presente Codice (compreso il fallimento)”*.

In conformità con il dettato legislativo anche il Vidari regolava diversamente le due fattispecie. Da una parte riteneva che *“se in Italia non fosse che una sede succursale di società costituita ed operante all'estero, il fallimento di lei non potrebbe essere determinato e retto che dalle leggi estere, ed anche gli affari trattati dalla sede succursale dovrebbero esser compresi nel maggior fallimento della sede principale. ... In tal caso, la sentenza estera potrebbe diventare esecutiva anche da noi, previo tuttavia regolare giudizio di delibazione”*³⁰³. Dall'altra parte, nel caso di società estera avente in Italia l'oggetto principale dell'impresa, Vidari affermava *“che se tali società fosse dichiarato il fallimento all'estero, la sentenza relativa non potrebbe ricevere forza esecutiva nel nostro Stato ... perché ... se un tribunale straniero pronuncia e statuisce sopra oggetti la cognizione dei quali, secondo la legge nazionale, spetta ai giudici italiani, la sua sentenza è per ciò stesso contraria alle leggi nazionali d'ordine pubblico, né vi può dare quindi esecuzione”*³⁰⁴.

nell'art. 230 che contemplando il caso di società costituita in paese estero dichiara doversi le medesime considerare come società nazionali quando hanno nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, il che è quanto dire che per il legislatore, anche se si tratta di società estere, altra cosa è la sede della società ed altra l'oggetto della sua impresa, e che se quest'ultima come nel caso concreto, si trova nel Regno e la sede invece è all'estero, la società si deve pur sempre considerare come società estera, e ciò a tutti gli effetti, compresi quelli del fallimento” (ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87, Trib. Civ. e Pen., Milano 18 gennaio 1900, n. 59).

³⁰² Per le posizioni giurisprudenziali Vedi Cap. 3

³⁰³ E. VIDARI, *Corso di Diritto commerciale*, 5^a ed., IX, Milano 1908, p. 177.

³⁰⁴ *ibidem*, p. 176.

Quindi, Vidari, interpretando letteralmente la normativa nazionale, riconosceva la giurisdizione fallimentare italiana sulle società estere operanti principalmente in Italia e non l'ammetteva sulle succursali italiane delle società estere fallite³⁰⁵.

Questa posizione era condivisa anche dalla maggior parte della giurisprudenza, la quale da una parte accettava che la dichiarazione di fallimento di una società estera (con una filiale in Italia) producesse effetti giuridici anche in Italia, dall'altra negava la giurisdizione estera su società straniere aventi in Italia il principale centro d'affari.³⁰⁶

Tale orientamento che teoricamente non presentava apparenti lacune, in realtà, celava un problema insoluto. Difatti, quando era solo la succursale italiana che cessava di adempiere le obbligazioni, e la società straniera non veniva dichiarata fallita all'estero, si rischiava di sottrarre la succursale a qualsiasi "sanzione". Nel prossimo capitolo si vedrà in che modo la giurisprudenza nazionale cercò di porre rimedio a tale carenza normativa.

3.2) GLI ORGANI FALLIMENTARI IN UN PERIODO DI TRANSIZIONE

Il rapporto tra gli organi preposti al fallimento non rimase stabile dal passaggio da una legislazione concorsuale ad un'altra, ma continuò a mutare a seconda che la procedura fallimentare andò incontro ad un processo di pubblicizzazione ovvero di privatizzazione.³⁰⁷

Nell'arco di un'ottantina di anni dal 1865 al 1942 si passò da un processo marcatamente liberale (con i Codici del 1865 e del 1882), dove venne dato ampio spazio alla massa creditoria, ad una progressiva giurisdizionalizzazione e pubblicizzazione del

³⁰⁵ *Contra* C. F. GABBA, nota a sentenza Corte di Appello di Genova 25 ottobre 1891, in *Giurisprudenza italiana*, XLIII (1891), secondo il quale la dichiarazione fallimentare straniera non aveva alcun effetto in Italia. Vedi V. PENNETTI, *Fallimento delle società commerciali*, cit., pp. 63 ss.

³⁰⁶ Corte di Appello di Milano, 30 novembre 1883, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, I (1883), pp. 319-310. Per le diverse posizioni giurisprudenziali, *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza, Organo del ceto dei curatori nei fallimenti*, V (1899), pp. 409-410. Cfr. V. PENNETTI, *Fallimento delle società commerciali*, cit., pp. 87 ss.

³⁰⁷ Sull'evoluzione del rapporto tra il comitato dei creditori e gli altri organi fallimentari dal Codice del 1882 alla legge attualmente in vigore, G. GUERRIERI, *La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali dell'Età Moderna*, cit., pp. 130-134.

processo fallimentare (con la legge del 1930³⁰⁸ e del 1942³⁰⁹), che condusse ad una marginalizzazione degli organi creditori.³¹⁰

La disciplina di stampo privatistico del Codice Mancini attribuiva le decisioni più importanti, relative alla soluzione della vicenda fallimentare, al curatore e alla massa dei creditori, soggetti di natura non giurisdizionale, rappresentanti l'uno l'interesse generale e l'altro l'interesse particolaristico.

Ciononostante, la prassi societaria dimostrerà che il Tribunale fallimentare svolgeva ugualmente un'importante funzione, omologando i concordati e tutelando l'autonomia del curatore fallimentare. L'autorità giudiziaria assicurava, infatti, che la gestione del patrimonio non mirasse a soddisfare solamente le legittime aspirazioni della massa creditoria. Nella vicenda fallimentare vi erano anche altri interessi da preservare. Bonelli dichiarava, infatti che:

“Alla collettività dei creditori (e quindi alla relativa assemblea) nel fallimento non si può dare l'importanza decisiva che ha la collettività dei soci in una società di commercio; poiché se l'interesse dei soci è il solo che costituisce lo scopo della società, a cui hanno direttamente fornito, traendolo dal proprio attivo, il substrato patrimoniale, il fallimento non può prescindere dall'interesse del fallito, da cui il patrimonio proviene, e, trattandosi in sostanza d'un fenomeno sociale patologico, non può prescindere altresì dalla considerazione dell'interesse pubblico”³¹¹.

³⁰⁸ Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti.

³⁰⁹ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

³¹⁰ V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, cit., pp. 445-457; ID., *Scritti giuridici, Teoria generale del processo, processo civile*, I, Milano 2007, pp. 187-189; F. FERRARA, *Il fallimento*, cit., pp. 58-59; U. APICE - S. MANCINELLI, *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione*, cit., pp. 6-7; F. PASI - S. SCOVAZZO - E. STASI, *Gli organi del fallimento, Compiti e responsabilità nelle nuove procedure concorsuali*, Torino 2007, pp. 5-6; G. BOZZA, *Il giudice delegato nella nuova procedura fallimentare*, in *La crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio, Padova 2010, pp. 108-109; A. MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, cit., p. 194. Al giorno d'oggi la situazione del processo fallimentare è ancora mutata e si sta assistendo al processo inverso, con la massa creditoria ritornata al centro della procedura fallimentare.

³¹¹ G. BONELLI, *Del fallimento*, II, 2ª ed., Milano 1923, p. 5.

Il bilanciamento di poteri tra gli organi del fallimento, nato dalla consapevolezza del legislatore di dover tutelare diverse esigenze, si rivelava fondamentale per l'amministrazione dei dissesti degli attori economici, sorti ovvero diffusisi a seguito dell'industrializzazione.

Queste decozioni non rappresentavano, infatti, più una questione solo tra il fallito e i propri creditori³¹², ma interessavano molteplici questioni d'interesse pubblico, come la difesa del lavoro e dell'azienda insolvente, le quali richiedevano di ponderare e, persino, subordinare gli interessi privati dei creditori alla conservazione e continuazione dell'impresa. In tal senso il legislatore del 1882 stabiliva, in particolare, per le società anonime la possibilità di includere nel concordato la continuazione dell'attività economica (art. 853 Cod. Comm.).

In assenza di procedure alternative al fallimento tra il 1883 e il 1903 la tipica finalità liquidatorio-sanzionatoria della procedura fallimentare venne temporaneamente accantonata in favore di una finalità di tipo concordatario-conservativa.

Il fallimento delle società di rilevanti dimensioni influenzò, difatti, profondamente le scelte degli organi preposti al fallimento.

L'autorità giudiziaria fu consapevole dell'importanza di incoraggiare e difendere il percorso di risanamento e continuazione dell'impresa mediante concordati fallimentari. Il curatore, in conformità con il *favor* legislativo per le soluzioni negoziate e concordate della crisi favorì in tutti i modi il raggiungimento dei concordati.

Infine, i creditori, benché non fossero particolarmente interessati alla continuazione sociale, compresero che nei fallimenti sociali di notevoli dimensioni era più conveniente addivenire a concordati, conservando le imprese, piuttosto che insistere con un'incerta liquidazione.

Nei fallimenti analizzati, tutti gli organi preposti al fallimento condivisero, il più delle volte, le stesse decisioni ancorché mossi da mere ragioni di opportunità e da obiettivi completamente diversi.

Per due decenni tale "precaria" situazione riuscì a durare in un procedimento concorsuale sostanzialmente snaturato e privato della sua originaria finalità liquidatoria.

³¹² A. ROSSI, *La conservazione dell'impresa*, cit., pp. 145-146.

Tuttavia, alla lunga, il concordato fallimentare non fu più idoneo a regolare efficacemente il crescente numero e la complessità dei commercianti collettivi insolventi e, di conseguenza, si resero essenziali le procedure alternative al fallimento. Non fu un caso, infatti, se nel XX secolo si assistette, a partire dal concordato preventivo, al moltiplicarsi dei procedimenti concorsuali.

L'influenza dei fallimenti delle società di capitali nell'evoluzione delle procedure concorsuali trova conferma anche nelle parole impiegate dai maggiori esponenti della scienza commercialistica del tempo.

Bolaffio affermò, difatti, che la procedura di concordato preventivo venne escogitata proprio per favorire *“le grandi imprese esercitate con la forma dell'anonima le quali, profittandone, potranno evitare interruzioni violente della loro industria, dannose all'interesse sociale”*³¹³. Sulla stessa falsariga Sraffa scorgeva i prodromi di questa necessaria trasformazione nelle leggi speciali (come nel caso della liquidazione della Banca romana del 1893³¹⁴) che *“spesso anche occasionali, stanno a dimostrare quanto poco rispondente alla logica ed alle necessità pratiche sia la uniformità legislativa, quando porta a regolare con lo stesso metodo situazioni radicalmente difformi, quando s'intende applicare le medesime disposizioni alle minime società famigliari a forma collettiva, alle modeste banche cooperative per il credito popolare ed ai colossi finanziari ed economici, quali le grandi banche o le società ferroviarie”*³¹⁵.

³¹³ L. BOLAFFIO, *Relazione od esposizione dei motivi del progetto preliminare, in Del concordato preventivo*, Torino 1895, p. 59.

³¹⁴ E. MAGRÌ, *I ladri di Roma, 1893 Scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all'assalto del denaro pubblico*, Milano 1993, pp. 1-336; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna 2010, p. 91.

³¹⁵ A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 22-23. Tra le leggi speciali di quel periodo si menziona anche la procedura di liquidazione coatta amministrativa che venne prevista nel 1888 per le Casse di Risparmio, in quanto essendo enti pubblici non erano enti commerciali e, pertanto non potevano fallire, L. GUGLIELMUCCI, *Origine ed evoluzione delle procedure concorsuali amministrative*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali, rivista di dottrina e giurisprudenza*, I (1995), p. 1506. Adesso tale procedura è stata estesa non solo agli enti pubblici economici, ma anche alle società sottoposte al controllo pubblico, alle imprese con finalità mutualistiche, alle imprese sociali, alle banche, alle assicurazioni e alle società di gestione del risparmio, ID., *Diritto fallimentare*, 6ª ed., Torino 2014, pp. 363 ss.

Non era più ammissibile che un'unica disciplina fallimentare regolasse situazioni completamente diverse. La pratica richiedeva misure e procedure che si adattassero alle diverse e concrete esigenze di ogni insolvente.

CAPITOLO 3

I FALLIMENTI MILANESI DELLE SOCIETÀ ANONIME

SOMMARIO: 1) I FALLIMENTI DELLE ANONIME 1.1) LA "FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI" 1.2) LA "FERROVIA NOVARA-SEREGNO" 1.3) LA COMPAGNIA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO "LA NATION" 1.4) LA "SOCIETÀ LOMBARDA PEL CARBURO DI CALCIO" 1.5) LA "FERROVIA REZZATO-VOBARNO-VALLE SABBIA" 1.6) LA "FABBRICA NAZIONALE MOTORI A GAS POVERO" 1.7) GLI ALTRI FALLIMENTI DI ANONIME 2) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE ANONIME MILANESI 2.1) LA MORATORIA 2.2) IL CONCORDATO FALLIMENTARE 2.3) LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1) I FALLIMENTI DELLE ANONIME

Lo studio dei fallimenti societari milanesi tra Otto e Novecento può offrire lo spunto per diverse osservazioni.

Tali decozioni rappresentano un utilissimo strumento per indagare non solo l'economia milanese tardo ottocentesca, ma anche i riflessi dell'industrializzazione sul panorama societario meneghino.

I dissesti sociali costituiscono, infatti, una cartina di tornasole della realtà societaria coeva che consente di comprendere quali furono le società più diffuse e, talvolta, abusate nella realtà economica ambrosiana.

In un'ottica prettamente storico-giuridica è possibile desumere da questi fallimenti, sia quali furono i principali istituti e dibattiti presenti nella prassi, sia quale fu l'atteggiamento del foro milanese nei confronti della vicenda fallimentare societaria.

In particolare, l'indagine storica dei fallimenti delle società anonime milanesi tra XIX e XX secolo ha preso le mosse dallo spoglio dei fondi dell'Archivio di Stato di Milano.

Le sentenze fallimentari delle anonime degli anni 1883 -1903 sono state tratte da una serie di sentenze di fallimento del Tribunale di Milano che va dal 1871 al 1967 ove sono raccolte le pronunce di fallimento emanate dal Tribunale di Commercio fino al 30 marzo 1888, dal primo aprile 1888 in avanti quelle pronunciate dal Tribunale Civile e Correzionale di Milano, poi Tribunale Civile e Penale di Milano ed, infine, Tribunale ordinario di Milano (con alcune lacune: mancano gli anni 1872, 1901-1911, 1913-1923,

1925-1926, 1928-1930, 1932-1935, 1940). Gli anni 1883-1903 presentano 71 volumi numerati da 18 a 89. La serie è ordinata cronologicamente per numero di sentenza (la numerazione delle sentenze è annuale).

I fondi archivistici contengono non solo le sentenze dichiarative di fallimento che aprono la procedura fallimentare, ma vi sono anche le sentenze sulla moratoria, quelle sulla nomina del curatore fallimentare, quelle concernenti la retrodatazione della cessazione dei pagamenti, e, infine, quelle relative all'omologazione e al corretto adempimento degli obblighi prescritti nel concordato.

Inoltre, in Archivio di Stato vi sono per ogni anno le rubriche delle sentenze di fallimento del Tribunale che consentono di conoscere il nome dei falliti, la data delle sentenze fallimentari e l'oggetto della sentenza.

Gli eventi bellici del secondo conflitto mondiale distrussero parte del materiale archivistico, e nello specifico, non sono presenti tutte le sentenze di fallimento del Tribunale di Milano degli anni 1901, 1902 e 1903.

Per questi ultimi anni sono venute in soccorso le rubriche delle sentenze di fallimento e le riviste giuridiche.

Con l'ausilio di queste fonti è stato possibile ricostruire la prassi fallimentare degli anni sopra menzionati, completando il quadro giurisprudenziale.

In particolare, per quanto concerne le riviste si è prestata attenzione principalmente al "Monitore dei Tribunali"³¹⁶ (periodico milanese di giurisprudenza e dottrina diretto da Eliseo Antonio Porro³¹⁷), alla "Giurisprudenza Italiana" (raccolta torinese di giurisprudenza, legislazione e dottrina, i cui direttori furono tra gli altri Carlo

³¹⁶ Sulle origini e i principi ispiratori del "Monitore dei Tribunali", C. STORTI STORCHI, "Preparare in ogni modo alla pratica", *Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di resistenza all'unificazione legislativa (1850-1865)*, in *Formare il giurista, Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura e con un saggio introduttivo di M. G. di Renzo Villata, Milano 2004, pp. 459-495; ID., *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di A. Padoa-Schioppa, Bologna 2009, pp. 271-321.

³¹⁷ Eliseo Antonio Porro (1859 -1946), fu giurista professionista e uno dei massimi promotori e organizzatori della cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento. Egli contribuì in qualità di direttore a decretare il successo del *Monitore dei Tribunali* (periodico che era stata fondato dal padre nel 1860). Vedi M. G. DI RENZO VILLATA, voce *Porro, Eliseo Antonio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1618-1619.

Francesco Gabba³¹⁸ e Lodovico Mortara), all' "Annuario critico della giurisprudenza commerciale" (codiretto da Ercole Vidari e Leone Bolaffio), al "Foro Italiano" (raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale e amministrativa), alla "Legge" (monitore giudiziario ed amministrativo nazionale, con studi teorico-pratici di legislazione e giurisprudenza), al "Giornale dei fallimenti" (Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza dell'organo dei curatori fallimentari), e, infine, alla "Temi Genovese" (periodico sulla giurisprudenza civile, commerciale, amministrativa, finanziaria e penale della Corte di Appello di Genova e su tutta la giurisprudenza commerciale italiana).

Tali riviste giuridiche si sono rivelate particolarmente utili non solo per colmare le sentenze assenti nell'Archivio di Stato, ma anche per identificare la giurisprudenza più rilevante e dibattuta dalla scienza giuridica.

In quegli anni, infatti, la cultura giuridica progredì e si diffuse anche grazie al prezioso apporto dei periodici, i quali costituirono il luogo d'incontro ideale tra la prassi e il mondo scientifico.

Da una parte i magistrati e gli avvocati usufruivano delle riviste per tenersi aggiornati sui diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.³¹⁹ Dall'altra, la scienza giuridica impiegava lo spazio riservato dalla rivista per presentare una teoria ovvero per commentare la giurisprudenza più innovativa e controversa con una nota a sentenza. Nel leggere in ordine cronologico determinate riviste può capitare, infatti, di imbattersi in discussioni dottrinali di durata pluriennale sorte da alcuni articoli o commenti.

Ove possibile, si è cercato di ricostruire tutti i gradi di giudizio delle singole vicende esaminate.

³¹⁸ Carlo Francesco Gabba (1835 -1920), avvocato, professore e condirettore dal 1892 al 1920 insieme a Lodovico Mortara della rivista la *Giurisprudenza Italiana*. La produzione scientifica di Gabba fu molto ampia a testimonianza della sua vasta cultura giuridica. In particolare, Gabba s'interessò di diritto civile, di filosofia del diritto e di diritto internazionale privato. Sulla vita e le opere di Gabba vedi R. CATERINA, voce *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 920-922.

³¹⁹ In relazione alla finalità formativa ed educativa delle riviste scientifiche ottocentesche, M. G. DI RENZO VILLATA, *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista*, cit., pp. 100-105; C. STORTI STORCHI, "Preparare in ogni modo alla pratica", cit., pp. 459-495; A. MONTI, *La legge alla portata di tutti: come fare a meno dell'avvocato*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 383-385.

Per quanto riguarda il primo e il secondo grado (Tribunale di Milano e Corte di Appello di Milano) i periodici sono stati impiegati solo come integrazione alle fonti archivistiche. Nei fondi archivistici sono, infatti, presenti tra le sentenze civili e commerciali della Corte di Appello di Milano (1864-1980), anche le sentenze concernenti i fallimenti sociali. Quest'ultime sono raccolte sotto il titolo "Sentenze Civile" e sono ordinate cronologicamente per anno e numero di sentenza. Gli anni 1864-1928 contengono 1215 volumi. Mentre per l'ultimo grado (che all'epoca per il distretto ambrosiano era la Corte di Cassazione di Torino) i periodici sono stati la fonte preminente.

L'attività di ricerca e di ricostruzione delle vicende sociali delle anonime fallite è avvenuta non solo su un piano prettamente storico-giuridico, ma anche su quello storico-economico.

Grazie al concorso delle fonti storiografiche e del materiale archivistico presente nell'Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano si è potuto acquisire maggiori informazioni sulle società fallite.

Tali fonti si sono rivelate indispensabili anche per distinguere le anonime dalle cooperative. Infatti, i giudici fallimentari si riferivano talvolta alle società anonime cooperative con la sola denominazione di anonime. Neanche la disciplina fallimentare poteva essere d'aiuto in questi casi, essendo la medesima per le anonime e le cooperative in forma di anonima.

Pertanto, per conoscere l'esatta forma sociale delle società è stato necessario esaminare i fondi dell'Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano.

Nonostante anche tale Archivio risulti incompleto (a causa degli spostamenti di materiale), nella "Sezione post-unitaria: 1861-1920", "Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte", sono presenti diverse informazioni su molti commercianti individuali e collettivi operanti nel milanese tra il 1861 e il 1920. Per quanto riguarda le società commerciali si trovano, solitamente, gli anni di costituzione e gli statuti sociali.

Nella sezione post-unitaria dell'Archivio camerale sono conservati anche i ruoli dei curatori fallimentari nel "Fondo Fallimenti e ruolo curatori fallimenti".

Difatti, in base all'art. 715 Cod. Comm., le Camere di Commercio formavano una lista di durata triennale di curatori dei fallimenti, dalla quale i Tribunali sceglievano (salvo

decisione diversa da motivare) le persone incaricate dell'amministrazione del patrimonio fallimentare.³²⁰

Infine, è opportuno sottolineare che nella prassi fallimentare milanese delle anonime emersero numerose questioni giuridiche, che vennero dibattute lungamente negli ambienti pratici e accademici nazionali.

Pertanto, l'identificazione e comprensione delle tematiche più complesse è stata possibile solo grazie all'esame congiunto delle fonti archivistiche, dei periodici e della scienza commercialistica.

1.1.) LA "FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI"

Tra tutte le insolvenze societarie milanesi del ventennio 1883-1903 spicca sicuramente il fallimento, avvenuto nel 1884, della società anonima "Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici".³²¹

Questa società, fondata da Alessandro Boehringer nel 1873 e avente sede nella ex zona industriale milanese di via Tortona, riuscì a competere a livello internazionale con le aziende francesi e tedesche, divenendo uno dei principali produttori mondiali di solfato di chinina.³²²

A distanza di due anni dalla rinuncia del Boehringer alla carica di direttore generale (cui succedettero il fratello Cristiano e Francesco Pestalozza)³²³, la società fallì a

³²⁰ ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, scatola n. 148 (1889-1919), fascicolo n. 3.

³²¹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1884, busta 21, Trib. Comm. Milano 20 agosto 1884, n. 193.

³²² Sul prestigio internazionale della società F. GUIDA, *Michelangelo Pinto: un letterato e patriota romano in Italia e Russia*, Roma 1998, p. 140; cfr. C. CARDANI, *Chimica*, in *L'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere (secoli XIX-XX), Storia della Classe di Scienze Matematiche e Naturali*, a cura di E. Gatti, A. Robbiati Bianchi, II, Milano 2008, p. 117.

³²³ Nell'Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano (d'ora innanzi ASCCMi) è presente la comunicazione della rinuncia alla carica di direttore generale di Alessandro Boehringer, la nomina dei nuovi direttori della "Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici" e l'estratto del verbale della seduta tenutasi dal consiglio di amministrazione sulla medesima questione. (ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 515 (1862-1920), fascicolo n. 122).

causa del ribasso del prezzo dei sali di chinino³²⁴ e degli investimenti sbagliati da parte degli amministratori.³²⁵

Nel 1883 (un anno prima del fallimento) si tentò anche di quotare la società nella borsa di Milano per cercare di reperire nuove risorse, ma ciò non fu sufficiente ad evitarne il fallimento.³²⁶

La dichiarazione di fallimento di questa società ebbe grande risonanza a livello nazionale e internazionale sia per le dimensioni della società, sia per i personaggi coinvolti (tra i soggetti interessati vi fu in qualità di presidente del consiglio di amministrazione il professore e senatore, oltre che fondatore del Politecnico di Milano, Francesco Brioschi), sia per gli azionisti della stessa (la Banca di Torino fu uno dei principali azionisti della società insieme alla Banca Generale)³²⁷.

Da un punto di vista prettamente storico-giuridico, tale fallimento fu rilevante perché rappresentò il primo vero banco di prova della normativa fallimentare “manciniana” delle società anonime.

³²⁴ Il Professor Gerolamo Boccardo nel suo trattato di economia politica affermò *“una delle ragioni che determinarono la recente catastrofe della Fabbrica lombarda di prodotti chimici, fu il ribasso del prezzo del solfato di chinino, di cui erano ingombri i suoi magazzini. Ognuno che abbia una leggera cognizione delle cose di commercio sa che molto spesso un negoziante è costretto a vendere con perdita, piuttosto che rinunciare alla produzione, esponendosi ad una perdita anco maggiore. Sapere perdere a tempo, col fine di perdere il meno possibile, è uno degli elementi dell’arte commerciale. Per salvarsi dal naufragio, il buon capitano getta parte del carico”* G. BOCCARDO, *Trattato Teoretico-Pratico di Economia Politica*, Torino 1885, p. 92.

³²⁵ Tra le altre cose nella sentenza della Corte d’Appello di Milano emersero altri dettagli sulla situazione dei fratelli Boehringer: *“nel periodo delle trattative per il concordato, dei due ex-direttori, l’uno, il Cristiano Boehringer, trovavasi, già innanzi al fallimento, uscito di carica; l’altro, il Pestalozza, morto, e degli ex-amministratori, lo Alessandro Boehringer era fuggito e tenevasi in ignota dimora. Ambedue poi i Boehringer, per giunta, soggetti a mandato di cattura per causa di bancarotta”* (ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1885, XI, Corte d’Appello di Milano 22 dicembre 1885 n. 511). Sulla latitanza e il fallimento di Alessandro Boehringer e della società, Boehringer Mylius e C., di cui era comproprietario e cogerente vedi ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1885, buste 22, 23, Trib. Comm. Milano n. 48, 79, 94, 97, 108, 205, 220.

³²⁶ Ciò è ben visibile in G. DE LUCA, *Le società quotate alla Borsa valori di Milano dal 1861 al 2000 : profili storici e titoli azionari*, Milano 2002, p. 148.

³²⁷ G. LUZZATTO, *L’economia italiana dal 1861 al 1914*, cit., p. 251; A. CONFALONIERI, *Banca e Industria in Italia (1894-1906)*, in *La formazione e lo sviluppo*, cit., p. 336, p. 345, nota 87.

In particolare, l'insolvenza della "Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici" coinvolse una tale molteplicità di rapporti ed istituti giuridici da rivestire ai nostri giorni particolare interesse per tre argomenti.

Il primo è relativo alla richiesta di moratoria prefallimentare da parte del presidente del consiglio di amministrazione della società, Francesco Brioschi.

Il 5 agosto 1884 il Brioschi presentò, infatti, istanza di dilazione al Tribunale di Commercio di Milano, chiedendo la convocazione dei creditori ed esibendo, altresì, il bilancio della società (da cui si rilevava un attivo superiore del passivo di L. 666,841).

Il Tribunale, vista l'urgenza, ordinò il giorno dopo la convocazione dei creditori per deliberare sulla proposta di concordato. Inoltre, per tutelare l'integrità patrimoniale e per precauzione, nominò un ragioniere, Giovanni Maglione³²⁸ (che sarà poi nominato curatore del fallimento), il *"quale sotto la direzione del giudice delegato abbia a*

³²⁸ Tra i curatori iscritti presso il ruolo della Camera di Commercio di Milano (ASCCMi, Fondo Fallimenti e Ruolo Curatori Fallimenti, Raccolta ruoli dei curatori di fallimento 1889-1919, Scatola 148) e che vennero nominati più volte dal Tribunale di Milano si ritrova il nome di un personaggio rinomato nel panorama economico lombardo di fine Ottocento, il rag. cav. prof. Giovanni Maglione. Fu figura molto nota nel mondo ragionieristico per essere stato a capo di una scuola privata di ragioneria e commercio (Istituto tecnico privato Maglione-Rossi) e Presidente del Collegio dei Ragionieri di Milano (E. DECLEVA, *Lo sfondo cittadino*, in *Storia di una libera Università*, cit., p. 11; P. A. TONINELLI, *Ragioneria e aziedalismo a Milano fra Otto e Novecento*, in *Milano e la cultura economica nel XX secolo, gli anni 1890-1920*, a cura di P. L. Porta, I, Milano 1998, p. 326). La storiografia di recente gli ha dedicato attenzione perché partecipò attivamente, nella veste anche di consigliere comunale, alla discussione cittadina sulla fondazione di una scuola superiore di commercio, che coinvolse personaggi del calibro di Ferdinando Bocconi e Giuseppe Colombo (E. DECLEVA, *Lo sfondo cittadino*, in *Storia di una libera Università*, cit., pp. 1-80), e si concluse con la fondazione da parte di Bocconi dell'Università commerciale Luigi Bocconi, di cui Maglione fu il primo professore di Ragioneria e contabilità generale (P. A. TONINELLI, *Ragioneria e aziedalismo*, cit., p. 326). Nelle vicende fallimentari il nome di Giovanni Maglione compare in qualità di curatore dei fallimenti sociali di maggiori dimensioni, come il dissesto della "Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici", della "Ferrovia Novara-Seregno, fino ad arrivare a quello della mutua "La Nuova Milano". Inoltre, egli fu presidente della commissione di creditori nel caso della concessione della moratoria fallimentare alla mutua "La Provinciale". La presenza frequente di Maglione in queste delicate procedure è la testimonianza dell'alto prestigio di cui egli godette presso il foro milanese. Nei dissesti esaminati sono, infatti, pochi i casi di curatori fallimentari che vengono coinvolti in più di un fallimento sociale e, quando lo furono, si ritrovano in non più di due fallimenti.

sorvegliare in questo periodo all'andamento dell'azienda, e specialmente di esaminare la sussistenza e consistenza delle attività denunciate in bilancio"³²⁹.

Dopo pochi giorni dall'istanza di moratoria, il Brioschi, reso edotto della reale situazione del bilancio redatto dal Maglione (da cui risultò un passivo superiore all'attivo di ben L. 5,468,554), decise di non insistere con la domanda di moratoria e chiese, invece, la dichiarazione di fallimento della società, che venne dichiarata con sentenza del 20 agosto 1884³³⁰.

In tale vicenda si può notare l'atteggiamento sospettoso da parte dei giudici commercianti nei confronti dell'istituto moratorio: dimostrato sia dall'immediata nomina di un ragioniere al quale venne affidata la *"facoltà e l'incarico di vegliare sull'ordinario andamento dell'azienda e di concorrere sulla gestione della medesima cogli attuali amministratori i quali non potranno nel caso di eventuale dissenso col medesimo procedere ad alcun atto, ma dovranno riferire al giudice delegato"*³³¹, sia dalla convocazione dei creditori (non obbligatoria per la moratoria prefallimentare ex art. 827 Cod. Comm.).

I giudici commercianti da una parte, nominando un ragioniere, interpretarono rigorosamente l'art. 827 (nella parte cui consentiva al Tribunale di *"prescrivere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni"*). Dall'altra, convocando i creditori per la concessione della moratoria, dimostrarono di appartenere a quella parte di giurisprudenza che non "amava" concedere a proprio arbitrio la moratoria, ma preferiva prima "ascoltare" il parere dei creditori.

La fase procedurale di questo fallimento societario è caratterizzata: dalla nomina degli organi preposti al fallimento (giudice delegato, curatore fallimentare e delegazione di sorveglianza dei creditori); dalle richieste al Tribunale da parte del curatore sia di autorizzazioni a chiedere agli azionisti i versamenti ancora dovuti ex art. 852 Cod. Comm., sia di omologazioni di transazioni; ed, infine, dalle istanze (poi negate) di alcuni creditori

³²⁹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1884, busta 21, Trib. Comm. Milano 6 agosto 1884, n. 178.

³³⁰ *ibidem*, Trib. Comm. Milano 20 agosto 1884, n. 193.

³³¹ *ibidem*, Trib. Comm. Milano 6 agosto 1884, n. 178.

di retrodatare la cessazione dei pagamenti in modo da poter estendere l'istituto revocatorio ad altri rapporti.

Al di là di questi aspetti procedurali, il secondo argomento che desta interesse in questo fallimento è la modalità con cui si concluse la procedura. Venne raggiunto, infatti, un concordato fallimentare obbligatorio (con un *pro rata* del venti per cento per ciascun credito chirografario) tra l'anonima e la maggior parte dei creditori, con il quale si convenne la cessione dell'impresa sociale ad uno dei soci-creditori, la Banca di Torino.³³² Tale accordo ricevette l'omologazione del Tribunale di Commercio e divenne obbligatorio per la minoranza dissenziente.

Tuttavia, a tale omologazione si opposero *ex art.* 913 Cod. Comm. due creditori dissenzienti (le ditte Browne-Wingrove e Coxhead-Goldsmid) chiamando la Corte di Appello di Milano a pronunciarsi nel merito della questione.³³³

La relativa decisione della Corte fu una delle prime ad affrontare il dibattuto tema del concordato fallimentare societario delle anonime *ex art.* 853 Cod. Comm.. Quindi, si comprende il motivo per cui tale sentenza suscitò un tale interesse tra gli operatori del settore da essere richiamata nelle monografie e nelle più importanti riviste giuridiche del tempo.³³⁴

In primo luogo, i giudici di gravame evidenziarono, come visto anche in dottrina, la duplice utilità e la centralità del concordato all'interno della procedura concorsuale. L'autorità giudiziaria dichiarò che *"il concordato non è più considerato un beneficio esclusivo del fallito commerciante, ma beneficio reputasi anche pei creditori, in pro' dei quali liquida, col minor dispendio possibile e prestamente, la parte tuttavia riscuotibile del*

³³² A seguito della cessione, la "Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici" continuerà a svolgere regolarmente la propria attività economici inerente l'industria chimica e sarà tra le imprese richiedenti al governo una maggiore protezione doganale. Su quest'ultimo tema G. L. PODESTÀ, *Sviluppo industriale e colonialismo, Gli investimenti italiani in Africa orientale 1869-1897*, Milano 1996, p. 316, nota 92.

³³³ Per regola le sentenze del Tribunale vertenti sul fallimento non erano soggette né ad opposizione né ad appello *ex art.* 913, eccetto che in alcuni casi espressamente previsti, tra cui quello dell'art. 836 di opposizione al concordato da parte dei creditori dissenzienti.

³³⁴ Per le opere scientifiche, J. REZZARA, *Il concordato nella storia, nella dottrina, nella giurisprudenza*, cit., pp. 395-396; E. CUZZERI, *Il Codice di commercio italiano*, cit., p. 674. Per le riviste giuridiche, *Il Foro Italiano*, XI (1886), pp. 356-383; *Prima raccolta completa della Giurisprudenza sul Codice di Commercio*, III (1918), pp. 431-432.

loro credito. Ma oltre a ciò oggidi il concordato commerciale, precipuamente nei casi di fallimento di società anonime, ha un obbiettivo ben più vasto, e che va assai oltre la sfera dell'interesse privato, al quale anzi non di raro contrasta in pro di un utile generale e quasi d'importanza di Stato. A cotesto fine precisamente intende l'art. 853 del c. di comm., col prescrivere che in tale congiuntura il concordato può avere per oggetto la continuazione o cessione dell'impresa sociale”³³⁵.

I concordati aventi ad oggetto la continuazione ovvero la cessione delle imprese gestite dalle anonime miravano, quindi, ad un interesse generale: la sopravvivenza dell'impresa.

Tuttavia, ciò implicava un'inevitabile deroga ai principi giuridici e limitazione del diritto di proprietà sul fondo sociale (riconosciuto a tutti i creditori dall'istituto fallimentare).

Infatti, i giudici si trovarono a dover definire il conflitto tra l'interesse particolare alla tutela del diritto di proprietà della minoranza dei creditori dissenzienti e l'interesse generale alla continuazione dell'attività economica.

L'esito di questo “scontro” fu, grazie all'art. 853, a favore della continuazione aziendale.

L'autorità giudiziaria ribadì in più occasioni che la limitazione dei sacri diritti individuali ottocenteschi era essenziale alla tutela del benessere collettivo. D'altronde le società anonime erano solite “abbracciare sì gran massa di affari e di valori, che della loro caduta non potrebbe non risentirsene gravemente perfino il Paese intero”³³⁶.

In secondo luogo, i giudici d'impugnazione non accolsero le obiezioni dei creditori dissenzienti con le quali si criticava il concordato perché insieme alla cessione dell'impresa non prevedeva anche (come richiedeva l'art. 853) “le condizioni dell'esercizio ulteriore”.

La Corte, infatti, sostenne che tale determinazione si rivolgeva al caso di continuazione dell'impresa e non anche a quello di cessione. Altrimenti, vi sarebbe stato

³³⁵ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1885, XI, Corte d'Appello di Milano 29 dicembre 1885, n. 511; Corte di Appello di Milano, 29 dicembre 1885, in *Il Foro Italiano*, XI (1886), p. 376.

³³⁶ *ibidem*, p. 377.

un eccessivo “*ingerimento del venditore nell’azienda privata, nell’uso che l’acquirente intende e crede, a ragione, di avere assoluto della cosa di recente acquistata. La pretesione delle appellanti menerebbe nel caso nostro ad un’aperta violazione del sacro diritto di proprietà*”³³⁷.

Anche in quest’ultima vicenda si manifestò il contrasto tra l’interesse generale a tutelare le nuove attività produttive e i diritti soggettivi dell’acquirente. Non erano, però, ancora maturi i tempi per consentire all’interesse generale di poter intaccare la sfera privata in maniera così pervasiva da vincolare la futura libertà d’azione dell’avente causa.

Al di là di questo bilanciamento di interessi, ciò che affiora e stupisce sin dall’esame di questa prima sentenza è la particolare attenzione riservata dal foro milanese al tessuto produttivo circostante. Difatti, la Corte affermò che per un vantaggio privato non avrebbe senso “*disfare una vasta impresa largamente avviata, ed un’industria che qui in Milano prosperò benissimo, come ne è documento la riputazione, anche più che europea, della marca di produzione della fabbrica lombarda di prodotti chimici, la cui caduta perciò distruggerebbe cosa più che privata, di vera paesana importanza*”³³⁸.

L’autorità giudiziaria iniziava, così, verso fine Ottocento a mettere in dubbio il consolidato sistema di valori individualistici ottocenteschi, anticipando le dinamiche del ventesimo secolo.

Il terzo argomento presente in questo fallimento è relativo alla responsabilità degli amministratori e sindaci della società fallita.

Difatti, il curatore fallimentare, per cercare di raggiungere un concordato fallimentare, si astenne dal chiamare in giudizio gli ex-amministratori e s’impegnò a trasferire alla Banca rilevataria dell’impresa (la Banca di Torino) l’azione di responsabilità, a patto che gli organi sociali avessero contribuito a diminuire il passivo sociale

³³⁷ *ibidem*, p. 379. A favore di tale posizione in dottrina, J. REZZARA, *Il concordato nella storia, nella dottrina, nella giurisprudenza*, cit., pp. 395-396; E. CUZZERI, *Il Codice di commercio italiano*, cit., p. 674.

³³⁸ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1885, XI, Corte d’Appello di Milano 29 dicembre 1885, n. 511; Corte di Appello di Milano, 29 dicembre 1885, in *Il Foro Italiano*, XI (1886), p. 379.

(rinunciando a crediti per L. 492,803) e ad aumentare ulteriormente l'attivo versando una notevole somma di denaro (L. 300,000).

L'azione di responsabilità fu oggetto, quindi, di transazione. Senza di essa il curatore non sarebbe riuscito ad ottenere così facilmente dagli ex organi sociali un decisivo contributo per il raggiungimento del concordato fallimentare.

A seguito della chiusura del fallimento uno dei soci, il notaio Buffa, che, precedentemente, non si era opposto all'omologazione del concordato, sollevò la questione della titolarità dell'azione di responsabilità. Questo perché voleva ottenere tutti i versamenti precedentemente corrisposti.

Egli affermò che il curatore non avrebbe potuto disporre dell'azione sociale di responsabilità, dato che la titolarità di essa spettava in capo ai singoli soci e creditori della società fallita.

Contro tale eccezione si espresse la maggior parte della giurisprudenza e della dottrina italiana.

La Corte d'Appello di Milano stabilì che l'azione in responsabilità contro gli amministratori (sia che fosse inerente il mandato, sia che fosse *ex delicto vel quasi*) era di natura sociale durante la vita della società e il relativo esercizio spettava, dunque, all'assemblea generale.³³⁹ Inoltre, aggiunse che *“se si ammette che l'azione in responsabilità contro gli amministratori di una società è, durante la vita di questa, essenzialmente sociale, bisogna anche riconoscere che essa forma parte dell'attivo della società medesima”*³⁴⁰.

Quindi, nel caso di fallimento *“l'attivo sociale, comprensivamente all'azione in parola, passa a disposizione della massa dei creditori, la quale, a mezzo del curatore, lo amministra, lo realizza, ed occorrendo, ha anche il diritto di reintegrarlo mercè l'esercizio dell'azione medesima (art. 699 cod. comm.)”*³⁴¹.

Una volta cessato il fallimento l'azione di responsabilità diveniva da sociale a individuale. Tuttavia, tale azione sarebbe stata esercitabile *uti singuli* solo se nel

³³⁹ Corte di Appello di Milano, 18 giugno 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), pp. 910-924.

³⁴⁰ *ibidem*, p. 918.

³⁴¹ *ibidem*.

fallimento non si fosse disposto dell'azione suddetta. E, nella fattispecie in esame, tale azione era stata ceduta a terzi tramite concordato fallimentare.

La Corte di Cassazione di Torino, confermando il precedente indirizzo della Corte di Appello di Milano, dichiarò che l'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società anonima competeva ex art. 152 Cod. Comm. all'assemblea generale e, nel caso di fallimento societario *"all'assemblea subentra il curatore, che per legge è investito dell'esercizio di ogni azione che alla società fallita possa competere; che quindi può esercitarla e non esercitarla secondo che l'interesse dei creditori il reclama o meno"*³⁴².

D'altronde se si fosse negato ciò e si fosse concesso ai singoli soci il diritto di esercitare l'azione giudiziaria, una volta fallita la società, gli amministratori sarebbero stati sottoposti a tante cause quanto era il numero dei soci.

Per la Suprema Corte il curatore, considerando l'azione come *"un'attività della massa nel cui interesse la legge gli addossava l'obbligo di promuovere il concordato, poteva legittimamente calcolarla fra gli elementi trasfondibili nella Banca di Torino"*³⁴³.

Nel caso in esame, il Maglione poté, quindi, cedere l'azione di responsabilità alla Banca di Torino rilevataria della società, tramite concordato, dato che la maggior parte dei creditori della società si erano espressi a favore del concordato e delle sue conseguenze.

1.2) LA "FERROVIA NOVARA-SEREGNO"

Un altro importante fallimento milanese di società anonima, avvenuto nel 1891, riguardò la società costruttrice ed esercente la rete ferroviaria "Novara-Seregno".

Tale società venne costituita a Milano nel 1884 a seguito della Convenzione stipulata nel 1883 tra il Governo e l'Ingegnere Marco Visconti per la costruzione e la gestione della "Ferrovia Novara-Seregno".³⁴⁴

³⁴² Corte di Cassazione di Torino 21 luglio 1890, in *Il Foro Italiano*, XV (1890), p. 829. Così anche ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1885, XI, Corte d'Appello di Milano 29 dicembre 1885, n. 511. Per la stessa opinione in dottrina, A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 295-299; C. BALDI, *Società per azioni*, cit., pp. 64-65.

³⁴³ Corte di Cassazione di Torino 21 luglio 1890, cit., p. 829.

³⁴⁴ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 3 novembre n. 258, Roma 1883; ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 522 (1861-1920), fascicolo n. 129.

Un anno dopo aver affidato l'esercizio della linea alle "Ferrovie Nord-Milano"³⁴⁵ la società anonima per la "Ferrovìa Novara-Seregno" fallì. Tra le cause del fallimento venne individuata l'assenza di sussidi statali (a parte che per il tronco Castellazzo-Lonato)³⁴⁶ e l'incapacità di competere con le altre società ferroviarie.

Difatti, come affermato dal Tribunale nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento: *"la nuova linea non aveva la fortuna in sé stessa per la forza delle cose, e della sua ubicazione, ma aveva bisogno del concorso di altra linea e della buona volontà degli esercenti di queste, aventi interesse opposto, i quali infatti avviarono e avviano il traffico sulle proprie, lasciando deserta la Novara-Seregno"*³⁴⁷.

Così come avvenuto nel fallimento della "Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici", anche in questo caso la società mediante il suo presidente (ing. Marco Visconti) propose istanza di moratoria prefallimentare (il 28 giugno) e il Tribunale prima di concedere la moratoria ordinò ex art. 827 Cod. Comm. la convocazione dei creditori per il 10 dello stesso mese, affinché si pronunciasse sulla moratoria e, nominò nel frattempo un co-amministratore (Giovanni Maglione, che poi sarà nominato curatore fallimentare).³⁴⁸

In tale vicenda si deve subito segnalare che il giudice fallimentare di primo grado fu un giudice civile-togato e non un giudice-commerciale poiché questo fallimento avvenne nel 1891 e, quindi, erano già stati aboliti i Tribunali di Commercio.

Nonostante questo cambiamento, in questo caso, similmente al fallimento esaminato precedentemente, il Tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di moratoria (pur non essendo obbligatorio nella moratoria prefallimentare) scelse di convocare ugualmente i creditori.

³⁴⁵ C. MARIANI, *Trasporti*, in *Storia di Milano, Principio di secolo 1901-1915*, cit., p. 1057. Anche da una sentenza della Corte d'appello di Milano emerge che *"la società Ferrovìa Novara-Seregno, colla convenzione 10 dicembre 1890 a Saronno cedeva alla Società Ferrovie Nord Milano in locazione per anni 26 dal 1 gennaio 1891 la stessa linea ferrata di cui era essa concessionaria"* ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904, Corte d'Appello di Milano 15 marzo 1904, n. 126.

³⁴⁶ F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane per azioni*, cit., p. 395.

³⁴⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46, Trib. Civ. e Pen. Milano 11 luglio 1891, n. 479.

³⁴⁸ *ibidem*, Trib. Civ. e Pen. Milano 1 luglio 1891, n. 449.

I giudici civili rimasero, però, indipendenti nel giudizio e non assecondarono l'opinione della maggioranza dei creditori (favorevole alla concessione della moratoria) a dispetto del dettame legislativo che chiedeva di tenere *“conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori”*³⁴⁹.

Il Tribunale dichiarò che *“alle premesse considerazioni non può far ostacolo il voto della grande maggioranza degli interessati espressi nell'adunanza di ieri, poiché esso è meramente consultivo, e non può del resto cambiare né lo stato di fatto, né le disposizioni della legge”*³⁵⁰.

Tale rifiuto di concedere la moratoria non fu, comunque, discrezionale ma si basò sulla relazione del co-amministratore dal quale risultava *“come vana affatto sia una speranza qualsiasi di miglioramento nelle condizioni della società, così da soddisfare il voto della legge in tema di moratoria, e come non esistano poi affatto gli estremi dalla stessa prescritti perché possa concedersi”*³⁵¹.

Una volta negata la moratoria venne dichiarato il fallimento della società. Tale dichiarazione fallimentare fu, però, subito appellata da parte della società fallita che eccepì la nullità della sentenza per violazione dell'art. 822 Cod. Comm. Quest'ultima disposizione stabiliva che il Tribunale si dovesse pronunciare sulla domanda di moratoria in pubblica udienza nel contraddittorio delle parti (fallito, curatore e creditori).³⁵²

Nella fattispecie in esame, il Tribunale aveva definito la questione in Camera di consiglio senza alcun contraddittorio. Perciò, la Corte d'Appello accolse la domanda di nullità della sentenza di fallimento e rinviò le parti di nuovo davanti al Tribunale affinché si esprimesse nuovamente sul caso.³⁵³

I giudici di primo grado, aditi per una seconda volta, confermarono in pubblica udienza la precedente decisione non ammettendo nuovamente la domanda di moratoria prefallimentare e dichiarando, per una seconda volta, il fallimento (il 22 agosto 1891).

³⁴⁹ Art. 822 del *Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

³⁵⁰ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46, Trib. Civ. e Pen. Milano 11 luglio 1891, n. 479.

³⁵¹ *ibidem*.

³⁵² Corte d'Appello di Milano, 24 luglio 1891, in *Monitore dei Tribunali*, 2, 1891, p. 699.

³⁵³ *ibidem*, pp. 699-701.

Come nell'insolvenza della "Fabbrica Lombarda", anche la procedura fallimentare relativa alla società anonima per la "Ferrovia Novara-Seregno" si concluse con un concordato fallimentare con il quale tutti i creditori chirografari (ammessi al passivo fallimentare) vennero liquidati con un dividendo del venti per cento.³⁵⁴ E, anche in questo caso vi fu una minoranza dei creditori dissenziente che si oppose a tale concordato.

Tuttavia, tale concordato venne prima omologato con sentenza del Tribunale del 6 maggio 1892 e, successivamente, tale omologazione venne confermata anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 21 giugno 1892.

In quest'ultima sentenza la Corte seguì il prevalente orientamento giurisprudenziale in base al quale nella vicenda fallimentare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della società anonima spettava solamente al curatore fallimentare, il quale avrebbe potuto rinunciare a proporla ovvero avrebbe potuto cederla a terzi, come condizione del concordato.³⁵⁵

Un altro tema oggetto di questa sentenza d'appello fu quello relativo alla possibilità da parte degli amministratori di una società fallita di esprimere, in qualità di creditori, il proprio voto sul concordato. Ancorché quest'ultimo fosse stato proposto dagli stessi amministratori e avesse previsto tra l'altro l'esenzione ovvero la cessione dell'azione di responsabilità a terzi.

La minoranza dissenziente sollevò tale problematica e chiese che tale concordato non fosse omologato poiché, ai sensi dell'art. 161 Cod. comm., gli amministratori non potevano votare nelle assemblee dei soci delle anonime che avevano ad oggetto l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni sulla loro responsabilità.

Malgrado ciò, la Corte d'Appello milanese riconobbe il diritto agli amministratori-creditori dell'anonima fallita di votare, come creditori, il concordato.³⁵⁶ Difatti, mentre nell'ipotesi disciplinata dall'art. 161 gli amministratori si presentavano in assemblea generale come mandatari, nel caso di concordato fallimentare, invece, gli amministratori-

³⁵⁴ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 52, Trib. Civ. e Pen. Milano 10 ottobre 1892, n. 781.

³⁵⁵ Corte d'Appello di Milano, 21 giugno 1892, in *Temi Genovese*, 4, 1892, pp. 696-699.

³⁵⁶ *ibidem*, pp. 698-699.

creditori intervenivano nell'adunanza creditoria in qualità di creditori, i cui diritti non potevano essere violati.³⁵⁷

Tale indirizzo venne confermato anche dalla Corte di Cassazione di Torino, la quale dichiarò che gli amministratori-creditori potevano legittimamente votare ex art. 771 Cod. Comm., anche se nel concordato fosse stata prevista la loro esenzione dalle azioni di responsabilità.³⁵⁸ A condizione, però, che il loro credito venisse posposto a tutti gli altri e i loro voti non fossero decisivi per il raggiungimento della maggioranza stabilita ex art. 833 Cod. Comm. in almeno tre-quarti di tutti i crediti.³⁵⁹

1.3) LA COMPAGNIA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO "LA NATION"

La società "la Nation" fu un società anonima d'assicurazione francese che ottenne l'autorizzazione dal governo italiano (con decreto 10 maggio 1877) ad esercitare la propria impresa, previa costituzione in Italia di una Direzione o Agenzia generale (che venne stabilita a Milano) e dazione di un deposito cauzionale di L. 50,000 vincolato in titoli del debito pubblico a favore del governo e degli assicurati italiani.³⁶⁰

La vicenda fallimentare della "Nation" fu oggetto di particolare attenzione scientifica poiché coinvolse una delicata questione di diritto internazionale privato relativa alla competenza giurisdizionale a dichiarare il fallimento delle società estere.³⁶¹

Tale tema si manifestò a causa della mancanza di una convenzione internazionale ovvero di un trattato bilaterale che regolasse i rapporti giurisdizionali in materia fallimentare tra l'autorità giudiziaria italiana e quella francese.

Il 25 agosto 1896 il Tribunale di Milano dichiarò il fallimento della "Nation" poiché sospese i pagamenti degli indennizzi ai propri assicurati e nominò il curatore provvisorio (il rag. Eugenio Banfi).³⁶²

³⁵⁷ *ibidem*, pp. 698.

³⁵⁸ Cass. Torino, 24 maggio 1893, in *Giurisprudenza Italiana*, XLV, 1893, pp. 942-944. In dottrina Rezzara riporta una parte della sentenza della Suprema Corte, J. REZZARA, *Il concordato nella storia, nella dottrina, nella giurisprudenza*, cit., pp. 388-389.

³⁵⁹ Cass. Torino, 24 maggio 1893, in *Giurisprudenza Italiana*, XLV, 1893, p. 944.

³⁶⁰ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, D. R. 10 maggio 1877, n. 121.

³⁶¹ M. GIULIANO, *Il fallimento nel diritto processuale civile internazionale*, Milano 1943, XXI, pp. 120, 150 e 299.

La società per mezzo del suo rappresentante in Italia (Cav. Carlo Fiorentino) decise di opporsi avanti lo stesso Tribunale eccependo tre eccezioni: l'incompetenza degli organi giurisdizionali italiani, l'inesistenza da un anno della succursale italiana e, infine, l'assenza del requisito della cessazione dei pagamenti.

I giudici collegiali di primo grado respinsero con sentenza del 22 settembre le prime due opposizioni ma accolsero l'eccezione "di buona fede", revocando il fallimento e mettendo in liquidazione la società (nominando come liquidatore il rag. Eugenio Banfi). Il Tribunale si convinse dell'attendibilità dell'ultima eccezione poiché lo stesso curatore aveva dichiarato che *"dalle investigazioni da lui fatte non ebbe a risultargli che la Società la Nation versò nello stato di vera e propria insolvenza, e che il mancato pagamento di sinistri verificatisi in questi ultimi tempi, dipende più che da altro dall'erronea credenza dell'amministrazione di aver diritto di erogare in detto pagamento il capitale che già si trova in Italia vincolato come cauzione"*³⁶³. In altre parole, i mancati pagamenti dei sinistri erano avvenuti poiché la società riteneva erroneamente di poter adempiere alle proprie obbligazioni con il capitale vincolato a cauzione, di cui, però, non poteva ottenere la liberazione.

A distanza di un anno il 5 novembre 1897 la società venne nuovamente dichiarata fallita dal Tribunale (presieduto da Ercole Faini)³⁶⁴ perché non collaborando, ed anzi

³⁶² ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1896, busta 73, Trib. Civ. e Pen., Milano 25 agosto 1896, n. 792. Eugenio Banfi fu uno tra gli esponenti più autorevoli del mondo ragionieristico lombardo. Fu, infatti, il primo direttore del *"Bollettino del Collegio dei Ragionieri in Milano"* (C. ROTONDI, *Bollettino del Collegio dei Ragionieri in Milano*, in *Bibliografia dei periodici economici lombardi: 1815-1914*, a cura di F. Della Peruta, E. Cantarella, I, Milano 2005, pp. 205-206) e fu uno dei membri della commissione incaricata dal Collegio dei Ragionieri di curarsi della questione relativa alla fondazione della Scuola superiore di commercio a Milano (E. DECLEVA, *Lo sfondo cittadino*, in *Storia di una libera Università*, cit., pp. 25-26). Nei fallimenti esaminati Banfi è presente sia come curatore del fallimento della "Nation", sia come co-amministratore e, poi, liquidatore della società cooperativa "Magazzini Generali del Mobilio" (che rappresentò uno delle rare vicende processuali in cui con la moratoria prefallimentare si addivenne ad una completa soddisfazione creditoria).

³⁶³ Corte d'Appello di Milano, 22 settembre 1896, in *Monitore dei Tribunali*, XXXVIII, 1897, pp. 14-15.

³⁶⁴ Ercole Faini compare, in qualità di presidente del Tribunale, in otto fallimenti sociali tra cui spiccano per importanza quello della società "La Nation", e delle società "La Unione Italiana" e "La Nuova Milano". Faini rivestì la carica di presidente proprio durante gli anni della "crisi di fine

intralciando il lavoro del liquidatore “non si può più ammettere che il rifiuto della Nation a soddisfare i propri debiti, dipenda da eccezioni di buona fede”³⁶⁵.

A seguito della seconda dichiarazione di fallimento del 5 novembre 1897 “la Nation” adì la Corte di Appello di Milano riproponendo l’eccezione di “incompetenza dell’autorità giudiziaria italiana e in specie, del Tribunale di Milano a pronunciare il fallimento della società”³⁶⁶.

In particolare, la società francese contestava che il Tribunale di Milano potesse dichiarare il fallimento di una società commerciale domiciliata e avente la sede principale all’estero.

I giudici d’impugnazione, oltre ad affermare che la società non poteva più proporre l’eccezione pregiudiziale, avendo già nella precedente causa implicitamente

secolo” e venne, pertanto, interessato dal clima rovente di protesta popolare da una parte e repressione governativa dall’altra che si respirava nel capoluogo lombardo. In quegli anni tenne stretti rapporti, segnatamente, con due importanti uomini politici italiani di ideologia liberale, Paolo Carcano (Paolo Carcano (1843-1918), patriota risorgimentale e politico italiano. Dal 1887 al 1918 continuò ad essere ininterrottamente parlamentare nelle file della Sinistra Storica, divenendo per ben dieci volte Ministro tra il 1898 e il 1917. Durante gli anni della repressione del governo Pelloux richiese un provvedimento pacificatorio nei confronti dei condannati appartenenti alle opposizioni socialiste e cattoliche, ma non venne ascoltato. Per cenni biografici sulla vita di Carcano, L. AMBROSOLI, voce *Carcano Paolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIX (1976), pp. 744-748) e Giuseppe Zanardelli, allora Ministro di Grazia e Giustizia (1897-1898) (U. LEVRA, *Repressione e progetti reazionari dopo i tumulti del ’98*, in *Rivista di Storia Contemporanea*, IV (1975), p. 27; M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La « Rivista penale » di Luigi Lucchini, 1874-1900*, in *Riviste giuridiche italiane (1865-1945), Quaderni fiorentini*, 16, (1987), pp. 105-183; A. CANAVERO, *Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900)*, Milano 1998, p. 190, note 10, 12; F. COLAO, *Il principio di legalità nell’Italia di fine Ottocento tra “Giustizia penale eccezionale” e “repressione necessaria e legale [...] nel senso più stretto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale”*, in *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, *Quaderni fiorentini*, 36, I (2007), pp. 697-742; A. A. CASSI, *Spiegare alle giovani intelligenze: Giuseppe Zanardelli*, cit., pp. 1-208; i contributi compresi in *Codice Penale del Regno d’Italia (1889)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 2009, ID., *Un nuovo diritto penale all’alba del Novecento: il codice Zanardelli. Appunti di comparazione con il codice del 1859*, pp. XI-XXXVIII, M. G. DI RENZO VILLATA, *Il codice Zanardelli tra progettualità e pratica. La sua prima applicazione a Milano in materia di furto ovvero ... prove di una giustizia celerissima*, pp. CLIX-CXCVI, E. DEZZA, *Zanardelli: un codice positivista?*, pp. XLV-LIV).

³⁶⁵ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 78, Trib. Civ. e Pen., Milano 5 novembre 1897, n. 753.

³⁶⁶ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1898, Corte d’Appello di Milano, 8 marzo 1898, n. 82.

accettato la competenza italiana con la proposizione dell'opposizione avanti i giudici italiani, dichiararono l'eccezione dell'appellante infondata perché *“contraria al concetto della sovranità dei singoli Stati”*³⁶⁷. E aggiunsero che, benché l'appellante sostenesse che le teorie di diritto internazionale esortavano il raggiungimento di una norma comune tra gli Stati sulla competenza giurisdizionale determinata dalla sede principale del fallito e sull'efficacia delle sentenza di fallimento in ogni Stato, *“tutte le teorie dell'appellante restano meramente tali”*³⁶⁸.

Difatti, *“l'autorità giudiziaria applica la legge come è, e non i semplici voti degli scrittori; e la legge è finora quella, per cui la sua efficacia è ristretta ai confini del proprio Stato e non altrimenti. Con quelle teorie, oltre la sovranità sarebbero traditi eziandio l'interesse e la buona fede dei cittadini, i quali dopo aver fidato nelle proprie leggi ed autorità si troverebbero poi delusi, non essendovi modo di ottenere un pratico risultato”*³⁶⁹.

Quindi, per la Corte, vista l'assenza di trattati internazionali in materia, se non si fosse potuto assoggettare alla dichiarazione di fallimento dell'autorità italiana la sede secondaria della “Nation”, le si sarebbe garantito una sostanziale impunità.

A differenza dei Tribunali di primo grado che avevano dichiarato per due volte fallita la società francese, i giudici di impugnazione restrinsero la giurisdizione italiana alla sola sede italiana trattandola come un soggetto giuridico indipendente.

La Corte affermò che l'eccezione della “Nation” fosse anche destituita di ogni fondamento fattuale, poiché la succursale domiciliata in Italia era da considerarsi *“un ente a sé agli effetti giuridici dell'esercizio verificantesi qui; un ente autonomo per riguardo ai medesimi, qualunque fossero poi i suoi rapporti interni colla Casa madre di Parigi, dai quali l'autorità Italiana doveva prescindere, non potendosi estendere la sua giurisdizione, motivo appunto per cui si volle quel deposito cauzionale che per le società Nazionali non è certamente richiesto”*³⁷⁰.

³⁶⁷ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1898, Corte d'Appello di Milano, 8 marzo 1898, n. 82; Corte d'Appello di Milano, 8 marzo 1898, in *Monitore dei Tribunali*, XXXIX, 1898, p. 891.

³⁶⁸ *ibidem*.

³⁶⁹ *ibidem*.

³⁷⁰ *ibidem*.

Infine, concluse stabilendo che *“qui avvi appunto il domicilio della Nation, qui la Direzione ossia lo stabilimento principale quanto all’Italia con piena osservanza pertanto degli art. 685 e 846 Cod. di Comm”*³⁷¹.

“La Nation” ricorse in ultima istanza innanzi la Corte di Cassazione di Torino, sostenendo che la nuova disciplina del Codice di Commercio del 1882 aveva eliminato l’autorizzazione governativa per le società per azioni del Codice del 1865. Il decreto di autorizzazione 10 maggio 1877, che garantiva l’indipendenza dell’ente “italiano” dalla Casa madre, doveva risultare implicitamente abrogato. Quindi, abolendo la fonte dell’autonomia si cancellava la soggettività giuridica della sede italiana e non vi poteva essere alcuna dichiarazione di fallimento.

Tale asserzione venne considerata infondata dalla Suprema Corte la quale dichiarò che *“il survenire del codice ultimo, il quale abolì le restrizioni imposte dal precedente a talune società, assoggettandole all’autorizzazione governativa, non potè mutare la condizione della Nation, la quale rimase quella che era nella sua sede italiana, ente autonomo”*³⁷².

La Corte di Cassazione rigettò, così, il ricorso e confermò la competenza dei magistrati italiani a dichiarare il fallimento delle sedi secondarie italiane delle società commerciali estere.

A causa di questa controversa questione giurisdizionale la procedura fallimentare durò tre anni e si concluse ai sensi dell’art. 815 Cod. Comm. con la ripartizione delle attività. Si raggiunse una buona soddisfazione creditoria (dividendo del settantacinque

³⁷¹ Tale posizione costituiva un orientamento giurisprudenziale intermedio nel dibattito giuridico allora intercorso sui limiti della giurisdizione italiana in tema di dichiarazione di fallimento. Nella prassi nazionale vi erano, come visto nel capitolo precedente, diverse posizioni che impiegavano l’art. 685 (che attribuiva la competenza a dichiarare il fallimento al Tribunale nella cui giurisdizione il debitore aveva il suo principale stabilimento commerciale) o l’art. 846 (che, invece, assegnava la competenza al Tribunale che aveva la giurisdizione sulla sede legale della società) per poter dilatare o meno la competenza dei magistrati italiani. Per le diverse posizioni giurisprudenziali sulla questione dei limiti della giurisdizione italiana, M. GIULIANO, *Il fallimento nel diritto processuale*, cit., pp. 110-131.

³⁷² Cass. Torino, 13 dicembre 1898, in *Monitore dei Tribunali*, XL, 1899, pp. 148-149.

per cento per i creditori chirografari) solo grazie alla liquidazione del deposito cauzionale che era stato richiesto inizialmente dal governo come clausola d'esercizio.³⁷³

La vicenda della "Nation" è rilevante perché testimonia la capacità della giurisprudenza di colmare le lacune normative ricorrendo, se necessario, anche a finzioni giuridiche.

Difatti, i magistrati, comprendendo la difficoltà di estendere la giurisdizione italiana su una società avente la sede principale in Francia³⁷⁴, restrinsero il fallimento alla succursale italiana considerandola come un ente giuridicamente autonomo.

Se non si fosse adoperata questa *fictio iuris* non sarebbe stato possibile né soddisfare le istanze dei creditori, né tutelare l'interesse dell'ordinamento a sanzionare il dissesto sociale della succursale.

Tale episodio societario dimostra che l'intensificarsi delle relazioni commerciali internazionali tra Otto e Novecento rese sempre più centrali tutte quelle questioni relative alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sulle società estere operanti in Italia. Le grandi società anonime italiane e straniere, sorte a seguito dell'industrializzazione, non operavano più soltanto all'interno dei ristretti confini nazionali, ma praticavano le loro imprese tramite succursali in diversi contesti internazionali.

Davanti alle problematiche poste da tali soggetti la legislazione nazionale e quelle estere si trovarono spesso incomplete e ambigue. I criteri del principale stabilimento commerciale e della sede sociale, adottati per l'applicabilità della legge fallimentare, risultarono, infatti, più conflittuali che risolutivi.³⁷⁵

Fu, pertanto, compito della giurisprudenza trovare una soluzione provvisoria ai problemi posti dalla pratica.

³⁷³ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87, Trib. Civ. e Pen., Milano 20 marzo 1900, n. 244.

³⁷⁴ V. PENNETTI, *Fallimento delle società commerciali*, cit., pp. 95 ss.

³⁷⁵ *ibidem*, pp. 77 ss.; B. BAREL- S. ARMELLINI, *Manuale breve, Diritto internazionale privato*, Milano 2010, pp. 121 ss.

1.4) LA “SOCIETÀ LOMBARDA PEL CARBURO DI CALCIO”

Un altro fallimento di anonima di notevoli dimensioni fu quello della “Società Lombarda pel Carbuero di Calcio ed Applicazioni Elettriche”.

A distanza di pochi anni dalla sua costituzione a Milano nel 1899³⁷⁶ (cui partecipò anche la “Società Bancaria Milanese”), la società venne dichiarata fallita (il 14 febbraio 1901).

Di questa procedura fallimentare in Archivio di Stato non vi sono sentenze, l’unica traccia rimasta di questo fallimento è rinvenibile nelle rubriche delle sentenze di fallimento del 1901. In tale rubrica sono segnate le società fallite con l’oggetto, il numero e la data della sentenza.³⁷⁷

Comunque, è possibile ricostruire, ugualmente, la vicenda fallimentare combinando le notizie presenti in rubrica con le informazioni presenti in alcune opere e riviste giuridiche.

Prima del fallimento, l’assemblea degli azionisti nominò una Commissione composta di tre azionisti per esaminare la situazione patrimoniale della società e le eventuali responsabilità. Al termine dell’indagine due dei tre commissari ritennero responsabili del dissesto economico gli amministratori della società.³⁷⁸ La deliberazione assembleare con la richiesta di esperire l’azione di responsabilità contro gli amministratori non raggiunse, però, i due terzi dei voti richiesti dallo statuto sociale. Pertanto, tale proposta venne respinta.

A seguito di ciò il consiglio di amministrazione chiese (il 7 febbraio) al Tribunale la moratoria prefallimentare denunciando tra le cause di difficoltà l’intervenuto ribasso dei prezzi del carbuero.³⁷⁹

Tuttavia, essendo mancanti i requisiti per accedere alla moratoria (il passivo era di gran lunga superiore all’attivo), la società venne dichiarata fallita dopo pochi giorni.

³⁷⁶ P. D’ANGIOLINI, *La svolta industriale italiana negli ultimi anni del secolo e le reazioni dei contemporanei*, in *Nuova rivista storica*, LVI (1972), fasc. I-II, p. 111.

³⁷⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Rubriche Alfabetiche delle Sentenze di Fallimento (1871-1904), a. 1901-1904, busta 19.

³⁷⁸ F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane*, cit., pp. 246-247.

³⁷⁹ *ibidem*, p. 247.

La procedura fallimentare fu caratterizzata da una retrodatazione dei pagamenti e da un'omologazione giudiziale di una transazione. E si concluse con un concordato fallimentare omologato dal Tribunale il 20 novembre 1901.

La fattispecie della "Società Lombarda pel Carbuco di Calcio" presenta una questione incidentale molto interessante parallelamente alla procedura fallimentare.

Si discusse, infatti, se potesse essere impugnata dai singoli soci, ai sensi dell'art. 163 Cod. Comm.³⁸⁰, la deliberazione di approvazione dello statuto sociale, nella quale si prevedeva l'inserimento nello statuto stesso di un articolo che subordinava la responsabilità degli amministratori a speciali maggioranze assembleari.

Il Tribunale ammise tale opposizione, dichiarando la nullità dell'articolo statutario.³⁸¹ Difatti, per il giudice di primo grado era contraria alla legge quella disposizione dello statuto che rendeva sostanzialmente molto difficile, se non impossibile, il raggiungimento del *quorum* nel caso di richiesta di azione di responsabilità verso gli amministratori.³⁸²

Questa interpretazione venne respinta dalla Corte d'Appello di Milano stabilendo che l'opposizione *ex art. 163* si riferiva alle deliberazioni prese durante la vita della società, e non anche a quelle prese per costituirla, e che furono già omologate giudizialmente.³⁸³

Di conseguenza, la disposizione statutaria, che esigeva speciali maggioranze per autorizzare l'azione di responsabilità contro gli organi sociali, era da considerarsi valida e legittima.³⁸⁴

³⁸⁰ "Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge, può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del tribunale di commercio, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori", art. 163, c. 2, Codice di commercio del regno d'Italia 1882 (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882, pp. 362).

³⁸¹ Tribunale civile di Milano, 16 marzo 1901, in *Giurisprudenza Italiana*, LIII, 1901, pp. 297-303.

³⁸² *ibidem*, pp. 303.

³⁸³ Corte d'appello di Milano, 15 ottobre 1901, in *Il Foro Italiano*, XXVII, 1902, pp. 123-127.

³⁸⁴ *ibidem*, pp. 125-127.

1.5) LA “FERROVIA REZZATO-VOBARNO-VALLE SABBIA”

Un quarto fallimento di anonima nei due decenni considerati fu quello avvenuto nel 1902 della Società Anonima “Ferrovie Rezzato-Vobarno e Valle Sabbia”.

Le industrie della Val Sabbia, tra cui spiccava per importanza la ferriera di Vobarno del milanese Migliavacca³⁸⁵ (in seguito di proprietà del gruppo Falck), necessitavano di una linea ferroviaria per il trasporto merci che congiungesse i loro siti produttivi con la ferrovia Milano-Venezia.

Per questo scopo venne costruita la prima ferrovia italiana con capitale interamente privato. La società che procedette alla costruzione ed esercizio di tale opera fu proprio l’anonima “Ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia”.

La Società si costituì a Milano il 12 gennaio 1896, col capitale di L. 1,100,000 in 1100 azioni da L. 1000 cadauna.³⁸⁶ Tra i principali azionisti vi furono personaggi del calibro di Giuseppe Zanardelli³⁸⁷, l’impresa di Migliavacca con altre industrie locali e la società Feltrinelli di Milano.³⁸⁸

³⁸⁵ Angelo Migliavacca, imprenditore milanese attivo tra Otto e Novecento nel mondo della siderurgia lombarda. A seguito della fusione della sua società di Vobarno con altre imprese siderurgiche (tra cui l’acciaieria di Giorgio Enrico Falck), nacque nel 1906 la società anonima Acciaierie e ferriere lombarde di cui mantenne la presidenza fino al 1921. Per informazioni su Angelo Migliavacca M. FUMAGALLI, voce *Falck, Giorgio Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV (1994), p. 291; G. SPINELLI, *Una ferrovia anomala. Le vicende della Rezzato-Vobarno*, in *Mazzano. Storia di una comunità - Secoli XII-XX*, a cura di D. Montanari, Travagliato 1992, pp. 343-347.

³⁸⁶ ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n.522 (1861-1920), fascicolo n. 129; F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane*, cit., p. 409. In storiografia G. SPINELLI, *Una ferrovia anomala*, cit., p. 345; G. DE LUCA, *Le società quotate alla Borsa valori di Milano*, cit., p. 164.

³⁸⁷ La presenza dello Zanardelli nell’azionariato non è casuale egli, infatti, oltre ad esserne interessato da bresciano, era uno dei grandi sostenitori dello sviluppo della rete ferroviaria, vista come strumento di unificazione sociale e volano dell’industrializzazione. Sul ruolo di Zanardelli nella “Ferrovia Rezzato-Vobarno”, G. SPINELLI, *Una ferrovia anomala*, cit., pp. 341-345. L’attenzione di Zanardelli per il mondo ferroviario e il connesso contratto di trasporto è ben visibile nella Relazione al Re, in qualità di Ministro della Giustizia, al Codice di Commercio del 1882, R. BRACCIA, *Le strade ferrate. Il silenzio dei codici unitari e le parole degli avvocati*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, cit., pp. 402-403. Giuseppe Zanardelli (1826-1903) fu un avvocato e politico di indiscussa fama. Egli rappresenta uno degli politici della Sinistra Storica più noti e influenti della seconda metà del XIX secolo. Venne chiamato a rivestire ruoli istituzionali apicali in qualità di Ministro, di Presidente della Camera dei Deputati e Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando fu Ministro di Grazia e Giustizia

La società anonima si trovò dopo pochi anni in stato di cessazione dei pagamenti poiché non riuscì più a liquidare gli interessi passivi sulle obbligazioni emesse e, nonostante la concessione di una moratoria di sei mesi³⁸⁹, fu dichiarata fallita il 2 gennaio 1902.

Anche questa società venne ammessa al listino della borsa valori milanese nel 1897, ma a seguito del fallimento venne cancellata dopo appena sette anni.³⁹⁰

Come curatore del fallimento venne nominato e poi confermato all'unanimità dai creditori Giovanni Maglione, che amministrò la linea ferroviaria fino al 1904.³⁹¹

Anche per questo fallimento, rimangono in Archivio solo delle sparse informazioni nelle rubriche di fallimento.

Da queste si riesce a sapere che vi fu una dichiarazione di fallimento, a cui seguì la conferma del curatore del fallimento, una retrodatazione dei pagamenti il 21 febbraio 1903, e due omologazioni di transazioni.³⁹² Da altre fonti si conoscono, inoltre, che il fallimento si concluse con un concordato ex art. 853 che ebbe ad oggetto la cessione della ferrovia alla nuova società anonima "Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro".³⁹³

L'esperienza fallimentare di questa società privata (così come quella precedentemente esaminata della ferrovia "Novara Seregno") preannuncia il passaggio nei primi del '900 da un sistema ferrotranviario particolaristico, fondato sulle concessioni e convenzioni, ad uno di tipo centralistico e nazionalizzato.

promosse l'approvazione del Codice di Commercio del 1882 e fu uno degli ispiratori dell'impianto liberale del Codice Penale del 1889, che si vuole definire anche Codice Zanardelli. Sulla vita di Zanardelli per tutti A. A. CASSI, voce *Zanardelli Giuseppe*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 2077-2080; ID., *Spiegare alle giovani intelligenze: Giuseppe Zanardelli e l'insegnamento giuridico*, Brescia 2008, pp. 1-208; A. SANDONÀ, *Giuseppe Zanardelli*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna 2011, pp. 258-277.

³⁸⁸ G. SPINELLI, *Una ferrovia anomala*, cit., p. 345.

³⁸⁹ *ibidem*, p. 347.

³⁹⁰ G. DE LUCA, *Le società quotate alla Borsa valori di Milano*, cit., p. 164.

³⁹¹ G. SPINELLI, *Una ferrovia anomala*, cit., pp. 347.

³⁹² ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Rubriche Alfabetiche delle Sentenze di Fallimento (1871-1904), a. 1901-1904, busta 19.

³⁹³ G. SPINELLI, *Una ferrovia anomala*, cit., p. 347-349.

1.6) LA “FABBRICA NAZIONALE MOTORI A GAS POVERO”

Un altro fallimento di dimensioni notevoli fu quello della società anonima “Fabbrica Nazionale Motori a Gas Povero e Costruzioni Meccaniche” dichiarato il 25 marzo 1902. Anch’esso verificatosi a distanza di soli due anni dalla costituzione il 15 gennaio 1900.³⁹⁴

In Archivio di Stato non vi sono più sentenze del Tribunale in composizione collegiale. Le uniche tracce di questo fallimento sono rinvenibili nella rubrica di fallimento³⁹⁵ e in una sentenza della Corte di Appello di Milano relativa all’omologazione del concordato fallimentare³⁹⁶. Nell’Archivio storico della Camera di Commercio di Milano è, invece, presente una sentenza del Tribunale Civile e Penale di Milano del 5 maggio 1903 relativa alla data di cessazione dei pagamenti e all’ammissione o meno al passivo fallimentare di alcuni crediti contestati.³⁹⁷

Dall’insieme dei dati presenti nelle fonti a disposizione si desume che, poco dopo il fallimento, fu respinta la domanda di moratoria fallimentare il 31 marzo 1902. Inoltre, oltre alla retrodatazione nella data di cessazione dei pagamenti (20 novembre 1901) e alla contestazione di crediti, si evince che la maggioranza dei creditori si espresse in favore del concordato fallimentare proposto dagli amministratori.

Con quest’ultimo accordo la società anonima “La Milanese” divenne cessionaria del patrimonio della fallita “Fabbrica Nazionale Motori a Gas Povero” e di tutte le azioni di responsabilità contro gli amministratori, in cambio della liquidazione a ciascun creditore chirografario di una quota pari al quaranta per cento del credito vantato.

Malgrado il curatore avesse chiesto l’omologazione di tale concordato il Tribunale accolse le opposizioni sollevate dalla minoranza dissenziente.

³⁹⁴ ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 515 (1862-1920), fascicolo n. 122; F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane*, cit., p. 221.

³⁹⁵ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Rubriche Alfabetiche delle Sentenze di Fallimento (1871-1904), a. 1901-1904, busta 19.

³⁹⁶ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904, Corte d’Appello di Milano 10 marzo 1904, n. 131. Vedi anche menzione in Corte d’Appello di Venezia, 31 maggio 1906, in *// Foro Italiano*, 31, 1906, pp. 1073-1078.

³⁹⁷ ASCCMi, Fondo Fallimenti e ruolo curatori fallimenti, cartella n. 133 (1903-1920), fascicolo n. 7; F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane*, cit., p. 221.

Innanzitutto, i giudici di primo grado affermarono che la proposta di concordato dovesse essere autorizzata preventivamente dall'Assemblea dei soci della società fallita e non potesse provenire direttamente dagli amministratori. Quest'ultimi erano, infatti, mandatari che non potevano stabilire senza previo consenso quale fosse il destino della società.

Da questa visione si può dedurre l'orientamento del Tribunale a sostegno dello scioglimento facoltativo e non di diritto della società fallita. Questo perché se si ammetteva la sopravvivenza dell'Assemblea dei soci, si doveva negare implicitamente l'estinzione e liquidazione immediata della società fallita.

Inoltre, il Collegio giudicante ritenne solo apparente la maggioranza favorevole al concordato, poiché affermava che senza il voto dei creditori-amministratori non si sarebbe potuta raggiungere la maggioranza legale.

Questa sentenza venne appellata dagli amministratori, dalla delegazione dei creditori e da alcuni creditori assenzienti, i quali richiesero alla Corte d'Appello di Milano l'omologazione del concordato .

Tale sentenza è molto interessante poiché, oltre ad omologare il concordato, consente di conoscere le diverse posizioni giurisprudenziali presenti nel foro milanese.

In primo luogo, la Corte dichiarò che *“le società, quali persone giuridiche, debbono essere rappresentate da chi ne abbia la legale rappresentanza per statuto o per legge”*³⁹⁸. E, pertanto, la Corte prese una decisa posizione nella discussione sulla personalità giuridica delle società commerciali.

In secondo luogo, i giudici di merito stabilirono che gli amministratori potevano proporre il concordato anche senza il consenso dell'Assemblea sociale. Ed avvalorarono la loro posizione impiegando molteplici argomentazioni.³⁹⁹

³⁹⁸ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904, Corte d'Appello di Milano 10 marzo 1904, n. 131.

³⁹⁹ I giudici sostennero che *“proporre un concordato non ecceda il mandato d'amministratori. Prima di tutto costoro non fanno che proporre, e proporre non è fare il concordato e si dimentica poi che, per l'articolo 849 Codice Commercio, chi ha la rappresentanza della fallita sono appunto gli amministratori”*. In aggiunta, asserirono che tale questione *“esaminata in rapporto agli art. 849 e 189, n.4 Cod. Comm. essa va risolta nel senso che una società si scioglie per il fallimento, ancorché seguito da concordato, e gli amministratori suoi restano come legali rappresentanti della società stessa, sostituti alla stessa, operanti in luogo della fallita, investiti ancora delle*

I giudici fecero, innanzitutto, riferimento al ruolo di legali rappresentanti riservato dall'art. 849 Cod. Comm. agli amministratori delle anonime. Riconoscendo in questo articolo una sorta di proroga di mandato inevitabile, vista la natura giuridica delle anonime e lo scioglimento *de jure* della società fallita ancorché fosse stato raggiunto un concordato con i creditori (art 189, n. 4 Cod. Comm.).

In tali argomentazioni la Corte assunse, quindi, una decisa posizione in un'altra vivace controversia giuridica, esaminata precedentemente, sullo scioglimento di diritto o facoltativo delle società fallite. Infatti, interpretò letteralmente l'art. 189 ammettendo esplicitamente lo scioglimento *ope legis* della società fallita.⁴⁰⁰

D'altronde, se si riteneva che la società si estinguesse a seguito del fallimento, era logico desumere che non vi potesse essere alcuna Assemblea dei soci a cui far riferimento.

Tale posizione è speculare a quella espressa precedentemente dal Tribunale e rappresenta un'ulteriore testimonianza della valenza pratica della questione sullo scioglimento di diritto o facoltativo delle società fallite.

In terzo luogo, nel fallimento in esame, emerse una questione (che è stata già incontrata nei fallimenti precedenti) sul diritto degli amministratori-creditori di prendere parte e di esprimere il proprio voto nelle assemblee creditorie.

facoltà che il concordato loro assegnava, ed anzi accresciute, in quanto gli atti di postuma esistenza che la legge attribuisce al fallito restano commessi ai medesimi. Si rileva inoltre dai lavori preparatori del codice, là dove si illustra lo art. 849 che si è voluto appunto che la legge esprimesse il concetto che gli amministratori dovessero essere sentiti come legali rappresentanti della fallita società in tutti i casi nei quali la legge stessa richiede che sia sentito il fallito. Si creò così una vera proroga di mandato. E ciò è logico dato il peculiare carattere economico-giuridico delle società anonime... Ora non è possibile ammettere che dati questi concetti informativi della nostra legge, sia contestabile negli amministratori il diritto, superstite al fallimento di proporre il concordato" (ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904, Corte d'Appello di Milano 10 marzo 1904, n. 131).

⁴⁰⁰ Tale posizione della Corte di Appello di Milano a favore dello scioglimento di diritto delle società fallite è ravvisabile anche in una nota a sentenza del 1885. L'estensore P.P. CAPONE della sentenza 29 dicembre 1885 (relativa all'omologazione del concordato fallimentare della "Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici"), annotando la medesima nel *Foro Italiano*, affermò, infatti, che "col solo fatto del fallimento resta iure sciolta la società secondo la espressa disposizione della legge" (Corte di Appello di Milano, 29 dicembre 1885, in *Il Foro Italiano*, XI (1886), p. 359).

Il Tribunale aveva accolto le opposizioni di alcuni creditori contrari al concordato, denunciando come ingiusta e disonesta l'ammissione al voto degli amministratori-creditori. Come potevano partecipare al voto sul concordato gli stessi che l'avevano proposto?

Nonostante fosse palese il conflitto di interessi, la Corte di Appello mantenne costante il proprio orientamento (che era condiviso anche dalla Corte di Cassazione di Torino), favorevole all'ammissione al voto dei creditori-amministratori.⁴⁰¹

L'autorità giudiziaria supportò la propria tesi con diversi ragionamenti.⁴⁰²

Per prima cosa, la Corte si avvale dell'argomentazione *a contrario* per sostenere che nella normativa non vi era nessuna disposizione che vietasse il voto degli amministratori-creditori.

In aggiunta, con riferimento al trasferimento dell'azione di responsabilità, i giudici di gravame preferirono eludere parzialmente la questione sostenendo che tramite il concordato si raggiungeva una più facile e maggiore soddisfazione (*pro rata* del quaranta per cento) delle pretese creditorie.

Inoltre, non si poteva fare un processo alle intenzioni della società liquidatrice (che ben avrebbe potuto esperire l'azione di responsabilità contro gli amministratori).

Infine, i giudici, a seguito di numerosi calcoli aritmetici, conclusero dichiarando che il voto dei creditori-amministratori non risultò fondamentale per il raggiungimento

⁴⁰¹ La Corte d'Appello dichiarò che *“la questione se gli amministratori potevano onestamente votare il concordato, fu già risolta da questa Corte con sentenza 21 giugno 1892 (fallimento Novara-Sereno) confermata poi dalla R. Corte di Cassazione di Torino”* (ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904, Corte d'Appello di Milano 10 marzo 1904, n. 131).

⁴⁰² La Corte d'Appello dichiarò che *“non essendovi alcun disposto di legge che dichiari non dovere i crediti dagli amministratori, ammessi o per consenso unanime degli altri creditori o per volontà del Giudice, andare a costituire le maggioranze di cui all' art. 834 Cod. Comm., così non era lecito al tribunale affermare che gli amministratori-creditori non dovessero votare e i loro crediti non essere considerati nella massa dei debiti della fallita... E quando il Tribunale obietta che gli amministratori si voterebbero esonerati da ogni azione di responsabilità in quanto il diritto al suo esercizio passerebbe alla Milanese, è facile rispondere prima che delle intenzioni della Milanese non si può fare il processo e ... non è prezzo dell'opera il continuare nella procedura fallimentare a guerreggiare cogli amministratori per raggiungere soltanto quel quaranta per cento che col concordato e pacificamente è dato conseguire”*. Infine, affermò *“tolto pure il cumulo dei voti dati dagli amministratori; la maggioranza legale resterebbe ugualmente”* (ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904, Corte d'Appello di Milano 10 marzo 1904, n. 131).

della maggioranza necessaria all'approvazione del concordato. Pertanto, anche volendo negare agli amministratori di votare, vi era ugualmente una maggioranza legale che poteva approvare il concordato.

Al di là di tutti gli argomenti e le motivazioni esaminate, la Corte di Appello cercò di difendere strenuamente il concordato raggiunto perché lo riteneva estremamente efficace e adatto a garantire il più velocemente possibile la soddisfazione di una buona percentuale dei crediti. La Corte sostenne, infatti, che *“l'utilità pratica effettiva del concordato non può essere messa in dubbio”*⁴⁰³.

1.7) GLI ALTRI FALLIMENTI DI ANONIME

Oltre ai fallimenti appena esaminati, nell'area milanese tra il 1883 e il 1903 vennero dichiarati altri fallimenti di anonime sui quali disponiamo di scarse informazioni.

Tra questi dissesti si deve annoverare il fallimento nel 1895 della società anonima *“Caffè-Birreria Aurora”*.

Le dimensioni di questa società non sono rilevanti. Infatti, i creditori della società erano solo 10 e l'ammontare del debito (paragonato a quello delle altre società dissestate) era di sole L. 2,656.

Di questo fallimento sono andate perse molte sentenze ed è ora possibile esaminare solo la sentenza di omologazione del concordato fallimentare e quella accertante l'adempimento degli obblighi sanciti nel concordato.⁴⁰⁴

Un altro fallimento di cui disponiamo di poche e lacunose notizie fu quello della *“Società Lombarda d'Esportazione”*.

Di questa anonima si conosce, grazie alle rubriche di fallimento, che fu dichiarata fallita il 30 luglio del 1902. In seguito, nella procedura fallimentare (oltre alla conferma di rito del curatore e alla retrodatazione della cessazione dei pagamenti) vi fu un'autorizzazione per l'inventario dei beni posseduti all'estero. E, infine, come per tutte

⁴⁰³ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904, Corte d'Appello di Milano 10 marzo 1904, n. 131.

⁴⁰⁴ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1895, busta 68, Trib. Civ. e Pen. Milano 21 maggio 1895, n. 423, e 12 giugno 1895, n. 473.

le società anonime fallite, finora esaminate, la procedura si concluse con l'omologazione del concordato da parte del Tribunale il 9 maggio 1903.

In questo fallimento emerse un'ulteriore questione relativa al concordato, che giunse fino in Corte di Cassazione.

Il tema del contendere verteva sull'azione di nullità del concordato fallimentare proposta dall'amministratore ai sensi dell'art. 842 Cod. Comm.⁴⁰⁵. In particolare, il dirigente (Zenner) sosteneva che l'accordo fosse invalido perché non era stato convocato all'adunanza decisoria.

La Corte di Cassazione, confermando le interpretazioni dei gradi precedenti, negò il diritto dell'amministratore di ottenere la declaratoria di nullità del concordato.⁴⁰⁶ Difatti, l'art. 842 prevedeva solo per i creditori e il curatore un'eccezione alla regola generale dell'improponibilità delle azioni di nullità contro il concordato omologato.

2) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE ANONIME MILANESI

Dall'esame di alcuni fallimenti delle anonime nel ventennio 1883 al 1903 si possono desumere diverse valutazioni.

Innanzitutto, le società anonime che fallirono appartengono a tutti quei settori economici (dal mondo chimico a quello ferroviario) che contribuirono in modo determinante all'industrializzazione del Paese.

In secondo luogo, si rileva che la durata delle procedure fallimentari era in media di due anni, e variava in base alla dimensioni dei soggetti decotti e alla complessità delle questioni giuridiche sorte.

La ragione della relativa brevità procedurale si deve ricercare nel tentativo degli organi fallimentari di ridurre il più possibile lo stato fallimentare delle società.

Il curatore e il Tribunale fallimentare avvertivano la necessità di soddisfare il prima possibile i creditori e di liberare la società dai vincoli fallimentari per poterle

⁴⁰⁵ *"Il concordato, ancorché omologato, può essere annullato dal tribunale ad istanza del curatore o di qualunque creditore, chiamato il curatore ed in contraddittorio del fallito, qualora si scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo... Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l'omologazione"*, art. 842, Codice di commercio del regno d'Italia 1882 (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁴⁰⁶ Cass. Torino, 11 febbraio 1910, in *Giurisprudenza Italiana*, LXII, 1910, pp. 470-471.

garantire un futuro. Più la società rimaneva vincolata dagli effetti fallimentari e più remota diveniva la possibilità di continuarla.

È proprio per questo tentativo di continuare l'impresa che la maggior parte dei procedimenti non si concluse con una lunga ed incerta liquidazione.

In terzo luogo, si nota che diverse società fallite ebbero una vita sociale breve e precaria. Questi commercianti collettivi riuscirono a far fronte regolarmente ai propri debiti in media solo per cinque anni dalla loro costituzione.

I motivi addotti per giustificare tali rapide insolvenze furono i più disparati: dalla cattiva gestione, alla crisi internazionale dei prezzi dei prodotti, all'eccessivo indebitamento obbligazionario, fino ad arrivare alla mancanza di sussidi statali.

Nonostante la diversa situazione in cui si trovarono le società decotte, la maggior parte dei fallimenti di anonime furono accomunati da tre principali temi: la moratoria, il concordato e la responsabilità degli amministratori.

Tali istituti, la cui rilevanza nella legislazione e nel mondo scientifico è già stata osservata in storiografia⁴⁰⁷, non rimasero, infatti, confinati agli ambienti accademici ma trovarono un'importante applicazione nella prassi.

2.1) LA MORATORIA

L'istituto moratorio fu un' *"infelicissima risurrezione manciniana"*⁴⁰⁸. Così, si esprimeva senza mezzi termini Ercole Vidari a distanza di soli dieci anni dalla comparsa della moratoria nel mondo fallimentare.

Nel decennio della sua applicazione la moratoria era riuscita a convogliare attorno a sé le critiche della maggior parte degli operatori del diritto e dell'economia. La limitata praticità e i difetti intrinseci resero tale dilazione poco impiegata e abusata da debitori disonesti e in mala fede.

Tant'è vero che il Mortara (uno dei componenti della Sottocommissione del 1894 incaricata di modificare la disciplina fallimentare) giunse ad asserire che *"il numero annuale delle moratorie accordate, anche allorquando ascese al suo maximum (di poco*

⁴⁰⁷ A. SCIUMÈ, *Il diritto comune dopo il Diritto comune: linee di una ricerca*, cit., p. 122-126; F. MAZZARELLA, *Fallimento, Autonomia contrattuale, Impresa*, cit., pp. 184-194.

⁴⁰⁸ E. VIDARI, *Le riforme al Codice di Commercio*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), p. 769.

superiore al centinaio) impallidisce di fronte al numero di fallimenti nello stesso periodo dichiarati (oltre duemila); e siccome le tavole della commissione per la statistica giudiziaria, esponendo il risultato dei fallimenti dichiarati li classificano costantemente come finiti per concordato o per liquidazione, si ha motivo di credere che mai, o quasi mai, dopo una dichiarazione di fallimento siasi potuto ottenere la moratoria”⁴⁰⁹.

La prassi milanese conferma integralmente quanto sostenuto dal Mortara. Nei fallimenti delle anonime fu concessa una sola volta la moratoria (ferrovia Rezzato-Vobarno), ma servì solo per dilazionare la successiva ed inevitabile dichiarazione di fallimento.

Inoltre, dalle fattispecie analizzate emerge che delle cinque richieste di moratoria solo una venne presentata dopo la dichiarazione di fallimento.

Da questi dati relativi alla moratoria nella prassi meneghina si possono desumere tre osservazioni.

Per prima cosa i giudici milanesi (sia commercianti che togati), almeno per quanto riguarda i fallimenti societari, furono molto cauti e inflessibili nel concedere la moratoria. In queste vicende fallimentari i giudici non decisero arbitrariamente se concedere o meno la moratoria⁴¹⁰, ma cercarono sia di convocare e consultare sempre la massa creditoria, sia di nominare un ragioniere (nella moratoria prefallimentare) per poter decidere conoscendo la reale situazione contabile della società.

In un unico caso (quello del fallimento della Novara-Seregno) si può riscontare una decisione dei giudici diversa dall’opinione della massa dei creditori. In tale situazione, il Tribunale collegiale, una volta reso edotto dal ragioniere della situazione di irreparabile dissesto sociale, decise di negare la concessione della moratoria prefallimentare per meglio tutelare il patrimonio fallimentare e gli stessi creditori.

I giudici erano consapevoli che la moratoria potesse risultare un utilissimo strumento solo per il commerciante insolvente ma solvibile (per colui che non ha pagato ma che poteva pagare interamente i creditori). Quindi, in caso contrario, preferirono non assecondare il volere dei creditori che volevano concedere la moratoria. Il

⁴⁰⁹ L. MORTARA, *Sulla interpretazione dell’articolo 825*, cit., p. 190.

⁴¹⁰ Diversamente dalla giurisprudenza maggioritaria, R. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento*, cit., pp. 158.

prolungamento della vita di un'impresa completamente dissestata poteva, infatti, provocare danni peggiori di quelli già occorsi.

I numerosi rifiuti dei giudici di concedere la moratoria non furono dovuti ad una scelta discrezionale, ma vennero giustificati dall'assenza dei requisiti richiesti *ex lege*.

Difatti, mentre nelle insolvenze individuali o di società più piccole i giudici impiegavano spesso dei criteri più elastici, accettando il rischio che l'attivo si prosciugasse ulteriormente, nei dissesti delle anonime i Tribunali furono, invece, più rigidi poiché non vollero esporre a maggior pregiudizio un rilevante numero di interessi e di persone.

Questa notevole tutela e attenzione del foro milanese per il patrimonio fallimentare e per gli interessi creditori è rinvenibile anche nello spazio accordato alla massa creditoria nella concessione della moratoria prefallimentare.

Sebbene vi fosse un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'obbligo di convocare o meno *ex art. 827 Cod. Comm.* i creditori in caso di moratoria anteriore al fallimento⁴¹¹, i giudici meneghini convocarono sempre i creditori per avere ulteriori informazioni sulla situazione societaria.

Un secondo aspetto da osservare relativamente alla moratoria nella prassi milanese sono le numerose richieste di dilazione anteriore al fallimento.

Benché il legislatore avesse dato maggior spazio alla moratoria fallimentare (artt. 819-826), la prassi milanese e nazionale dimostra che la dilazione venne percepita nel mondo pratico prevalentemente come un rimedio prefallimentare.

Ciò viene testimoniato dal Mortara il quale in un saggio comparso nella "*Giurisprudenza Italiana*" del 1894 (nell'anno della sua nomina alla sottocommissione di riforma della disciplina fallimentare), intravide proprio in questa prassi quelle "*preziose indicazioni dei bisogni pratici a cui le savie riforme deggiono studiarsi di soddisfare*"⁴¹².

⁴¹¹ Per un completo esame della divisione giurisprudenziale e dottrinale sul tema, C. FASSA, *La moratoria, nel fallimento*, Torino 1895, pp. 83-85. Cfr. anche M. VITALEVI, *La moratoria nel nuovo codice di commercio italiano in relazione ai codici olandese e belga*, Torino 1884, pp. 146-150; L. BOLAFFIO, *Alcune questioni intorno all'istituto della moratoria*, in *Monitore dei Tribunali*, XXVII (1886), pp. 3-10 dell'estratto. In storiografia R. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento*, cit., pp. 158-159.

⁴¹² L. MORTARA, *Sulla interpretazione dell'articolo 825*, cit., p. 190.

Dunque, tale impiego della moratoria *“depone in favore di una riforma la quale adatti lo istituto a servire legittimamente per consimile ufficio, siccome poc’anzi ebbi ad accennare parlando del concordato preventivo”*⁴¹³.

In queste frasi di uno degli esponenti più attivi e influenti della sottocommissione del 1894, si possono scorgere quei primi prodromi che condurranno alla futura legge del 1903 sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti.

La pressante necessità della pratica di anticipare ed evitare la dichiarazione di fallimento venne percepita anche negli ambienti accademici e scientifici, i quali compresero che la soluzione di tale questione fallimentare si andava ad intrecciare con altre tematiche di natura non soltanto economica, ma anche sociale.

Non a caso il giurista Prospero Ascoli⁴¹⁴, prima dell’entrata in vigore della legge del 1903, trattando nel 1896 il tema della moratoria e del concordato preventivo affermò che *“questi istituti hanno per intento di conservare possibilmente il credito, per evitare la dannosa conseguenza del fallimento, per rendere possibile che le industrie ed i commerci si conservino o passino in mano di persone che abbiano i mezzi per farli funzionare e di rimmetterli in attività. E a tale ufficio il fallimento non si presta”*⁴¹⁵. E, inoltre, aggiunse che *“anche la questione cosiddetta operaia deve esercitare la sua influenza. Perché forzare una liquidazione col mezzo del fallimento e toglier lavoro a migliaia di operai, quando sia possibile senza danno, anzi con vantaggio dei creditori e del debitore, continuare nell’esercizio di una industria utile?”*⁴¹⁶.

Una terza e ultima osservazione sulla dilazione nella prassi milanese è relativa al dibattito sull’applicazione o meno dell’istituto moratorio alle società commerciali.

Alcuni esponenti della scienza giuridica e una minoranza della giurisprudenza affermavano che la normativa sulla moratoria era stata prevista esclusivamente per i

⁴¹³ *ibidem*, p. 190.

⁴¹⁴ Prospero Ascoli (1845-1913) fu avvocato e professore ordinario di Diritto Commerciale nella R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Egli rappresentò uno dei maggiori commercialisti a cavaliere tra Otto e Novecento. In particolare, approfondì i temi della moratoria, del concordato preventivo, del commercio marittimo e della navigazione.

⁴¹⁵ P. ASCOLI, *La moratoria ed il concordato preventivo*, Milano 1896, p. 62.

⁴¹⁶ *ibidem*, p. 63.

commercianti persone fisiche.⁴¹⁷ Secondo questo orientamento il legislatore, oltre a non aver fatto alcuna menzione delle società nella disciplina della moratoria, aveva collocato la normativa dei fallimenti societari dopo quella della moratoria, quindi, l'intenzione del legislatore doveva essere quella di escludere l'estensione della moratoria alle società commerciali.

Inoltre, alcuni di coloro che sostenevano lo scioglimento di diritto della società fallita (art. 189 n. 4) negarono alle società commerciali la possibilità di domandare la moratoria fallimentare, poiché la società fallita era estinta.⁴¹⁸ Quindi, non vi poteva più essere alcun commerciante che potesse usufruire dei vantaggi offerti dalla moratoria.

Per la maggior parte della giurisprudenza e della dottrina, invece, la normativa sulla moratoria si riferiva non solo alle persone fisiche, ma anche alle società commerciali. Difatti, così come le società potevano fallire in quanto commercianti ex art. 8 Cod. Comm., così potevano utilizzare l'istituto congeniato per ritardare o sospendere il fallimento.⁴¹⁹

La prevalente giurisprudenza milanese aderì proprio a quest'ultimo orientamento. Infatti, le istanze di moratoria furono rigettate per mancanza dei requisiti patrimoniali richiesti *ex lege*, e non perché i giudici ambrosiani ritennero che la moratoria fosse preclusa alle società commerciali.

In effetti, se il foro milanese avesse sostenuto il contrario e avesse assunto posizioni estreme, ciò avrebbe avuto inevitabilmente degli effetti sull'economia cittadina. I capitali e le imprese sarebbero, infatti, fuggiti da una comunità giuridica che non avesse consentito altra strada che il fallimento.

I giudici milanesi non sottovalutavano ciò, dato che (come si è visto analizzando la prassi societaria) prestavano grande attenzione al ruolo dei "nuovi" attori nel tessuto socio-economico locale e nazionale.

⁴¹⁷ Alcuni degli argomenti addotti dai contrari all'applicazione della moratoria alle società commerciali sono stati richiamati da P. ASCOLI, *La moratoria ed il concordato preventivo*, cit., pp. 94-95.

⁴¹⁸ *ibidem*, p. 100.

⁴¹⁹ Su questo orientamento maggioritario in dottrina, *ibidem*, pp. 93-95 e pp. 100-101; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., p. 321; M. VITALEVI, *La moratoria nel nuovo codice di commercio*, cit., pp. 24-26. Per tale posizione maggioritaria in giurisprudenza per tutte, Corte di Appello di Torino, 17 settembre 1883, in *Il Foro Italiano*, IX, 1884, pp. 304-309.

2.2) IL CONCORDATO FALLIMENTARE

Dall'esame delle sentenze milanesi delle anonime è evidente che quasi tutte le chiusure delle procedure fallimentari avvennero per concordato fallimentare. E ciò non può stupire se si considera l'atteggiamento favorevole nei confronti di questo istituto da parte del legislatore.⁴²⁰

In particolare, dall'esame della prassi milanese emerge chiaramente la grande diffusione di concordati obbligatori (o di maggioranza) aventi ad oggetto la remissione parziale del debito. Il motivo di questo successo rispetto al concordato amichevole si deve ravvisare, come visto precedentemente, nel positivo raggiungimento dell'accordo senza la necessità di ottenere il consenso unanime dei creditori.

L'aspetto più problematico del contratto così concluso fu, però, che la minoranza dissenziente si oppose, il più delle volte, in tutti i gradi di giudizio, all'omologazione giudiziaria dei concordati obbligatori. Difatti, il legislatore aveva deciso di tutelare la minoranza dissenziente prevedendo per essa un'apposita eccezione (art. 836) al generale divieto di opporsi o appellare le sentenze fallimentari del Tribunale (art. 913).

È interessante, comunque, notare che nella prassi esaminata sia la giurisprudenza milanese sia la Corte di Cassazione di Torino non accolsero (nelle fattispecie esaminate) le istanze della minoranza. Anche quando i dissenzienti sostennero argomentazioni plausibili (come il divieto per gli amministratori di votare in qualità di creditori i concordati da loro stessi proposti) che divisero la giurisprudenza, le magistrature superiori si espressero sempre a favore dell'omologazione dei concordati.

Sebbene sia innegabile che i *pro rata* concordatari analizzati risultino mediamente bassi (in media un trenta per cento per ogni credito chirografario), la giurisprudenza italiana, e, segnatamente, milanese accolse in quegli anni con grande favore il concordato sociale delle anonime. Questo perché consentiva (ex art. 853) la salvezza dell'impresa caduta in dissesto e, così facendo, salvaguardava, al contempo, le istanze dei creditori e l'interesse generale alla produzione.

⁴²⁰ Il palese favore del legislatore nei confronti del concordato è ben visibile all'art. 830 c. 2, dove dichiara che *"Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato"*.

Il concordato si prestava, perciò, sia a raggiungere questi obiettivi, sia a definire con celerità la procedura fallimentare rispetto alla ben più macchinosa e lenta liquidazione.

Quest'ultima nel caso dei fallimenti delle anonime era prevalentemente considerata come un'estrema *ratio*, perché nessun foro (e tantomeno quello molto attento alle dinamiche economiche come quello di Milano) anelava a una conclusione della procedura risolvendosi nella totale dissoluzione dell'attività economica (se vi potevano essere delle alternative per tutelarla).

Tale visione è efficacemente riassunta dalla Corte di Cassazione di Torino, la quale aderendo a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Milano dichiarò (nella discussione sull'omologazione del concordato della società Novara-Seregno) che senza la conclusione del concordato *“non si sarebbero evitate le conseguenze disastrose di una liquidazione, la quale avrebbe pure reso impossibile la successiva ricostituzione della società da cui possono trar profitto i creditori col parteciparvi”*⁴²¹.

Persino la Corte di Appello di Milano la quale dichiarava in più punti di sostenere lo scioglimento di diritto delle società, accolse, in nome del superiore interesse alla produzione, la tesi (sostenuta da una parte della dottrina)⁴²² che l'art. 853 stabilisse un'apposita deroga al dissolvimento della società fallita.

Tutto ciò rappresentò un decisivo cambio di prospettiva rispetto ai fallimenti individuali.

D'altronde se fu vero che la disciplina fallimentare del 1882 fu molto rigida per i fallimenti delle persone fisiche, non si può dire altrettanto per i fallimenti societari.

Lo “spirito” della normativa societaria del 1882, che comprendeva talune disposizioni di “salvezza” (come l'art. 853 per le anonime), fu colto perfettamente dalla giurisprudenza milanese e dalla Suprema Corte di Torino.

Diversi Collegi giudicanti, al di là dell'opinione favorevole o contraria allo scioglimento di diritto della società fallita, compresero che la procedura fallimentare societaria non andava a salvaguardare solo gli interessi creditori, ma cercava di proteggere il ben più importante interesse nazionale allo sviluppo economico.

⁴²¹ Cass. Torino, 24 maggio 1893, in *Giurisprudenza Italiana*, XLV, 1893, p. 944.

⁴²² Vedi Cap. 2.

Infine, nell'esaminare il tema dei concordati fallimentari emergono i primi segnali molto significativi della crisi di fine secolo dei valori dello Stato borghese ottocentesco e dell'emergere dei nuovi ideali sociali dello Stato novecentesco.

Tutto questo si percepisce chiaramente dalle parole usate dalla Corte di Appello di Milano la quale dichiarava in riferimento all'omologazione del concordato che *"potrebbe mai per avventura ammettersi che, grazie al rispetto per l'assoluto diritto di alcun privato sulle cose di sue proprietà ... si dovesse mandar a male un concordato diretto a salvare ... l'organismo, le industrie e le imprese di una fallita società anonima? L'assurdo di una tale conclusione non vi è chi non l'intenda"*.⁴²³

Lo sviluppo dei nuovi protagonisti economici e delle connesse esigenze nazionali di tutela di queste imprese segnarono, infatti, il passaggio da un capitalismo di commercianti ad un capitalismo di imprenditori⁴²⁴, e misero progressivamente in crisi gli istituti giuridici fondamentali dello Stato Ottocentesco.

2.3) LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

La personalità giuridica delle società anonime e la connessa assenza di responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali rappresentarono un vero e proprio "schermo" legale nei confronti delle pretese della massa fallimentare.

In una tale situazione la massa creditoria rivolse le proprie attenzioni non soltanto verso il patrimonio della società fallita, ma anche verso gli amministratori, criticando il loro operato e giudicandoli il più delle volte responsabili per le insolvenze avvenute.

Non può sorprendere, pertanto, che l'argomento dell'azione di responsabilità civile contro gli amministratori fu una delle principali questioni nei fallimenti delle anonime insieme alla moratoria e al concordato fallimentare.

Nei dissesti delle società a responsabilità limitata il tema concordatario appare intrinsecamente legato a quello della responsabilità degli amministratori. Questo perché, alcuni creditori dissenzienti che desideravano una maggiore soddisfazione dei loro crediti ovvero alcuni soci che volevano ottenere quanto versato alla società (a titolo di

⁴²³ Corte di Appello di Milano, 29 dicembre 1885, in *Il Foro Italiano*, XI (1886), p. 377.

⁴²⁴ F. GALGANO, *Introduzione: le teorie dell'impresa*, in *L'impresa, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, diretto da ID., II, Padova 1978, pp. 3-4.

conferimento), si opposero all'omologazione dei concordati, criticando aspramente alcune clausole concordatarie che stabilivano l'esenzione ovvero la cessione a terzi dell'azione di responsabilità degli amministratori.

Tuttavia, secondo la maggior parte della giurisprudenza milanese e della Corte Suprema torinese, una volta dichiarato il fallimento societario, il diritto ad esperire tale azione di natura sociale, non spettava ai singoli creditori o ai soci ma ai curatori.

Questi ultimi nella prassi milanese preferirono impiegare tale azione sociale di risarcimento come strumento di persuasione (rendendola oggetto di transazione) al fine di giungere velocemente a dei concordati, piuttosto che come strumento sanzionatorio pervenendo a pregiudizievoli ed incerti liquidazioni.

Tale pratica venne osservata anche dal Bonelli, il quale notò che i concordati fallimentari di società anonime aventi ad oggetto la cessione dell'impresa solevano accompagnarsi *“con delle speciali pattuizioni portanti remissioni totali o parziali agli azionisti sul debito dei versamenti ulteriori e rinuncia ad agire in responsabilità contro gli amministratori”*⁴²⁵.

La diversità di visione tra una parte dei creditori e i curatori scatenò vivaci contenziosi che vennero risolti prevalentemente a favore dei curatori fallimentari.

Difatti, le magistrature superiori milanesi e torinesi, considerando la rilevanza delle nuove imprese, preferirono far prevalere l'interesse generale all'omologazione del concordato a scapito delle pretese delle minoranze creditorie e azionarie.

È necessario, inoltre, aggiungere che i concordati fallimentari consentirono agli organi apicali delle società anonime di rimanere sostanzialmente esenti non solo dalla responsabilità civile, ma anche da quella penale.

Difatti, con l'omologazione del concordato il Tribunale fallimentare decise, il più delle volte, *ex art. 839 Cod. Comm.*⁴²⁶ di revocare la sentenza dichiarativa di fallimento (a

⁴²⁵ G. BONELLI, *Del fallimento*, 2^a ed., III, cit., p. 275.

⁴²⁶ *“Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercé l'adempimento anzidetto resti rievocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale. L'adempimento degli*

condizione che fossero eseguiti determinati adempimenti).⁴²⁷ Tale revoca determinava l'estinzione del reato di bancarotta impropria poiché la dichiarazione di fallimento costituiva il presupposto per la punibilità del reato.⁴²⁸

Gli indubitabili vantaggi del concordato rappresentarono un notevole incentivo per gli ex-amministratori, i quali, pur di stipulare l'accordo, sostennero l'attività di mediazione del curatore e si prodigarono nelle proposte concordatarie, contribuendo personalmente ad arricchire il patrimonio fallimentare. Tutto doveva essere finalizzato a raggiungere quel "bramato" e liberatorio accordo fallimentare con i creditori.

obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale" (il Codice di commercio del regno d'Italia 1882, ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁴²⁷ E. SOPRANO, *Della responsabilità civile e penale degli amministratori*, cit., pp. 212-213.

⁴²⁸ V. Cap. 2.

CAPITOLO 4

I FALLIMENTI MILANESI DELLE SOCIETÀ MUTUALISTICHE

SOMMARIO: 1) I FALLIMENTI DELLE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 2) LE SOCIETÀ COOPERATIVE 2.1) LE SOCIETÀ DI CONSUMO 2.2) LE SOCIETÀ DI PRODUZIONE 3) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE COOPERATIVE 3.1) DIFFUSIONE E ABUSO DELLE ANONIME COOPERATIVE 3.2) ANALOGIE E DIFFERENZE CON I FALLIMENTI DELLE ANONIME 4) LE ASSOCIAZIONI DI MUTUA ASSICURAZIONE 4.1) LA MUTUA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI "LA PROVINCIALE" 4.2) LE MUTUE ASSICURATRICI CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE 5) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI MUTUA ASSICURAZIONE 5.1) UN'INSUFFICIENTE NORMATIVA

1) I FALLIMENTI DELLE SOCIETÀ MUTUALISTICHE

Il mondo mutualistico italiano degli ultimi decenni del XIX secolo costituiva una realtà eterogenea che si era sviluppata a seguito dell'industrializzazione sotto forma di diversi soggetti solidaristici. Al tempo, si potevano annoverare società operaie di mutuo soccorso, enti morali riconosciuti con Regio Decreto, realtà mutualistiche esistenti di fatto, associazioni di mutua assicurazione e società cooperative.⁴²⁹

Tra tali enti collettivi soltanto le cooperative e le associazioni di mutua assicurazione svolgevano attività commerciale ed erano, di conseguenza, assoggettabili alla disciplina fallimentare.⁴³⁰ Dunque, lo studio dei dissesti delle società solidaristiche si è focalizzato sulle decozioni di quest'ultime società.

L'attività di ricerca e di ricostruzione delle vicende processuali è stata svolta con la stessa metodologia e le stesse fonti adottate per i fallimenti delle società anonime.

⁴²⁹ Vedi cap. 1.

⁴³⁰ Alcuni fenomeni mutualistici operanti nell'ambito commerciale come le Casse Rurali di Prestiti si diffusero solo agli inizi del XX secolo ed erano prevalentemente localizzate in Veneto. Vedi U. GOBBI, *Sullo stato attuale della mutualità in Italia*, in *Monitore dei Tribunali*, XLI (1900), pp. 461-462.

I fondi dell'Archivio di Stato di Milano costituiscono la fonte principale, e a seguire, sono stati impiegati i fondi dell'Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano, le riviste giuridiche e le opere storiografiche.

Alcune società cooperative fallite furono talmente piccole che le scarse tracce della loro esistenza sono ricavabili solo dai relativi dissesti presenti in Archivio di Stato.

Nonostante le procedure fallimentari siano, talvolta, molto brevi e lacunose, dall'insieme dei dissesti delle cooperative si possono desumere diverse informazioni, come la forma sociale maggiormente impiegata dalle cooperative e i motivi che determinarono la diffusione e l'abuso della cooperazione.

I fallimenti delle associazioni di mutua assicurazione sono, invece, numericamente inferiori a quelli delle società cooperative. Malgrado ciò, in queste insolvenze emergono questioni giuridiche molto più complesse rispetto a quelle riscontrate nelle vicende delle cooperative.

I dibattiti sorti nelle decozioni delle mutue milanesi coinvolsero, infatti, non solo tutti i gradi di giudizio, ma anche diverse autorità giudiziarie italiane.

Per approfondire i complessi argomenti delle associazioni mutualistiche si sono rivelate particolarmente utili le riviste giuridiche. I periodici sono stati impiegati sia per poter colmare le lacune procedurali relative al dissesto milanese, sia per poter conoscere l'opinione degli altri fori nazionali.

2) LE SOCIETÀ COOPERATIVE

2.1) LE SOCIETÀ DI CONSUMO

Nella prassi fallimentare milanese esaminata si verificarono numerosi fallimenti di cooperative di consumo.

Tali società vennero costituite per produrre ovvero acquistare direttamente dai produttori beni o altre utilità, solitamente di prima necessità. In tal modo si eliminavano i maggiori costi derivanti dalla produzione altrui ovvero dalla presenza di soggetti

intermediari.⁴³¹ La domanda di prodotti era assicurata dai soci stessi, i quali divenivano al contempo i clienti della società.

Il primo fallimento riscontrato riguarda la “Società Anonima Cooperativa per la Fabbricazione e il Consumo del Pane”.⁴³²

A causa della pessima amministrazione degli organi sociali, dopo solo due anni dalla sua fondazione (1886), tale società non riuscì più a far fronte alle proprie obbligazioni commerciali e divenne insolvente.

Il consiglio d'amministrazione da poco subentrato, reso edotto del dissesto economico provocato dalla gestione societaria precedente, si affrettò a domandare una moratoria prefallimentare. Prima di pronunciarsi sulla domanda il Tribunale decise di convocare i creditori e di incaricare un ragioniere (ing. Luigi Zampori) per verificare la reale situazione patrimoniale della società e stabilire se fosse “*il caso di accordare la moratoria*”⁴³³.

Dopo solo sei giorni, a seguito dei controlli effettuati, il consulente dichiarò, però, che “*una moratoria nello stato attuale delle cose tornerebbe gravosa*”⁴³⁴.

Pertanto, il Tribunale di Commercio non volle attendere il parere dei creditori e decise di dichiarare immediatamente il fallimento.⁴³⁵

Tale procedura fallimentare si contraddistinse, soprattutto, per la modalità di conclusione, la quale, similmente ai fallimenti precedentemente esaminati, avvenne per

⁴³¹ U. PIPIA, *Gli enti collettivi*, cit., p. 700. Nel mondo cooperativo italiano, le società di consumo rappresentavano ancora negli ultimi decenni del XIX più della metà delle cooperative esistenti, M. FORNASARI - V. ZAMAGNI, *Il Movimento Cooperativo in Italia*, cit., pp. 41 ss.

⁴³² Questa cooperativa fu una delle due società cooperative di panificazione cittadina presenti in Lombardia (con esclusione dei forni rurali) fino al 1886, R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri*, cit., p. 110.

⁴³³ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 29, Trib. di Comm. Milano 19 marzo 1888, n. 147.

⁴³⁴ *ibidem*, Trib. di Comm. Milano 25 marzo 1888, n. 171.

⁴³⁵ *ibidem*; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 36, Trib. Civ. e Corr. Milano 2 settembre 1889, n. 489; *ibidem*, Trib. Civ. e Corr. Milano 10 settembre 1889, n. 508.

concordato obbligatorio di fallimento (avente ad oggetto un dividendo del cinquanta per cento dei crediti chirografari)⁴³⁶.

Nella sentenza di omologazione del concordato è di notevole interesse l'affermazione del Tribunale Civile e Correzionale⁴³⁷ laddove asserì che *“attestoché nel caso di fallimento di una società anonima cooperativa gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, anche i benefici consentiti dalla legge saranno accordati agli amministratori”*⁴³⁸.

Tale dichiarazione risulta molto rilevante perché dimostra che nella prassi la disciplina fallimentare delle anonime si estendeva alle anonime cooperative. Quindi, gli organi sociali continuavano a rimanere legali rappresentanti della società anche dopo la dichiarazione di fallimento.

In questa fattispecie si nota che i magistrati, appena furono pienamente consapevoli della precaria situazione patrimoniale della società, preferirono dichiarare subito il fallimento, non aspettando il parere dei creditori sulla moratoria ovvero non assecondandone la volontà.

La ragione di tale atteggiamento fu dettata dalla necessità di non provocare ulteriori pregiudizi e dispersioni del patrimonio fallimentare.

Malgrado la prudenza e cautela degli organi collegiali, nella pratica, come si vedrà nel prossimo fallimento, i casi di abuso dell'istituto dilatorio non poterono essere completamente evitati.

Il dissesto della “Società Anonima Cooperativa Milanese di Consumo” rappresenta, infatti, un caso esemplare di uso improprio della moratoria.

Dal bilancio allegato all'istanza di moratoria prefallimentare risultava un attivo di L. 19,762 e un passivo di L. 16,204.

⁴³⁶ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 36, Trib. Civ. e Corr. Milano 20 settembre 1889, n. 529.

⁴³⁷ Il Tribunale Commerciale era stato sostituito da quello Civile e Correzionale a seguito della legge abolitiva del 1888.

⁴³⁸ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 36, Trib. Civ. e Corr. Milano 20 settembre 1889, n. 529. Tra i benefici accordati agli amministratori vi era la revoca, dopo completo adempimento degli obblighi del concordato, della sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

Il Tribunale fallimentare (che comprendeva in qualità di Presidente Luigi Beria d'Argentine)⁴³⁹ ordinò la convocazione dei creditori per consultarli in merito alla moratoria.⁴⁴⁰ All'adunanza i creditori votarono unanimi per la concessione della dilazione.

Il Tribunale, preso atto di questo consenso creditorio e della sussistenza del requisito legale dell'attivo patrimoniale superiore al passivo, decise di accogliere la domanda di moratoria.⁴⁴¹

Nonostante fossero state rispettate tutte le prescrizioni normative per la concessione della dilazione, a distanza di quattro mesi dall'accoglimento della moratoria, si evinceva dalla relazione del co-amministratore (rag. Giulio Conti) che la società si trovava *“ridotta in tristi condizioni, calcolandosi il suo attivo a L. 2,779.21 contro*

⁴³⁹ Il conte sen. cav. Tancredi Luigi Beria d'Argentine fu nominato senatore nel 1919, dopo essere stato membro del primo Consiglio Superiore della Magistratura (1907) e aver ricoperto le più alte cariche giurisdizionali fino a divenire, da ultimo, primo presidente della Corte di Cassazione di Palermo. Dallo *“Stato progressivo di servizio nell'ordine giudiziario”* presente nel fascicolo personale del senatore Luigi Beria d'Argentine situato nell'Archivio Storico del Senato della Repubblica si evince che tra il 4 gennaio 1891 e il 23 luglio 1892 fu nominato presidente del Tribunale di Milano (Archivio Storico del Senato della Repubblica (ASSR), Senatori d'Italia, Senatori dell'Italia liberale, *Beria d'Argentine, Tancredi Luigi*, Fascicolo personale, Prospetto di matricola [http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/6FCDDCDBB39CC8C44125646F0058DB02/\\$FILE/0206%20Beria%20D%27Argentina%20Luigi%20fascicolo.pdf](http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/6FCDDCDBB39CC8C44125646F0058DB02/$FILE/0206%20Beria%20D%27Argentina%20Luigi%20fascicolo.pdf)). Ciò trova conferma anche nei fallimenti, poiché si ritrova nei Collegi giudicanti a partire dai fallimenti del 1891 fino all'anno 1892. È presente, infatti, a partire dalla vicenda processuale della *“Società Anonima Cooperativa Milanese di Consumo”* sino alla sentenza dichiarativa di fallimento della società anonima cooperativa *“Magazzino Cooperativo fra i Proprietari Calzolari”*. Nel corso della sua funzione di presidente del Tribunale venne coinvolto anche nel fallimento della società anonima *“Ferrovie Novara Seregno”* che sollevò complesse questioni giuridiche concernenti la titolarità dell'azione civile di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e la possibilità da parte degli ex-amministratori di esprimere, in qualità di creditori, il proprio voto sul concordato. Luigi Beria d'Argentine è il nonno paterno di Adolfo Beria di Argentine (Adolfo Beria di Argentine fu celebre magistrato e fondatore del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, per la biografia di Adolfo Beria di Argentine, V. ZAGREBELSKY, voce *Beria di Argentine Adolfo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 226-227; M. FRANZINELLI - P. P. POGGIO, *Storia di un giudice italiano, vita di Adolfo Beria di Argentine*, Milano 2004, pp. 7-340).

⁴⁴⁰ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46, Trib. Civ. e Pen., Milano 4 giugno 1891, n. 381.

⁴⁴¹ *ibidem*, Trib. Civ. e Pen., Milano 25 giugno 1891, n. 433.

un'eccedenza passiva di L. 12,801.90, sicché è svanita ogni speranza non solo del totale pagamento dei debiti, ma anche d'una discreta percentuale"⁴⁴².

Dunque, non rimase altra scelta che revocare la moratoria (artt. 826, 827 Cod. Comm.) e dichiarare il fallimento della società.⁴⁴³

Anche tale procedura si concluse con l'omologazione di un concordato fallimentare contenente un *pro rata* del venticinque per cento.⁴⁴⁴ Tuttavia, la soddisfazione creditoria risultò molto inferiore rispetto a quella che si sarebbe potuto ottenere se si fosse evitato il periodo moratorio.

La moratoria fu senza alcun dubbio pregiudizievole per la massa creditoria poiché in quattro mesi quasi tutto l'attivo venne distratto, dissipato od occultato passando da L. 19,762 a L. 2,779.21.

Furono episodi come questo che determinarono lo sconcerto e le critiche del mondo economico e giuridico nei confronti dell'istituto dilatorio del Codice del 1882.

Il ricorso alla moratoria nel fallimento della società anonima cooperativa "Magazzini Generali del Mobilio" ebbe, invece, un esito completamente diverso.

Tale cooperativa venne costituita per *"provvedere nell'interesse dei soci al deposito ed alla vendita del mobilio specialmente prodotto dalla piccola industria nonché delle materie prime per la fabbricazione dei mobili"*⁴⁴⁵.

Dopo sette anni di esercizio il presidente del consiglio di amministrazione (Pietro Frigerio) presentò istanza di moratoria prefallimentare per impossibilità di far fronte agli impegni commerciali e allegò il bilancio sociale dal quale risultava un'eccedenza di attivo pari a L. 61,209.28.⁴⁴⁶

⁴⁴² ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 47, Trib. Civ. e Pen., Milano 31 ottobre 1891, n. 695.

⁴⁴³ *Ibidem*; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 48, Trib. Civ. e Pen., Milano 17 novembre 1891, n. 721.

⁴⁴⁴ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 51, Trib. Civ. e Pen., Milano 27 luglio 1892, n. 583.

⁴⁴⁵ ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 489 (1886-1920), fascicolo n. 97.

⁴⁴⁶ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77, Trib. Civ. e Pen., Milano 9 luglio 1897, n. 503.

Il Tribunale di Milano prima di prendere una decisione ordinò il 9 luglio la convocazione dei creditori per consultarli sulla concessione della moratoria e sulla nomina del co-amministratore (il rag. Eugenio Banfi).⁴⁴⁷

La dilazione venne concessa⁴⁴⁸, ma l'assemblea generale decise, ugualmente, di sciogliere la società e di metterla in liquidazione per *“la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione di tutte le attività della società”*⁴⁴⁹.

L'art. 823 Cod. Comm.⁴⁵⁰ consentiva ai debitori (che avessero conseguito la moratoria di pagamento) di effettuare la liquidazione volontaria della società al fine di soddisfare i crediti. Questa scelta radicale veniva presa, di solito, quando i soci e gli amministratori delle società decotte ritenevano che con la prosecuzione dell'attività economica non si sarebbe potuto garantire, entro il termine stabilito dalla moratoria, un pieno adempimento dei debiti contratti. Dunque, non vi era altro modo di estinguere le passività se non con la vendita dell'attivo sociale.

Nel caso in esame tale decisione liquidatoria si rivelò corretta poiché la società riuscì ad adempiere alle obbligazioni e, così, al termine degli effetti della moratoria si concluse anche il dissesto.⁴⁵¹

Tale insolvenza costituisce, però, uno dei rari casi di esito positivo della procedura moratoria. Nella maggior parte delle volte il periodo dilatorio non garantiva un'adeguata

⁴⁴⁷ *ibidem*.

⁴⁴⁸ In Archivio di Stato non è più presente la sentenza che accordò la moratoria, tuttavia dalle sentenze successive si desume che la moratoria prefallimentare venne concessa poiché si fa espressa menzione alla procedura di moratoria.

⁴⁴⁹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 78, Trib. Civ. e Pen., Milano 6 ottobre 1897, n. 686. Nell'Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano sono presenti sia il verbale dell'assemblea generale del 22 agosto, sia la sentenza del Tribunale di Milano del 9 settembre 1897 dai quali risulta che la società si sciolse e vennero nominati alcuni liquidatori (i ragionieri Eugenio Banfi, Pietro Bottini e Luigi Varenna), ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 489 (1886-1920), fascicolo n. 97.

⁴⁵⁰ *“Il debitore che ha ottenuto la moratoria ha facoltà di procedere ad una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, ed all'estinzione del passivo, in concorso della commissione dei creditori come sopra nominata e sotto la direzione del giudice delegato. Le norme speciali della liquidazione e le autorizzazioni a vendere ... devono esser date dal tribunale colla sentenza che accorda la moratoria o con altre posteriori, sentita la commissione liquidatrice”*, art. 823, Codice di commercio del regno d'Italia 1882 (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁴⁵¹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1898, busta 80, Trib. Civ. e Pen., Milano 25 marzo 1898, n. 242.

soddisfazione creditoria perché il suo successo, in assenza di stringenti requisiti legislativi, dipendeva unicamente dalla buona fede e correttezza dei debitori.

Oltre ai dissesti appena esaminati, vennero dichiarati cinque fallimenti di società cooperative di consumo, di cui si dispone di scarse informazioni.

Due di questi fallimenti (quello della società anonima cooperativa “Magazzino Cooperativo fra i Proprietari Calzolari”⁴⁵² e quello della “Società Anonima Cooperativa Farmaceutica Italiana Croce Rossa”⁴⁵³) si conclusero mediante la liquidazione e la ripartizione dei cespiti attivi. Gli altri tre dissesti (relativi alla “Società Anonima Cooperativa Commerciale”⁴⁵⁴, alla società anonima cooperativa d’assicurazioni Generali “La Unione Italiana”⁴⁵⁵ e alla società anonima cooperativa d’assicurazione contro i danni degli incendi e della grandine “La Federazione Agricola”⁴⁵⁶) terminarono, invece, con l’omologazione del concordato obbligatorio di fallimento.

Le informazioni ricavabili da questi cinque fallimenti si limitano sostanzialmente alla definizione delle relative procedure. Nonostante ciò, tali dati non sono marginali poiché dimostrano che nella prassi fallimentare delle cooperative il concordato fallimentare non venne impiegato con la stessa frequenza di quella delle anonime.

Infine, è interessante rilevare che tra le società di consumo fallite vi sono due società di dubbia natura cooperativa. Le denominazioni sociali di queste due cooperative atipiche (società anonima cooperativa “Osteria Cooperativa di Porta Venezia”⁴⁵⁷ e

⁴⁵² ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 50, Trib. Civ. e Pen., Milano 18 maggio 1892, n. 379; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 61, Trib. Civ. e Pen., Milano 17 gennaio 1894, n. 50.

⁴⁵³ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 66, Trib. Civ. e Pen., Milano 19 novembre 1894, n. 1070.

⁴⁵⁴ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1896, busta 71, Trib. Civ. e Pen., Milano 18 gennaio 1896, n. 93; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77, Trib. Civ. e Pen., Milano 3 agosto 1897, n. 561.

⁴⁵⁵ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 89, Trib. Civ. e Pen., Milano 12 settembre 1900, n. 675; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Rubriche Alfabetiche delle Sentenze di Fallimento (1871-1904), a. 1901-1904, busta 19.

⁴⁵⁶ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 89, Trib. Civ. e Pen., Milano 2 novembre 1900, n. 777; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Rubriche Alfabetiche delle Sentenze di Fallimento (1871-1904), a. 1901-1904, busta 19.

⁴⁵⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77, Trib. Civ. e Pen., Milano 31 maggio 1897, n. 401; *ibidem*, Trib. Civ. e Pen., Milano 2 giugno 1897,

società cooperativa “La Materna”⁴⁵⁸) riportano alla mente le parole di Roberto Romano, che, descrivendo la situazione delle cooperative di consumo in Lombardia nella seconda metà del XIX secolo, dichiara che: *“non siamo neppure certi che tutte le cooperative di cui conosciamo l’esistenza fossero realmente delle associazioni popolari di consumatori: talvolta il termine cooperativa copriva un’attività meramente speculativa da parte di persone benestanti oppure, ad esempio, veniva attribuito a sodalizi non troppo dissimili dalle comuni osterie (come accadde per le società dei bevitori sorte dopo il 1866). In altri casi non era chiara la distinzione tra società cooperativa e società di beneficenza (così per non pochi forni rurali e soprattutto per istituzioni filantropiche come le mense)”*⁴⁵⁹.

Da queste ultime società fallite si comprende che la vantaggiosa forma cooperativa si prestava ad essere impiegata per diversi enti e finalità.

L’uso improprio della cooperazione non rimase, però, limitato alle associazioni di natura filantropica e ludica, che nulla avevano a che fare con l’attività d’impresa, ma interessò, come si vedrà nei prossimi fallimenti, attività di natura prettamente lucrativa, che non avevano alcuna finalità solidaristica.

2.2) LE SOCIETÀ DI PRODUZIONE

Un’altra tipologia di cooperativa fallita che si rinviene nei fondi archivistici milanesi è la società di produzione.

Tali realtà sociali vennero costituite, il più delle volte, tra individui esercenti la medesima attività artigianale o professionale.⁴⁶⁰ Di regola, la ripartizione degli utili avveniva in base al lavoro effettivamente svolto da ogni socio cooperatore. L’obiettivo della società era quello di eliminare il concetto di salario e la dipendenza dei soci dall’eterodirezione di un unico imprenditore-padrone.⁴⁶¹

A questa categoria di società apparteneva la decotta “Officina Abramo Lincoln”.

n. 406; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1898, busta 79, Trib. Civ. e Pen., Milano 10 febbraio 1898, n. 97.

⁴⁵⁸ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 88, Trib. Civ. e Pen., Milano 6 agosto 1900, n. 598.

⁴⁵⁹ R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri*, cit., pp. 107-108.

⁴⁶⁰ Vedi Cap. 1.

⁴⁶¹ U. PIPIA, *Gli enti collettivi*, cit., p. 700 ss.

Questa cooperativa è già stata menzionata dagli studiosi del movimento solidaristico tra le società cooperative italiane che nacquero da precedenti esperienze solidaristiche, come le società di mutuo soccorso.⁴⁶²

Un'altra peculiarità di questa società fu la sua compagine sociale. Benché fosse una società cooperativa, i soci capitalisti furono prevalenti rispetto ai soci lavoratori (si arrivò ad avere 40 soci-lavoratori su 250 azionisti).⁴⁶³

La ragione di questo marcato squilibrio nell'azionariato sociale fu da addebitare alla modalità di capitalizzazione, che avvenne con i capitali dei "nuovi" soci e non con i risparmi di quelli "vecchi".⁴⁶⁴ La maggior parte degli utili venne, infatti, impiegata per remunerare i soci-capitalisti⁴⁶⁵, i quali investivano nella società, soltanto, per trarne diretto profitto, in un'ottica speculativa, e non per svilupparne l'attività.

Tale situazione rese alquanto ambigua l'indole cooperativo-mutualistica della società e fu una delle principali cause del dissesto economico che afflisse dopo pochissimi anni l'ente.

Il Rabbeno denunciò la presenza di società come l' "Abramo Lincoln" dichiarando che:

"esistono molte società, pure animate da certo spirito di rinnovamento sociale, nelle quali il principio cooperativo, che trova la sua principale esplicazione nel modo di ripartizione degli utili, si è perduto quasi completamente di vista: trascurando esse di dare una partecipazione agli operai, od assegnando loro una partecipazione minima, e curandosi soltanto del dividendo da darsi alle azioni. Questo fatto, avvenuto specialmente in quelle associazioni in cui, essendo il numero degli azionisti adibiti come operai nell'azienda sociale (operai-capitalisti) molto inferiore a quello degli azionisti non

⁴⁶² U. RABBENO, *Le società cooperative di produzione, contributo allo studio della questione operaia*, Roma 1953, p. 339. In storiografia M. DEGL'INNOCENTI, *Tra solidarismo e mercato*, cit., p. 42.

⁴⁶³ U. RABBENO, *Le società cooperative di produzione*, cit., p. 337. In storiografia P. BATTILANI, *I mille volti della cooperazione italiana: obiettivi e risultati*, cit., p. 116; S. VECA, *La teoria economica*, cit., pp. 189, nota 1; R. ZANGHERI, *Nascita e primi sviluppi*, cit., pp. 61.

⁴⁶⁴ P. BATTILANI, *I mille volti della cooperazione italiana: obiettivi e risultati*, cit., p. 116; R. ZANGHERI, *Nascita e primi sviluppi*, cit., pp. 61-62.

⁴⁶⁵ U. RABBENO, *Le società cooperative di produzione*, cit., p. 337-338.

*impiegativi (semplici capitalisti), l'interesse di quest'ultimi ha prevalso: questo fatto io ho riscontrato in parecchie società inglesi, francesi ed italiane; ed è evidente che in tal caso la società cooperativa scompare, per dar luogo ad una società industriale”*⁴⁶⁶.

Le società cooperative che, sostanzialmente, agivano come una tipica società per azioni non potevano durare, perché non erano né amministrate con la “rigida” organizzazione di un’anonima, né erano soggette ai medesimi controlli e requisiti patrimoniali.

Tutte le volte che le società necessitavano di nuove risorse per saldare i debiti dovevano rivolgersi al mercato, in quanto prive di riserve contabili e liquidità sufficiente in cassa. In assenza di investitori, il depauperamento patrimoniale determinava inesorabilmente lo stato d’insolvenza.

Questo fu proprio ciò che avvenne alla società “Abramo Lincoln”, la quale, dopo solo tre anni dalla sua costituzione, venne dichiarata fallita per aver “*cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali*”⁴⁶⁷.

Con la sentenza dichiarativa di fallimento il Tribunale (di cui fu membro Biscaro)⁴⁶⁸ ordinò l’apposizione dei sigilli, nominò gli altri organi preposti al fallimento (il giudice delegato e il curatore provvisorio) e convocò i creditori per la nomina dei membri

⁴⁶⁶ ID., *La cooperazione in Italia*, cit., pp. 103-104.

⁴⁶⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34, Trib. Civile e Correzionale, Milano 16 maggio 1889, n. 239.

⁴⁶⁸ Girolamo Biscaro (1858-1937) fu giudice e storico. In particolare, a lui si devono notevoli studi sulla vita giudiziaria medievale. Sulla vita e le opere scientifiche di Biscaro, P. CRAVERI, voce *Biscaro Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, X (1968), p. 660. Tra i fallimenti esaminati il nome di Biscaro compare per la prima volta come componente del Collegio fallimentare, in qualità di “aggiunto giudiziario”, nella sentenza dichiarativa di fallimento della società anonima cooperativa “Officina Abramo Lincoln”, ma si ritrova anche come giudice delegato nel fallimento della società anonima cooperativa “Bacino del Tanaro”. Vi sono altri sei fallimenti nei quali il Biscaro è presente come giudice ordinario del tribunale fallimentare a partire dal 1894. Due di questi fallimenti si rivelarono molto problematici. Uno fu quello del 1897 della società francese “La Nation” e l’altro fu quello dell’associazione cooperativa d’assicurazione contro i danni della grandine “La Nuova Milano”. In quest’ultimo fallimento il Biscaro insieme agli altri esponenti del Collegio condivisero la dottrina vivantiana a favore della fallibilità delle mutue.

della delegazione di sorveglianza e *“per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore”*⁴⁶⁹.

La procedura di fallimento⁴⁷⁰ fu caratterizzata dalla richiesta di alcuni creditori di revocare il curatore ex art. 720 Cod. Comm. per negligenza nella gestione del patrimonio fallimentare⁴⁷¹. All'amministratore del fallimento veniva, infatti, addebitata la lentezza nella vendita mediante pubblico incanto di un bene immobile della società fallita⁴⁷². Tale istanza venne rigettata dal Tribunale, poiché la vendita all'asta dell'immobile si era protratta a causa dell'assenza di offerte e non per imperizia del curatore.⁴⁷³

La procedura dell' "Abramo Lincoln" si concluse con la liquidazione e ripartizione del ricavato ex art. 815 Cod. Comm.⁴⁷⁴ tra i creditori ammessi al passivo.⁴⁷⁵

Può stupire, dopo aver esaminato i dissesti delle anonime, che la procedura fallimentare di una società di medio-grandi dimensioni, come l' "Abramo Lincoln", non sia terminata con un concordato, ma solo dopo una lunga e prolungata liquidazione.

Tuttavia, se si presta attenzione alla situazione che determinò l'insolvenza della cooperativa si comprende che il patrimonio della società non fu sufficiente a garantire ai creditori un dividendo adeguato per raggiungere il concordato. Quindi, la massa creditoria dovette attendere la liquidazione per potersi soddisfare su ciò che restava alla società insolvente.

⁴⁶⁹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34, Trib. Civile e Correzionale, Milano 16 maggio 1889, n. 239.

⁴⁷⁰ Vedi anche ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34, Trib. Civile e Correzionale, Milano 12 giugno 1889, n. 301; *ibidem*, Trib. Civile e Correzionale, Milano 18 luglio 1889, n. 392.

⁴⁷¹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 45, Trib. Civ. e Pen., Milano 8 aprile 1891, n. 222.

⁴⁷² ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34, Trib. Civile e Correzionale, Milano 30 dicembre 1889, n. 726.

⁴⁷³ Al di là del merito della questione, questo episodio è rilevante poiché costituisce un'ulteriore prova che nella prassi era il Tribunale fallimentare che deteneva il "reale" potere di nomina e revoca dell'amministratore fallimentare.

⁴⁷⁴ *“Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito”* art. 815, c. 1, *Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁴⁷⁵ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 64, Trib. Civ. e Pen., Milano 16 luglio 1894, n. 681.

Tra le decozioni analizzate sono rinvenibili altri tre fallimenti di società di produzione che si conclusero per liquidazione e ripartizione dell'attivo.

Le informazioni ricavabili da questi tre fallimenti (relativi alla "Società Anonima Cooperativa fra i Lavoranti in Acque Gazose e Birrai"⁴⁷⁶, alla "Società Anonima Cooperativa dei Selciatori"⁴⁷⁷ e all'anonima cooperativa "Bacino del Tanaro"⁴⁷⁸) sono poche e si limitano sostanzialmente alla dichiarazione di fallimento e alla modalità di conclusione della procedura.

Anche in questo caso le procedure si conclusero per liquidazione, in quanto l'attivo non fu sufficiente a garantire un adeguato dividendo concordatario ai creditori.

In talune vicende fallimentari di cooperative di produzione il patrimonio fu talmente esiguo da non consentire nemmeno la prosecuzione della procedura concorsuale.

⁴⁷⁶ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1899, busta 83, Trib. Civ. e Pen., Milano 3 gennaio 1899, n. 2; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1899, busta 86, Trib. Civ. e Pen., Milano 27 ottobre 1899, n. 826; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1899, busta 86, Trib. Civ. e Pen., Milano 9 dicembre 1899, n. 935; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87, Trib. Civ. e Pen., Milano 30 marzo 1900, n. 269.

⁴⁷⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 39, Trib. Civile e Penale, Milano 23 marzo 1890, n. 196; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 42, Trib. Civile e Penale, Milano 24 settembre 1890, n. 635.

⁴⁷⁸ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1895, busta 67, Trib. Civ. e Pen., Milano 15 febbraio 1895, n. 145; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 78, Trib. Civ. e Pen., Milano 6 ottobre 1897, n. 685. Dall'Archivio camerale si evince, inoltre, che tale società venne costituita con atti 8 aprile e 8 maggio 1894 per esercitare le miniere di carbone di Nucetto e Bagnasco e della vetreria adiacente (ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 407 (1852-1920), fascicolo n. 14). Traccia di questo fallimento vi è, infine, nella rivista "*Giornale dei fallimenti*" in cui è riportata una sentenza della Corte di Cassazione di Torino, relativa ad un'azione rivendicataria esperita nei confronti della società fallita da parte di un terzo che aveva depositato dei titoli di rendita italiana per agevolare la costituzione della società (Corte di Cassazione di Torino, Fallimento Soc. anon. Coop. Bacino del Tanaro c. Scotti, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza, Organo del ceto dei curatori nei fallimenti*, IV (1898), pp. 141-143).

In particolare, i dissesti della società anonima cooperativa “Ufficio Internazionale Autorizzato per Interpreti, Guide, e Corrieri”⁴⁷⁹ e quello della “Società Cooperativa dei Sarti e delle Sarte”⁴⁸⁰ si conclusero anticipatamente per insufficienza d’attivo, ai sensi dell’art. 817 Cod. Comm.⁴⁸¹

In tali vicende la penuria patrimoniale fu palese sin dall’inizio della procedura. Nella sentenza dichiarativa di fallimento dell’ “Ufficio Internazionale” si affermò, difatti, che la cooperativa “*trascurò di adempiere alle proprie obbligazioni non pagando neppure la pigione del locale ove pose la sua sede*”⁴⁸². Mentre nella procedura della “Società Cooperativa dei Sarti e delle Sarte” l’unica attività era costituita dalla “*somma di L. 200 la quale ... torna insufficiente anche per la retribuzione dovuta al curatore per l’opera da lui espletata*”⁴⁸³.

L’unico fallimento analizzato di cooperativa di produzione conclusosi per concordato fu quello dell’anonima cooperativa dei “Suolini Lombardi ed Arti Affini”.⁴⁸⁴

A distanza di un anno e mezzo dalla dichiarazione di fallimento⁴⁸⁵ la procedura terminò con un concordato obbligatorio, contenente un *pro rata* del trentacinque per cento per i creditori chirografari⁴⁸⁶.

⁴⁷⁹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 33, Trib. Civ. e Corr. Milano 12 febbraio 1889, n. 60.

⁴⁸⁰ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 61, Trib. Civ. e Pen., Milano 4 gennaio 1894, n. 20.

⁴⁸¹ “*Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il tribunale può dichiarare anche d’ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito. Questa dichiarazione restituisce i creditori nell’esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento*”, art. 817, *Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁴⁸² ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 31, Trib. Civ. e Corr. Milano 13 luglio 1888, n. 381.

⁴⁸³ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 61, Trib. Civ. e Pen., Milano 4 gennaio 1894, n. 20.

⁴⁸⁴ Tale società venne menzionata dagli studiosi della cooperazione per essere una delle trenta società cooperative di produzione operanti in Italia nel 1886 (U. RABBENO, *La cooperazione in Italia*, cit., p. 104, nota 1).

⁴⁸⁵ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 38, Trib. Civ. e Pen., Milano 25 gennaio 1890, n. 47; *ibidem*, Trib. Civ. e Pen., Milano 25 febbraio 1890, n. 133; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 39, Trib. Civ. e Pen., Milano 18 aprile 1890, n. 252; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di

Oltre che per la modalità di conclusione della procedura, il fallimento della società “Suolini Lombardi ed Arti Affini” si contraddistingue rispetto agli altri dissesti di società di produzione per il contrasto insorto tra il Tribunale fallimentare e i creditori riguardo alla conferma del curatore provvisorio.

Tale dissesto è interessante poiché dimostra quale fosse l’organo fallimentare che deteneva il potere di nomina del curatore.

La maggior parte dei creditori era contraria alla conferma del curatore provvisoriamente nominato dal Tribunale. Ciononostante, il Collegio giudicante preferì ugualmente eleggere come curatore definitivo il “suo” candidato, *“per esser sempre stato estraneo ad ogni atto interessante la società dei suolini”*⁴⁸⁷.

Con tale decisione il Tribunale fallimentare dimostrò di adeguarsi alla *ratio* della normativa del 1882, la quale mirava a garantire la terzietà e l’indipendenza dell’amministrazione fallimentare.

Il legislatore affidò il potere di nomina del curatore all’organo giudiziario perché auspicava che la nomina del curatore ricadesse su un soggetto non solo formalmente diverso dai creditori, ma anche non influenzabile dalla massa creditoria.

Il Tribunale, difatti, non sindacava nel merito le scelte della gestione fallimentare, ma cercava di assicurare (mediante la scelta del curatore) che tale amministrazione venisse svolta da un soggetto terzo, capace di soddisfare le legittime richieste soddisfattive della massa creditoria, senza divenirne dipendente e supinamente acquiescente.

Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 42, Trib. Civ. e Pen., Milano 27 settembre 1890, n. 647.

⁴⁸⁶ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 47, Trib. Civ. e Pen., Milano 8 ottobre 1891, n. 656.

⁴⁸⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 38, Trib. Civ. e Pen., Milano 15 febbraio 1890, n. 112.

3) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE COOPERATIVE

3.1) DIFFUSIONE E ABUSO DELLE ANONIME COOPERATIVE

La maggior parte della storiografia è concorde nell'affermare che l'origine e lo sviluppo del fenomeno cooperativo è legato inscindibilmente all'industrializzazione europea del XIX secolo.⁴⁸⁸

Questo nesso tra trasformazione industriale e diffusione del mondo solidaristico trova conferma per la realtà economica italiana e, segnatamente, milanese anche nei dissesti sociali.

Difatti, la capillare presenza delle società solidaristiche viene dimostrata dalla notevole quantità di fallimenti di cooperative dichiarati tra il 1883 e il 1903.

Nonostante sia innegabile che le procedure fallimentari di tali società non presentino complesse questioni giuridiche, le informazioni desumibili dalla copiosità di tali dissesti sono ugualmente molto rilevanti.

Dall'insieme delle società decotte emerge una realtà cooperativa eterogenea e "polimorfica"⁴⁸⁹.

Tale "polimorfismo", considerato da Bonfante "*forse la ragione principale del successo nel tempo dell'istituto in tutto il mondo*"⁴⁹⁰, si manifesta sia nelle diverse attività economiche svolte dalle cooperative fallite (società di consumo e di produzione), sia nella pluralità di forme giuridiche assunte⁴⁹¹.

In particolare, dall'analisi della prassi cooperativa milanese emergono due dati incontrovertibili: la diffusione delle società anonime cooperative⁴⁹² e la breve durata di

⁴⁸⁸ Da ultimo ha evidenziato questo rapporto Guido Bonfante, G. BONFANTE, *La società cooperativa*, cit., p. 5. V. Cap. 1.

⁴⁸⁹ G. BONFANTE, *La società cooperativa*, cit., p. 34.

⁴⁹⁰ *ibidem*.

⁴⁹¹ In base all'art. 219 Cod. Comm. i soci potevano costituire le cooperative secondo una delle forme sociali previste dall'art. 76 Cod. Comm.. Pertanto, vi potevano essere cooperative in nome collettivo così come anonime cooperative.

⁴⁹² La maggior diffusione di società cooperative in forma di anonima è testimoniata anche da C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, cit., pp. 375-376; V. CAPO, voce *Società cooperativa (Società commerciale, parte speciale)*, in *Il Digesto italiano*, XXI³, (1928), p. 467.

queste società (il fallimento avveniva in media dopo due anni e mezzo dalla loro costituzione)⁴⁹³.

I diversi vantaggi e privilegi, connessi ad una società che era al contempo cooperativa e a responsabilità limitata, attrassero l'interesse del mondo economico e speculativo.⁴⁹⁴

Le anonime cooperative potevano, persino, stabilire nell'atto costitutivo di essere dispensate dal costituire una riserva (art. 221 Cod. Comm.). In tal modo tutti gli utili accumulati potevano essere ripartiti direttamente tra gli azionisti senza dover esser accantonati.

In una tale situazione normativa si verificarono inevitabilmente alcuni abusi delle forme cooperative. Si costituirono, infatti, società solidaristiche che perseguirono fini speculativi senza alcuna garanzia sociale per i creditori.

Lo stesso Vivante denunciò *“l'abuso di false cooperative che si coprono di queste forme per godere specialmente quelle immunità e quei privilegi”*⁴⁹⁵. Tant'è vero che, a distanza di quindici anni dalla prima disciplina delle cooperative, quest'ultimo richiese un intervento legislativo risolutivo volto a determinare le *“regole che bastino a distinguere la vera dalla falsa cooperazione e ordinare l'amministrazione patrimoniale di questi istituti in modo che colle loro crisi e coi loro fallimenti non tradiscano la fiducia di chi loro affida i propri risparmi e il proprio lavoro”*⁴⁹⁶.

Il pericolo che, dietro la forma della cooperativa si celassero altre tipologie societarie, fu osservato anche da Leone Bolaffio, il quale dichiarava nel 1890 che il Codice Mancini consentiva alle cooperative di assumere *“la veste giuridica più confacente alla loro industria. Ma poiché non fa parola dell'elemento economico che è il contenuto del sodalizio, non impedisce che con la veste della cooperativa sorgano società non ossequianti al concetto della cooperazione, concetto, del resto, abbastanza vago da esser*

⁴⁹³ Sulla breve vita delle cooperative lombarde di fine XIX secolo, R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri*, cit., p. 108.

⁴⁹⁴ Cap. 1.

⁴⁹⁵ C. VIVANTE, *Le società cooperative*, cit., p. 6.

⁴⁹⁶ *ibidem*, p. 5.

capace delle più larghe e industrie applicazioni”⁴⁹⁷. Inoltre, conscio di questa serie di fallimenti di anonime cooperative, auspicò che il legislatore preservasse le società cooperative “purchè detti norme tranquillanti, affinché le imprese che vogliono evitare le rigide e cautelari formalità dell’anonima, non sfruttino a danno del credito la forma necessariamente più spigliata della società a capitale variabile”⁴⁹⁸.

I casi di abuso dell’anonima cooperativa, esaminati nella prassi fallimentare milanese, confermano le osservazioni della scienza giuridico-commercialistica italiana.

In particolare, la vicenda dell’anonima cooperativa “Abramo Lincoln” rappresenta un chiaro esempio di pseudo-cooperativa. Vi sono diverse prove che manifestano l’abuso della forma di anonima cooperativa.

In primo luogo, la componente azionaria (costituita prevalentemente da soci-capitalisti) e la remunerazione maggiore del capitale (gli utili venivano devoluti per la maggior parte ai soci-capitalisti) alterarono la natura cooperativa di questa società.⁴⁹⁹

In secondo luogo, quando la società fallì non vi fu alcuna riserva patrimoniale idonea a garantire un dividendo soddisfacente per i creditori. Di conseguenza, la procedura si concluse non con un rapido concordato, ma solo dopo una lunga liquidazione.

Lo stato di penuria patrimoniale dimostra che nel corso dell’attività d’impresa gli organi sociali approfittarono dell’assenza dell’obbligo di accantonare una parte degli utili a riserva e devolsero la maggior parte del guadagno per remunerare i soci-capitalisti.

Dall’insieme delle informazioni appena menzionate si desume che l’ “Abramo Lincoln” venne costituita in forma di anonima cooperativa solo per poter svolgere un’attività d’impresa lucrativa a responsabilità limitata con i vantaggi fiscali e contabili di una società cooperativa.

Negli altri casi analizzati l’abuso della forma cooperativa non è così lapalissiano a causa delle ridotte informazioni sulle vicende fallimentari.

⁴⁹⁷ L. BOLAFFIO, *I limiti della cooperazione*, in *Annuario critico della giurisprudenza commerciale*, VIII (1890), p. 543.

⁴⁹⁸ *ibidem*, p. 544.

⁴⁹⁹ Le cooperative furono fondate, diversamente, sulla maggioranza azionaria dei soci-lavoratori e sulla prevalente remunerazione (con denaro o altra utilità) del lavoro svolto (e non del capitale versato).

In assenza di dati adeguati, l'individuazione degli abusi delle forme cooperative è resa problematica dal contesto speculativo in cui si trovarono ad operare le società solidaristiche. Difatti, come afferma Romano, la cooperativa è *“un'impresa con finalità non capitalistiche che si trova ad agire in un mercato capitalistico ed è costretta a misurare le possibilità del proprio successo, o almeno della propria sopravvivenza, sulla base di categorie imprenditoriali intrinsecamente capitalistiche”*⁵⁰⁰.

Come individuare, dunque, tra le società fallite quelle pseudo-cooperative?

A questo scopo si rivela, in certi casi, determinante la modalità di conclusione delle vicende fallimentari.

Difatti, la conclusione anticipata dei procedimenti concorsuali per insufficienza d'attivo ex art. 817 Cod. Comm.⁵⁰¹ (come quello dell' "Ufficio Internazionale Autorizzato per Interpreti, Guide, e Corrieri" e quello della "Società Cooperativa dei Sarti e delle Sarte") costituisce una precisa prova di abuso della forma sociale.

Dalla totale assenza di attivo fallimentare si può desumere che vi fu non solo una cattiva gestione della società dettata dall'inesperienza ovvero dall'incapacità degli organi sociali, ma anche "mala fede" nell'amministrazione contabile. In altre parole, la completa insoddisfazione della massa creditoria (a causa dell'assenza di fondi di riserva o di un minimo di capitale sociale) dimostra che le anonime cooperative vennero costituite esclusivamente per poter trarre profitto dai vantaggi connessi alle loro forme giuridiche.

Per quanto riguarda le altre procedure concorsuali che terminarono per liquidazione, tale modalità di conclusione rappresenta sicuramente un indizio utile per accertare i casi di pseudo-cooperative. Tuttavia, non è da solo sufficiente, perché la presenza di un'esigua quota di attivo sociale (ripartita per liquidazione tra i creditori) potrebbe essere riconducibile ad altre ragioni.

In tali casi, in assenza di altre fonti disponibili, sarebbe alquanto imprudente individuare con certezza abusi sociali tra le cooperative fallite.

⁵⁰⁰ R. ROMANO, *Fabbriche, operai, ingegneri*, cit., pp. 126-127.

⁵⁰¹ *“Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il tribunale può dichiarare anche d'ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito. Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento”*, art. 817, *Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

3.2) ANALOGIE E DIFFERENZE CON I FALLIMENTI DELLE ANONIME

La comparazione dei fallimenti delle cooperative con quelli delle anonime consente di delineare distintamente i tratti salienti delle due prassi fallimentari.

Innanzitutto, ciò che si evince appena si esaminano i fallimenti delle cooperative, rispetto a quelli delle anonime, è l'assenza di articolate questioni giuridiche.

La linearità delle vicende fallimentari delle cooperative deve essere attribuita sicuramente alle loro dimensioni medio-piccole e all'esiguo numero di soggetti coinvolti dal dissesto. Non è un caso se nei fallimenti delle grandi società anonime fallite emersero, diversamente, complesse questioni incidentali che richiesero una pronuncia dei più alti gradi di giudizio.

Le dimensioni delle società fallite influenzarono anche la modalità di definizione delle vicende fallimentari.

Tra i fallimenti di cooperative di cui si conosce la conclusione, sette terminarono per liquidazione, sei per concordato fallimentare e due per mancanza d'attivo.

A differenza dei dissesti delle anonime, il concordato non rappresentò la principale modalità di definizione della procedura concorsuale. Molti fallimenti si conclusero con la liquidazione e ripartizione dei restanti cespiti attivi (esito dell'alienazione dei beni mobili o immobili ovvero dell'incasso di somme a credito).

Nei casi, invece, in cui l'attivo da liquidare fu limitato (a coprire le spese necessarie per eseguire la liquidazione e per remunerare gli organi preposti al fallimento) i fallimenti terminarono per insufficienza di attivo. In tali situazioni i giudici preferirono concludere anticipatamente la procedura, piuttosto che far sopportare allo Stato e alla massa creditoria i costi di un procedimento pendente.

La liquidazione rappresentò nei fallimenti delle cooperative la principale modalità di conclusione dei procedimenti per due motivi.

Uno fu, come già menzionato, l'esiguità delle cooperative fallite. Tali dissesti sociali non pregiudicarono interi distretti produttivi, ma coinvolsero, il più delle volte, solo un numero limitato di creditori.

Di conseguenza, gli organi preposti al fallimento non si prodigarono, come nei fallimenti delle anonime, nel cercare di raggiungere un concordato "a tutti i costi", ma si limitarono a "traghetare" il fallimento verso il suo naturale esito liquidatorio.

L'altro motivo fu il limitato patrimonio fallimentare delle cooperative. Molte volte tali società fallite non riuscirono a stipulare concordati fallimentari con i creditori, poiché non rimase un attivo adeguato a garantire un idoneo dividendo per i creditori chirografari.

La ragione di questa insufficienza di attività sociali fu a sua volta duplice.

Da una parte, come visto precedentemente, la "libera" amministrazione e i vantaggi di queste forme societarie favorirono condotte di distrazione, occultamento e dissipazione dei beni. Dall'altra la gestione delle cooperative venne affidata ad amministratori privi di esperienza ed incompetenti che non riuscivano ad assicurare un equilibrio contabile e una direzione amministrativa efficiente.

Un'altra differenza della prassi cooperativa rispetto a quella delle anonime è la totale assenza del tema della responsabilità degli organi sociali. Ciò non può non stupire se si considerano i vistosi errori gestionali e i casi di abuso che determinarono l'insolvenza sociale.

Tuttavia, se si esaminano attentamente le origini e il modello cooperativo si comprende che dietro di esso si cela una vera e propria ideologia, che rende solo formale la somiglianza delle anonime cooperative alle anonime.

Lo spirito mutualistico dei primi operatori, i "Probi Pionieri di Rochdale"⁵⁰², si tradusse, infatti, anche in alcune disposizioni, come l'art. 221 Cod. Comm.⁵⁰³ (in base al quale gli amministratori dovevano essere scelti tra i soci).

⁵⁰² Per tutti G. J. HOLYOAKE, *La storia dei probi pionieri di Rochdale*, con prefazione e note di A. Basevi, Roma 1953, pp. 1-452.

⁵⁰³ "Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese. Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione. Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo. La qualità di "cooperativa" dev' essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti annoverati nell'articolo 104", art. 221, *Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

Pertanto, benché i gerenti la società compiono grossolani errori dettati dall'incompetenza e dall'inesperienza, come potevano i soci riuniti in assemblea generale richiedere la responsabilità di alcuni dei loro "fratelli cooperatori"?

Se nel mondo delle società per azioni vi fu e vi è tutt'oggi un sostanziale dualismo e contrasto tra il consiglio di amministrazione e l'assemblea generale degli azionisti, nelle società cooperative l'originario spirito solidaristico e di aiuto reciproco doveva prevalere anche in caso di dissesti colposi.

Nemmeno nei casi di pseudo-cooperative poté facilmente emergere la questione dell'azione di responsabilità degli amministratori. In queste situazioni l'uso improprio della forma cooperativa e la "truffaldina" amministrazione contabile furono le ragioni stesse che avevano spinto i soci speculatori a costituire la società.

Un istituto che comparve, invece, sia nei dissesti delle anonime che in quelli delle cooperative fu la moratoria, e, segnatamente, la moratoria prefallimentare.

La presenza e la richiesta (non sempre accolta) di tale forma dilazionatoria rappresenta la dimostrazione dell'esigenza del mondo pratico di dotarsi di un'efficace procedura alternativa al fallimento.⁵⁰⁴

In entrambe le prassi fallimentari sociali esaminate, l'applicazione e concessione della dilazione da parte delle giurisprudenza non fu arbitrario, ma al contrario cercò, laddove possibile, di coinvolgere i creditori e i tecnici contabili.

Le richieste di moratoria furono raramente evase dai giudici senza convocare i creditori ovvero assumendo una decisione in disaccordo con la massa. Tali episodi si verificarono (per le anonime nel fallimento della "Ferrovia Novara-Seregno" e per le cooperative nel fallimento della "Società Cooperativa per la Fabbricazione e il Consumo del Pane") soltanto quando l'autorità giudiziaria, resa edotta dagli esperti contabili della grave situazione patrimoniale, ritenne di negare la concessione della dilazione prefallimentare per meglio tutelare il patrimonio fallimentare e gli stessi creditori.

Quindi, nei fallimenti esaminati le decisioni assunte dalla giurisprudenza, in merito alla concessione della moratoria, non furono dettate da pura discrezionalità, ma ebbero una solida base tecnica ovvero il consenso della massa creditoria.

⁵⁰⁴ Tale necessità verrà soddisfatta dal legislatore solo nel 1903 con la legge sul concordato preventivo e i piccoli fallimenti. Vedi Cap. 2.

I casi di abuso dell'istituto moratorio prefallimentare (che determinarono prima le aspre critiche della scienza giuridica e del mondo economico ed, in seguito, la sua successiva modifica) non possono essere ricondotti interamente ad un atteggiamento discrezionale e spregiudicato della autorità giudiziaria. Bensì devono essere attribuiti anche alla lacunosa disciplina legislativa del 1882.

Benché sia innegabile che nella prassi si verificarono errori di applicazione da parte dei Tribunali fallimentari, la successiva legge del 1903 sul concordato preventivo (abrogante la moratoria fallimentare e modificante la moratoria anteriore) dimostra che era la normativa sulla moratoria ad essere inadeguata.

Questa considerazione trova fondamento nella vicenda fallimentare della "Società Anonima Cooperativa Milanese di Consumo", la quale costituì un classico esempio di grave pregiudizio creditorio imputabile alla concessione del periodo dilatorio.

Sebbene la società detenesse i requisiti legali per poter ottenere la dilazione prefallimentare, e nonostante fosse stata nominata una commissione creditoria di "*sorveglianza delle operazioni durante la moratoria*"⁵⁰⁵, dopo quattro mesi dalla concessione della dilazione la società si trovò con un attivo modesto a fronte di un passivo rimasto sostanzialmente inalterato.

Tale abuso deve essere addebitato non alla negligenza dell'autorità giudiziaria, ma alle lacune legislative che non prevedevano requisiti più rigidi e severi per l'accesso alla dilazione.

4) LE ASSOCIAZIONI DI MUTUA ASSICURAZIONE

4.1) LA MUTUA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI "LA PROVINCIALE".

La vicenda fallimentare della società di mutua assicurazione contro gli incendi "La Provinciale" costituisce il dissesto mutualistico più complesso, tra quelli analizzati, per dimensioni della società e numero dei soggetti coinvolti.

⁵⁰⁵ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46, Trib. Civ. e Pen., Milano 25 giugno 1891, n. 433.

Dalla storiografia economica viene riportato che tale mutua venne fondata a Cuneo e, in seguito, si trasferì a Milano.⁵⁰⁶

Dopo pochi anni dal trasferimento sociale, il Tribunale di Commercio ambrosiano, su ricorso di un creditore cambiario, la dichiarò fallita, *“essendo già abbastanza sinistrosamente significativo per una società di assicurazioni, il protesto di una cambiale di contenuto importo ... ed essendo del resto notorio per molteplici cause agitatesi avanti questo Tribunale, che la Società stessa versa in condizioni tutt’altro che rassicuranti per i suoi creditor”*⁵⁰⁷.

A distanza di sei giorni dalla pronuncia della sentenza fallimentare, il direttore della società fallita presentò al Tribunale istanza di moratoria ex art. 820 Cod. Comm..

Il Tribunale e la maggior parte dei creditori consultati⁵⁰⁸ si espressero a favore della concessione della moratoria poiché la società *“avevasi una parte d’attivo portata da 24 e più migliaia di polizze, che per le stesse bastava a coprire il passivo nei riguardi almeno della moratoria e Che durando lo stato di fallimento una tale attività per annullamento di tutte le polizze (art 433 Cod. Comm.) sarebbe stata di nessun valore e che all’incontro facendosi luogo all’invocata moratoria quelle attività rappresentavano un valore considerevole potevansi facilmente cedere con utile vantaggio dei creditori”*⁵⁰⁹.

La moratoria venne, dunque, concessa dall’autorità giudiziaria nella speranza che nel periodo di moratoria la società riuscisse a soddisfare i creditori con gli utili incassati dai premi assicurativi. La mancata sospensione della procedura fallimentare avrebbe

⁵⁰⁶ S. FENICIA, *La cooperazione in Piemonte: contributo alla storia della cooperazione*, Torino 1901, p. 118. Tra i suoi vertici sociali emerge dalle fonti esaminate solo il nome del direttore Belloli, Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), p. 732; Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *La Legge*, XXXI (1891), p. 410.

⁵⁰⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1887, busta 27, Trib. di Comm. Milano 15 luglio 1887, n. 283.

⁵⁰⁸ Nel caso di moratoria fallimentare l’art. 820 Cod. Comm. imponeva al Tribunale di convocare sempre i creditori.

⁵⁰⁹ Non essendo più presente in Archivio di Stato la sentenza di concessione della moratoria tali frasi sono state riportate da una sentenza successiva ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 29, Trib. di Comm. Milano 1 febbraio 1888, n. 52.

esposto, inevitabilmente, le polizze alle richieste di scioglimento contrattuale da parte degli assicurati ex art. 433⁵¹⁰.

Con la sentenza che autorizzava la moratoria fallimentare venne anche nominata una commissione di creditori presieduta da Giovanni Maglione⁵¹¹ *“coll’incarico di soprintendere all’amministrazione e liquidazione del patrimonio caduto in fallimento”*⁵¹².

Questa commissione esaminò le polizze d’assicurazione e avendone dedotto di *“poter annualmente ottenere margine sufficiente ad estinguere gli interessi dei debiti sociali, e rateale pagamento dei medesimi, facevansi assidue pratiche per conseguire coi creditori della Provinciale un concordato”*⁵¹³.

Il consiglio d’amministrazione raggiunse l’accordo amichevole di fallimento con i creditori ex art. 825 Cod. Comm. e ottenne l’omologazione dal Tribunale poiché *“il concordato predetto nella formula in cui venne proposto tende colla continuazione dell’esercizio della società, a salvaguardare gli interessi dei singoli creditori, evitando loro la perdita totale dei loro crediti”*⁵¹⁴.

Dagli sviluppi successivi del dissesto emerge uno degli argomenti fallimentari più controversi a livello giurisprudenziale e dottrinale del tempo.

La questione di rilevanza eminentemente pratica verteva sul diritto allo scioglimento contrattuale da parte degli associati-assicurati di un’associazione di mutua assicurazione fallita.⁵¹⁵

A seguito dell’omologazione concordataria, la mutua citò in giudizio alcuni associati per il mancato pagamento del premio annuo di assicurazione.

⁵¹⁰ *“Se l’assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l’assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure lo scioglimento del contratto. L’assicurato ha lo stesso diritto, se l’assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione”* art. 433 in *Il Codice di commercio del regno d’Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

⁵¹¹ Già menzionato precedentemente come curatore di altre vicende fallimentari.

⁵¹² ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 29, Trib. di Comm. Milano 1 febbraio 1888, n. 52.

⁵¹³ *ibidem*.

⁵¹⁴ *ibidem*.

⁵¹⁵ Sulla posizione vivantina vedi Cap. 2.

Uno di questi associati (Francesco Bettelani), dopo essere stato condannato giudizialmente ad eseguire il pagamento del premio assicurativo, adì a sua volta il Tribunale di Milano, proponendo domanda di risoluzione del contratto ex art. 433 Cod. Comm.⁵¹⁶.

La mutua si oppose eccependo che tale disposizione non era applicabile alle società di mutua assicurazione ai sensi dell'art. 419 Cod. Comm.⁵¹⁷.

I giudici di primo grado con sentenza 20 aprile 1889 respinsero l'eccezione della "Provinciale" e dichiararono risolto il contratto mutualistico-assicurativo, modificando radicalmente il pregresso orientamento.

Lo stesso Tribunale aveva rigettato per due volte l'anno precedente la richiesta di altri soci-assicurati della "Provinciale" (i fratelli Miracca e Cattaneo) di estendere l'applicazione dell'art. 433 anche ai soci delle associazioni di mutua assicurazione fallita.⁵¹⁸

Il mutamento di opinione del Tribunale si deve attribuire all'intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione di Torino del 20 febbraio 1889, in base alla quale l'assicurato della mutua fallita poteva chiedere la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 433, ancorché l'associazione mutualistica avesse ottenuto la moratoria ovvero avesse stipulato un concordato.⁵¹⁹

La sentenza del Tribunale di Milano relativa alla causa del Bettelani venne appellata dalla "Provinciale". Tuttavia anche la Corte di Appello di Milano definì la questione uniformandosi alla precedente pronuncia della Suprema Corte di Torino.

⁵¹⁶ "Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure lo scioglimento del contratto. L'assicurato ha lo stesso diritto, se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione", art. 433, Codice di commercio del regno d'Italia 1882 (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

⁵¹⁷ "Le associazioni di mutua assicurazione regolate dalle disposizioni del titolo IX sono soggette anche a quelle del presente titolo che non siano incompatibili colla loro speciale natura" art. 419 in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).

⁵¹⁸ Tribunale di Milano, 15 settembre 1888 e 27 dicembre 1888, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889), pp. 136-138.

⁵¹⁹ Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), pp. 404; Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889), pp. 213-214; Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *La Legge*, XXIX (1889), pp. 765-766.

I giudici di gravame milanesi osservarono sin da subito che *“la questione oggi sollevata non è nuova, constando anzi che in confronto della stessa società La Provinciale, la Corte Suprema di Torino, con sentenza febbraio 1889, cassando una sentenza del Tribunale di Mondovì, colla quale venne respinta l’eguale eccezione stata contro di essa avanzata da altro associato, in base al disposto dell’art. 433 Codice di commercio, ebbe già a pronunziarsi nel senso dell’applicabilità di tale articolo anche a favore del socio di una società mutua d’assicurazione. Non sarebbe quindi neppure il caso di prendere parole per dimostrare l’infondatezza di una appellazione che venne abbandonata ed avverso la quale in confronto della medesima odierna parte appellante si erge l’autorevole responso della Suprema Corte regolatrice”*⁵²⁰.

Dunque, il collegio meneghino accolse l’orientamento della Corte di Cassazione di Torino che ammetteva l’applicazione alle mutue dell’art. 433, e motivarono la loro opinione confutando le fallaci argomentazioni dedotte dalla “Provinciale”.

In primo luogo, i magistrati criticarono la prima eccezione mossa dalla “Provinciale” secondo la quale l’art. 433 era inconciliabile con la natura delle mutue (ex art. 419 Cod. Comm.), perché in esse l’assicurato e l’assicuratore si fondevano in un unico soggetto e, quindi, anche in caso di fallimento i soci non potevano liberarsi dal vincolo assunto.

I giudici d’appello dichiararono che, sebbene l’eccezione della “Provinciale” fosse stata accolta *“in altra causa congenere dalla sentenza 6 settembre 1889 della Corte d’appello di Bologna (riferita nel Monitore dei Tribunali del corrente anno a pagina 841, con nota però dissenziente del Professore Cesare Vivante) resiste al concetto che lo informa l’ovvia considerazione, che se l’associazione mutua costituisce rispetto ai terzi un ente collettivo formato dal complesso dei singoli soci che la compongono, non è men vero d’altra parte che gli associati nei loro rapporti coll’associazione non s’immedesimano del tutto coll’associazione stessa, per modo che sparisca la loro personalità individuale e l’esercizio di quei diritti che loro sono conferiti dal patto sociale e dalla legge e che pertanto l’associato a cui compete verso la società il diritto all’assicurazione, deve, come*

⁵²⁰ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1889, XI, Corte d’Appello di Milano 10 dicembre 1889 n. 513; Corte di Appello di Milano, 10 dicembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XV (1890), pp. 145-146.

*tale, poter prevalersi anche del diritto formalmente fornito a favore dell'assicurato dall'art. 433 Codice di Commercio per il caso di fallimento della società"*⁵²¹.

In tale passaggio la Corte affermò la distinta e autonoma personalità dei soci. L'associato-assicurato ben poteva, quindi, opporre la condizione risolutiva del contratto stabilita dall'art. 433.

Inoltre, quest'ultimo articolo non era incompatibile ex art. 419 con la natura delle associazioni di mutua assicurazione *"ma è anzi in perfetta armonia collo scopo della associazione, il quale consiste appunto nel garantire gli associati contro i danni cagionati dai rischi per cui pagano un'annua contribuzione, scopo questo che verrebbe frustrato quando, fallita la società, la medesima più non potesse prestare il pattuito corrispettivo della garanzia"*⁵²².

In secondo luogo, venne biasimata la tesi della "Provinciale" secondo la quale la moratoria e l'omologazione del concordato avevano concluso il procedimento fallimentare, e quindi, l'art. 433 non era più applicabile.

I giudici di gravame, appoggiandosi sempre a quanto deciso dalla Corte di Cassazione di Torino, dichiararono che ciò non era fondato poiché *"moratoria e concordato riguardano i rapporti dei terzi colla società, e non i rapporti delli soci colla società, né posson togliere ai soci l'esercizio di quei diritti che la legge loro accorda in caso di fallimento della società"*⁵²³. E aggiunsero che in base alla pronuncia della Suprema Corte di Torino *"l'effetto della moratoria è bensì di sospendere la procedura di fallimento ed impedire ogni atto esecutivo contro il debitore, ma non di togliere di mezzo il fallimento in cui cadde il debitore; e d'altra parte il concordato conferma lo stato di fallimento in cui cadde il debitore, pur ponendo fine al processo commerciale del fallimento"*⁵²⁴.

⁵²¹ ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1889, XI, Corte d'Appello di Milano 10 dicembre 1889 n. 513; Corte di Appello di Milano, 10 dicembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XV (1890), pp. 145-146.

⁵²² *ibidem*, p. 147.

⁵²³ *ibidem*.

⁵²⁴ *ibidem*; Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), pp. 404; Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889), p. 214; Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *La Legge*, XXIX (1889), p. 766.

Tale posizione della Corte di Cassazione di Torino venne condivisa, almeno per alcuni decenni, soltanto da una parte della giurisprudenza.⁵²⁵

Una consistente parte della giurisprudenza continuò ad opporsi all'applicazione dell'art. 433 alle mutue, e negò, di conseguenza, ai loro soci-assicurati il diritto, in caso di fallimento, di chiedere lo scioglimento contrattuale.⁵²⁶

Espressione di quest'ultimo orientamento fu senza dubbio la sentenza del 6 settembre 1889 della Corte di Appello di Bologna. I giudici bolognesi si pronunciarono in una delle numerose cause di scioglimento contrattuale sollevate dai soci dell'associazione di mutua assicurazione "La Provinciale", dando un'interpretazione della normativa completamente diversa dai loro colleghi milanesi.

I magistrati bolognesi stabilirono, infatti, che *"nelle associazioni di mutua assicurazione, o si consideri l'associato come socio, o lo si consideri come contraente, non potrebbe mai domandare lo scioglimento dell'associazione per sottrarsi alle obbligazioni del contratto d'assicurazione Se si ammettesse che un associato ... proponendo domanda di scioglimento della società, rimanesse sciolto dal corrispondere ulteriormente le sue quote di contributo, converrebbe per necessità ammettere uguale diritto in tutti gli associati; d'onde la conseguenza che, venendo a cessare ad un tratto le quote di*

⁵²⁵ Per l'orientamento giurisprudenziale a favore dell'applicazione dell'art. 433 alle mutue, Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XV (1890), pp. 243-244; Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1889, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889), p. 186; Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1889, in *La Legge*, XXX (1890), pp. 334-335. Per lo stesso orientamento Vedi anche Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), pp. 731-732; Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *La Legge*, XXXI (1891), pp. 410-411.

⁵²⁶ Per la parte di giurisprudenza che negò sia il diritto del socio-assicurato di invocare l'art. 433 Cod. Comm., sia l'applicazione alle mutue dell'art. 189 n. 4 Cod. Comm., Tribunale di Pistoia, 7 febbraio 1888, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888), pp. 317-318; Tribunale di Milano, 15 settembre 1888 e 27 dicembre 1888, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889), pp. 136-138; Corte di Cassazione di Roma, 16 luglio 1890, in *Il Foro Italiano*, XV (1890), p. 913; Corte di Cassazione di Roma, 16 luglio 1890, in *La Legge*, XXX (1890); Tribunale di Bologna, 23 luglio 1891, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, IX (1891), pp. 52-55; Corte di Appello di Bologna, 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), pp. 1121 ss.; Corte di Appello di Bologna, 6 settembre 1889, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889), pp. 841-844. Su tale divisione giurisprudenziale cfr. C. FASSA, *La moratoria, nel fallimento*, cit., pp. 62-63.

contributo che sono la sola attività dell'associazione, questa non avrebbe più mezzo di soddisfare alle obbligazioni contratte verso dei terzi"⁵²⁷.

Inoltre, per la Corte di Bologna l'associato non avrebbe potuto domandare lo scioglimento del contratto nemmeno in caso di fallimento della mutua ex art. 433. Quest'ultima disposizione era incompatibile ai sensi dell'art. 419 con la natura delle mutue perché il diritto allo scioglimento contrattuale *"se spettasse ad un associato spetterebbe a tutti; d'onde la più assurda delle conseguenze, che mediante la dichiarazione del fallimento ... tutti gli associati avrebbero modo di sottrarsi al pagamento delle quote di contributo sociale, facendo così cessare tutte le attività dell'associazione, ed eludendo ogni obbligazione di quota verso i terzi"*⁵²⁸.

Nell'acceso dibattito giuridico sulla risoluzione contrattuale dei soci della mutua fallita intervenne anche Cesare Vivante, il quale, inizialmente, si espresse contro l'orientamento giurisprudenziale bolognese, sia in un suo celebre scritto *"il contratto di assicurazione"*⁵²⁹, sia in una nota alla sentenza della Corte di Appello di Bologna⁵³⁰.

In quest'ultimo commento l'illustre giurista si dichiarò favorevole allo scioglimento contrattuale, antepoendo la tutela degli interessi della parte contrattualmente più debole (gli assicurati) alla conservazione dell'associazione di mutua assicurazione.

Secondo Vivante la posizione giurisprudenziale prevalente nel foro bolognese determinava effetti irragionevoli e paradossali.

Gli assicurati della mutua fallita avrebbero dovuto, infatti, continuare a pagare i premi assicurativi senza poter ottenere, a causa del dissesto sociale, alcun risarcimento in caso di sinistro. E ciò era assurdo in un contratto sinallagmatico.

Vivante dichiarò, difatti, che:

⁵²⁷ Corte di Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), pp. 1123-1125. Corte di Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889), p. 843.

⁵²⁸ *ibidem*, p. 1126 e p. 844.

⁵²⁹ C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, cit., p. 95.

⁵³⁰ ID., nota a Corte di Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), p. 1124.

*“se si bada alle conseguenze pratiche della giurisprudenza che combattiamo, esse sono così dannose, che poche volte il diritto avrebbe recato altrettanto pregiudizio alla vita sociale che dovrebbe proteggere. Profittando della mancanza di una legge speciale sulle imprese di assicurazione quale c’è ormai in quasi tutti i paesi del mondo, sono sorte in Italia molte mutue, senza capitali, senza serietà di amministratori, che speculano sulla credulità degli assicurati, spietate nell’esigere i premi, sorde nel pagare i risarcimenti. Questa piega che s’infiltra specialmente nelle popolazioni rurali è stata guarita fuori d’Italia colle leggi rigorose che impongono alle Mutue gravi cauzioni e più gravi responsabilità. Ma poiché da noi non è possibile, allo stato attuale delle leggi, di impedire la costituzione delle Mutue insolubili, sarebbe almeno necessario che la giurisprudenza, facendo buon uso della legge che c’è, loro impedisse di prolungare una vita alimentata talvolta dalle frodi degli amministratori e dalla credula ignoranza del pubblico”*⁵³¹.

Nei successivi anni le opinioni della Corte di Appello di Bologna e di Vivante non rimasero costanti, ma mutarono.

Da una parte la Corte di Appello di Bologna con sentenza 2 agosto 1898 dovette *“dopo maturo esame recedere dalla sua precedente giurisprudenza di cui nella sentenza del 6 settembre 1889”*⁵³² e riconoscere il diritto alla risoluzione contrattuale dei soci della mutua fallita.

I giudici di Bologna si rifecero all’interpretazione della Corte di Cassazione di Torino che sosteneva lo scioglimento di diritto delle mutue fallite in base all’art. 189 n. 4 Cod. Comm. e, conseguentemente, consentiva ai soci di liberarsi dal vincolo contrattuale.⁵³³

⁵³¹ C. VIVANTE, nota a Corte di Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), p. 1124.

⁵³² Corte di Appello di Bologna, 2 agosto 1898, in *Monitore dei Tribunali*, XXXIX (1898), p. 892; Corte di Appello di Bologna 2 agosto 1898, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XIV (1899), pp. 716-720. Cfr. Corte di Appello di Bologna, 22 luglio 1898, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza*, IV (1898), pp. 254-262.

⁵³³ La Corte di Cassazione affermò espressamente il legame tra l’art. 189 n.4 e l’art. 433, Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), pp. 731-732; Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *La Legge*, XXXI (1891), pp. 410-411. A favore dell’applicazione dell’art. 189 n. 4 alle associazioni di mutua assicurazione vedi anche Tribunale

Sarebbe stato, infatti, molto difficile per la Corte bolognese continuare a sostenere lo scioglimento *de jure* delle mutue fallite e negare, al contempo, ai soci delle società di risolvere il proprio contratto con delle società non più esistenti.

Dall'altra parte, invece, Vivante, essendo uno dei principali sostenitori dello scioglimento facoltativo delle società commerciali fallite, moderò la precedente posizione in un nuovo parere richiestogli nel 1898 da un consiglio di amministrazione di una mutua di assicurazione.⁵³⁴

In base alla sua nuova teoria gli associati-assicurati delle mutue fallite non potevano domandare direttamente la risoluzione dal contratto di assicurazione, come gli assicurati delle società a premio (art. 433), se prima non si fossero riuniti in assemblea generale per deliberare sullo scioglimento sociale.⁵³⁵

Questi cambiamenti dottrinali e giurisprudenziali attestano la difficoltà di adattare l'argomento dello scioglimento delle società fallite⁵³⁶ con la questione del diritto alla risoluzione unilaterale dei soci-assicurati della mutua fallita.

Tuttavia, tali mutamenti non si spiegano solo con l'importanza di mantenere logica e coerente la visione scientifica di Vivante ovvero dei giudici, ma si giustificano anche con l'attenzione e la necessità pratica di bilanciare l'integrità dei nuovi fenomeni mutualistici con i diritti dei singoli assicurati.

Non stupisce particolarmente, quindi, che negli scritti vivantiani la tutela della parte debole del contratto sia rilevante quanto la salvaguardia degli enti solidaristici⁵³⁷.

4.2) LE MUTUE ASSICURATRICI CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

Nella prassi fallimentare milanese sono emersi tre fallimenti di associazioni di mutua assicurazione specializzate nel ramo grandine.⁵³⁸

Civile di Bologna, 26 aprile 1898, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza*, IV (1898), pp. 233-235.

⁵³⁴ C. VIVANTE, *Il fallimento non produce di diritto lo scioglimento*, cit., pp. 141-142.

⁵³⁵ V. Cap. 2.

⁵³⁶ *ibidem*.

⁵³⁷ L'importanza delle società mutualistiche nel pensiero vivantiano è stata evidenziata in P. GROSSI, *“La scienza del diritto privato”*, cit., pp. 192-193.

Il primo di questi fallimenti riguardò la società d'assicurazione contro i danni della grandine denominata "La Fedele".

Il Tribunale, su richiesta dei creditori, non esitò a dichiarare fallita la società, viste le manifeste e univoche prove di cessazione dei pagamenti.⁵³⁹

Nonostante la procedura concorsuale si concluse anticipatamente *ex art. 817 "per insufficienza d'attivo"*⁵⁴⁰, il dissesto della "Fedele" si rivela ugualmente utile.

La combinazione della mala fede degli amministratori (condannati per truffa) con l'assenza di attività sociali rendono questa vicenda un classico caso di abuso della forma mutualistica.

In questa insolvenza sono, quindi, ravvisabili le stesse patologie osservate da Vivante nella prassi delle associazioni di mutua assicurazione⁵⁴¹.

Il secondo fallimento esaminato nella prassi meneghina concerne la mutua cooperativa⁵⁴² per l'assicurazione contro i danni della grandine "Il Risveglio Agricolo"⁵⁴³.

L'associazione si prefiggeva di "*rimborsare ai soci i danni reali cagionati dalla grandine ai prodotti del suolo da essi direttamente o indirettamente coltivato*"⁵⁴⁴.

⁵³⁸ Ciò conferma quanto scritto da Antonio Padoa-Schioppa sulla notevole diffusione a Milano a cavaliere tra Otto e Novecento di mutue appartenenti a questo ramo assicurativo (A. PADOA SCHIOPPA, *Le assicurazioni in Milano dal 1815 al 1915*, in *Storia di Milano*, cit., p. 1040).

⁵³⁹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 49, Trib. Civ. e Pen., Milano 12 gennaio 1892, n. 29; *ibidem*, Trib. Civ. e Pen., Milano 30 gennaio 1892, n. 85.

⁵⁴⁰ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1893, busta 60, Trib. Civ. e Pen., Milano 30 dicembre 1893, n. 1061.

⁵⁴¹ C. VIVANTE, nota a Corte di Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), p. 1124.

⁵⁴² Una parte della giurisprudenza nazionale contestava che le associazioni di mutua assicurazione potessero essere costituite sotto forma di società cooperative (Corte di Appello di Torino, 21 maggio 1898, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XIV (1899), pp. 708-710). Mentre un'altra parte ammetteva che le associazioni di mutua assicurazione potessero assumere la forma cooperativa (Corte di Appello di Casale, 3 dicembre 1898, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XIV (1899), pp. 710-713).

⁵⁴³ Tale associazione costituiva una delle compagnie assicurative di medie dimensioni sorte nel ramo grandine a Milano tra gli anni ottanta e novanta dell'Ottocento, A. PADOA SCHIOPPA, *Le assicurazioni in Milano dal 1815 al 1915*, in *Storia di Milano*, cit., p. 1040.

⁵⁴⁴ ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 555 (1862-1920), fascicolo n. 162. Dall'atto di costituzione della società presente nell'Archivio storico della Camera di Commercio di Milano si nota l'elevata estrazione sociale del consiglio d'amministrazione. La maggior parte dei

Dopo solo due anni dalla costituzione, la società si trovò in stato di cessazione dei pagamenti e venne dichiarata fallita d'ufficio.

Il Tribunale (del quale era membro Gerolamo Nicora)⁵⁴⁵ si avvalse della facoltà attribuitagli dall'art. 716 Cod. Comm.⁵⁴⁶ e nominò come curatore un ragioniere non iscritto nel ruolo dei curatori fallimentari.⁵⁴⁷

Tale nomina, però, non venne approvata dai creditori intervenuti all'Adunanza (che erano per la maggior parte membri del consiglio di amministrazione della società e dipendenti-impiegati), in quanto desideravano come curatore un ragioniere iscritto al ruolo della Camera di Commercio di Milano.

Il Tribunale non assecondò il volere dei creditori e confermò il curatore provvisorio che aveva precedentemente scelto poiché *“per ragioni che desumeva dalla specialità del caso di fallimento dichiarato d'ufficio e che egli esecutivamente aveva diritto di apprezzare anche in vista dei gravi interessi non soltanto privati ma pubblici e generali implicati nella procedura di fallimento che abbisognano di efficace tutela da parte dell'autorità giudiziaria credette suo dovere nella nomina del curatore provvisorio*

componenti del consiglio proveniva dal ceto borghese e possidente. Il consiglio era composto dall'avv. Francesco Guasco (marchese), cav. Giovanni Cattaneo (colonnello), avv. cav. Antonio Lavagna, l'ing. Abelardo Messina e Felice Langier. Il direttore era il Sig. Giuseppe Del Zoppo.

⁵⁴⁵ Gerolamo Nicora emerge sia nella veste di giudice delegato nei fallimenti dell'anonima “Ferrovia Novara Seregno” e della società cooperativa “Ufficio Internazionale Autorizzato per Interpreti, Guide, e Corrieri”, sia come giudice e, in seguito, presidente del Tribunale in cinque fallimenti sociali, tra cui quello dell' “Officina Abramo Lincoln” e della mutua “Il Risveglio Agricolo”. Nicora divenne, in seguito, anche Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, S. PAPPALARDO, *Giustizia e giudici in Italia negli anni '90*, in *Diritto, cultura e libertà, Atti del convegno in memoria di Renato Treves, Organizzato dall'Università degli Studi di Milano e dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Milano, 13, 14 e 15 ottobre 1994)*, a cura di V. Ferrari, M. L. Ghezzi, N. Gridelli Velicogna, Milano 1997, pp. 481-482, in particolare nota 13.

⁵⁴⁶ *“Dove esiste il ruolo accennato nell'articolo precedente, il curatore dev'essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa”*, art. 716, in *Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁵⁴⁷ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1893, busta 60, Trib. Civ. e Pen., Milano 25 novembre 1893, n. 960.

*alla società fallita di uscire dal ruolo e di nominare il Rag. Arturo Petit persona che a suo giudizio trovava peculiarmente adatta all'uopo*⁵⁴⁸.

Malgrado in Archivio di Stato rimangano solo due sentenze (una delle quali relativa alla chiusura per liquidazione della procedura)⁵⁴⁹, dai periodici giuridici si evince che il direttore generale (Giuseppe Del Zoppo) due giorni dopo la sentenza dichiarativa di fallimento chiese la revoca del fallimento per mancanza dei due presupposti della fallibilità: la commercialità e lo stato di cessazione dei pagamenti.

Il Tribunale negò la revoca e, quindi, il direttore adì la Corte di Appello di Milano.⁵⁵⁰ La sentenza del 9 marzo 1894 di quest'ultima Corte venne richiamata dalle riviste giuridiche del tempo poiché prese un'esplicita posizione a favore della fallibilità delle associazioni di mutua assicurazione.

La società appellante, tramite il suo direttore, sostenne due eccezioni. L'una di carattere teorico-generale, in base alla quale le associazioni mutue non avrebbero potuto essere soggette al fallimento perché prive del *"carattere della speculazione essenzialmente propria delle società di commercio"*⁵⁵¹. L'altra di carattere particolare, secondo la quale, nel caso di specie, non ci sarebbe stato alcuno stato di cessazione dei pagamenti.

I giudici di gravame, oltre a ritenere infondata l'eccezione sul reale stato d'insolvenza, si dichiararono favorevoli alla fallibilità delle associazioni di mutua assicurazione.

La Corte impiegò le argomentazioni vivantiene⁵⁵² sostenendo che il Codice del 1882 avesse stabilito tra gli atti di commercio dell'art. 3 le assicurazioni mutue, e ne avesse riconosciuto all'art. 239 la personalità giuridica.

Quindi, *"se sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale ... deve necessariamente concludersi che alle associazioni mutue di*

⁵⁴⁸ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1893, busta 60, Trib. Civ. e Pen., Milano 13 dicembre 1893, n. 1014.

⁵⁴⁹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77, Trib. Civ. e Pen., Milano 2 giugno 1897, n. 409; ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 78, Trib. Civ. e Pen., Milano 24 novembre 1897, n. 794.

⁵⁵⁰ Corte di Appello di Milano 9 marzo 1894, in *Monitore dei Tribunali*, XXXV (1894), pp. 902-904.

⁵⁵¹ *ibidem*, p. 902.

⁵⁵² V. cap. 2.

*assicurazione torna applicabile l'art. 683 suddetto cod. dove è scritto che il commerciante il quale cessa dal fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento*⁵⁵³.

Inoltre, la Corte richiamò le sentenze precedenti della Suprema Corte di Torino, legate al fallimento della "Provinciale" (Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889 e 31 dicembre 1889), per sostenere che in giurisprudenza il tema della fallibilità delle mutue era ormai dato per assodato.

Nella sentenza della Corte di Appello di Milano venne anche definita la questione sull'estensione o meno del fallimento agli assicurati della mutua.

I giudici d'impugnazione precisarono che, in base al combinato disposto degli articoli 242 e 243 Cod. Comm., si doveva ritenere che gli associati-assicurati fossero responsabili limitatamente, e quindi, non si doveva applicare alle mutue l'art. 847 Cod. Comm. che estendeva il fallimento ai soci.

Difatti, l'art. 243, in relazione a quanto disposto dall'art. 242 (che applicava alle mutue la disciplina delle società anonime), stabiliva che l'associato non era responsabile illimitatamente verso i terzi ma solo *"in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nell'associazione"*.⁵⁵⁴

Nella vicenda fallimentare dell'associazione di mutua assicurazione "Il Risveglio Agricolo" si ripropose lo scontro tra Collegio giudicante e creditori sulla scelta del curatore, che si è già avuto modo di osservare anche negli altri fallimenti sociali. Tale contrasto si verificò frequentemente perché da una parte la massa creditoria desiderava perseguire i propri interessi privati, dall'altra il Tribunale doveva tutelare l'imparzialità ed indipendenza dell'amministrazione fallimentare.

L'emergere nella procedura fallimentare sociale di interessi pubblici e generali impose all'autorità giudiziaria di nominare curatori che non salvaguardassero e garantissero solamente i creditori, ma che amministrassero il patrimonio fallimentare a vantaggio anche del fallito e della collettività.⁵⁵⁵

⁵⁵³ Corte di Appello di Milano 9 marzo 1894, in *Monitore dei Tribunali*, XXXV (1894), p. 903.

⁵⁵⁴ *ibidem*.

⁵⁵⁵ Vedi Cap. 2.

La terza complessa vicenda giudiziaria osservata nella prassi fallimentare milanese delle mutue grandine fu quella dell'associazione cooperativa d'assicurazione contro i danni della grandine la "Nuova Milano".⁵⁵⁶

Il fallimento della "Nuova Milano" venne dichiarato d'ufficio *ex art. 688*⁵⁵⁷ Cod. Comm., poiché da numerose indizi (il procedimento penale a carico del direttore cav. Carlo Belloli e i numerosi reclami pervenuti all'Autorità di Pubblica Sicurezza da parte degli assicurati) emerse che la società non pagava le somme da essa liquidate per i sinistri.⁵⁵⁸

Le sentenze presenti nei fondi archivistici si limitano alla conferma creditoria del curatore provvisorio (il prof. rag. Giovanni Maglione) e alla richiesta dello stesso di retrodatare la cessazione dei pagamenti.⁵⁵⁹

Vi sono altre fonti che consentono di integrare la vicenda fallimentare.

Dalla rubrica dei fallimenti dell'Archivio è possibile ricavare che la procedura fallimentare terminò con l'omologazione di un concordato.⁵⁶⁰

Inoltre, come nel fallimento precedente del "Risveglio Agricolo", anche per questo dissesto si sono rivelate particolarmente utili le riviste giuridiche, e segnatamente, le pronunce giudiziali presenti nel *Monitore dei Tribunali*.

In questo periodico è presente la sentenza del 14 giugno 1901 della Corte di Appello di Milano⁵⁶¹ nella quale si evince che i consiglieri d'amministrazione della "Nuova

⁵⁵⁶ Il consiglio di amministrazione di tale mutua era composto dal cav. Carlo Belloli come direttore, e come consiglieri il marchese Antonio Colocci, il conte Emilio Canestri, il conte Secco-Surdi, l'avv. Enrico Stelluti-Scala, il comm. Augusto Elia, Enrico Thomas e il colonnello Ernesto Contro, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87, Trib. Civ. e Pen., Milano 24 aprile 1900, n. 332.

⁵⁵⁷ "Se sia notorio o se per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti, il tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito" art. 688, *Codice di commercio del regno d'Italia 1882* (ed. D. Galdi, II, Napoli 1883).

⁵⁵⁸ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87, Trib. Civ. e Pen., Milano 24 aprile 1900, n. 332.

⁵⁵⁹ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 88, Trib. Civ. e Pen., Milano 12 maggio 1900, n. 378; *ibidem*, Trib. Civ. e Pen., Milano 23 giugno 1900, n. 457.

⁵⁶⁰ ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Rubriche Alfabetiche delle Sentenze di Fallimento (1871-1904), a. 1901-1904, busta 19.

Milano” chiesero al Tribunale la revoca della dichiarazione di fallimento per mancanza dei requisiti legislativi. Il Tribunale rigettò l’istanza e, pertanto, la discussione venne sollevata davanti alla Corte di Appello.

In questa vicenda gli appellanti eccepirono il tema della fallibilità delle mutue, sindacando con due argomenti la posizione vivantina (condivisa dal Tribunale in primo grado), che equiparava le associazioni di mutua assicurazione alle società commerciali e, quindi, le assoggettava al fallimento.⁵⁶²

In primo luogo, gli appellanti eccepirono che la mutua non poteva fallire poiché *“avendo per iscopo unicamente il vantaggio dei consociati, per rendere meno sensibili le perdite alle quali possono essere esposti i loro campi, manca d’ogni scopo di guadagno, elemento indispensabile perché sussista il carattere di commercialità”*⁵⁶³.

In secondo luogo, obiettarono che le associazioni di mutua assicurazione non erano previste nell’art. 8 Cod. Comm., il quale dichiarava espressamente che solo le persone fisiche che esercitavano abitualmente atti di commercio e le società commerciali potevano essere considerate commercianti. Dunque, le mutue non potevano fallire non essendo né commercianti né società.

La Corte di Appello prima di confutare le tesi proposte asserì che, nel caso di specie, al di là dell’opinione in merito alla natura societaria e alla fallibilità delle mutue, *“i fatti creano obblighi più dei patti, ed invero se la Nuova Milano, ad onta dell’assunta denominazione di Associazione cooperativa, ad onta delle prescrizioni del suo statuto, ebbe in fatto non a limitarsi alle operazioni di garanzia reciproca contro i danni della grandine ... ma ad incontrare debiti d’ogni genere verso terzi, a rilasciar cambiali ..., ad operazioni di sconto, ad atti di riassicurazione, per cui avendo esplicita la sua azione estendendola ad atti di carattere commerciale, non si può disconoscere che, ecceduti i limiti di una mutua assicurazione ed avendo abitualmente fatto atti di commercio, venne a pareggiarsi ad una Società commerciale, ed essendo indubitato, in vista di più protesti cambiari, che ebbe a sospendere i pagamenti, non può sottrarsi alla dichiarazione di*

⁵⁶¹ Corte di Appello di Milano 14 giugno 1901, in *Monitore dei Tribunali*, XLIII (1902), p. 155.

⁵⁶² Vedi Cap. 2.

⁵⁶³ Corte di Appello di Milano 14 giugno 1901, in *Monitore dei Tribunali*, XLIII (1902), p. 155.

*fallimento tanto più che dai bilanci risulta che di fronte ad un attivo minimo sta un enorme passivo di centinaia di migliaia di lire*⁵⁶⁴.

Quindi, la Corte di Appello dichiarò che la “Nuova Milano” era sostanzialmente una società commerciale che poteva fallire.

Inoltre, il Collegio giudicante avvalorò la propria posizione a favore della natura commerciale delle mutue richiamando la tesi vivantiana, in base alla quale il legislatore stabiliva tra gli atti di commercio anche le assicurazioni mutue (art. 3 n. 19 e n. 20 Cod. Comm).⁵⁶⁵

Le associazioni di mutua assicurazione erano, di conseguenza, assimilabili alle società commerciali dell’art. 8 Cod. Comm. ed erano soggette alla medesima disciplina fallimentare.

Benché queste posizioni della Corte di Appello di Milano fossero ampiamente condivise dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sarebbe illusorio ritenere che alla fine dell’Ottocento i temi della natura sociale e fallibilità delle associazioni di mutua assicurazione fossero ormai pacifici.

Difatti, nel 1899 la stessa Corte di Cassazione di Torino da una parte biasimò quella parte di giurisprudenza che continuava a negare la commercialità delle mutue, dall’altra dichiarò che le associazioni di mutua assicurazione *“non è dato neppure di annoverarle fra le società commerciali, e se hanno colle medesime qualche punto di contatto, sono però distinte e come tali si mantengono nel codice. Sono associazioni con carattere commerciale che si vollero bensì regolare nel codice stesso, ma non sottoporre a tutte le discipline imposte per garanzia dei terzi, alle vere e proprie società”*⁵⁶⁶.

Ancora all’alba del XX secolo la natura delle mutue di assicurazione venne messa in discussione, rappresentando, insieme allo scioglimento contrattuale degli associati-assicurati, uno dei problemi giuridici principali della prassi fallimentare mutualistica.

⁵⁶⁴ *ibidem*, pp. 154-155.

⁵⁶⁵ *ibidem*, p. 155.

⁵⁶⁶ Corte di Cassazione di Torino 25 maggio 1899, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XV (1901), pp. 545-546.

Finché il legislatore non decise di definire chiaramente le caratteristiche delle mutue di assicurazione la questione sulla loro fallibilità continuò, pertanto, ad essere riproposta in sede contenziosa.

5) CONSIDERAZIONI SUI FALLIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI MUTUA ASSICURAZIONE

5.1) UN'INSUFFICIENTE NORMATIVA

I dissesti delle associazioni mutue dimostrano che la diffusione nel milanese di questa forma sociale fu accompagnata da rilevanti casi di abuso e da articolate problematiche giuridiche.

La legislazione del Codice di Commercio del 1882 venne ritenuta dalla scienza giuridica la causa principale di questa situazione.

Il Vivante si lamentò dell'assenza di una legislazione speciale volta a prevenire la costituzione di mutue prive di capitali e gestite da amministratori disonesti (che esigevano i premi assicurativi senza pagare gli indennizzi).⁵⁶⁷

Della stessa opinione fu anche l'Arcangeli⁵⁶⁸, secondo il quale:

“la legge italiana che ha voluto cogli articoli 239-245 del Cod. di commercio dettar norme a tutte le associazioni di mutua assicurazione, senza distinguere specie da specie, è riuscita ad un tempo mite e severa: mite di fronte alle grandi società di assicurazione mutua, perché le poche norme che stabilisce sono insufficienti a dare una garanzia della loro buona gestione; severa di fronte alle piccole associazioni, per le quali sono troppo gravose le formalità che richiede. Ne deriva che le grandi associazioni, per mancanza di

⁵⁶⁷ C. VIVANTE, nota a sentenza Corte di Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), p. 1124.

⁵⁶⁸ Ageo Arcangeli (1880 -1935), avvocato e professore di diritto commerciale e agrario. L'Arcangeli fu nel 1930 il primo professore ordinario italiano di diritto agrario presso l'Università di Roma La Sapienza. Egli partecipò alle commissioni Vivante e D'Amelio per la riforma dei codici. Le sue numerose opere scientifiche sono prevalentemente dedicate al diritto commerciale e agrario. Sulla vita e gli scritti dell'Arcangeli vedi A. GENOVESE, voce *Arcangeli, Ageo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 94-95.

freni spesso commettono abusi o falliscono, e le piccole invece, non potendo adattarsi alle norme del Codice, sono costrette a vivere in uno stato giuridico irregolare”⁵⁶⁹.

La prassi fallimentare milanese delle associazioni mutualistiche avvalorava queste denunce della dottrina. Le fattispecie esaminate presentano, infatti, tutte le circostanze biasimate.

Nel caso del fallimento della “Provinciale” la società fallita continuò ad esigere i premi assicurativi nonostante non fosse in grado di indennizzare gli associati-assicurati danneggiati.

Il dissesto della mutua “La Fedele” si concluse per insufficienza d’attivo perché la mutua fu priva di capitali. Inoltre, il direttore non si dimostrò integro essendo stato condannato per truffa per essersi approfittato della “credulità” degli assicurati.

Nei fallimenti del “Risveglio Agricolo” e della “Nuova Milano” le società vennero dichiarate fallite d’ufficio dopo pochi anni dall’inizio dell’attività, poiché furono talmente indebitate che non riuscirono più ad adempiere agli obblighi contrattualmente previsti a favore degli assicurati.

In particolare, nella vicenda della “Nuova Milano” la stessa Corte di Appello notò, come visto precedentemente, che *“la Nuova Milano, ad onta dell’assunta denominazione di Associazione cooperativa, ad onta delle prescrizioni del suo statuto, ebbe in fatto non a limitarsi alle operazioni di garanzia reciproca contro i danni della grandine ... ma ad incontrare debiti d’ogni genere verso terzi, a rilasciar cambiali ..., ad operazioni di sconto, ad atti di riassicurazione ... non si può disconoscere che, ecceduti i limiti di una mutua assicurazione ed avendo abitualmente fatto atti di commercio, venne a pareggiarsi ad una Società commerciale”⁵⁷⁰.*

Questi casi di uso improprio della forma mutualistica presenti nella prassi fallimentare milanese sono riconducibili incontestabilmente alla carenza normativa del Codice del 1882.

⁵⁶⁹ A. ARCANGELI, *Le associazioni irregolari di mutua assicurazione, Considerazioni di diritto vigente e di diritto condendo*, in *Diritto commerciale*, XIX, fasc. 5 (1901), p. 11 dell’estratto.

⁵⁷⁰ Corte di Appello di Milano 14 giugno 1901, in *Monitore dei Tribunali*, XLIII (1902), pp. 154-155.

Seppur i fallimenti delle mutue furono inferiori quantitativamente rispetto ai dissesti delle cooperative, la vaghezza della normativa mutualistica determinò il sorgere di tematiche giuridiche talmente complicate da impegnare e dividere la giurisprudenza a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della normativa del 1882.

In un tale contesto di incertezza giuridica fu inevitabile il perdurare nella prassi e negli ambienti accademici di notevoli questioni giuridiche come il diritto allo scioglimento contrattuale dei soci della mutua fallita e la fallibilità delle associazioni di mutua assicurazione.

In particolare, il tema dello scioglimento contrattuale degli associati-assicurati della mutua fallita si deve attribuire all'ambiguità dell'art. 419 Cod. Comm.. Quest'ultimo articolo stabiliva che si applicassero alle mutue solo le disposizioni (del titolo sul contratto di assicurazione) compatibili con la loro natura.⁵⁷¹

L'indeterminatezza dell'art. 419 consentì ad alcuni amministratori e procuratori di mutue fallite di interpretare la normativa a proprio vantaggio, riuscendo a convincere per anni una parte consistente della giurisprudenza.

Sarà solo verso la fine del XIX secolo che l'orientamento contrario proposto dalla Corte di Cassazione di Torino divenne maggioritario, ponendo fine ad una situazione divenuta ormai "paradossale". Era, infatti, impensabile che le mutue insolventi continuassero ad esigere il pagamento del premio senza poter garantire alcuna copertura assicurativa.

L'altra questione complessa, presente nelle insolvenze delle associazioni di mutua assicurazione del "Risveglio Agricolo" e della "Nuova Milano", riguardò la fallibilità delle mutue.

Tale tematica si deve imputare alla mancanza di un'esplicita disposizione che assoggettasse le mutue alla normativa fallimentare.

⁵⁷¹ *"Le associazioni di mutua assicurazione regolate dalle disposizioni del titolo IX sono soggette anche a quelle del presente titolo (Del contratto di assicurazione) che non siano incompatibili colla loro speciale natura", art. 419, Codice di commercio del regno d'Italia 1882 (ed. D. Galdi, I, Napoli 1882).*

La maggior parte della giurisprudenza si dichiarò favorevole al fallimento delle associazioni di mutua assicurazione, ma dovette far ampio ricorso alle argomentazioni tratte dalla scienza giuridica per poter motivare tale posizione.

In particolare, i magistrati si appropriarono delle teorie scientifiche vivantiane sulla natura commerciale e societaria delle mutue.

Se così non fosse avvenuto, sarebbe stato molto difficile per i Collegi giudiziari confutare le tesi di coloro che costituivano associazioni di mutua assicurazione con la speranza di evitare la dichiarazione di fallimento.

Le peculiarità e le dimensioni delle associazioni di mutua assicurazione richiedevano, di conseguenza, un intervento normativo idoneo ad impedire le pregiudizievoli condotte truffaldine degli amministratori più furbi e disonesti.

CONCLUSIONI

Il mondo giuridico, sociale ed economico italiano fu profondamente influenzato, tra Otto e Novecento, dalla rivoluzione industriale.

L'emergere di articolate e innovative attività economiche⁵⁷², gestite dalle società di capitali, condizionò lo stesso regime dell'insolvenza.

Le crescenti decozioni societarie iniziarono a superare i ristretti confini privatistici ed estesero i loro effetti sulla collettività, richiedendo un efficace intervento legislativo.

L'industrializzazione generò simili esigenze e problematiche in diversi ordinamenti europei. Tra Otto e Novecento molti Paesi predisposero analoghe soluzioni normative, volte a innovare la disciplina concorsuale.⁵⁷³

Le due direttrici lungo le quali si mossero gli interventi legislativi furono la limitazione del procedimento fallimentare e la moltiplicazione delle procedure concorsuali.

Da una parte si comprese che le pregiudizievoli conseguenze della dichiarazione di fallimento non erano più idonee a regolare le complesse situazioni giuridiche delle società insolventi. Dall'altra, fu palese che la decozione del piccolo commerciante non

⁵⁷² L'importanza delle attività economiche si manifestò anche negli studi dedicati dalla dottrina austro-tedesca, agli inizi del XX secolo, alla nozione d'impresa "Unternehmen" (intesa come organizzazione complessa e distinta). Vedi F. MAZZARELLA, *La scoperta di un paradigma complesso. L' "Unternehmen" nel diritto commerciale e nella dottrina austro-tedesca del primo novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, 2010, pp. 299-386; ID., *L'impresa*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, ottava appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012, pp. 438-445; ID., *Percorsi storico-giuridici dell'impresa. Dall' "entreprise" all' "Unternehmen"*, Palermo 2012, pp. 7-158.

⁵⁷³ In Inghilterra, Paese di prima industrializzazione, le società commerciali con personalità giuridica (tra le quali non erano ricomprese le società di persone) erano soggette in base al Companies Act del 1862 ad una speciale liquidazione (winding up). La legge belga stabilì la procedura di concordato preventivo (1887), la quale venne presa a modello, a partire dagli inizi del Novecento, dall'Italia (1903), dalla Danimarca (1905), dal Lussemburgo (1911) e dall'Austria (1914), G. BONELLI, *Del fallimento*, I, 2^a ed., cit., pp. VIII-XIV; A. SRAFFA, *Il fallimento delle società*, cit., pp. 11-12.

poteva essere assoggettata alla stessa disciplina concorsuale prevista per società che gestivano complessi di beni organizzati di notevoli dimensioni: soggetti diversi richiedevano, infatti, procedimenti e discipline differenti.

In Italia, i prodromi della “rivoluzione” concorsuale si possono rinvenire proprio nel periodo che va dal 1883 al 1903. Questi due decenni furono segnati da due importanti riforme fallimentari, che manifestarono i primi segnali della trasformazione normativa e concettuale del dissesto.

Nel 1883 entrò in vigore l’innovativo Codice di Commercio Mancini, che portò importanti modifiche alla disciplina fallimentare, prevedendo anche un titolo specifico per i fallimenti delle società.

Nel 1903 venne promulgata, invece, la legge sul concordato preventivo e i piccoli fallimenti, che istituì le prime procedure concorsuali post-unitarie alternative al fallimento.

Le riforme fallimentari italiane furono determinate dal coevo sviluppo industriale delle regioni nordoccidentali della Penisola. In particolare, nella realtà milanese si assistette ad una vera e propria metamorfosi non solo nella produzione (con la consacrazione e l’impiego su scala industriale dei brevetti e delle invenzioni scientifiche), ma anche tra gli attori economici.

L’effetto diretto dell’industrializzazione fu la graduale diffusione nell’area meneghina delle società anonime. Come i prototipi delle società di capitale furono lo “strumento dell’espansione economica coloniale”⁵⁷⁴, così il beneficio della responsabilità limitata delle anonime attrasse ingenti capitali e risorse verso imprese innovative e altamente rischiose.

Non fu un caso, infatti, che un terzo delle società per azioni, attive in Italia agli inizi del XX secolo, ebbe sede a Milano e nelle zone limitrofe.⁵⁷⁵

La conseguenza indiretta della crescita economica fu, invece, la nascita e rapida espansione delle società mutualistico-cooperative.⁵⁷⁶ Le classi sociali ai margini

⁵⁷⁴ T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale, Introduzione e teoria dell’impresa*, cit., p. 35.

⁵⁷⁵ Un terzo delle 617 società per azioni attive in Italia nel 1902 aveva la sede nell’area milanese, F. PICCINELLI, *Le società industriali italiane per azioni*, cit., pp. 179-509.

⁵⁷⁶ La maggior parte della storiografia nazionale ed internazionale è, infatti, concorde nell’affermare che l’origine e lo sviluppo dei fenomeni mutualistici è collegato inscindibilmente

dell'industrializzazione trovarono in queste tipologie sociali lo strumento più efficace per difendersi contro i nuovi rapporti di forza sorti con l'economia di mercato.

La diffusione dei fenomeni solidaristici nella realtà ambrosiana è testimoniata non solo dal fatto che Milano, a partire dalla seconda metà degli anni '80, divenne la capitale della cooperazione italiana⁵⁷⁷, ma anche dal copioso numero di fallimenti di tali tipologie sociali, dichiarati dal Tribunale meneghino nel periodo considerato⁵⁷⁸.

Alla luce delle rilevanti trasformazioni economiche e giuridiche, l'indagine storiografica sui fallimenti delle società anonime e mutualistiche tra il 1883 e il 1903 costituisce un tassello indispensabile per la comprensione dell'evoluzione delle procedure concorsuali del XX secolo.

In particolare, attraverso l'utilizzo congiunto della fonte legislativa, dottrinale e giurisprudenziale si possono comprendere le questioni fallimentari maggiormente dibattute del tempo e i motivi che condussero nel ventesimo secolo alla moltiplicazione dei procedimenti.

La ricostruzione della prassi milanese è avvenuta, precipuamente, grazie allo spoglio dei fondi dell'Archivio di Stato di Milano.

I fondi archivistici contengono una serie di provvedimenti giurisdizionali: le dichiarazioni di fallimento (che aprono la procedura fallimentare), le sentenze sulla moratoria, la nomina del curatore fallimentare, l'omologazione concordataria e, infine, le decisioni sulle eventuali impugnazioni dei concordati.

con l'industrializzazione europea del XIX secolo. Da ultimo ha evidenziato questo rapporto Guido Bonfante, G. BONFANTE, *La società cooperativa*, cit., p. 5.

⁵⁷⁷ M. FORNASARI - V. ZAMAGNI, *Il Movimento Cooperativo in Italia*, cit., p. 73. Sulla crescente importanza delle cooperative nel mondo commerciale milanese si veda la prolusione maceratese dell' 11 gennaio del 1894 dell'Avvocato Angelo Sraffa, all'epoca Professore di diritto commerciale alla R. Università di Macerata. Tale prolusione fu ristampata da Alfredo Tortori come A. SRAFFA, *La lotta commerciale*, in *La scienza del diritto*, cit., pp. 220 ss. Per l'analisi storiografica della prolusione maceratese di Sraffa, cfr. P. GROSSI, *"La scienza del diritto privato". Una Rivista-progetto*, cit., pp. 187-197; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 56-57; A. MONTI, *Angelo Sraffa*, cit., pp. 61-71. A Milano si tenne nel 1886 il primo congresso nazionale dei cooperatori italiani e, sempre qui, si fondò la sede della Lega Nazionale delle Cooperative Italiane (1886).

⁵⁷⁸ Quasi la metà della cinquantina di fallimenti societari avvenuti nella realtà milanese tra il 1883 e il 1903 riguardò società solidaristiche (venti società cooperative e quattro associazioni di mutua assicurazione).

Le rubriche annuali delle sentenze di fallimento presenti in Archivio di Stato consentono di conoscere, inoltre, la denominazione delle società fallite, la data delle sentenze fallimentari e l'oggetto della sentenza.

Con l'ausilio combinato delle rubriche, della giurisprudenza pubblicata nelle riviste giuridiche⁵⁷⁹, delle informazioni ricavate nell'Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano e della letteratura storico-economica è possibile ricostruire anche le vicende fallimentari di cui vi sono scarse tracce nei fondi dell'Archivio di Stato.

Alla difficoltà che s'incontra nella ricostruzione delle vicende fallimentari si aggiunge la complessità di analizzare congiuntamente i fallimenti di tipologie sociali che si trovano agli antipodi dell'attività economica per la struttura organizzativa e gli scopi perseguiti. Le società anonime e solidaristiche costituiscono, infatti, i due volti dell'industrializzazione.

Nonostante l'evidente contrapposizione, nei dissesti societari milanesi è emersa la necessità di esaminare unitamente i fallimenti delle società a responsabilità limitata di natura speculativa e mutualistica, pur nelle loro diverse finalità.

Le sentenze fallimentari, fungendo da specchio dell'economia e del panorama societario, attestano indiscutibilmente che negli anni della crescita economica della città lombarda due terzi della cinquantina di fallimenti societari dichiarati riguardarono società di capitali (tra le quali vi sono otto società anonime) e, più di un terzo dei dissesti coinvolse società anonime cooperative, cioè società cooperative costituite sotto forma di anonima.

Le anonime cooperative attrassero inevitabilmente l'attenzione del mondo economico poiché consentivano ai soci di poter godere al contempo dei vantaggi fiscali della cooperazione e dei benefici della responsabilità limitata delle anonime.

Tuttavia, la disciplina riservata alle società mutualistiche non definiva chiaramente le caratteristiche e le finalità delle imprese commerciali a carattere solidaristico. Pertanto, si verificarono diversi casi di abuso da parte di chi esercitava

⁵⁷⁹ Nei periodici giuridici degli anni 1883 e 1903 sono rinvenibili numerose sentenze relative le società milanesi fallite. Ciò dimostra l'importanza delle vicende fallimentari esaminate e la complessità delle questioni giuridiche in esse sorte.

attività speculativa con parvenze filantropiche, mentre si discuteva con veemenza della natura commerciale e della fallibilità delle società solidaristiche.

Tali ultime dispute si aggiunsero e si confusero con il tema “sensibile” dello scioglimento delle società fallite, soprattutto, nei pochi e complessi fallimenti delle associazioni di mutua assicurazione.

La ricerca non si è limitata allo studio della prassi, ma considera anche il punto di vista della scienza giuridica.

Le lacune fallimentari della normativa manciniana vennero colmate dalla giurisprudenza grazie al decisivo contributo della scuola commercialistica italiana di fine Ottocento, attenta a quel “*diritto che vien su dalle cose*”⁵⁸⁰.

In particolare, in diverse tematiche emerge con chiarezza la grande influenza dell’opinione di Vivante. L’autorità del giurista veneziano sulla giurisprudenza fallimentare italiana e, segnatamente milanese, si è potuto notare, soprattutto, nelle questioni relative allo scioglimento delle società fallite.

Il dialogo e confronto tra giurisprudenza e dottrina venne favorito dalle riviste scientifiche. I periodici, rivelatisi fonte imprescindibile per la conoscenza delle discussioni fallimentari, svolsero tra Otto e Novecento un ruolo centrale nella guida e formazione degli operatori del diritto.⁵⁸¹

Dunque, di fronte alla rapida evoluzione socio-economica, la dottrina commercialistica non rimase supinamente acquiescente al dettato normativo, ma partecipò attivamente al dibattito giuridico rappresentando una vera e propria “ancora di salvezza” per tutti quei giuristi che dovevano affrontare questioni pratiche di natura altamente tecnica.

Il mondo scientifico non solo non si fece “intimidire” dalle trasformazioni economiche, ma si rese anche interprete delle esigenze della pratica fallimentare nelle commissioni di riforma della disciplina concorsuale.

L’intenso lavoro dottrinale emerge, infatti, oltre che dalle opere della scienza giuridica, anche dalle fonti legislative, come i lavori preparatori e le Relazioni di accompagnamento ai progetti di legge che si susseguono tra il 1869 e il 1903. Queste

⁵⁸⁰ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, I commercianti*, 4^a ed., I, Milano 1911, p. XII.

⁵⁸¹ Vedi Cap. 3.

ultime, in particolare, si rivelano essenziali per conoscere lo sviluppo della disciplina e le ragioni di determinate scelte normative.⁵⁸²

La prassi societaria alimenta l'interesse per diverse tematiche, che devono essere inquadrare all'interno delle coeve dinamiche economiche nazionali ed europee. La principale fu quella relativa al concordato fallimentare.

Le vicende fallimentari dimostrano che l'accordo tra il fallito e i debitori rappresentò nei vent'anni esaminati la modalità preferita di definizione delle insolvenze.

La soluzione concordataria trovò larga applicazione nella pratica societaria poiché avvantaggiò la maggior parte dei soggetti coinvolti nel fallimento.

I soci della società decotta poterono, grazie all'accordo, ritornare il prima possibile nella piena disponibilità e amministrazione della loro impresa. Numerosi creditori compresero che le loro pretese erano maggiormente e più celermente soddisfatte con il concordato, piuttosto che con una dispersiva ed inefficiente liquidazione giudiziale. I curatori fallimentari perseguirono la stipulazione dei concordati per garantire la sopravvivenza dell'impresa e per ottenere il compenso con minore fatica. Gli ex-amministratori delle società si prodigarono nel favorire l'accordo (rinunciando agli stipendi arretrati ovvero contribuendo con il proprio patrimonio ad aumentare l'attivo fallimentare) ogniquale volta il concordato garantiva loro l'impunità penale per i reati di bancarotta impropria (o quasi-bancarotta) e l'esenzione dalla responsabilità civile per la nefasta gestione.⁵⁸³

Infine, i Tribunali omologarono tali intese poiché la continuazione aziendale, oggetto dei concordati, costituiva la soluzione migliore per la tutela dell'interesse pubblico.

Finché le decozioni delle società di grandi dimensioni non furono numerose e le divergenze degli organi concorsuali furono appianabili, la procedura fallimentare,

⁵⁸² Vedi Cap. 2.

⁵⁸³ Da una parte i concordati fallimentari delle società anonime prevedevano, in molti casi, la contestuale rinuncia ovvero trasferimento al cessionario-acquirente dell'azione civile di responsabilità nei confronti degli ex-amministratori. Dall'altra il Tribunale fallimentare decise, il più delle volte, con l'omologazione concordataria di revocare la sentenza dichiarativa di fallimento, determinando l'estinzione del reato di bancarotta impropria. Vedi Capp. 2 e 3.

“denaturata” dalla sua tradizionale finalità sanzionatorio-liquidatoria, riuscì a definire efficacemente le insolvenze societarie con i concordati obbligatori di fallimento.

Le organizzazioni delle società dissestate non dovevano essere trattate, infatti, al pari di un commerciante persona fisica, ma necessitavano di particolare attenzione poiché costituivano una sorta di beni infungibili di rilievo nazionale. Se si voleva, dunque, conservare e salvaguardare parimenti l’economia nazionale e i creditori bisognava evitare che la decozione di questi soggetti si concludesse con la classica soluzione liquidatoria.

Il concordato obbligatorio rappresentò una modalità soddisfacente di conclusione del procedimento concorsuale. Tuttavia, gli effetti pervasivi del fallimento, il complicarsi delle questioni giuridiche e l’abuso dell’istituto moratorio resero evidente l’inidoneità della stessa procedura fallimentare a regolare i dissesti societari, specialmente quelli relativi alle società per azioni di rilevanti dimensioni.

L’esigenza di evitare le conseguenze pregiudizievoli della dichiarazione di fallimento fu soddisfatta due decenni dopo l’entrata in vigore del Codice Mancini con la già menzionata legge del 1903 sul concordato preventivo.⁵⁸⁴

Tale soluzione normativa fu la prima di una serie di interventi legislativi che nel XX secolo moltiplicarono i procedimenti concorsuali per le imprese in crisi, consentendo alla prassi di ricondurre la procedura fallimentare verso la sua tradizionale finalità liquidatoria.⁵⁸⁵

⁵⁸⁴ Ciò viene confermato dallo stesso Bolaffio, il quale affermò, nella sua celebre Relazione di accompagnamento al progetto generale, che il concordato preventivo serviva anche a rispondere alle necessità delle società anonime: *“è bene rilevare che il concordato preventivo favorisce le grandi imprese esercitate con la forma dell’anonima le quali, profittandone, potranno evitare interruzioni violente della loro industria, dannose all’interesse sociale”* L. BOLAFFIO, *Relazione od esposizione dei motivi del progetto preliminare*, in *Del concordato preventivo*, Torino 1895, p. 59.

⁵⁸⁵ Un tale sviluppo venne rilevato, già, da Virgilio Andrioli in un saggio sulle legislazioni fallimentari postunitarie, secondo il quale *“Dal raffronto del terzo libro del codice del 1865 e del decreto n.267 del 1942 emerge una visibilissima divergenza di ampiezza: mentre il terzo libro del codice del 1865 si esaurisce nella disciplina del fallimento, si affiancano a questo, nel decreto del 1942, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione controllata”* V. ANDRIOLI, *L’evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, cit., pp. 446. Sull’evoluzione delle procedure concorsuali nel XX secolo vedi anche L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia, Le procedure di insolvenza*, Bologna 2007, pp. 343 ss.; A. MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche*

Si venne, così, a creare nel Novecento un sistema concorsuale articolato, in cui la procedura fallimentare fu di stampo precipuamente liquidatorio e sanzionatorio, mentre gli altri procedimenti concorsuali furono tendenzialmente conservativi⁵⁸⁶.

Tale solida architettura concorsuale consentì sia al procedimento fallimentare manciniano liberale⁵⁸⁷ (sino alla legge del 10 luglio 1930 n. 995), sia a quello pubblicistico-autoritativo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267⁵⁸⁸ di rimanere sostanzialmente inalterati, rispettivamente per cinquanta e sessant'anni.

In un periodo di transizione sociale, economica e del procedimento fallimentare (da un procedimento liberale ad uno marcatamente giurisdizionale⁵⁸⁹) si costituirono, dunque, le basi per un modello concorsuale dinamico e durevole che si seppe evolvere, piegandosi alle esigenze delle fasi alterne dell'economia e delle comunità nazionali.

Oggi, le continue e parziali riforme del diritto concorsuale tentano di modificare la finalità liquidativa della procedura fallimentare e di facilitare l'accesso alle altre procedure. Il sistema concorsuale e, segnatamente, il fallimento vive un nuovo periodo di cambiamento in cui il legislatore fatica a trovare un equilibrio tra severità e mitezza⁵⁹⁰ e, tra procedimento affidato alla discrezionalità degli organi non giurisdizionali

del fallimento, cit., pp. 190-195; i contributi compresi in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, G. GUERRIERI, *La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali dell'Età Moderna*, pp. 129-143, e A. ROSSI, *La conservazione dell'impresa nell'evoluzione delle procedure concorsuali*, pp. 145-152; A. SCIUMÈ, *Le procedure concorsuali: una prospettiva storico-comparatistica*, cit., pp. 1-42.

⁵⁸⁶ Con l'eccezione della liquidazione coatta amministrativa.

⁵⁸⁷ M. CASANOVA, *Osservazioni in margine al Codice di commercio del 1882*, in *1882-1982. Cento anni dal Codice*, cit. pp. 70-71; F. FERRARA, *Il fallimento*, cit., pp. 58-59. Vedi Cap. 2.

⁵⁸⁸ F. FERRARA, *Il fallimento*, cit., p. 59; V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, cit., p. 457; R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., pp. 38-39; A. SCIUMÈ, *Le procedure concorsuali: una prospettiva storico-comparatistica*, cit., pp. 8-10, pp. 29-33.

⁵⁸⁹ Non a caso nel procedimento privatistico del 1882 s'iniziò a manifestare quella devoluzione di poteri fallimentari dai creditori agli organi giurisdizionali che preannunciò la futura evoluzione pubblicistico-autoritativa della procedura fallimentare. Vedi F. FERRARA, *Il fallimento*, cit., pp. 58-59; V. ANDRIOLI, *L'evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, cit., p. 457.

⁵⁹⁰ Sciumè evidenzia tale permanente contrasto nella normativa concorsuale, paragonando il legislatore al "navigatore che, posto tra Scilli e Cariddi, rischiava costantemente il naufragio,

(curatori-commercialisti e comitato dei creditori) e quello posto sotto il controllo dell'autorità giudiziaria (Tribunale fallimentare e giudice delegato).

Nel leggere l'ultimo intervento legislativo (Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83) finalizzato a porre dei bilanciamenti alla liberalizzazione del decennio precedente (limitando gli sprechi della procedura fallimentare, impedendo gli abusi concordatari, incentivando la continuità aziendale, prevedendo maggiori incompatibilità per i curatori fallimentari e affidando maggiori poteri di vigilanza agli organi giudiziari), non si possono non scorgere le stesse problematiche che afflissero il legislatore negli ultimi decenni dell'Ottocento.

In un periodo di crisi, come quello attuale, resta di primaria importanza preservare le attività economiche e sanzionare gli abusi, senza, però, destabilizzare il sistema concorsuale complessivo, rivelatosi in grado di resistere per più di un secolo alle radicali trasformazioni socio-economiche del Novecento.

preso (quasi imprigionato) nell'alternativa apparentemente inconciliabile tra la necessità di imprimere alla disciplina una severità smisurata e l'inevitabile premura di dare ascolto alle voci che spingevano, all'opposto, verso soluzioni di profonda mitezza" A. SCIUMÈ, Una scienza a livello del suolo per le procedure concorsuali, cit., p. 466.

BIBLIOGRAFIA

Letteratura

ALEOTTI A., *Borsa e Industria, 1861-1989: cento anni di rapporti difficili*, 1ª ed., Milano 1990.

ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna 2010.

AMATORI F. - COLLI A., *Lezioni di storia dell'impresa industriale italiana. Dall'unità alla seconda guerra mondiale*, Venezia 1999.

AMATORI F. - COLLI A., *Impresa e industria in Italia dall'Unità a oggi*, 4ª ed., Venezia 2003.

AMATORI F., *La storia d'impresa come professione*, 1ª ed., Venezia 2008.

AMATORI F., *Entrepreneurial Typologies in the History of Industrial Italy: Reconsiderations*, in *Business History Review*, 85 (2011), pp. 151-180.

AMBROSOLI L., voce *Carcano Paolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIX (1976), pp. 744-748.

AMERIO L. - MAGENES E. - TIBILETTI C., *Matematica*, in *L'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Storia della Classe di Scienze Matematiche e Naturali*, a cura di E. GATTI - A. ROBBIATI BIANCHI, II, Milano 2008, pp. 3-58.

ANDRIOLI V., *L'evoluzione della legislazione fallimentare dal codice di commercio del 1865 al codice civile del 1942*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova*, anno V, Fasc. 1, Milano (1966), pp. 445-457.

ANDRIOLI V., *Scritti giuridici, Teoria generale del processo, processo civile*, I, Milano 2007.

ANGELICI C., *Discorsi di diritto societario*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008.

APICE U. - MANCINELLI S., *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, Torino 2012.

AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960.

AULETTA G., *L'impresa dal Codice di commercio del 1882 al Codice civile del 1942*, in *1882-1982, Cento anni dal Codice di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982*, 54, Milano 1984, pp. 73-89.

BAIA CURIONI S., *Modernizzazione e Mercato, La Borsa di Milano nella "nuova economia" dell'età giolittiana (1888-1914)*, Milano 2000.

BALDOLI C., *Le mutue assicuratrici*, in *Le società cooperative: tipi di cooperative, strumenti di tutela, aspetti civili, concorsuali, tributari e penali*, a cura di M. De Giorgi, G. Vaciago, Padova 2011, pp. 782-783.

BAREL B.- ARMELLINI S., *Manuale breve, Diritto internazionale privato*, Milano 2010.

BATTILANI P., *I mille volti della cooperazione italiana: obiettivi e risultati di una nuova forma di impresa dalle origini alla seconda guerra mondiale*, in *Verso una nuova teoria economica della cooperazione*, a cura di E. Mazzoli, S. Zamagni, Bologna 2005, pp. 97 - 139.

BECCARINI L., *La forma giuridica delle imprese di assicurazione e riassicurazione*, in *Banche, assicurazioni e gestori di risparmio*, a cura di A. Colavolpe - M. Prosperetti, Milano 2009, pp. 715-752.

BELVISO U., *Scopo mutualistico e capitale variabile nelle società cooperative*, Milano 2012.

BERTACCHINI E., *Revocatoria fallimentare e stato di insolvenza*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XXVI, Padova 2001, pp. 1-206.

BIROCCHI I., voce *Persona giuridica (nel diritto medievale e moderno)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, XIII (1995), pp. 407-420.

BONFANTE G., *La legislazione cooperativa - evoluzione e problemi*, Milano 1984.

BONFANTE G., voce *Cooperazione e imprese cooperative*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, sezione commerciale*, IV (1989), pp. 147-177.

BONFANTE G., *La società cooperativa*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, V, Padova 2014, pp. 1-490.

BONSIGNORI A., *Inattualità del fallimento*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Milano 1981, pp. 169-232.

BORRUSO E., *Studi di storia dell'industria milanese (1836-1983)*, 1ª ed., Milano 1996.

BOZZA G., *Il giudice delegato nella nuova procedura fallimentare*, in *La crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio, Padova 2010, pp. 99-174.

BRACCIA R., *Le strade ferrate. Il silenzio dei codici unitari e le parole degli avvocati*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 385-409.

CAFARO P., *Il difficile esordio della società di capitali nel mondo del credito lombardo (1860-1880)*, in *Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea*, a cura di A. Carera, M. Taccolini, R. Canetta, VIII, Milano 1999, pp. 323-348.

CAMBRIA R., voce *Colombo Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVII (1982), pp. 213-228.

CANAVERO A., *Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900)*, Milano 1998.

CARAVALE M., *“Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?. La polemica sul Codice di commercio nell'Italia liberale*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 81-116.

CARDANI C., *Chimica*, in *L'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere (secoli XIX-XX)*, *Storia della Classe di Scienze Matematiche e Naturali*, a cura di E. Gatti, A. Robbiati Bianchi, II, Milano 2008, pp. 59-128.

CARDINI A., *Gli economisti, i giuristi e il dibattito sullo Stato dopo il 1880*, in *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra otto e novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1986, pp. 173-190.

CARRARA F., *L'Associazione di Mutua Assicurazione ed il contratto di Assicurazione contro i danni*, in *Lo sviluppo e il regime delle assicurazioni in Italia*, a cura di G. Prato, V. Porri, F. Carrara, II, Torino 1928, pp. 193-337.

CASANOVA M., *Osservazioni in margine al Codice di commercio del 1882*, in *1882-1982, Cento anni dal Codice di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982*, 54, Milano 1984, pp. 53-71.

CASSI A. A., *Spiegare alle giovani intelligenze: Giuseppe Zanardelli e l'insegnamento giuridico*, Brescia 2008.

CASSI A. A., voce *Zanardelli Giuseppe*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 2077-2080.

CASTRONOVO V., *Storia economica d'Italia, Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Torino 2013.

CATERINA R., voce *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, (2013), pp. 920-922.

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005.

CAVINA M., *La barca dei rovinati in partenza per Trebisonda. Psicosi e sublimazioni del fallimento nella letteratura d'Antico Regime*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 57-63.

CAZZETTA G., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, 74, Milano 2007.

CAZZETTA G., *Codice civile e identità giuridica nazionale, Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2012.

CIANCIO C., *Mercanti in toga, I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna 2012.

CICCONETTI S. M., voce *Bolaffio, Leone*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XI (Roma 1969), pp. 243-244.

CIPRIANI F., *La riforma del procedimento sommario del 1901*, in *Riti, tecniche, interessi, il processo penale tra otto e novecento*, a cura di M. N. Miletta, Milano 2006, pp. 449-456.

COLAO F., *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra "Giustizia penale eccezionale" e "repressione necessaria e legale [...] nel senso più stretto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale"*, in *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Quaderni fiorentini*, 36, I (2007), pp. 697-742.

COLLURA G., *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano 1978.

COLOMBO G., *Industria e politica nella storia d'Italia. Scritti scelti 1861-1916*, a cura di C. G. Lacaïta, Milano-Bari 1985.

CONFALONIERI A., *Banca e Industria in Italia (1894-1906)*, in *La formazione e lo sviluppo del sistema bancario in Europa e in Italia*, a cura di A. M. Galli, Milano 1992, pp. 325-355.

CONTI G., *Le banche e il finanziamento industriale*, in *Storia d'Italia – L'industria*, a cura di F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, L. Segreto, XV, Torino 1999, pp. 443-504.

CORBINO E., *Annali dell'economia italiana, III 1881 - 1890*, Città di Castello 1933.

COSTA P., voce *Rocco, Alfredo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp.1701-1704.

COTTINO G., *Diritto commerciale*, II, Padova 1978.

CRAVERI P., voce *Biscaro Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, X (1968), p. 660.

D'ANGIOLINI P., *La svolta industriale italiana negli ultimi anni del secolo e le reazioni dei contemporanei*, in *Nuova rivista storica*, LVI (1972), fasc. I-II, pp. 53-121.

DECLEVA E., *Lo sfondo cittadino*, in *Storia di una libera Università. L'Università Commerciale Luigi Bocconi dalle origini al 1914*, a cura di M. Cattini, E. Decleva, A. De Maddalena, M. A. Romani, I, Milano 1992, pp. 1-80.

DEGL'INNOCENTI M., *Tra solidarismo e mercato*, in *Solidarietà e mercato nella cooperazione italiana tra Otto e Novecento*, a cura di M. Degl'Innocenti, A. Varni, R. Zangheri, Z. Ciuffoletti, G. Silei, S. Biancardi, Manduria, Bari, Roma 2003, pp. 7-46.

DE LUCA G., *Le società quotate alla Borsa valori di Milano dal 1861 al 2000 : profili storici e titoli azionari*, Milano 2002.

DELLA PERUTA F., *Lavoro e fabbrica a Milano dall'Unità alla prima guerra mondiale*, in *Mondo popolare in Lombardia. Milano e il suo territorio*, a cura di F. Della Peruta, R. Leydi, A. Stella, I, Milano 1985, pp. 231-342.

DELLA PERUTA F., *Milano, Lavoro e fabbrica 1815-1914*, Milano 1987.

DELVILLE J. P. - GUIHEUX G. - HERAIL M. - NOEL T. - NURIT L.- RICHARD E., *Quelques aspects du développement du droit de la faillite depuis 1807, encore une leçon de modestie*, in *Droit des affaires. Questions actuelles et perspectives historique*, sous la direction de E. Richard, Rennes 2005, pp. 571-603.

DEZZA E., *Zanardelli: un codice positivista?*, in *Codice Penale del Regno d'Italia (1889)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 2009, pp. XLV-LIII.

DI RENZO VILLATA G., voce *Persone e famiglia (nel diritto medievale e moderno)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, XIII (1995)*, pp. 457-527.

DI RENZO VILLATA M. G., *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista, Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di ID., Milano 2004, pp. 1-106.

DI RENZO VILLATA M. G., recensione del volume *Da "Il Politecnico" di Cattaneo al Politecnico di Brioschi. Atti del Convegno e catalogo della mostra. Milano, 20 febbraio 2002* a cura di A. M. Galbani - A. Silvestri, Milano, il Politecnico, 2003, in *Annali di Storia delle Università italiane, IX*, Bologna 2005, pp. 358-360.

DI RENZO VILLATA M. G. - MASSETTO G. P., *La "seconda" Facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, in *Annali di Storia delle Università italiane, 11 (2007)*, pp. 65-102.

DI RENZO VILLATA M. G., *Angelo Sraffa a Giurisprudenza: tra Parma, Torino e Milano*, in *Angelo Sraffa*, a cura di P. Marchetti, M. A. Romani, Milano 2009, pp. 19-43.

DI RENZO VILLATA M. G., *Il codice Zanardelli tra progettualità e pratica. La sua prima applicazione a Milano in materia di furto ovvero ... prove di una giustizia celerissima*, in *Codice Penale del Regno d'Italia (1889)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 2009, pp. CLIX-CXCVI.

DI RENZO VILLATA M. G. - MASSETTO G. P., *La facoltà legale. L'insegnamento del Diritto civile (1361-1535)*, in *Almum Studium Papiense, Storia dell'Università di Pavia, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, I, Tomo I, Pavia 2012, pp. 429-466.

DI RENZO VILLATA M. G. - MASSETTO G. P., *La facoltà legale in età spagnola. Il Ius civile*, in *Almum Studium Papiense, Storia dell'Università di Pavia, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, I, Tomo II, Pavia 2013, pp. 985-1006.

DI RENZO VILLATA M. G., voce *Porro, Eliseo Antonio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 1618-1619.

DI SIMONE M. R., *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, 67, Milano 2006.

DOTTI A., *Gli Istituti di Credito in Milano (Gli Istituti di Credito nel primo trentennio unitario)*, in *Storia di Milano*, XV, Milano 1962, pp. 977-1004.

FABBRI F., *Cooperatrici lombarde dall'Unità al fascismo*, in ID., *L'Italia cooperativa. Centocinquanta anni di storia e di memoria. 1861-2011*, Roma 2011, pp. 455-471.

FABIANI M., *Diritto fallimentare, un profilo organico*, Bologna 2011.

FARENGA L., *Società*, in B. LIBONATI, L. FARENGA, U. MORERA, G. L. BRANCADORO, *La Rivista di diritto commerciale (1903-1922)*, in *Quaderni Fiorentini*, (1987), pp. 349-354.

FERRARA F., *Il fallimento*, Milano, 1959.

FERRI G., *La disciplina delle società nel Codice di commercio del 1882*, in *1882-1982, Cento anni dal Codice di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982*, 54, Milano 1984, pp. 91-106.

FIOCCA G., *Borghesi e imprenditori a Milano dall'Unità alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari 1984.

FORNASARI M. - ZAMAGNI V., *Il Movimento Cooperativo in Italia, un profilo storico-economico (1854-1992)*, Firenze 1997.

FORTUNATI M., *Mogli e donne di fronte ai creditori nell'età del diritto comune*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 37-55.

FOSSATI A., *Lavoro e produzione in Italia, dalla metà del secolo XVIII alla seconda guerra mondiale*, Torino 1951.

FRANZINELLI M. - POGGIO P. P., *Storia di un giudice italiano, vita di Adolfo Beria di Argentine*, Milano 2004.

FUMAGALLI M., voce *Falck, Giorgio Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV (1994), p. 291.

GALASSI N., *La cooperazione nel pensiero e nell'azione di Andrea Costa*, in *Andrea Costa nella storia del socialismo italiano*, a cura di A. Berselli, Bologna 1982, pp. 133-204.

GALGANO F., *Introduzione: le teorie dell'impresa*, in *L'impresa, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, diretto da ID., II, Padova 1978, pp. 1-21.

GALGANO F., *Lex mercatoria*, 3ª ed., Bologna 1993.

GALGANO F., voce *Persona giuridica*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, XIII (1995), pp. 392-407.

GALGANO F. - BONSIGNORI A., *Fallimento delle società e procedimento sommario art. 146-159*, in *Commentario Scialoja - Branca, Legge Fallimentare*, a cura di F. Galgano, Bologna 1997, pp. 1-361.

GARNIER F., *Edmond - Eugène Thaller (1851-1918) et les annales de droit commercial*, in *Le renouveau de la doctrine française, Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX^e siècle*, Études réunies par N. Hakim et F. Melleray, Paris 2009, pp. 159-196.

GAROFOLI R., *Manuale di Diritto penale, Parte generale e speciale*, Modugno 2015.

GENOVESE A., voce *Arcangeli, Ageo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, (2013), pp. 94-95.

GHEZA FABBRI L., *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo. Le società di mutuo soccorso e le casse rurali*, 2ª ed., Torino 2000.

GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma - Bari 1985.

GOBBINI M., voce *Bocconi Ferdinando*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI (1969), pp. 99-101.

GROSSI P., "*La scienza del diritto privato*". *Una Rivista-progetto nella Firenze di fine secolo – 1893/1896*, 27, Milano 1988.

GROSSI P., *Scienza giuridica italiana, Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000.

GROSSI P., *L'Europa del diritto*, 7^a ed., Roma-Bari 2011.

GROSSI P., *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli 2011.

GUERRIERI G., *La tutela dei creditori nelle procedure concorsuali dell'Età Moderna*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 129-143.

GUGLIELMUCCI L., *Origine ed evoluzione delle procedure concorsuali amministrative*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali, rivista di dottrina e giurisprudenza*, 1 (1995).

GUGLIELMUCCI L., *Il ruolo del giudice delegato*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali, rivista di dottrina e giurisprudenza*, 3 (2003), pp. 1029-1032.

GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare*, 3^a ed., Torino 2008.

GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare*, 6^a ed., Torino 2014.

GUIDA F., *Michelangelo Pinto: un letterato e patriota romano in Italia e Russia*, Roma 1998.

HALPÉRIN J. L., voce *RIPERT Georges*, in *Dictionnaire historique des juristes français, XII^e - XX^e siècle*, publié sous la direction de P. Arabeyre, J. L. Halpérin, J. Krynen, 2^a ed., 2015, pp. 876-877.

HALPÉRIN J. L., voce *THALLER Edmond - Eugène*, in *Dictionnaire historique des juristes français, XII^e - XX^e siècle*, publié sous la direction de P. Arabeyre, J. L. Halpérin, J. Krynen, 2^a ed., 2015, p. 960.

HILAIRE J., *Hintroduction historique au droit commercial*, Paris 1986.

HILAIRE J., *Le Code de commerce de 1807, Les affaires économiques et la création de la chambre commerciale*, in *Bicentenaire du Code de commerce: la transformation du droit commercial sous l'impulsion de la jurisprudence*, sous l'égide de la Cour de cassation et du Centre Sorbonne-Affaires de l'Institut André Tunc de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Parigi 2007, pp. 1-21.

HUNECKE V., *Classe operaia e rivoluzione industriale a Milano 1859-1892*, Bologna 1982.

LACAITA C. G., *La professione degli Ingegneri a Milano dalla fine del '700 alla prima guerra mondiale*, in *Lavorare a Milano, L'evoluzione delle professioni nel capoluogo lombardo dalla prima metà dell' '800 a oggi*, Ricerca dell'Istituto Superiore di Sociologia coordinata da A. Martinelli, Milano 1987, pp. 81-96.

LACAITA C. G., *Ingegneri e scuole politecniche nell'Italia liberale*, in *Fare gli italiani: scuola e cultura nell'Italia contemporanea*, a cura di S. Soldani, G. Turi, I, Bologna 1993, pp. 213-253.

LACAITA C. G., *Ingegneri, Politecnico e cultura economica a Milano*, in *Milano nel primo Novecento, Protagonisti e problemi della cultura economica*, a cura di P. L. Porta, Milano 1996, pp. 37-52.

LACAITA C. G. - SILVESTRI A., *Francesco Brioschi e il suo tempo (1824-1897)*, I, Saggi, a cura di ID., Milano 2000.

LAFORGIA S., *La cooperazione e il socio-lavoratore*, Milano 2009.

LASSERE-KIESOW V., *L'esprit du Code de commerce*, in *Le Code de commerce 1807-2007. Livre du bicentenaire*, Ouvrage réalisé au sein de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), sous l'impulsion de son École doctorale de droit privé, Parigi 2007, pp. 19-36.

LE CANNU P., *Le Code de commerce, un code libéral?*, in *Bicentenaire du Code de commerce: la transformation du droit commercial sous l'impulsion de la jurisprudence*, sous l'égide de la Cour de cassation et du Centre Sorbonne-Affaires de l'Institut André Tunc de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Parigi 2007, pp. 33-50.

LEGNANI ANNICHINI A., *Il fallimento a Bologna: una giurisdizione contesa tra comune e mercanzia*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, (2009), pp. 127-236.

LEGNANI ANNICHINI A. - SARTI N., *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2011.

LEGNANI ANNICHINI A., *Tra Comune e Mercanzia: la giurisdizione fallimentare bolognese tra basso Medioevo e prima Età Moderna*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 65-78.

LEGNANI ANNICHINI A., *Luigi Borsari e le annotazioni al Codice di commercio (1868-1869)*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 475-499.

LEFEBVRE-TEILLARD A., *Cambacérès et le Code de commerce. Livre du bicentenaire*, Ouvrage réalisé au sein de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), sous l'impulsion de son École doctorale de droit privé, Parigi 2007.

LEVRA U., *Repressione e progetti reazionari dopo i tumulti del '98*, in *Rivista di Storia Contemporanea*, IV (1975), pp. 11-66.

LIBERTINI M., voce *Vivante, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 2058-2062.

LIBERTINI M., voce *Vidari, Ercole*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 2044-2046.

LIBONATI B., voce *Bonelli, Gustavo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XI (Roma 1969) pp. 761-762.

LIPPARINI L., *Andrea Costa*, Milano 1952.

LUCCHESI M., *L'organizzazione dell'Università di Pavia in età spagnola*, in *Almum Studium Papiense, Storia dell'Università di Pavia, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, I, Tomo II, Pavia 2013, pp. 855-868.

LUZZATTO G., *L'economia italiana dal 1861 al 1914*, I (1861-1894), Milano 1963.

LUZZATTO G., *L'economia italiana dal 1861 al 1894*, Torino 1968.

LYON-CAEN CH. - RENAULT L., *Traité théorique et pratique des faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires*, 5^a ed., I, Parigi 1934.

MACCHIORO A., *Evoluzione sociale e cooperativismo in Ugo Rabbeno*, in ID., *Studi di storia del pensiero economico italiano*, Milano 2006, pp. 179-196.

MAGRÌ E., *I ladri di Roma, 1893 Scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all'assalto del denaro pubblico*, Milano 1993.

MAIFREDA G., *Lavoro e fabbrica nella Milano del XX secolo*, in *Lavoro e società nella Milano del novecento*, a cura di R. Romano, Milano 2006, pp. 23-166.

MAISANO A., *Il movimento di riforma del Codice di Commercio a cavallo tra i due secoli, in 1882-1982, Cento anni dal Codice di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982*, 54, Milano 1984, pp. 233-266.

MANGONI L., *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, in *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra otto e novecento*, a cura di A. Mazzacane, Napoli 1986, pp. 27-56.

MARTELLO T., voce *Mutue (società assicuratrici)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII (1977), pp. 389-413.

MASOTTI A., *Matematica e matematici*, in *Storia di Milano, Principio di secolo 1901-1915*, Milano 1962, pp. 793-798.

MATTONE A., voce *Manara, Ulisse*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, (2013), pp. 1241-1242.

MAZZARELLA F., *Fallimento, Autonomia contrattuale, Impresa: itinerari e figure fra otto e novecento*, in *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, Milano 2010, pp. 161-204.

MAZZARELLA F., *La scoperta di un paradigma complesso. L' "Unternehmen" nel diritto commerciale e nella dottrina austro-tedesca del primo novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, 2010, pp. 299-386.

MAZZARELLA F., *L'impresa*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, ottava appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012, pp. 438-445.

MAZZARELLA F., *Percorsi storico-giuridici dell'impresa. Dall' "entreprise" all' "Unternehmen"*, Palermo 2012.

MIGLIORINO F., *Profilo storico delle procedure concorsuali*, in *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Trattato diretto da G. Ragusa Maggiore e C. Costa, Torino 1997, pp. 3-38.

MIGLIORINO F., *Mysteria concursus: itinerari premoderni del diritto commerciale*, Milano 1999.

MIRONE A., voce *Bolaffio, Leone*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, I (2013), p. 274.

MOIOLI A., *L'industrializzazione in Lombardia dall'ottocento al primo novecento: un bilancio storiografico*, in *L'Italia industriale nelle sue regioni: bilancio storiografico*, a cura di L. Avagliano, Napoli 1988, pp. 17-59.

MOLTENI G., *Il movimento cooperativo in Italia, Dagli albori alla fine dell'ottocento: la semina*, in ID., *Civiltà Cooperativa, Trattati di storia della cooperazione in Italia*, pp. 33-40.

MONTI A., *I formulari del senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2001.

MONTI A., *La legge alla portata di tutti: come fare a meno dell'avvocato*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di A. Padoa-Schioppa, Bologna 2009, pp. 383-424.

MONTI A., «... più un imprenditore che un operaio del diritto»: *la ricerca e la professione*, in *Angelo Sraffa*, a cura di P. Marchetti, M. A. Romani, Milano 2009, pp. 47-63.

MONTI A., *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, in *Commentario alla legge fallimentare*, a cura di C. Cavallini, IV, Milano 2010, pp. 165-195.

MONTI A., *Angelo Sraffa, un "antiteorico del diritto"*, Milano 2011.

MONTI A., voce *Sraffa, Angelo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 1908-1911.

MORI G., *L'economia italiana dagli anni Ottanta alla prima guerra mondiale*, in ID., *Storia dell'industria elettrica in Italia*, I, Roma-Bari 1992, pp. 1-106

MOSCATI L., *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus, in Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 47-80.

MOSCATI L., *Aspetti e problemi del fallimento tra Antico Regime e codificazione commerciale*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 81-103.

NARDO G. N., *commento all'art. 25*, in *Le nuove leggi civili, Il nuovo fallimento*, a cura di F. Santangeli, Milano 2006, pp. 135-136.

NELIDOFF P., *La naissance de la doctrine commercialiste au XIX^e siècle*, in *Qu'en est-il du Code de Commerce 200 ans après? État des lieux et projections. Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2007*, sous la direction de C. Saint-Alary-Hoin, Toulouse 2009, pp. 39-56.

PADOA SCHIOPPA A., *Le assicurazioni in Milano dal 1815 al 1915*, in *Storia di Milano, Nell'Unità Italiana (1859-1900)*, XV, Milano 1961, pp. 1027-1045.

PADOA SCHIOPPA A., *La genesi del Codice di commercio del 1982*, in *1882-1982, Cento anni dal Codice di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982*, 54, Milano 1984, pp. 1-51.

PADOA SCHIOPPA A., *Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni in Italia (1862-1942)*, in ID., *Saggi di Storia del Diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 205-259.

PADOA SCHIOPPA A., *La genesi del Codice di commercio del 1882*, in ID., *Saggi di Storia del Diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 157-203.

PADOA SCHIOPPA A., *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in ID., *Saggi di Storia del Diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 137-156.

PADOA SCHIOPPA A., *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1815)*, in ID., *Saggi di Storia del Diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 63-88.

PADOA SCHIOPPA A., *Napoleone e il "Code de Commerce"*, in ID., *Saggi di Storia del Diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 89-112.

PADOA-SCHIOPPA A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.

PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007.

PADOA SCHIOPPA A., *La normativa sulle società per azioni: proposte e riforme, un concerto a più voci (1882-1942)*, in *Tra imprese e istituzioni 100 anni di Assonime, La società per azioni*, a cura di ID. e P. Marchetti, in coll. con G. Acerbi, IV, Roma - Bari 2010, pp. 1-82.

PADOA SCHIOPPA A., *Unità nazionale e unificazione giuridica*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 23-47.

PANZAROLA A., *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice "speciali", tra tradizione e rinnovamento*, in *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, a cura di L. Lanfranchi e A. Carratta, Torino 2005, pp. 171-281.

PAPPALARDO S., *Giustizia e giudici in Italia negli anni '90*, in *Diritto, cultura e libertà, Atti del convegno in memoria di Renato Treves, Organizzato dall'Università degli Studi di Milano e dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Milano, 13, 14 e 15 ottobre 1994)*, a cura di V. Ferrari, M. L. Ghezzi, N. Gridelli Velicogna, Milano 1997, pp. 477-498.

PARISI D., *L'economia come scienza "utile" e "interessata". Sapere tecnico e cultura economica a Milano tra Ottocento e Novecento*, in *Milano e la cultura economica nel XX secolo, gli anni 1890-1920*, a cura di P. L. Porta, I, Milano 1998, pp. 105-161.

PASI F. – SCOVAZZO S. – STASI E., *Gli organi del fallimento, Compiti e responsabilità nelle nuove procedure concorsuali*, Torino 2007.

PECORARI P., *Il sistema bancario in Italia dopo l'Unità (1861-1900)*, in *Storia d'Italia - La banca*, a cura di A. Cova, S. La Francesca, A. Moioli, C. Bermond, XXIII, Torino 2008, pp. 299-340.

PECORELLA C. - GUALAZZINI U., voce *Fallimento (Premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI (1967), pp. 220-232.

PENE VIDARI G.S., *Fallimento e Codice di commercio sabaudo*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 105-116.

PENE VIDARI G. S., *La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità (Torino 1851)*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna 2013, pp. 117-134.

PERCEROU J., *Des faillites & banqueroutes et des liquidations judiciaires*, in *Traité general, Théorique et pratique de Droit Commercial*, 2, Parigi 1913, pp. 1-734.

PÉTEL P., *Décodification et recodification: un si mauvais code?*, in *Bicentenaire du Code de commerce: la transformation du droit commercial sous l'impulsion de la jurisprudence*, sous l'égide de la Cour de cassation et du Centre Sorbonne-Affaires de l'Institut André Tunc de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Parigi 2007, pp. 23-32.

PETRONIO U., *Un diritto nuovo con materiali antichi: Il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 1-45.

PICARDI N., voce *Mortara, Lodovico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXVII (Roma 2012), pp. 232-236.

PICARDI N., voce *Mortara, Lodovico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 1383-1386.

PIERGIOVANNI V., *Banchieri e falliti nelle "Decisiones de mercatura" della Rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. Nehlsen – von Stryk e D. Nörr, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Venezia 1985, pp. 17-38.

PIERGIOVANNI V., *Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 21-28.

PODESTÀ G. L., *Sviluppo industriale e colonialismo, Gli investimenti italiani in Africa orientale 1869-1897*, Milano 1996.

POLSI A., *Banche e industrializzazione in età giolittiana (1900-14)*, in *Storia d'Italia - La banca*, a cura di A. Cova, S. La Francesca, A. Moioli, C. Bermond, XXIII, Torino 2008, pp. 373-400.

PORRECA P., *Il procedimento sommario di cognizione*, Milano 2011.

PORRI V., *Lo sviluppo delle imprese assicuratrici in Italia nei rami elementari*, in *Lo sviluppo e il regime delle assicurazioni in Italia*, a cura di G. Prato, V. Porri, F. Carrara, II, Torino 1928, pp. 67-192.

PORTA P. L., *Milano e la cultura economica nel XX secolo, gli anni 1890-1920*, I, Milano 1998.

PROVINCIALI R., *Manuale di diritto fallimentare*, 2^a ed., Milano, 1951.

QUADRIO CURZIO A., *Gli ingegneri-economisti e i tecnologi-imprenditori nello sviluppo lombardo*, in *Milano e la Lombardia nella civiltà nazionale*, Milano 1995, pp. 169-183.

QUADRIO CURZIO A., *Economisti ed economia, per un'Italia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo*, Bologna 2007.

RAPONI N., voce *Brioschi, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIV (1972), pp. 321-324.

RENOUARD A. - CH., *Traité des faillites et banqueroutes*, 3^a ed., I, Paris 1857.

RESCIGNO P., *Introduzione al Codice civile*, Roma - Bari 2001.

ROMANI M. A., *La prima Università commerciale "decoro di Milano e dell'Italia"*, in *Storia di una libera Università. L'Università Commerciale Luigi Bocconi dalle origini al 1914*, a cura di M. Cattini, E. Decleva, A. De Maddalena, M. A. Romani, I, Milano 1992, pp. 81-144.

ROMANI M. A., *Costruire le istituzioni. Leopoldo Sabbatini (1860-1914)*, Soveria Mannelli 1997.

ROMANO R., *La modernizzazione periferica. L'alto milanese e la formazione di una società industriale (1750-1914)*, Milano 1990.

ROMANO R., *Fabbriche, operai, ingegneri. Studi di storia del lavoro in Italia tra '800 e '900*, Milano 2000.

ROSBOCH M., *Problemi delle invalidità fra processo e procedure concorsuali medievali*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 29-36.

ROSSI A., *La conservazione dell'impresa nell'evoluzione delle procedure concorsuali*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 145-152.

ROTONDI C., *Bollettino del Collegio dei Ragionieri in Milano*, in *Bibliografia dei periodici economici lombardi: 1815-1914*, a cura di F. Della Peruta, E. Cantarella, I, Milano 2005, pp. 205-210.

(s.a.), voce *Mancini Pasquale Stanislao*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXVIII (2007), pp. 537-547.

SALVI S., *Il concorso dei creditori in alcuni atti processuali milanesi tra Sette e Ottocento: le allegationes iuris*, in *L'arte del difendere. Avvocati a Milano tra sette e ottocento*, a cura di M. G. di Renzo Villata, Milano 2006, pp. 757-806.

SANDONÀ A., *Giuseppe Zanardelli*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna 2011, pp. 258-277.

SANTARELLI U., *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, IX, Padova 1964.

SANTARELLI U., *Commento agli artt. 1-4*, in *Legge fallimentare. Commentario Scialoja - Branca*, Bologna - Roma 1974, pp. 1-23.

SANTARELLI U., voce *Fallimento (storia del)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale*, V (1990), pp. 366-372.

SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, 3^a ed., Torino 1998.

SANTARELLI U., *Il Fallimento: delitto o sventura?*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 13-20.

SANTARELLI U., voce *Giuristi e mercanti*, in *Enciclopedia Italiana, Il contributo italiano alla storia del pensiero, diritto*, Appendice VIII (2012), pp. 30-34.

SBRICCOLI M., *Il diritto penale liberale. La « Rivista penale » di Luigi Lucchini, 1874-1900*, in *Riviste giuridiche italiane (1865-1945), Quaderni fiorentini*, 16, (1987), pp. 105-183.

SCALFI G., *L'idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato*, Milano 1968.

SCIUMÈ A., *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel regno italico (1806-1808)*, Milano 1982.

SCIUMÈ A., *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno: Il momento settecentesco*, I, Milano 1985.

SCIUMÈ A., *Il diritto comune dopo il Diritto comune: linee di una ricerca sulle categorie dogmatiche del fallimento nella cultura giuscommercialistica dell'Italia unita*, in *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Legnani Annichini, N. Sarti, Bologna 2011, pp. 117-127.

SCIUMÈ A., voce *Cesare Vivante*, in *Enciclopedia Italiana, Il contributo italiano alla storia del pensiero*, diritto, appendice VIII (2012), pp. 446-450.

SCIUMÈ A., *Le procedure concorsuali: una prospettiva storico-comparatistica*, in *Profili storici, comunitari, internazionali e di diritto comparato, Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da F. Vassalli - F.P. Luiso - E. Gabrielli, Torino 2014, pp. 1-42.

SCIUMÈ A., *Una scienza a livello del suolo per le procedure concorsuali*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 457-474.

SIGNORI E., *Minerva a Pavia, L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, Milano 2002.

SILVESTRI A., *Il Politecnico di Milano e il processo di industrializzazione tra Otto e Novecento*, in *150 anni di cultura politecnica da Milano a Lecco*, a cura di A. C. Buratti e O. Selvafolta, Milano 2013, pp. 47-81.

SILVESTRI A., *La cultura politecnica e l'industria*, in *L'industria nei 150 anni dell'unità d'Italia, Paradigmi e protagonisti*, a cura di A. Quadrio Curzio, M. Fortis, Bologna 2012, pp. 103-132.

SINISI L., *Il contributo del foro genovese al Codice di commercio unitario*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 345-363.

SORDI B., *Plaidoyer per l'unità della giurisdizione: Pasquale Stanislao Mancini e l'abolizione del contenzioso amministrativo*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del*

primo diritto unitario, a cura di S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari, Bologna 2014, pp. 845-858.

SPADA P., *Boutiquiers e Padri Costituenti*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 117-140.

SPADA P., *Il Code de commerce 1807 e la costituzione economica*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive. Atti del convegno Como, 18-19 Ottobre 2007*, a cura di S. Rossi e C. Storti, Varese 2009, pp. 33-38.

SPECIALE G., *Fallimento tra Dolo e Sfortuna. L'azione revocatoria e il diritto d'asilo nei secoli XVI-XVIII*, Roma 1996.

SPINELLI G., *Una ferrovia anomala. Le vicende della Rezzato-Vobarno*, in *Mazzano. Storia di una comunità - Secoli XII-XX*, a cura di D. Montanari, Travagliato 1992, pp. 343-353.

STANGHELLINI L., *Le crisi di impresa fra diritto ed economia, Le procedure di insolvenza*, Bologna 2007.

STORTI C., *"Preparare in ogni modo alla pratica", Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di resistenza all'unificazione legislativa (1850-1865)*, in *Formare il giurista, Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura e con un saggio introduttivo di M. G. di Renzo Villata, Milano 2004, pp. 459-495.

STORTI C., *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di A. Padoa-Schioppa, Bologna 2009, pp. 271-321.

STORTI C., voce *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, II (2013), pp. 1244-1248.

STRONATI M., *Un'idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza "minorile" nel primo Novecento*, in *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, Quaderni fiorentini*, 40, (2011), pp. 813-867.

SUNSERI N., *Piazza Affari*, Milano 1998.

SZRAMKIEWICZ R.- DESCAMPS O., *Histoire du droit des affaires*, Parigi 2013.

TARLANO F., *La produzione scientifica tra ricerca e attività politica*, in Francesco Perrone. *Risorse e sviluppo in Valle dell'Agri*, a cura di E. V. Alliegro, Grumento Nova 2013, pp. 33 - 38.

TARUFFO M., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna 1980.

TERRANOVA G., voce *Bonelli, Gustavo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, I (2013), pp. 289-292.

TETI R., *Codice Civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano 1990.

TETI R., *Imprese, imprenditori e diritto*, in *Storia d'Italia – L'industria*, a cura di F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, L. Segreto, XV, Torino 1999, pp. 1238-1243.

TETI R., voce *Margheri, Alberto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, (2013), p. 1274.

TONINELLI P. A., *Ragioneria e aziendalismo a Milano fra Otto e Novecento*, in *Milano e la cultura economica nel XX secolo, gli anni 1890-1920*, a cura di P. L. Porta, I, Milano 1998, pp. 313-335.

TONIOLO G., *Alcune tendenze dello sviluppo economico italiano 1861-1940*, in *l'economia italiana 1861-1940*, a cura di ID., Bari 1978, pp. 3-30.

TONIOLO G., *Storia economica dell'Italia liberale 1850-1918*, 2^a ed., Bologna 1998.

TRANFAGLIA N., *Il deperimento dello stato liberale in Italia*, in ID., *Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche*, Milano 1973, pp. 34-52.

TREZZI L., *Le associazioni imprenditoriali industriali e il movimento rivendicativo dei lavoratori nella seconda metà dell'Ottocento sino alla grande guerra*, in *Milano e la cultura economica nel XX secolo, gli anni 1890-1920*, a cura di P. L. Porta, I, Milano 1998, pp. 337-392.

UNGARI P., *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963.

UNGARI P., *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia (lezioni)*, Roma 1974.

UNGARI P., *Statuti di compagnie e società azionarie italiane, 1638-1808 : per la storia delle società per azioni in Italia*, Milano 1993.

VALENTE F., *La naissance du Code de Commerce Napoléonien*, in *Qu'en est-il du Code de Commerce 200 ans après? État des lieux et projections. Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2007*, sous la direction de C. Saint-Alary-Hoin, Toulouse 2009, pp. 15-37.

VALLENS J. L., *Le droit des faillites de 1807 à aujourd'hui*, in *Bicentenaire du Code de Commerce 1807-2007*, Parigi 2007, pp. 669-674.

VELLA M., *Oltre il motivo del profitto, Storia, economia, gestione e finanza delle imprese cooperative italiane*, Dogana 2010.

VERRUCOLI P., voce *Cooperative (Imprese)*, in *Enciclopedia del diritto*, X (1962), pp. 549-608.

VERRUCOLI P., *La società cooperativa*, Milano 1958.

VINCIGUERRA S., *Un nuovo diritto penale all'alba del Novecento: il codice Zanardelli. Appunti di comparazione con il codice del 1859*, in *Codice Penale del Regno d'Italia (1889)*, a cura di ID., Padova 2009, pp. XI-XXXVIII.

VITA E., voce *Mutuo Soccorso*, in *Il Digesto Italiano*, XV² (1929), pp. 1210-1267.

VOLANTE R., *Autonomia contrattuale e fallimento tra fondazioni medievali, diritto comune e codici*, in *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, Milano 2010, pp. 125-160.

ZAGREBELSKY V., voce *Beria di Argentine Adolfo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M. N. Miletta, (2013), pp. 226-227.

ZANGHERI R., *Nascita e primi sviluppi*, in *Storia del movimento cooperativo in Italia 1886-1986*, a cura di R. Zangheri, G. Galasso, V. Castronovo, Torino 1987, pp. 5-216.

ZANINELLI S., *La Lombardia verso l'industrializzazione, dalla crisi agraria al primo conflitto mondiale*, in *Storia dell'industria italiana*, Milano 1977, pp. 62-101.

Fonti Dottrinali

ALOISINI T., *Le società per azioni e l'imposta di Ricchezza Mobile*, Napoli 1912.

Appunti presi dalle lezioni del Prof. A. Sraffa, *Il fallimento*, Pavia 1908 -1909.

ARCANGELI A., nota a sentenza, in *Il Foro Italiano*, XXV (1900), pp. 1394-1408.

ARCANGELI A., *Le associazioni irregolari di mutua assicurazione, Considerazioni di diritto vigente e di diritto condendo*, in *Diritto commerciale*, XIX, fasc. 5 (1901), pp. 1-15.

ASCARELLI T., *Principi e problemi delle società anonime*, in ID., *Saggi giuridici*, Milano 1949.

ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale, Introduzione e teoria dell'impresa*, 3^a ed., Milano 1962.

ASCOLI P., *La moratoria ed il concordato preventivo*, Milano 1896.

BALDI C., *Società per azioni*, Milano-Roma 1910.

BOCCARDO G., *Trattato Teoretico- Pratico di Economia Politica*, Torino 1885.

BOLAFFI R., *La società semplice*, Milano 1947.

BOLAFFIO L., *Alcune questioni intorno all'istituto della moratoria*, in *Monitore dei Tribunali*, XXVII (1886), pp. 3-21 dell'estratto.

BOLAFFIO L., *La legge belga sul concordato preventivo al fallimento*, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888), pp. 661-667.

BOLAFFIO L., *I limiti della cooperazione*, in *Annuario critico della giurisprudenza commerciale*, VIII (1890), pp. 539-545.

BOLAFFIO L., *Ancora per un Codice unico delle obbligazioni (a proposito di due recenti pubblicazioni)*, in *Monitore dei tribunali*, XXXIV (1893), pp. 282-283.

BOLAFFIO L., *Relazione od esposizione dei motivi del progetto preliminare, Del concordato preventivo*, Torino 1895.

BOLAFFIO L., *La legge sul Concordato Preventivo e sulla Procedura dei Piccoli Fallimenti*, Verona 1903.

BOLAFFIO L., *La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti*, in *Monitore dei Tribunali*, XLIV (1903), pp. 441-442.

BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti : legge 24 maggio 1903 n. 197 : commento*, 2^a ed., Verona 1910.

BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti (legge 24 maggio 1903 n. 197)*, in *Il codice di commercio commentato*, coordinato da L. Bolaffio, C. Vivante, 3^a ed., VIII, Appendice, Torino 1910.

BOLAFFIO L., *Concordato preventivo e concordato fallimentare*, Milano 1929.

BONELLI G., *La personalità giuridica delle società di commercio*, in *La Legge*, II, fasc. 9 (1887), pp. 3-9 dell'estratto.

BONELLI G., *La personalità giuridica dei beni in liquidazione giudiziale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, VII, (1889), pp. 167-230.

BONELLI G., *Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento*, in *Archivio giuridico*, LVIII (1897), pp. 3-72 dell'estratto.

BONELLI G., *Appunti sul fallimento delle società commerciali*, Torino 1897.

BONELLI G., *Appunti sul fallimento delle società commerciali. A proposito del recente lavoro di A. Sraffa sul fallimento delle società commerciali*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, fasc. I, XXIII (1897), pp. 3-38 dell'estratto.

BONELLI G., *Le società cooperative e il codice di commercio*, in *Diritto commerciale*, XVII (1899), pp. 698-720.

BONELLI G., *Del fallimento*, I, Milano 1900.

BONELLI G., *La chiusura del fallimento*, in *Rivista di diritto commerciale*, fasc. VI, III (1905), pp. 3-35 dell'estratto.

BONELLI G., *Del fallimento*, in *Commentario al Codice di Commercio*, VIII, parte II, Milano 1908.

BONELLI G., *Del fallimento*, I, 2ª ed., Milano 1923.

BONELLI G., *Del fallimento*, II, 2ª ed., Milano 1923.

BONELLI G., *Del fallimento*, III, 2ª ed., Milano 1923.

BONELLI G., *Del fallimento*, I, 3ª ed., Milano 1938.

BONELLI G., *Sulla riforma del codice di commercio nella parte riflettente il fallimento*, Milano 1924.

BUTERA A., voce *Moratoria, concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti*, in *Il Digesto Italiano*, diretto da L. Lucchini, XV² (1929), pp. 853-944.

CALAMANDREI R., *Del fallimento*, I, Torino 1883.

CALAMANDREI R., *Formulario dei principali atti relativi alla procedura del fallimento: ricorsi, relazioni, verbali, provvedimenti, ordinanze, sentenze, ecc*, Torino 1883.

CAPO V., voce *Società cooperativa (Società commerciale, parte speciale)*, in *Digesto italiano*, XXI³, (1928), pp. 459-501.

CASSANDRO G., *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI con documenti inediti*, Torino 1938.

CAVO E., voce *Concordato (Diritto commerciale)*, in *Il Digesto Italiano*, VII (1896), pp. 341-376.

CONTINI C., *Circa i limiti della cooperazione*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), pp. 33-35.

CUZZERI E., *Il Codice di commercio italiano: commentato coi lavori preparatori - con la dottrina e con la giurisprudenza*, 1ª ed., VII, Verona, Padova, Torino 1883.

CUZZERI E., *Del fallimento*, in *Il Codice di commercio commentato*, commento coordinato da L. Bolaffio, C. Vivante, 2ª ed., VIII, Verona 1901.

CUZZERI E., *Del fallimento*, 3ª ed., Torino 1911.

DE VAREILLE –SOMMIERÈRES M., *Les personnes morales*, 2ª ed., Parigi 1919.

FASSA C., *La moratoria nel fallimento*, Torino 1895.

FENICIA S., *La cooperazione in Piemonte: contributo alla storia della cooperazione*, Torino 1901.

GAGLIANO A., *Gli amministratori delle società anonime nel diritto e nella giurisprudenza*, Palermo 1904.

GIULIANO M., *Il fallimento nel diritto processuale civile internazionale*, Milano 1943, XXI.

GOBBI U., *La cooperazione e il codice di commercio*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), pp. 281-284.

GOBBI U., *Sullo stato attuale della mutualità in Italia*, in *Monitore dei Tribunali*, XLI (1900), pp. 461-462.

GOBBI U., *Ancora sul carattere giuridico della Associazione di Mutua assicurazione*, in *Monitore dei Tribunali*, XLII (1901), pp. 201-202.

GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, prima traduzione italiana a cura di V. Pouchain e A. Scialoja, Torino 1913.

HOLYOAKE G. J., *La storia dei probi pionieri di Rochdale*, con prefazione e note di A. Basevi, Roma 1953.

JONA E., *Il concordato amichevole stragiudiziale in limite di fallimento*, Torino 1908.

LATTES A., *Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della Repubblica di Venezia*, Venezia 1880.

LATTES A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884.

MANARA U., *Le società cooperative nel vigente codice di commercio italiano*, Torino 1899.

MANARA U., *Contro un codice unico delle obbligazioni*, Prolusione letta il 12 gennaio 1893, Genova, in *Le prolusioni dei civilisti (1873-1899)*, a cura della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, I, Napoli 2012, pp. 783-824.

MANARA U., *Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento, studio intorno la così detta personalità giuridica delle società commerciali nel vigente nostro diritto positivo*, Torino 1898.

MANARA U., *L'associazione di mutua assicurazione non è società; epperò non può costituirsi come società cooperativa*, in *Il Foro Italiano*, fasc VII, XXIV (1899), pp. 3-19 dell'estratto.

MANARA U., *Delle società e delle associazioni commerciali. Trattato teorico-pratico. Parte generale*, I, Torino 1902.

MANARA U., *La pretesa Personalità giuridica delle Società commerciali*, in ID., *Delle società e delle associazioni commerciali*, II, sezione prima, Torino 1902.

MANARA U., *Delle società e delle associazioni commerciali. Parte generale. Trattato teorico-pratico*, Torino 1902-1906.

MANFREDI P., *La società anonima cooperativa: Studi*, 2^a ed., Milano 1885.

MARGHERI A., *Il Diritto Commerciale Italiano esposto sistematicamente*, 2^a ed., II, Napoli 1887.

MARGHERI A., *Delle Società e delle Associazioni commerciali*, in *Il codice di commercio commentato* commento coordinato da L. Bolaffio e C. Vivante, III, Verona 1903.

MARGHERI A., *Manuale di diritto commerciale*, II, Roma 1923.

MASÈ-DARI E., *Il Codice di commercio - Commento - Libri Terzo e Quarto. Del fallimento, e dell'esercizio delle azioni commerciali e della loro durata*, Torino 1892.

MOLINA L., *Manuale teorico-pratico del curatore di fallimento e del commissario giudiziale*, 3^a ed., Milano 1922.

MORTARA L., *Effetti processuali dell'abolizione dei Tribunali di Commercio*, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888), pp. 345-350.

MORTARA L., *Sulla interpretazione dell'articolo 825 del codice di commercio, (Accordo amichevole nella moratoria)*, in *Giurisprudenza Italiana*, 46 (1894), pp. 187-211.

NARDI G., *Le origini della moratoria*, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di dottrina e giurisprudenza*, VI (1900), pp. 18-19.

PADOA C., *Lo scioglimento delle società commerciali*, Firenze 1903.

PAGANI C., voce *Fallimento (Diritto commerciale)*, in *Digesto Italiano*, diretto da L. Lucchini, XI (Torino 1927), pp. 68-135.

PATERI G., *La società anonima*, Torino 1890.

PENNETTI V., *Fallimento delle società commerciali nei rapporti internazionali*, Torino-Paris 1898.

PERRONE F., *Della assicurazione mutua (forma privata)*, Torino - Roma 1894.

PERTILE A., *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla Codificazione. Storia del diritto privato*, IV, 2ª ed., Torino 1893.

PICCINELLI F., *Le società industriali italiane per azioni*, Milano 1902.

PIPIA U., *Gli enti collettivi*, in *Trattato di diritto commerciale*, II, Torino 1914.

QUARTA O., *L'interrogatorio e il giuramento nei rapporti delle persone giuridiche*, Roma 1900.

RABBENO U., *La cooperazione in Italia, saggio di sociologia economica*, Milano 1886.

RABBENO U., *Le società cooperative di produzione, contributo allo studio della questione operaia*, Roma 1953.

RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, 1ª ed, Milano 1904.

RAMELLA A., *Fallimento e concordato preventivo delle società di commercio*, Torino 1938.

REZZARA J., *Il concordato nella storia, nella dottrina, nella giurisprudenza*, Torino - Roma 1901.

RIPERT G., *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris 1946.

ROCCO A., *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento: trattato teorico-pratico*, Torino 1902.

ROCCO A., *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Torino 1906.

ROCCO A., *Il fallimento: teoria generale e origine storica*, Milano 1917.

SACERDOTI A., *Sull'estensione dell'istituto del fallimento ai non commercianti*, Padova 1882.

SALVIOLI G., *I difetti sociali del Codice Civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*, Palermo 1890.

SOPRANO E., *Della responsabilità civile e penale degli amministratori di società per azioni*, Milano - Torino - Roma 1910.

SRAFFA A., *La liquidazione delle società commerciali*, 1ª ed., Firenze 1891.

SRAFFA A., *La lotta commerciale*, in *La scienza del diritto privato*, II (1894).

SRAFFA A., *Il tribunale competente a dichiarare il fallimento di una società*, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza, Organo del ceto dei curatori nei fallimenti*, VI (1900), pp. 187-188.

SRAFFA A., *Il fallimento delle società commerciali*, Firenze 1897.

SRAFFA A., *La liquidazione delle società commerciali*, 2ª ed., Firenze 1899.

THALLER E., *Des faillites en droit comparé*, II, Parigi 1887.

TORLAI U., *I concordati, le moratorie e i piccoli fallimenti*, Torino 1927.

VECA S., *La teoria economica della cooperazione*, Napoli 1907.

VIDARI E., *Corso di Diritto commerciale*, 2ª ed., II, Milano 1881.

VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, 2ª ed., III, Milano 1882.

VIDARI E., *I fallimenti, trattazione sistematica secondo il nuovo codice di commercio italiano*, parte prima, Milano 1886.

VIDARI E., *I Fallimenti, trattazione sistematica secondo il nuovo codice di commercio italiano*, parte seconda, Milano 1886.

VIDARI E., *Le riforme al Codice di Commercio*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891), pp. 769-770.

VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, 4^a ed, VIII, Milano 1897.

VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, 4^a ed., IX, Milano 1898.

VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, 5^aed., II, Milano 1901.

VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, 5^a ed., IX, Milano 1908.

VIGHI A., *La personalità giuridica delle società commerciali*, Verona - Padova 1900.

VITALEVI M., *La moratoria nel nuovo codice di commercio italiano in relazione ai codici olandese e belga*, Torino 1884.

VIVANTE C., *Per un codice unico delle obbligazioni*, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888), pp. 169-176.

VIVANTE C., *I limiti della cooperazione*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXI (1890), pp. 833-836.

VIVANTE C., *Le nuove influenze sociali nello studio del diritto commerciale*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXV (1894), pp. 729-731.

VIVANTE C., *Il contratto di assicurazione*, I, Milano 1885.

VIVANTE C., nota a Corte di Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889), pp. 1121-1124.

VIVANTE C., *Le società cooperative e la riforma del codice di commercio*, Venezia 1896.

VIVANTE C., *Il fallimento non produce di diritto lo scioglimento della Società Anonima. Applicazione a una Mutua Assicuratrice*, in *Monitore dei Tribunali*, XXXVIII (1897), pp. 141-142.

VIVANTE C., *I difetti sociali del codice di commercio*, in *La riforma sociale*, IX (1899), pp. 25-39.

VIVANTE C., *La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in *Critica sociale*, XXII (1902), pp. 345-351.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, I commercianti*, 2^a ed., I, Appendice, Torino 1902.

VIVANTE C., *La personalità giuridica delle società commerciali*, in *Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo*, diretta da ID., A. Sraffa, I (1903), pp. 1-22.

VIVANTE C., *Trattato di Diritto commerciale, Le società commerciali*, 2^a ed, II, Torino 1903.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, I commercianti*, 3^a ed., I, Milano 1906.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, I commercianti*, 4^a ed., I, Milano 1911.

VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, 16^a ed., Milano 1918.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, I commercianti*, 5^a ed., I, Milano 1922.

VIVANTE C., *La riforma della legislazione commerciale*, in *Monitore dei Tribunali*, (1923), n. 6, pp. 161-162.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, 5^a ed., II, Milano 1928.

Fonti Legislative

Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio, Verbale XCIX, Tornata del 22 dicembre 1871, (ed. A. MARGHIERI, II, Napoli 1885).

Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio, Verbale CLVI, Tornata del 11 aprile 1872, N. 918, (ed. A. MARGHIERI, II, parte prima, Napoli 1885).

Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio, Verbale CLVIII, Tornata del 13 aprile 1872, N. 927, (ed. A. MARGHIERI, II, parte prima, Napoli 1885).

Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio, Verbale CLIX, Tornata del 14 aprile 1872, N.936, (ed. A. MARGHIERI, II, parte prima, Napoli 1885).

Atti della Commissione istituita nel 1869 incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di commercio, Tornata del 14 aprile 1872, N. 938, (Il Codice di commercio del regno d'Italia 1882, ed. D. Galdi, II, Napoli 1883, p. 499) e (ed. A. MARGHIERI, II, parte prima, Napoli 1885).

Commissione ministeriale per la riforma del codice di commercio, Progetto preliminare sul concordato preventivo, compilato dalla Sottocommissione per i fallimenti, Roma 1894. Il Codice Civile del regno d'Italia 1865, (ed. Francesco Pagnoni, Milano 1865).

Il Codice di Commercio del regno d'Italia 1865, (ed. Coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, Milano 1865).

Il Codice di Commercio del regno d'Italia 1882, (ed. Domenico Antonio Galdi, Napoli 1882).

Sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, Legge 10 luglio 1930, n. 995.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Fondi d'Archivio

Archivio di Stato di Milano (ASMi).

ASMi, Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento (1871-1967): busta 21 a. 1884; busta 29 a.1888; busta 31 a.1888; busta 33 a.1889; busta 34 a.1889; busta 36 a.1889; busta 38 a.1890; busta 39 a.1890; busta 42 a.1890; busta 45 a.1891; busta 46 a.1891; busta 47 a.1891; busta 48 a.1891; busta 49 a.1892; busta 50 a.1892; busta 51 a.1892; busta 52 a.1892; busta 60 a.1893; busta 61 a.1894; busta 64 a.1894; busta 66 a.1894; busta 67 a.1895; busta 68 a.1895; busta 71 a.1896; busta 73 a. 1896; busta 77 a.1897; busta 78 a.1897; busta 79 a.1898; busta 80 a.1898; busta 83 a.1899; busta 86 a. 1899; busta 87 a.1900; busta 88 a.1900; busta 89 a.1900.

ASMi, Corte d'Appello di Milano, Sentenze civili (1864-1980): a.1885; a.1889; a.1898; a.1904.

ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Rubriche Alfabetiche delle Sentenze di Fallimento (1871-1904), a. 1901-1904, busta 19.

Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano (ASCCMi).

ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, scatola n. 148 (1889-1919), fascicolo n. 3.

ASCCMi, Fondo Fallimenti e ruolo curatori fallimenti, cartella n. 133 (1903-1920), fascicolo n. 7.

ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 407 (1852-1920), fascicolo n. 14.

ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 489 (1886-1920), fascicolo n. 97.

ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 515 (1862-1920), fascicolo n. 122.

ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 522 (1861-1920), fascicolo n. 129.

ASCCMi, Fondo Fallimenti e Ruolo Curatori Fallimenti, Raccolta ruoli dei curatori di fallimento (1889-1919), scatola 148.

ASCCMi, Fondo Notifiche e Iscrizioni Ditte, cartella n. 555 (1862-1920), fascicolo n. 162.

Elenco sentenze citate

Corte d'Appello di Torino, 17 settembre 1883, in *Il Foro Italiano*, IX (1884).

Corte d'Appello di Milano, 30 novembre 1883, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, I (1883).

Trib. di Comm. Milano 6 agosto 1884, n. 178, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1884, busta 21.

Trib. di Comm. Milano 20 agosto 1884, n. 193, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1884, busta 21.

Corte d'Appello di Milano 22 dicembre 1885 n. 511, ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1885, XI.

Corte d'Appello di Milano 29 dicembre 1885, n. 511, ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1885, XI.

Corte d'Appello di Milano, 29 dicembre 1885, in *Il Foro Italiano*, XI (1886).

Trib. di Comm. Milano 1 febbraio 1888, n. 52, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 29.

Trib. di Pistoia, 7 febbraio 1888, in *Monitore dei Tribunali*, XXIX (1888).

Trib. di Comm. Milano 19 marzo 1888, n. 147, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 29.

Trib. di Comm. Milano 25 marzo 1888, n. 171, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 29.

Trib. Civ. e Corr. Milano 13 luglio 1888, n. 381, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1888, busta 31.

Corte d'Appello di Genova, 27 luglio 1888, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, VI (1888).

Trib. di Milano, 15 settembre 1888 e 27 dicembre 1888, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889).

Trib. Civ. e Corr. Milano 12 febbraio 1889, n. 60, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 33.

Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889).

Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889).

Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889, in *La Legge*, XXIX (1889).

Trib. Civ. e Corr., Milano 16 maggio 1889, n. 239, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34.

Trib. Civ. e Corr., Milano 12 giugno 1889, n. 301, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34.

Corte d'Appello di Milano, 18 giugno 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889).

Trib. Civ. e Corr., Milano 18 luglio 1889, n. 392, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34.

Trib. Civ. e Corr. Milano 2 settembre 1889, n. 489, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 36.

Corte d'Appello di Bologna 6 settembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XIV (1889).

Trib. Civ. e Corr. Milano 10 settembre 1889, n. 508, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 36.

Trib. Civ. e Corr. Milano 20 settembre 1889, n. 529, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 36.

Corte d'Appello di Milano, 10 dicembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XV (1890).

Corte d'Appello di Milano 10 dicembre 1889 n. 513, ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1889, XI.

Trib. Civ. e Corr., Milano 30 dicembre 1889, n. 726, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1889, busta 34.

Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1889, in *Monitore dei Tribunali*, XXX (1889).

Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1889, in *Il Foro Italiano*, XV (1890).

Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1889, in *La Legge*, XXX (1890).

Trib. Civ. e Pen., Milano 25 gennaio 1890, n. 47, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 38.

Trib. Civ. e Pen., Milano 15 febbraio 1890, n. 112, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 38.

Trib. Civ. e Pen., Milano 25 febbraio 1890, n. 133, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 38.

Trib. Civ. e Pen., Milano 23 marzo 1890, n. 196, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 39.

Trib. Civ. e Pen., Milano 18 aprile 1890, n. 252, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 39.

Corte di Cassazione di Roma, 16 luglio 1890, in *Il Foro Italiano*, XV (1890).

Corte di Cassazione di Roma, 16 luglio 1890, in *La Legge*, XXX (1890).

Corte di Cassazione di Torino 21 luglio 1890, in *Il Foro Italiano*, XV (1890).

Trib. Civ. e Pen., Milano 24 settembre 1890, n. 635, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 42.

Trib. Civ. e Pen., Milano 27 settembre 1890, n. 647, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1890, busta 42.

Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *Monitore dei Tribunali*, XXXII (1891).

Corte di Cassazione di Torino, 17 marzo 1891, in *La Legge*, XXXI (1891).

Trib. Civ. e Pen., Milano 8 aprile 1891, n. 222, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 45.

Trib. Civ. e Pen., Milano 4 giugno 1891, n. 381, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46.

Trib. Civ. e Pen., Milano 25 giugno 1891, n. 433, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46.

Trib. Civ. e Pen. Milano 1 luglio 1891, n. 449, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46.

Trib. Civ. e Pen. Milano 11 luglio 1891, n. 479, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 46.

Trib. di Bologna, 23 luglio 1891, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, IX (1891).

Corte d'Appello di Milano, 24 luglio 1891, in *Monitore dei Tribunali*, 2 (1891).

Trib. Civ. e Pen., Milano 8 ottobre 1891, n. 656, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 47.

Trib. Civ. e Pen., Milano 31 ottobre 1891, n. 695, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 47.

Trib. Civ. e Pen., Milano 17 novembre 1891, n. 721, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1891, busta 48.

Trib. Civ. e Pen., Milano 12 gennaio 1892, n. 29, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 49.

Trib. Civ. e Pen., Milano 30 gennaio 1892, n. 85, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 49.

Trib. Civ. e Pen., Milano 18 maggio 1892, n. 379, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 50.

Corte d'Appello di Milano, 21 giugno 1892, in *Temì Genovese*, 4 (1892).

Trib. Civ. e Pen., Milano 27 luglio 1892, n. 583, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 51.

Trib. Civ. e Pen. Milano 10 ottobre 1892, n. 781, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1892, busta 52.

Corte di Cassazione di Torino, 24 maggio 1893, in *Giurisprudenza Italiana*, XLV (1893).

Trib. Civ. e Pen., Milano 25 novembre 1893, n. 960, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1893, busta 60.

Trib. Civ. e Pen., Milano 13 dicembre 1893, n. 1014, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1893, busta 60.

Trib. Civ. e Pen., Milano 30 dicembre 1893, n. 1061, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1893, busta 60.

Trib. Civ. e Pen., Milano 4 gennaio 1894, n. 20, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 61.

Trib. Civ. e Pen., Milano 17 gennaio 1894, n. 50, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 61.

Corte d'Appello di Milano, 9 marzo 1894, in *Monitore dei Tribunali*, XXXV (1894).

Trib. Civ. e Pen., Milano 16 luglio 1894, n. 681, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 64.

Trib. Civ. e Pen., Milano 19 novembre 1894, n. 1070, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1894, busta 66.

Trib. Civ. e Pen., Milano 15 febbraio 1895, n. 145, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1895, busta 67.

Trib. Civ. e Pen. Milano 21 maggio 1895, n. 423, e 12 giugno 1895, n. 473, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1895, busta 68.

Trib. Civ. e Pen., Milano 18 gennaio 1896, n. 93, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1896, busta 71.

Trib. Civ. e Pen., Milano 25 agosto 1896, n. 792, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1896, busta 73.

Corte d'Appello di Milano, 22 settembre 1896, in *Monitore dei Tribunali*, XXXVIII (1897).

Trib. Civ. e Pen., Milano 31 maggio 1897, n. 401, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77.

Trib. Civ. e Pen., Milano 2 giugno 1897, n. 406, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77.

Trib. Civ. e Pen., Milano 2 giugno 1897, n. 409, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77.

Trib. Civ. e Pen., Milano 9 luglio 1897, n. 503, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77.

Trib. Civ. e Pen., Milano 3 agosto 1897, n. 561, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 77.

Trib. Civ. e Pen., Milano 6 ottobre 1897, n. 685, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 78.

Trib. Civ. e Pen., Milano 5 novembre 1897, n. 753, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 78.

Trib. Civ. e Pen., Milano 24 novembre 1897, n. 794, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1897, busta 78.

Trib. Civ. e Pen., Milano 10 febbraio 1898, n. 97, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1898, busta 79.

Corte d'Appello di Milano, 8 marzo 1898, n. 82, ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1898.

Corte d'Appello di Milano, 8 marzo 1898, in *Monitore dei Tribunali*, XXXIX (1898).

Trib. Civ. e Pen., Milano 25 marzo 1898, n. 242, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1898, busta 80.

Tribunale Civ. di Bologna, 26 aprile 1898, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza*, IV (1898), pp. 233-235.

Corte d'Appello di Torino, 21 maggio 1898, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XIV (1899).

Corte d'Appello di Bologna, 22 luglio 1898, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza*, IV (1898), pp. 254-262.

Corte d'Appello di Bologna, 2 agosto 1898, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XIV (1899).

Corte d'Appello di Bologna, 2 agosto 1898, in *Monitore dei Tribunali*, XXXIX (1898).

Corte d'Appello di Casale, 3 dicembre 1898, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XIV (1899).

Corte di Cassazione di Torino, 13 dicembre 1898, in *Monitore dei Tribunali*, XL (1899).

Corte di Cassazione di Torino, Fallimento Soc. anon. Coop. Bacino del Tanaro c. Scotti, in *Giornale dei fallimenti, Rivista pratica di Dottrina e Giurisprudenza*, IV (1898), pp. 141-143.

Trib. Civ. e Pen., Milano 3 gennaio 1899, n. 2, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1899, busta 83.

Corte di Cassazione di Torino, 25 maggio 1899, in *Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale*, XV (1901).

Trib. Civ. e Pen., Milano 27 ottobre 1899, n. 826, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1899, busta 86.

Trib. Civ. e Pen., Milano 9 dicembre 1899, n. 935, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1899, busta 86.

Trib. Civ. e Pen., Milano 18 gennaio 1900, n. 59, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87.

Trib. Civ. e Pen., Milano 20 marzo 1900, n. 244, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87.

Trib. Civ. e Pen., Milano 30 marzo 1900, n. 269, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87.

Trib. Civ. e Pen., Milano 24 aprile 1900, n. 332, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 87.

Trib. Civ. e Pen., Milano 12 maggio 1900, n. 378, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 88.

Trib. Civ. e Pen., Milano 23 giugno 1900, n. 457, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 88.

Trib. Civ. e Pen., Milano 6 agosto 1900, n. 598, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 88.

Trib. Civ. e Pen., Milano 12 settembre 1900, n. 675, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 89.

Trib. Civ. e Pen., Milano 2 novembre 1900, n. 777, ASMi, Fondo Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenze di fallimento, a. 1900, busta 89.

Trib. Civ. di Milano, 16 marzo 1901, in *Giurisprudenza Italiana*, LIII (1901).

Corte d'Appello di Milano 14 giugno 1901, in *Monitore dei Tribunali*, XLIII (1902).

Corte d'Appello di Milano, 15 ottobre 1901, in *Il Foro Italiano*, XXVII, (1902).

Corte d'Appello di Milano 10 marzo 1904, n. 131, ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904.

Corte d'Appello di Milano 15 marzo 1904, n. 126, ASMi, Fondo Corte di Appello di Milano, Sentenze civili, a. 1904.

Corte d'Appello di Venezia, 31 maggio 1906, in *Il Foro Italiano*, 31, (1906).

Corte di Cassazione di Torino, 11 febbraio 1910, in *Giurisprudenza Italiana*, LXII (1910).